

1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 27

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

---

*PARTE PRIMA*

**Roma - Mercoledì, 11 luglio 2007**

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

---

**CORTE COSTITUZIONALE**



# S O M M A R I O

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 245. Sentenza 20 giugno - 3 luglio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento di soggetto, parte di giudizio diverso da quello in cui è stata sollevata la questione - Inammissibilità.**

**Ordinamento giudiziario - Conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado - Partecipazione alla procedura selettiva limitata ai soli magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo - Censure concernenti una disposizione della legge di delegazione e la relativa disposizione, di identico contenuto, del decreto legislativo - Esaurimento della efficacia della norma della legge di delegazione, vincolante per il solo Governo - Inammissibilità della questione.**

- Legge 25 luglio 2005, n. 150, art. 2, comma 10, lettera a).
- Costituzione, artt. 3, 97 e 105.

**Ordinamento giudiziario - Conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado - Disciplina transitoria per il periodo, compreso tra il 30 luglio 2005 e il 31 luglio 2007 - Partecipazione alla procedura selettiva limitata ai soli magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo - Eccezione di inammissibilità della questione per inapplicabilità delle norme censurate nei giudizi - Reiezione.**

- Legge 25 luglio 2005, n. 150, art. 2, comma 45.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 105.

**Ordinamento giudiziario - Conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado - Disciplina transitoria per il periodo, compreso tra il 30 luglio 2005 e il 31 luglio 2007 - Partecipazione alla procedura selettiva limitata ai soli magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo - Conseguente esclusione dei magistrati che alla predetta data abbiano compiuto il sessantaseiesimo anno di età - Irragionevolezza manifesta per i magistrati che hanno esercitato il diritto al prolungamento del servizio oltre la data di ordinario collocamento a riposo - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili.**

- Legge 25 luglio 2005, n. 150, art. 2, comma 45; d.lgs. 16 gennaio 2006, n. 20, art. 3.
- Costituzione, art. 3 (97 e 105).

**Ordinamento giudiziario - Disciplina concernente il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità - Partecipazione alla procedura selettiva limitata ai soli magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua.**

- Legge 25 luglio 2005, n. 150, art. 2, comma 45; d.lgs. 16 gennaio 2006, n. 20, art. 2.
- Costituzione, art. 3; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.....

Pag. 17

## N. 246. Sentenza 20 giugno - 30 luglio 2007.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento dei danni conseguenti a dichiarazioni di un parlamentare asseritamente diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati delle dichiarazioni rilasciate dal parlamentare - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma, sezione prima civile - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e le attività parlamentari - Riproduzione solo parziale e sintetica delle dichiarazioni del parlamentare oggetto della delibera di insindacabilità - Inammissibilità del ricorso.**

- Deliberazione della Camera dei deputati del 3 dicembre 2003 (doc. IV-*quater*, n. 66).
- Costituzione, art. 68, primo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26 .....

Pag. 29

## N. 247. Sentenza 20 giugno - 3 luglio 2007.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento dei danni conseguenti a dichiarazioni rese a mezzo stampa da un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Roma, prima sezione civile - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e le attività parlamentari - Riproduzione solo parziale delle dichiarazioni del parlamentare oggetto della delibera di insindacabilità, liberamente rielaborate dal Tribunale ricorrente - Inammissibilità del ricorso.**

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 23 marzo 2005 (doc. IV-*quater*, n. 26).
- Costituzione, art. 68, primo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26 .....

» 32

## N. 248. Ordinanza 20 giugno - 3 luglio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Previdenza e assistenza - Corte dei Conti - Giudizi in materia di pensioni - Istituzione del collegio medico-legale del Ministero della Difesa, quale organo di consulenza, composto da ufficiali medici in rapporto di dipendenza gerarchica con la rispettiva Forza Armata di appartenenza - Dedotta violazione dei principi di terzietà e indipendenza dei componenti nei giudizi in cui è parte il Ministero della difesa e lamentato contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'Amministrazione della giustizia - Non applicabilità delle disposizioni impugnate nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge 11 marzo 1926, n. 416, artt. 11, 11-*bis* e 12; legge 22 dicembre 1980, n. 913, artt. 2, 3, 4, 5 e 6.
- Costituzione, artt. 3, 97, 108 e 111.

**Previdenza e assistenza - Corte dei Conti - Giudizi in materia di pensioni - Accertamento delle infermità - Possibilità per il giudice contabile di richiedere agli ospedali militari o civili aventi sede nella Regione pareri medico-legali o visite dirette - Dedotta violazione dei principi di terzietà e indipendenza dei militari componenti l'istituto collegio medico-legale del Ministero della difesa e lamentato contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'Amministrazione della giustizia - Questione formulata nei confronti di una norma non pertinente ai fini della soluzione del dubbio di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.**

- D.L. 15 novembre 1993, n. 453 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19), art. 1, comma 3, per la parte in cui richiama l'art. 2, secondo comma, della legge 8 ottobre 1984, n. 658.
- Costituzione, artt. 3, 97, 108 e 111 .....

» 35

## N. 249. Ordinanza 20 giugno - 3 luglio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Ritardato versamento dell'Iva trimestrale - Irrogazione della sanzione, vigente al momento del fatto, nella misura da due a quattro volte l'importo non versato - Lamentato contrasto con il principio di ragionevolezza - Non applicabilità della disposizione impugnata nel giudizio *a quo* - Conseguente difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 44, secondo comma.
- Costituzione, art. 3, primo e secondo comma.

**Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Ritardato versamento dell'Iva trimestrale - Applicabilità dell'istituto del «ravvedimento operoso» nel caso di ritardato pagamento in buona fede dell'imposta - Mancata previsione - Lamentato contrasto con il principio di ragionevolezza - Inapplicabilità delle disposizioni censurate al caso di specie - Conseguente difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 3, primo e secondo comma.

**Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Ritardato versamento dell'Iva trimestrale - Irrogazione di sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato - Lamentata irragionevole identità di trattamento sanzionatorio rispetto alle più gravi ipotesi di omesso o parziale pagamento dell'imposta - Individuazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni rimesse alla discrezionalità del legislatore - Esercizio non arbitrario né irragionevole della scelta legislativa - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1.
- Costituzione, art. 3, primo e secondo comma.

**Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Ritardato pagamento in buona fede dell'Iva trimestrale - Applicazione di circostanze attenuanti - Mancata previsione - Dedotta disparità di trattamento rispetto all'ipotesi del ritardato versamento dell'imposta con «contestuale» pagamento della soprattassa - Eterogeneità delle situazioni poste a raffronto - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1, in combinato disposto con l'art. 48, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
- Costituzione, art. 3, primo e secondo comma .....

Pag. 40

## N. 250. Ordinanza 20 giugno - 3 luglio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Soggetti che non rivestono la qualità di parte nel giudizio *a quo* - Interventi di soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Ammissibilità.**

**Finanza regionale - Legge della Regione Siciliana - Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003 - Assegnazione alle Province, per l'anno 2003, di 144.634 migliaia di euro, al netto del gettito dell'imposta sulle assicurazioni RCA, stimato in 60.000 migliaia di euro - Riduzione, per l'anno 2004, in misura pari a 60.000 migliaia di euro - Denunciata violazione dell'autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali - Eccezione di inammissibilità per genericità delle censure - Reiezione.**

- Legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4, art. 64, commi 2 e 4.
- Costituzione, artt. 118 e 119.

**Finanza regionale - Legge della Regione Siciliana - Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003 - Assegnazione alle Province, per l'anno 2003, di 144.634 migliaia di euro, al netto del gettito dell'imposta sulle assicurazioni RCA, stimato in 60.000 migliaia di euro - Riduzione, per l'anno 2004, in misura pari a 60.000 migliaia di euro - Denunciata violazione dell'autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali - Eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Reiezione.**

- Legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4, art. 64, commi 2 e 4.
- Costituzione, artt. 118 e 119.

**Finanza regionale - Legge della Regione Siciliana - Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003 - Assegnazione alle Province, per l'anno 2003, di 144.634 migliaia di euro, al netto del gettito dell'imposta sulle assicurazioni RCA, stimato in 60.000 migliaia di euro - Riduzione, per l'anno 2004, in misura pari a 60.000 migliaia di euro - Denunciata violazione dell'autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali - Omessa motivazione sulla applicabilità alla Regione Siciliana degli artt. 118 e 119 Cost., in luogo dello statuto speciale - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4, art. 64, commi 2 e 4.
- Costituzione, artt. 118 e 119 .....

Pag. 46

N. 251. Ordinanza 20 giugno - 3 luglio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati tributari - Condono fiscale - Previsione della non punibilità per determinati reati quale conseguenza del perfezionamento della procedura - Denunciata violazione delle norme costituzionali in materia di amnistia e di ulteriori parametri costituzionali - Incompleta descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo* - Conseguente non autosufficienza dell'ordinanza di remissione - Impossibilità di valutare la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 53, 54, 79 e 112 .....

» 52

N. 252. Ordinanza 20 giugno - 3 luglio 2007.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

**Finanza regionale - Fondo perequativo nazionale - Compartecipazione all'IVA - Deliberazione del Consiglio dei ministri e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recanti la determinazione delle quote, in applicazione dei criteri di ripartizione di cui al decreto legislativo n. 56 del 2000 - Ricorso della Regione Campania per conflitto di attribuzione - Sopravvenuto annullamento degli atti impugnati da parte del TAR Lazio con sentenza passata in giudicato - Cessazione della materia del contendere.**

- Deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2004; d.P.C.m. del 14 maggio 2004.
- Costituzione, artt. 117, 119, comma terzo, e 76; d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, artt. 2 e 7; d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 3; legge 13 maggio 1999, n. 133, art. 10, comma 1

» 55

N. 253. Ordinanza 20 giugno - 3 luglio 2007.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa a carico di un senatore - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse adottata dal Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano - Ricorso dichiarato ammissibile - Deposito, effettuato tramite servizio postale, degli atti notificati oltre il termine di venti giorni dall'ultima notifica - Improcedibilità del giudizio.**

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 18 gennaio 2006 (doc. IV-*quater*, n. 1).
- Costituzione, art. 68, primo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, artt. 26, comma 3, e 30.....

» 58

N. 254. Sentenza 20 giugno - 6 luglio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Straniero - Ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Procedimento penale - Possibilità per lo straniero di nominare un interprete a spese dello Stato - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa, essendo la nomina dell'interprete finalizzata ad assicurare la partecipazione consapevole e cosciente dell'imputato al procedimento - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.**

– D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 102.

– Costituzione, art. 24 .....

Pag. 61

N. 255. Sentenza 20 giugno - 6 luglio 2007.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

**Porti - Concessioni demaniali marittime per la realizzazione di strutture portuali - Procedura di collaudo, posta in essere dal Comune di Cattolica, della nuova darsena turistica interna - Nota ministeriale rivendicante la competenza amministrativa della Capitaneria di porto di Rimini - Conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Emilia-Romagna - Asserita lesione delle competenze legislative e amministrative regionali e dedotto contrasto con il principio di leale collaborazione - Eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di lesività dell'atto impugnato - Reiezione.**

– Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna del 3 aprile 2006, prot. n. MINFRTRA/DINFR/34.

– Costituzione, artt. 114, 117 e 118; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 105, come modificato dall'art. 9 della legge 9 marzo 2001, n. 88.

**Porti - Concessioni demaniali marittime per la realizzazione di strutture portuali - Procedura di collaudo, posta in essere dal Comune di Cattolica, della nuova darsena turistica interna - Nota ministeriale rivendicante la competenza amministrativa della Capitaneria di porto di Rimini - Conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Emilia-Romagna - Asserita lesione delle competenze legislative e amministrative regionali e dedotto contrasto con il principio di leale collaborazione - Eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione di precedente nota ministeriale di analogo contenuto - Reiezione.**

– Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna del 3 aprile 2006, prot. n. MINFRTRA/DINFR/34.

– Costituzione, artt. 114, 117 e 118; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 105, come modificato dall'art. 9 della legge 9 marzo 2001, n. 88.

**Porti - Concessioni demaniali marittime per la realizzazione di strutture portuali - Procedura di collaudo, posta in essere dal Comune di Cattolica, della nuova darsena turistica interna - Nota ministeriale rivendicante la competenza amministrativa della Capitaneria di porto di Rimini - Conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Emilia-Romagna - Lesione delle attribuzioni legislative e amministrative degli enti territoriali minori - Non spettanza allo Stato della potestà in contestazione - Annullamento dell'atto impugnato - Assorbimento dell'ulteriore profilo di censura.**

– Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna del 3 aprile 2006, prot. n. MINFRTRA/DINFR/34.

– Costituzione, artt. 114, 117 e 118; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 105, come modificato dall'art. 9 della legge 9 marzo 2001, n. 88 .....

» 64

N. 256. Sentenza 20 giugno - 6 luglio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Piemonte - Impugnazione di numerose disposizioni della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266 - Trattazione separata dei commi 65 e 67 dell'art. 1 - Decisione sulle altre disposizioni riservata a separate pronunce.**

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 65 e 67.

**Lavori pubblici - Norme della legge finanziaria 2006 - Previsione per la copertura dei costi di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza a partire dal 2007 (e in via transitoria dal 2006) del ricorso al «finanziamento del mercato di competenza» - Deferimento all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici della determinazione annuale dell'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti vigilati e delle relative modalità di riscossione - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione dell'art. 120 Cost. - Assoluta carenza di argomentazioni a sostegno della censura - Inammissibilità della questione.**

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 65 e 67.

– Costituzione, art. 120.

**Lavori pubblici - Norme della legge finanziaria 2006 - Previsione per la copertura dei costi di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza a partire dal 2007 (e in via transitoria dal 2006) del ricorso al «finanziamento del mercato di competenza» - Deferimento all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici della determinazione annuale dell'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti vigilati e delle relative modalità di riscossione - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata lesione della potestà legislativa primaria e della correlata potestà amministrativa della Provincia autonoma in materia di lavori pubblici di interesse provinciale - Lamentata violazione dell'autonomia finanziaria provinciale - Riconducibilità dei contributi previsti dalle norme censurate alla categoria delle entrate tributarie statali e alla materia, di competenza esclusiva statale, «sistema tributario e contabile dello Stato» - Non fondatezza della questione.**

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 67.

– Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

**Lavori pubblici - Norme della legge finanziaria 2006 - Previsione per la copertura dei costi di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza a partire dal 2007 (e in via transitoria dal 2006) del ricorso al «finanziamento del mercato di competenza» - Deferimento all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici della determinazione annuale dell'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti vigilati e delle relative modalità di riscossione - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata lesione delle funzioni amministrative regionali in materia di lavori pubblici, nonché dell'autonomia finanziaria regionale - Riconducibilità dei contributi previsti dalle norme censurate alla categoria delle entrate tributarie statali e alla materia, di competenza esclusiva statale, «sistema tributario e contabile dello Stato» - Non fondatezza della questione.**

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 65 e 67.

– Costituzione, art. 117, comma quarto; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 17, e 16.

**Lavori pubblici - Norme della legge finanziaria 2006 - Deferimento all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici della determinazione annuale dell'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti vigilati e delle relative modalità di riscossione - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Lamentata violazione delle norme statutarie riguardanti la quota parte del gettito delle entrate tributarie statali spettanti alla Provincia - Qualificazione del contributo come entrata tributaria di un ente pubblico - Non fondatezza della questione.**

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 67.

– Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 75 .....

Pag. 72

N. 257. Sentenza 20 giugno - 6 luglio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento - Inosservanza del prescritto termine perentorio - Inammissibilità.**

– Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25.

**Finanza regionale - Legge della Regione Puglia - Spese sanitarie - Prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche e private in misura eccedente il programma preventivo concordato - Prevista remunerazione con le regressioni tariffarie fissate dalla giunta regionale - Determinazione per l'anno 2003 del «tetto montante» in riferimento ai volumi di prestazioni erogate nel 1998 - Eccezioni di inammissibilità per carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Reiezione.**

– Legge della Regione Puglia, 7 marzo 2003, n. 4, art. 30, comma 4.

– Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo.

**Finanza regionale - Legge della Regione Puglia - Spese sanitarie - Prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche e private in misura eccedente il programma preventivo concordato - Prevista remunerazione con le regressioni tariffarie fissate dalla giunta regionale - Determinazione per l'anno 2003 del «tetto montante» in riferimento ai volumi di prestazioni erogate nel 1998 - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi di eguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione e contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale (d.lgs. n. 502 del 1992) - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Assenza di nuovi profili di censura - Manifesta infondatezza della questione.**

– Legge della Regione Puglia, 7 marzo 2003, n. 4, art. 30, comma 4.

– Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo.

**Finanza regionale - Legge della Regione Puglia - Spese sanitarie - Prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche e private in misura eccedente il programma preventivo concordato - Prevista remunerazione con le regressioni tariffarie fissate dalla giunta regionale - Determinazione per l'anno 2003 del «tetto montante» in riferimento ai volumi di prestazioni erogate nel 1998 - Denunciato contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale (art. 8-*quinquies* del d.lgs. n. 502 del 1992) - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

– Legge della Regione Puglia, 7 marzo 2003, n. 4, art. 30, comma 4.

– Costituzione, art. 117, comma terzo. ....

Pag. 78

N. 258. Ordinanza 20 giugno - 6 luglio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza, di parità delle parti nel processo, di ragionevole durata del processo e di obbligatorietà dell'azione penale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.**

– Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.

– Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112 .....

» 86

N. 259. Ordinanza 20 giugno - 6 luglio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza, di parità delle parti nel processo e di obbligatorietà dell'azione penale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.**

- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112 .....

Pag. 88

N. 260. Ordinanza 20 giugno - 6 luglio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza, di parità delle parti nel processo e di obbligatorietà dell'azione penale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.**

- Cod. proc. pen., art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112 .....

» 90

N. 261. Ordinanza 20 giugno - 6 luglio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza, di parità delle parti nel processo e di obbligatorietà dell'azione penale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.**

- Cod. proc. pen., art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112 .....

» 92

N. 262. Ordinanza 20 giugno - 6 luglio 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, al di fuori dei casi di cui all'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza, di parità delle parti nel processo e di obbligatorietà dell'azione penale - Dedotta ingiustificata disparità di trattamento, con riferimento ai processi nei quali il pubblico ministero abbia chiesto l'ammissione di nuove prove decisive - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.**

- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112 .....

» 94

- N. **263.** Ordinanza 20 giugno - 6 luglio 2007.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza, di parità delle parti nel processo e di ragionevole durata del processo - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.**
- Cod. proc. pen., art. 593, commi 1 e 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
  - Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo ..... Pag. 96
- N. **264.** Ordinanza 20 giugno - 6 luglio 2006.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Limiti massimi di velocità - Superamento di oltre 40 km/h - Trattamento sanzionatorio - Asserita violazione del principio di ragionevolezza nonché ingiustificata disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Questione priva di rilevanza nel giudizio *a quo* - Manifesta infondatezza.**
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 142, comma 9.
  - Costituzione, art. 3.
- Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Limiti massimi di velocità - Superamento di oltre 10 e non più di 40 km/h - Trattamento sanzionatorio - Denunciata disparità di trattamento nonché irragionevole sproporzione tra sanzione edittale e disvalore dell'illecito - Discrezionalità del legislatore nella determinazione degli illeciti e del relativo trattamento sanzionatorio - Possibilità di graduare la sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione - Manifesta infondatezza della questione.**
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 142, comma 8.
  - Costituzione, art. 3..... » 98
- N. **265.** Ordinanza 20 giugno - 6 luglio 2007.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Reati e pene - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Inapplicabilità ai reati in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, anche nei casi di fatti di lieve entità - Denunciata irragionevolezza nonché ingiustificata disparità di trattamento fra imputati di reati di pari gravità - Sopravvenuta abrogazione della norma impugnata - Omessa argomentazione in ordine alla sua perdurante applicabilità nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.**
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, ultimo comma.
  - Costituzione, art. 3..... » 101
- N. **266.** Ordinanza 20 giugno - 6 luglio 2007.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Reati e pene - Prescrizione - Termine - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole al reo - Inapplicabilità ai processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento - Denunciata irragionevole limitazione del principio della retroattività della legge penale più mite nonché violazione dei principi di uguaglianza e del giusto processo - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti ai rimettenti.**
- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
  - Costituzione, artt. 3, 10, 11, 25, comma secondo, 27, comma secondo, 111 e 117, primo comma..... » 103

**ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE**

N. **501.** Ordinanza del Tribunale di Napoli del 17 ottobre 2006.

**Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Disciplina introdotta dal legislatore delegante - Mancata o insufficiente indicazione di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione - Illegittimità derivata della disciplina introdotta dal legislatore delegato.**

- Legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 12; «per derivazione», decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
- Costituzione, art. 76.....

Pag. 109

N. **502.** Ordinanza dal tribunale di Napoli del 23 gennaio 2007.

**Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Disciplina introdotta dal legislatore delegante - Mancata o insufficiente indicazione di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione - Illegittimità derivata della disciplina introdotta dal legislatore delegato.**

- Legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 12; «per derivazione», decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
- Costituzione, art. 76.....

» 114

N. **503.** Ordinanza del Tribunale di Napoli del 1° febbraio 2007.

**Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Disciplina introdotta dal legislatore delegante - Mancata o insufficiente indicazione di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione - Illegittimità derivata della disciplina introdotta dal legislatore delegato.**

- Legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 12; «per derivazione», decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
- Costituzione, art. 76.....

» 118

N. **504.** Ordinanza del Tribunale di Napoli del 2 febbraio 2007.

**Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Disciplina introdotta dal legislatore delegante - Mancata o insufficiente indicazione di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione - Illegittimità derivata della disciplina introdotta dal legislatore delegato.**

- Legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 12; «per derivazione», decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
- Costituzione, art. 76.....

» 122

N. 505. Ordinanza del Giudice di pace di Mercato S. Severino del 4 novembre 2006.

**Procedimento civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Controversie relative ai contratti conclusi mediante moduli o formulari (cd. contratti di massa) - Giudizio di equità nelle cause di valore non eccedente i millecento euro - Esclusione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza sotto il profilo della asserita inidoneità della norma impugnata a conseguire lo scopo prescelto dal legislatore (nella specie, l'uniformità delle pronunce giurisdizionali rese su identiche tipologie contrattuali) - Incidenza sul regolare svolgimento dell'iniziativa economica privata sotto il triplice profilo della limitazione della libertà contrattuale, dell'ingiustificato trattamento di favore per i c.d. contraenti forti e del contrasto con il principio di utilità sociale dell'attività economica.**

- Decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, sostitutivo dell'art. 113, comma secondo, codice di procedura civile.
- Costituzione, artt. 3 e 41 .....

Pag. 126

N. 506. Ordinanza della Corte d'appello di Brescia del 9 maggio 2006.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento, a fronte della prevista possibilità per lo stesso pubblico ministero di proporre appello contro una sentenza di condanna - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del contraddittorio nella parità delle parti - Contrasto con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.**

- Codice di procedura penale, art. 593, sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 112.....

» 129

N. 507. Ordinanza della Corte di cassazione del 5 marzo 2007.

**Previdenza - Contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, della determinazione della retribuzione pensionabile relativa al periodo di lavoro svolto all'estero moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva in vigore nel periodo cui si riferiscono i contributi stessi - Violazione del principio di affidamento, per l'efficacia retroattiva di norma di carattere innovativo - Ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori italiani emigrati all'estero - Incidenza sulla garanzia previdenziale.**

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 777.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 35, comma quarto, e 38, comma secondo .....

» 134

N. 508. Ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Milano del 30 marzo 2007.

**Processo penale - Prove - Atti relativi ad intercettazioni illegali - Procedura per la distruzione - Udienza camerale fissata dal giudice per le indagini preliminari a seguito della richiesta del pubblico ministero di disporre la distruzione dei documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni - Modalità di svolgimento - Mancata previsione: della possibilità di esercizio di attività istruttoria su richiesta delle parti, di poteri di intervento del giudice, della partecipazione necessaria dei difensori delle persone indagate in relazione alla formazione dei documenti di cui si chiede la eliminazione - Lesione del diritto alla prova - Violazione del principio del contraddittorio.**

- Codice di procedura penale, art. 240, commi 3, 4, 5 e 6.
- Costituzione, artt. 24, comma secondo, e 111, commi primo, secondo e quarto.

**Processo penale - Prove - Atti relativi ad intercettazioni illegali - Procedura per la distruzione - Redazione, all'esito dell'udienza camerale davanti al giudice per le indagini preliminari, di un verbale relativo alle operazioni di distruzione che non può contenere alcun riferimento al contenuto degli atti di cui è stata disposta la eliminazione - Lesione del diritto di difesa.**

- Codice di procedura penale, art. 240, commi 3, 4, 5 e 6.
- Costituzione, art. 24.

**Processo penale - Prove - Atti relativi ad intercettazioni illegali - Procedura per la distruzione - Previsione, all'esito dell'udienza camerale davanti al giudice per le indagini preliminari, della immediata distruzione dei documenti illegalmente formati - Lesione dei diritti soggettivi delle persone offese dal reato.**

- Codice di procedura penale, art. 240, commi 3, 4, 5 e 6.
- Costituzione, art. 24, primo comma.

**Processo penale - Prove - Atti relativi ad intercettazioni illegali - Procedura per la distruzione - Previsione, all'esito dell'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari, della immediata distruzione dei documenti illegalmente formati - Redazione di un verbale relativo alle operazioni di distruzione che non può contenere alcun riferimento al contenuto degli atti di cui è stata disposta la eliminazione - Irragionevolezza - Lesione del principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.**

- Codice di procedura penale, art. 240, commi 3, 4, 5 e 6.
- Costituzione, art. 112.....

Pag. 137

n. **509.** Ordinanza della Corte d'appello di Milano - Sezione specializzata per la proprietà industriale del 15 febbraio 2007.

**Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale istituite presso le corti d'appello e i tribunali indicati dall'art. 1 del decreto legislativo n. 168 del 2003 - Giudizio di appello - Devoluzione alla cognizione delle sezioni specializzate (nella specie, la sezione istituita presso la Corte d'appello di Milano) delle controversie in grado di appello introdotte dopo l'entrata in vigore del codice della proprietà industriale, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati e si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore - Previsione introdotta dal decreto legislativo n. 30 del 2005, recante il codice della proprietà industriale - Contrasto con la disciplina transitoria di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 168 del 2003 secondo cui le controversie già pendenti alla data del 30 giugno 2003 restano assegnate al giudice competente in base alla normativa previgente (nella specie, la Corte d'appello di Brescia) - Estraneità all'oggetto della delega per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale - Esorbitanza dai limiti temporali della delega relativa all'istituzione delle sezioni specializzate - Eccesso di delega sotto più profili.**

- Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, art. 245, comma 2.
- Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 15 della legge delega 12 dicembre 2002, n. 273

» 145

n. **510.** Ordinanza del Giudice di pace di Francavilla al Mare del 10 febbraio 2007.

**Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada (in specie, inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Disciplina vigente al momento della commessa violazione - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada - Ritenuta inapplicabilità nel giudizio *a quo* del più favorevole *jus superveniens* - Denunciata violazione dell'inviolabile diritto all'uguaglianza - Asserita lesione del principio di ragionevolezza sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa - Denunciata violazione del principio di personalità della responsabilità penale estensibile alle sanzioni amministrative - Incidenza sulla proprietà del bene pur se appartenente a terzo non trasgressore.**

- Codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lett. c), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 2, 3, 27 e 42 .....

» 148

N. 511. Ordinanza del Giudice di pace di Arezzo del 16 gennaio 2007.

**Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all'organo di polizia i dati del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Irrogazione di sanzione pecuniaria in caso di inosservanza - Omessa considerazione delle circostanze anche di natura oggettiva che ostano all'effettuazione della comunicazione - Denunciata violazione del diritto di difesa.**

- Codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, aggiunto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, art. 24 .....

Pag. 151

N. 512. Ordinanza della Corte d'appello di Salerno del 18 ottobre 2006.

**Procedimento civile - Giudizio di opposizione all'esecuzione - Esclusione dell'appello avverso la sentenza pronunciata in primo grado - Previsione introdotta nel novellato art. 616 cod. proc. civ. dall'art. 14 della legge n. 52 del 2006 - Applicabilità nei processi di cognizione pendenti pur se instaurati, in primo grado, anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il duplice profilo dell'irragionevole disparità di trattamento del debitore esecutato in funzione dell'avvenuta o meno notificazione del precetto e dell'ingiustificata assimilazione normativa dell'opposizione all'esecuzione al distinto rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi - Asserita lesione del diritto di difesa del debitore sottoposto a esecuzione - Denunciata violazione dei principi costituzionali relativi al giusto processo.**

- Codice di procedura civile, art. 616, sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24 e 111, comma secondo.....

» 153

N. 513. Ordinanza del Tribunale di Prato del 14 novembre 2006.

**Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Contrasto con il principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena, quale accezione del principio di uguaglianza - Violazione del principio della funzione rieducativa della pena.**

- Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo .....

» 160

N. 514. Ordinanza del Tribunale di Prato del 14 novembre 2006.

**Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Contrasto con il principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena, quale accezione del principio di uguaglianza - Violazione del principio della funzione rieducativa della pena.**

- Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo .....

» 164

N. 515. Ordinanza del Tribunale di Prato del 28 novembre 2006.

**Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Contrasto con il principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena, quale accezione del principio di uguaglianza - Violazione del principio della funzione rieducativa della pena.**

- Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo .....

Pag. 168

N. 516. Ordinanza del Tribunale di Prato del 5 dicembre 2006.

**Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Contrasto con il principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena, quale accezione del principio di uguaglianza - Violazione del principio della funzione rieducativa della pena.**

- Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo .....

» 172

N. 517. Ordinanza del Tribunale di Prato del 21 dicembre 2006.

**Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Contrasto con il principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena, quale accezione del principio di uguaglianza - Violazione del principio della funzione rieducativa della pena.**

- Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo .....

» 176

N. 518. Ordinanza del Tribunale di Prato del 29 gennaio 2007.

**Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti per il recidivo reiterato - Violazione del principio di uguaglianza e, conseguentemente, di ragionevolezza e di proporzionalità della pena.**

- Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.....

» 179

# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 245

*Sentenza 20 giugno - 3 luglio 2007*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento di soggetto, parte di giudizio diverso da quello in cui è stata sollevata la questione - Inammissibilità.**

**Ordinamento giudiziario - Conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado - Partecipazione alla procedura selettiva limitata ai soli magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo - Censure concernenti una disposizione della legge di delegazione e la relativa disposizione, di identico contenuto, del decreto legislativo - Esaurimento della efficacia della norma della legge di delegazione, vincolante per il solo Governo - Inammissibilità della questione.**

- Legge 25 luglio 2005, n. 150, art. 2, comma 10, lettera a).
- Costituzione, artt. 3, 97 e 105.

**Ordinamento giudiziario - Conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado - Disciplina transitoria per il periodo, compreso tra il 30 luglio 2005 e il 31 luglio 2007 - Partecipazione alla procedura selettiva limitata ai soli magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo - Eccepita inammissibilità della questione per inapplicabilità delle norme censurate nei giudizi - Reiezione.**

- Legge 25 luglio 2005, n. 150, art. 2, comma 45.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 105.

**Ordinamento giudiziario - Conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado - Disciplina transitoria per il periodo, compreso tra il 30 luglio 2005 e il 31 luglio 2007 - Partecipazione alla procedura selettiva limitata ai soli magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo - Conseguente esclusione dei magistrati che alla predetta data abbiano compiuto il sessantaseiesimo anno di età - Irragionevolezza manifesta per i magistrati che hanno esercitato il diritto al prolungamento del servizio oltre la data di ordinario collocamento a riposo - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili.**

- Legge 25 luglio 2005, n. 150, art. 2, comma 45; d.lgs. 16 gennaio 2006, n. 20, art. 3.
- Costituzione, art. 3 (97 e 105).

**Ordinamento giudiziario - Disciplina concernente il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità - Partecipazione alla procedura selettiva limitata ai soli magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua.**

- Legge 25 luglio 2005, n. 150, art. 2, comma 45; d.lgs. 16 gennaio 2006, n. 20, art. 2.
- Costituzione, art. 3; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 45, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico), e del combinato disposto degli artt. 2, comma 10, lettera *a*), della stessa legge n. 150 del 2005 e 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20 (Disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché di primo e secondo grado, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 25 luglio 2005, n. 150), promossi con n. 2 ordinanze del 23 febbraio 2007 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti da G.S. e da L.D.N. contro il Consiglio superiore della magistratura ed altri, iscritte ai numeri 238 e 239 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di costituzione di L.D.N. e di L.R., nonché gli atti di intervento di L.D.R., di G.L., fuori termine, e del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2007 e nella camera di consiglio del 20 giugno 2007 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Uditi gli avvocati Roberto Graziosi per L.D.R., Alberto M. Quaglia per G.L., Adriano Rossi per L.D.N., Tommaso Manferoce per L.R. e l'avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza del 23 febbraio 2007 (r.o. n. 238 del 2007), il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato — con riferimento agli artt. 3, 97 e 105 della Costituzione — questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 45, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza

della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico), e del combinato disposto degli artt. 2, comma 10, lettera *a*), della stessa legge n. 150 del 2005 e 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20 (Disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché di primo e secondo grado, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 25 luglio 2005, n. 150).

Tali norme sono oggetto di censura nella parte in cui prevedono che gli incarichi direttivi concernenti uffici giudiziari di merito possano essere conferiti solo a magistrati che assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di «ordinario collocamento a riposo» indicata dall'art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), cioè quella di compimento del settantesimo anno di età.

Il giudizio *a quo* è stato promosso dal dottor G.S. per l'annullamento della delibera con la quale il Consiglio superiore della magistratura, in data 31 maggio 2006, aveva conferito ad altro magistrato l'incarico direttivo di presidente d'una corte di appello, previa esclusione del ricorrente quale aspirante «non legittimato» a norma dell'art. 3 del d.lgs. n. 20 del 2006.

Il Tribunale rimettente, dopo una ricognizione del quadro normativo, ritiene siano applicabili al caso di specie, *ratione temporis*, le disposizioni transitorie censurate, succedutesi senza soluzione di continuità nell'attesa che trovi attuazione la delega conferita al Governo ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *h*), numero 17 della legge n. 150 del 2005: disposizione quest'ultima con la quale si è stabilita, in sostanza, l'esclusione dall'accesso agli incarichi direttivi di merito dei magistrati che abbiano già varcato la soglia del sessantaseiesimo anno di età.

Tale delega è stata esercitata con l'art. 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge 25 luglio 2005, n. 150), la cui efficacia è attualmente sospesa, fino alla data del 31 luglio 2007, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 24 ottobre 2006, n. 269 (Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario).

Pertanto, come accennato, il legislatore ha disposto l'applicazione anticipata della disciplina delegata, dapprima con un'apposita norma transitoria della stessa legge di delega (il denunciato comma 45 dell'art. 2), e quindi, a far tempo dal 28 gennaio 2006, con la nuova disposizione transitoria introdotta dall'art. 3 del d.lgs. n. 20 del 2006, pure denunciato e tuttora vigente.

Il rimettente censura, in sostanza, sia la norma di transizione direttamente approvata dal Parlamento sia quella introdotta dal Governo attraverso l'esercizio dell'apposita delega contenuta nell'art. 2, comma 10, della citata legge n. 150 del 2005, in questo secondo caso coinvolgendo nella censura anche la norma di delegazione.

1.1. — Il Tribunale ritiene non manifestamente infondato il dubbio che la disciplina denunciata contrasti, per la sua irragionevolezza, con l'art. 3 Cost.

Premessa del ragionamento è la possibilità per i magistrati di prolungare la propria permanenza in servizio ben oltre il termine di «ordinario collocamento a riposo», e cioè fino al compimento del settantacinquesimo anno di età, secondo il disposto dell'art. 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), aggiunto dall'art. 34, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2003).

Il giudice *a quo* ritiene irragionevole che la nuova norma ordinamentale, finalizzata ad assicurare la continuità di direzione dell'ufficio per almeno un quadriennio, debba essere applicata anche nei confronti di magistrati i quali, pur trovandosi a meno di quattro anni dalla data «ordinaria» di pensionamento, potrebbero esercitare le funzioni direttive per un periodo ben più lungo, e ciò attraverso il mero atto di esercizio d'un diritto potestativo, la cui attuazione comporta il prolungamento del servizio senza alcuna particolarità di disciplina.

La necessità di considerare il futuro periodo di lavoro nelle sue dimensioni concrete, e non con riguardo alla data di ordinario collocamento a riposo, sarebbe comprovata, secondo il Tribunale, dalle disposizioni concernenti i magistrati che abbiano subito una ingiusta sospensione o, nelle stesse circostanze, abbiano anticipato il proprio pensionamento: è stabilito infatti, per costoro, che il quadriennio a disposizione per l'ufficio direttivo sia calcolato aggiungendo, al tempo mancante per il compimento dei settanta anni di età, un periodo pari a quello della sospensione e del servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati fra loro (art. 4 del d.lgs. n. 20 del 2006 e art. 35 del d.lgs. n. 160 del 2006, in relazione ai commi 57 e 57-*bis* dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge

finanziaria 2004», commi, rispettivamente, modificato e inserito dall'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante «Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento», convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 maggio 2004, n. 126).

La disciplina censurata sarebbe poi irragionevole, a parere del rimettente, anche per le implicazioni che ne sortirebbero circa la durata di fatto degli incarichi conferiti ai magistrati legittimati, potenzialmente pari ad almeno nove anni, con una grave riduzione di flessibilità degli organigrammi, non sufficientemente contenuta, specie allo stato, dall'ancora inefficace disposizione sulla temporaneità degli incarichi direttivi.

1.2. — Gli elementi di irragionevolezza fin qui illustrati concorrono, nella prospettazione del rimettente, a determinare anche un *vulnus* al principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

Il Tribunale muove dalla normativa secondaria che il Consiglio superiore della magistratura aveva adottato, sulla materia in questione, con il punto 2 della circolare 8 luglio 1999, P-13000. In quel contesto, la possibilità per l'aspirante di garantire almeno un triennio di conduzione dell'ufficio direttivo costituiva uno degli elementi di valutazione positiva, senza escludere in assoluto la rilevanza di fattori che rendessero accettabile un periodo più breve. La ridotta durata del periodo di ulteriore servizio, in altre parole, non implicava un difetto di legittimazione per chi aspirasse all'incarico direttivo.

Ciò premesso, il rimettente osserva che la diversa scelta legislativa, precludendo in astratto la partecipazione ai concorsi degli appartenenti ad intere fasce generazionali, limita il novero delle richieste valutabili dal Consiglio superiore ed esclude dalla comparazione magistrati portatori, in ipotesi, di attitudini superiori a quelle dei concorrenti ammessi, così pregiudicando il buon andamento dell'amministrazione giudiziaria.

Il principio enunciato nel primo comma dell'art. 97 Cost., d'altronde, sarebbe vulnerato anche dalla lunghissima durata che, di fatto, può contrassegnare, nell'attuale regime, gli incarichi direttivi conferiti ai magistrati: sarebbe infatti notorio il benefico influsso esercitato su qualunque organizzazione, ed in specie su quelle pubbliche deputate a funzioni vitali per l'ordinamento, dal periodico ricambio nelle posizioni di responsabilità, utile ad evitare eccessivi personalismi nello svolgimento delle funzioni istituzionali.

1.3. — Infine, il Tribunale evoca un possibile contrasto tra le norme censurate e l'art. 105 Cost., che precluderebbe al legislatore ogni intervento «sul concreto atteggiarsi del rapporto di servizio del personale di magistratura, attraverso provvedimenti direttamente intesi a regolare posizioni individuali».

Il riferimento del Costituente alle norme dell'ordinamento giudiziario, quale cornice per l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, varrebbe a delimitare l'intervento legislativo con riguardo alle scelte di fondo sull'organizzazione giudiziaria e sul personale, oltre che alla disciplina del rapporto di servizio dei magistrati. Potrebbe dunque essere considerato esorbitante, a parere del Tribunale, un intervento normativo che, di fatto, restringe la base per l'esercizio delle attribuzioni consiliari in materia di «promozione» dei magistrati, privando così il Consiglio superiore della «prerogativa di individuare, nella più ampia platea composta dai magistrati ultrasessantaseenni, il candidato più adatto a rivestire un certo incarico».

1.4. — Le questioni sollevate, secondo il giudice *a quo*, sono rilevanti nel giudizio principale, posto che l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale è dipesa unicamente dall'applicazione delle norme censurate, e che l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità di tali norme ridonderebbe in illegittimità (ed eventuale caducazione) del provvedimento impugnato, con conseguente riemersione delle chances di attribuzione dell'incarico richiesto.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato in data 8 maggio 2007, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.

2.1. — La difesa erariale osserva, in primo luogo, che nel giudizio *a quo* sarebbero inapplicabili due delle tre disposizioni censurate.

La norma di cui all'art. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005 ha infatti cessato di avere efficacia fin dal 28 gennaio 2006, secondo quanto disposto dall'art. 6 del d.lgs. n. 20 del 2006. Anche la norma di delegazione concernente la disposizione transitoria attualmente vigente — l'art. 2, comma 10, lettera *a*), della citata legge n. 150 del 2006 — sarebbe priva di influenza nella regolazione dei rapporti cui si riferisce il giudizio principale.

Le questioni proposte sarebbero dunque inammissibili, per difetto di rilevanza, almeno con riguardo alle norme sopra indicate.

2.2. — Nel merito, l'Avvocatura dello Stato contesta una delle premesse del ragionamento del rimettente, e cioè che il servizio prestato dai magistrati dopo il compimento del settantesimo anno di età non si distinguerebbe, sotto alcun profilo, da quello antecedente.

Per determinare la prosecuzione del rapporto oltre la data di «ordinario collocamento a riposo», infatti, il magistrato è sottoposto all'onere della presentazione di una domanda, e ciò qualificherebbe l'ulteriore svolgimento del servizio come «situazione giuridica nuova», la cui disciplina sarebbe rimessa alla discrezionalità legislativa, e ben potrebbe essere differenziata per ragioni di pubblico interesse o per la tutela di interessi concorrenti.

Secondo la difesa erariale l'opzione dalla quale scaturisce la prosecuzione del servizio, che rappresenta una mera eventualità ed è rimessa alla scelta dell'interessato, è riconducibile alla sfera delle libertà individuali ed è quindi «insopportabile ad ogni possibile compressione». Per tale ragione il conferimento degli incarichi direttivi non potrebbe che «tenere conto del normale termine di collocamento a riposo vigente, in assenza di diverse iniziative da parte del magistrato».

2.3. — L'Avvocatura dello Stato considera insussistenti i prospettati profili di contrasto con i parametri costituzionali evocati.

La mera indicazione di un criterio selettivo per le procedure concorsuali, anzitutto, non comporterebbe alcuna violazione delle prerogative riconosciute dall'art. 105 Cost. al Consiglio superiore della magistratura.

La disciplina censurata, per altro verso, varrebbe proprio a garantire il buon andamento dell'amministrazione giudiziaria, assicurando una ragionevole continuità della funzione direttiva e, dunque, la miglior realizzazione del progetto organizzativo del quale il nuovo dirigente dell'ufficio deve essere portatore.

Va esclusa infine, secondo la difesa erariale, la pretesa irrazionalità della disciplina nella parte in cui non misura la durata dell'ulteriore servizio sul limite dei settantacinque anni di età. La scelta legislativa si giustificerebbe proprio al fine di evitare che la necessaria continuità dell'azione organizzativa sia condizionata da evenienze solo ipotetiche, e comunque interamente rimesse a scelte individuali ed incoercibili del magistrato.

3. — Con ordinanza del 23 febbraio 2007 (r.o. n. 239 del 2007), il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato — con riferimento agli artt. 3, 97 e 105 Cost. — questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005, nonché del combinato disposto dell'art. 2, comma 10, lettera a), della stessa legge n. 150 del 2005 e dell'art. 3 del d.lgs. n. 20 del 2006.

Tali norme sono censurate nella parte in cui prevedono che gli incarichi direttivi concernenti uffici giudiziari di merito vengano conferiti solo a magistrati che assicurino almeno quattro anni di servizio con riferimento alla data di «ordinario collocamento a riposo» di cui all'art. 5 del r.d.lgs. n. 511 del 1946, cioè quella di compimento del settantesimo anno di età dell'interessato.

Il rimettente è investito del ricorso proposto dal dottor L.D.N. contro il provvedimento con il quale il Consiglio superiore della magistratura, nella data del 27 luglio 2006, aveva conferito ad altro magistrato l'incarico direttivo di procuratore generale della Repubblica presso una corte di appello, previa esclusione del ricorrente quale aspirante «non legittimato» a norma dell'art. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005.

L'ordinanza di remissione, dopo aver affermato anche per il caso di specie la rilevanza delle questioni, riproduce testualmente le osservazioni e le censure formulate con l'ordinanza r.o. n. 238 del 2007.

4. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato in data 8 maggio 2007, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.

L'atto riproduce testualmente quello depositato, in pari data, per l'intervento nel giudizio concernente l'ordinanza r.o. n. 238 del 2007.

5. — Con atto depositato in data 3 aprile 2007 si è costituito il dottor L.D.N., ricorrente nel giudizio *a quo*, chiedendo che le questioni siano ritenute fondate e che sia dunque dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme censurate dal giudice rimettente.

5.1. — La parte, magistrato già ammesso con delibera del 3 novembre 2004 alla prestazione del servizio «prolungato» fino al compimento del settantacinquesimo anno di età, premette di essere stata esclusa dalla procedura concorsuale, finalizzata al conferimento dell'incarico di procuratore generale presso una corte di appello, in applicazione dell'art. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005.

Nell'atto di costituzione sono richiamati gli argomenti con i quali il ricorrente aveva sollecitato il Tribunale adito a sollevare le odierne questioni di costituzionalità. In sintesi, la disciplina censurata violerebbe l'art. 3 Cost. perché pone un limite di accesso agli uffici direttivi per i soli magistrati ordinari, essendo tale limite escluso — oltre che per l'Avvocatura dello Stato e per ogni altro impiegato pubblico — per la magistratura contabile, quella amministrativa, quella militare e quella tributaria, sebbene la Costituzione configuri l'organizzazione giudiziaria alla luce di principi essenzialmente unitari.

Ancora, la stessa normativa sarebbe irragionevole in quanto destinata ad incidere, discriminandoli ingiustamente, su soggetti ben individuabili e determinati, specie nei casi in cui la procedura concorsuale era già stata avviata al momento di entrata in vigore della riforma («norma fotografia»).

A parere della parte, la disciplina, discostandosi senza ragione dai criteri già individuati dal Consiglio superiore della magistratura con la propria normazione secondaria, avrebbe violato anche il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Il legislatore ha infatti consentito la permanenza negli uffici direttivi di magistrati anche prossimi ai settantacinque anni di età e, nel contempo, ha precluso l'accesso a magistrati che pure, ed analogamente, erano già stati autorizzati al servizio «prolungato». Si sarebbe poi limitata la possibilità di scelta del dirigente secondo criteri di professionalità ed esperienza, contraddittoriamente escludendo dalla procedura concorsuale magistrati considerati comunque idonei all'ulteriore esercizio delle funzioni. Sarebbero state frustrate ingiustamente, infine, le aspettative di magistrati esclusi dagli incarichi direttivi dapprima per la sistematica prevalenza dei colleghi più anziani e poi, senza fasi intermedie, per un eccesso di anzianità.

Tutto ciò senza realmente assicurare la durata quadriennale dell'incarico, poiché qualunque dirigente designato può chiedere ed ottenere il trasferimento dopo un triennio, ed anzi, per i posti direttivi apicali, non è previsto alcun termine minimo per la permanenza nell'ufficio prima di nuove domande per ulteriori incarichi.

6. — Con atto depositato in data 8 maggio 2007 si è costituito nel giudizio il dottor L.R., magistrato cui è stato conferito l'incarico direttivo di procuratore generale con il provvedimento impugnato avanti al Tribunale rimettente, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.

6.1. — La parte osserva, con riferimento alla censura concernente l'art. 105 Cost., che per le norme di ordinamento giudiziario, come quelle censurate, esiste una riserva di legge, tanto che la produzione secondaria del Consiglio superiore della magistratura potrebbe investire solo le aree «non normate» in sede legislativa.

6.2. — Con riguardo, poi, al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, la parte rileva come la disponibilità di un congruo periodo per l'attuazione del progetto organizzativo elaborato dal dirigente sia considerata necessaria proprio in chiave di miglior funzionalità degli uffici giudiziari, tanto che lo stesso organo di autogoverno della magistratura aveva elaborato in proposito una normativa a carattere secondario. L'entità del periodo utile, d'altro canto, sarebbe questione tipicamente rimessa alla discrezionalità del legislatore, il quale, trascurando l'ultimo eventuale quinquennio di carriera dei magistrati, ha semplicemente stabilito che i nuovi dirigenti non debbano avere più di sessantasei anni, anche al fine di «porre un limite alla deriva gerontocratica nella direzione degli uffici giudiziari».

Il legislatore del resto, ancorando il termine alla data di «ordinario collocamento a riposo», avrebbe coerentemente preso atto del punto di equilibrio attualmente istituito, nella disciplina del pensionamento, tra valorizzazione dell'esperienza e decadimento mediamente connesso all'avanzare dell'età. Se si giungesse a considerare superato un tale punto di equilibrio, andrebbe spostata in avanti la soglia per il collocamento a riposo «ordinario», ed altrettanto avverrebbe allora, senza necessità di interventi modificativi, per i limiti di accesso agli incarichi direttivi.

È vero, poi, che le vigenti disposizioni consentono ai magistrati, attraverso il mero esercizio di un diritto potestativo, di prolungare il proprio servizio senza che si determini una novazione del relativo rapporto. Tuttavia tale situazione non implica che la disciplina del servizio «prolungato» debba essere necessariamente identica, per ogni aspetto, a quella del servizio antecedente. La direzione di un ufficio richiede, a parere della parte, energie e risorse

diverse da quelle necessarie per l'ordinario esercizio della giurisdizione. La scelta di considerare irrilevante il servizio «prolungato» — introdotto da una opzione individuale e non condizionato da alcun accertamento circa la perdurante capacità professionale del magistrato — sarebbe quindi del tutto razionale. In caso di inadeguatezza dovuta all'età avanzata, d'altronde, le conseguenze sarebbero più gravi (e meno facilmente diagnosticabili) se riferite al dirigente di un ufficio giudiziario, piuttosto che ad un mero componente dell'ufficio medesimo.

Va escluso ancora, secondo la difesa della parte, che le norme censurate riducano la «platea» degli aspiranti agli incarichi direttivi e, con essa, la possibilità per il Consiglio superiore della magistratura di valorizzare le migliori professionalità. L'esclusione dei più anziani indurrebbe una variazione solo qualitativa di detta platea, conferendo opportunità a magistrati meritevoli che altrimenti, stante la perdurante vigenza delle disposizioni sui punteggi di anzianità, non avrebbero alcuna possibilità di competere con quelli di età molto più avanzata. Il legislatore si è mostrato razionalmente consapevole, ad avviso della parte, che l'ancoraggio del termine di legittimazione alla data di compimento del settantacinquesimo anno comporterebbe di fatto, alla luce delle difficoltà per una valorizzazione risolutiva di elementi concernenti il merito, che quasi tutti gli uffici direttivi verrebbero conferiti ad ultrasessantenni.

Non contrasterebbe, con i predetti rilievi, il diverso criterio che ispira il nuovo disegno di legge governativo sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, attualmente all'esame del Senato. La progettata apertura ai magistrati più anziani, una volta collocata in un contesto che comprende la rotazione degli incarichi direttivi ed il compimento di verifiche quadriennali di professionalità a carattere specifico, non impedirebbe al Consiglio superiore della magistratura di porre concretamente a raffronto, sulla base di elementi di valutazione completi ed attendibili, candidati compresi in fasce di età più ampie di quelle attuali.

In particolare, la temporaneità degli incarichi, già prevista anche dal d.lgs. n. 160 del 2006 e solo provvisoriamente sospesa, varrebbe ad escludere che la disciplina vigente comporti una durata abnorme della direzione dello stesso ufficio giudiziario ed una dannosa «fissità» degli organigrammi.

6.3. — A parere della parte privata, il sindacato sulla razionalità delle norme (cioè quello condotto in assenza di *tertium comparationis* sui quali misurare l'eventuale connotazione discriminatoria delle norme medesime) deve fermarsi sulla soglia della non manifesta irragionevolezza.

Questa Corte avrebbe talvolta operato anche un vaglio «positivo» di ragionevolezza delle norme censurate, ma ciò sarebbe accaduto solo a fronte di disposizioni dal significato derogatorio rispetto a principi generali di rilievo costituzionale, ove la deroga non appariva ragionevolmente giustificata (sono citate, in questa prospettiva, le sentenze n. 26 del 2007 e n. 393 del 2006).

Nel caso di specie uno schema siffatto sarebbe, ad avviso della parte, assolutamente improponibile, perché la regola censurata è conforme a criteri di buona organizzazione e comunque non deroga ad alcun principio di rilievo costituzionale, così palesando la sua piena pertinenza al ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa.

7. — Nel giudizio concernente l'ordinanza r.o. n. 239 del 2007 è intervenuto, con atto depositato il 29 marzo 2007, il dottor L.D.R., parte di un diverso procedimento pendente avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, promosso mediante un ricorso da lui stesso proposto contro il provvedimento con il quale, in data 23 gennaio 2007, il Consiglio superiore della magistratura aveva disatteso la sua domanda per un posto di presidente di corte di appello, conferendo l'incarico ad altro magistrato.

Secondo l'interessato, l'intervento dovrebbe essere considerato ammissibile per garantire il suo diritto al contraddittorio relativamente ad una questione già sollevata anche nel giudizio da lui promosso, la cui soluzione sarebbe condizionata, in modo potenzialmente risolutivo, dalla decisione che questa Corte è chiamata ad assumere nel presente giudizio.

8. — Il 5 giugno 2007 è stata depositata una memoria nell'interesse del dottor L.D.N. (r.o. n. 239 del 2007), volta essenzialmente alla confutazione degli assunti prospettati nell'atto di costituzione del controinteressato.

A proposito della finalità concorrente attribuita al legislatore — quella di evitare che gli uffici direttivi siano esercitati da persone troppo anziane — la parte osserva come proprio la disciplina censurata realizzi le premesse per l'esercizio delle funzioni direttive fino ai settantacinque anni di età, e per quasi un decennio, ad opera dei magistrati attualmente legittimati. Non avrebbe alcuna giustificazione, d'altro canto, la pretesa di una diversa idoneità (*ratione aetatis*) per l'esercizio delle funzioni ordinarie e di quelle direttive, come dimostrato tra l'altro dall'assenza di preclusioni per gli incarichi apicali nella Corte di cassazione.

L'irragionevolezza della disciplina censurata, secondo la parte, sarebbe posta in chiara evidenza dalla sua eccentricità rispetto alle soluzioni di opportuna flessibilità adottate in precedenza dal Consiglio superiore della magistratura ed alla normativa vigente per ogni magistratura diversa da quella ordinaria.

9. — Il 6 giugno 2007 è stata depositata una memoria nell'interesse del dottor L.R., controinteressato nel giudizio di cui all'ordinanza r.o. n. 239 del 2007.

Il giudizio di ragionevolezza richiede, secondo la difesa della parte, la chiara individuazione di un *tertium comparationis*, che nella specie farebbe difetto, con conseguente inammissibilità della questione. Ove poi si fosse voluto istituire un raffronto tra la disciplina del servizio antecedente e quella del servizio successivo al compimento dei settanta anni, dovrebbe constatarsi che non si tratta di corpi normativi in situazione di convivenza incoerente. La comune attualità del servizio prestato non esclude che il legislatore possa differenziare il trattamento dei magistrati riguardo alla natura ed alla durata delle funzioni esercitate, ed anzi vi sarebbero nell'ordinamento giudiziario altre situazioni dello stesso genere, che si legittimano alla luce di presunzioni ragionevoli di maggiore o minore idoneità allo svolgimento di determinate funzioni (sono citate le norme sull'accesso agli uffici di carattere monocratico).

Si ribadisce, nella memoria, che non sussisterebbe l'asserita eccedenza della disciplina censurata rispetto alla ratio della sua introduzione, perché detta ratio non si limita alla garanzia di permanenza minima nell'ufficio, investendo piuttosto lo «svecchiamento» della dirigenza degli uffici giudiziari. Per altro verso, il fatto stesso che il servizio «ordinario» cessi ancor oggi a settanta anni delegittima, sempre a parere della parte, la pretesa necessità di una considerazione indistinta del servizio «prolungato».

La circostanza che l'avanzamento di età oltre i sessantasei anni non rileva per i magistrati ingiustamente sottoposti a sospensione (e in altri casi analoghi) si spiegherebbe, ancora, alla luce delle finalità «risarcitorie» sottese alla deroga.

Da ultimo, la parte osserva che la comparazione con la disciplina degli incarichi direttivi per altri corpi giudiziari non è stata proposta dal rimettente, ma solo dal controinteressato, e in ogni caso varrebbe a dimostrare, semmai, l'irrazionalità delle regole invocate in comparazione.

10. — In data 8 giugno 2007 è stato depositato, sempre con riguardo al giudizio concernente l'ordinanza di rimessione r.o. n. 239 del 2007, atto di intervento nell'interesse del dottor G.L., recentemente designato quale presidente di una corte di appello all'esito della procedura concorsuale dalla quale è stato escluso, in applicazione delle norme censurate, il già citato dottor L.D.R. Anche secondo il nuovo interveniente, la costituzione delle parti di giudizi con oggetto analogo a quello del procedimento a quo, nei quali già sia stata sollevata la stessa questione posta ad oggetto del giudizio incidentale, sarebbe legittimata dall'incidenza sostanziale della relativa decisione sulla posizione di quelle stesse parti, e dalla necessità di evitare che l'opportunità di interlocuzione avanti alla Corte sia condizionata dai «sidera lites» che hanno determinato la trattazione più sollecita di una tra le molte controversie dello stesso genere.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 97 e 105 della Costituzione — questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 45, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico), e del combinato disposto degli artt. 2, comma 10, lettera a), della stessa legge n. 150 del 2005 e 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20 (Disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché di primo e secondo grado, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 25 luglio 2005, n. 150).

Tali norme sono oggetto di censura nella parte in cui prevedono che gli incarichi direttivi concernenti uffici giudiziari di merito siano conferiti solo a magistrati che assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di «ordinario collocamento a riposo» indicata dall'art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), cioè quella di compimento del settantesimo anno di età dell'interessato.

Il rimettente ha proposto le questioni indicate con due distinte ordinanze di analogo tenore, deliberate nell'ambito di altrettanti procedimenti, e poiché i provvedimenti riguardano le stesse norme, ed evocano gli stessi parametri costituzionali, può procedersi alla riunione dei relativi giudizi.

2. — In via preliminare, va ribadita l'inammissibilità degli interventi spiegati dai dottori L.D.R. e G.L. nel procedimento r.o. n. 239 del 2007. Come ricordato nell'ordinanza già deliberata e pubblicata nel corso dell'udienza, possono partecipare al giudizio di legittimità costituzionale, per costante giurisprudenza di questa Corte, le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura.

3. — La questione relativa all'art. 2, comma 10, lettera *a*), della legge n. 150 del 2005 è inammissibile.

3.1. — La disposizione sopra citata è contenuta in una legge di delegazione ed esprime una norma di contenuto identico a quella introdotta in attuazione della delega, cioè l'art. 3 del d.lgs. n. 20 del 2006. Si tratta della disciplina transitoria dettata per il periodo antecedente all'entrata in vigore delle norme di cui alla lettera *h*), numero 17, del comma 1 dell'art. 1 della menzionata legge di delegazione.

A prescindere da ogni considerazione sull'uso, da parte del giudice rimettente, dell'espressione «combinato disposto», per indicare due norme uguali contenute in due diverse disposizioni, si deve rilevare che l'art. 2, comma 10, lettera *a*), della legge n. 150 del 2005 ha esaurito la propria funzione con lo spirare del termine di sei mesi in esso previsto per l'esercizio della delega legislativa da parte del Governo. Tale delega è stata esercitata — come prima ricordato — con l'art. 3 del d.lgs. n. 20 del 2006. La norma delegante ha pertanto spiegato effetti, nel periodo della sua vigenza, solo nei confronti del Governo. Di conseguenza, essa non poteva essere applicata nei giudizi a quibus e quindi doveva essere considerata come irrilevante nell'ambito degli stessi.

4. — La questione relativa agli artt. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005 e 3 del d.lgs. n. 20 del 2006 è fondata.

4.1. — Va disattesa innanzitutto l'eccezione di inammissibilità formulata dall'Avvocatura dello Stato con riferimento all'art. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005 e fondata sulla presunta non applicabilità della suddetta disposizione, la cui efficacia è cessata dal 28 gennaio 2006.

In una delle due ordinanze introduttive del presente giudizio (r.o. n. 239 del 2007) si chiarisce che il provvedimento del Consiglio superiore della magistratura assunto in data 31 maggio 2006, con il quale il ricorrente era stato dichiarato non legittimato ai fini della partecipazione ad un concorso per l'attribuzione di un ufficio direttivo di merito, è basato esplicitamente sull'art. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005, in vigore sia alla data della vacanza del posto, quale risulta dallo stesso atto introduttivo (1 luglio 2005), sia alla data della indizione della procedura selettiva da parte del Consiglio superiore della magistratura (8 settembre 2005), parimenti riportata nell'ordinanza di rimessione. Il Tribunale rimettente doveva applicare nel giudizio pendente davanti a sé proprio la disposizione da ultimo ricordata, che risulta pertanto rilevante nel medesimo procedimento e rende così ammissibile la censura di incostituzionalità ad essa riferita.

4.2. — Gli artt. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005 e 3 del d.lgs. n. 20 del 2006 sono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per i motivi di seguito specificati.

Secondo le due disposizioni citate, che contengono la stessa disciplina, i magistrati che abbiano compiuto il sessantaseiesimo anno di età sono esclusi dalla procedura selettiva per l'attribuzione di un incarico direttivo di merito (l'art. 3 del d.lgs. n. 20 del 2006 precisa che occorre aver riguardo, in proposito, alla data di vacanza del posto), poiché non sono in grado di assicurare quattro anni di servizio prima della data dell'ordinario collocamento a riposo, fissata a settanta anni di età dall'art. 5 del r.d.lgs. n. 511 del 1946.

La scelta del legislatore di riservare l'attribuzione di incarichi direttivi ai magistrati che possano garantire un certo numero di anni di esercizio degli stessi mira a realizzare una congrua continuità nell'espletamento delle delicate funzioni direttive degli uffici giudiziari e ad evitare con ciò il conferimento degli stessi incarichi per periodi troppo brevi. Si tratta di una non irragionevole finalità di efficienza, che non può essere sindacata da questa Corte, così come non può essere sindacato il numero di anni considerato dal legislatore necessario e sufficiente per conseguire il predetto scopo.

Nel complessivo impianto della delega legislativa, la regola oggi censurata si accompagnava al principio della temporaneità degli incarichi direttivi negli uffici giudiziari di merito (sino ad un massimo di sei anni introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera *m*), numero 3, della legge n. 150 del 2005). In tal modo si integravano e si equilibravano le ragioni complementari della congrua durata degli incarichi direttivi e della rotazione degli stessi, riservati a magistrati che, in ogni caso, non avessero superato il settantaduesimo anno di età.

Nella medesima legge di delegazione legislativa veniva però inserita una norma transitoria che estrapolava uno degli elementi costitutivi della disciplina «a regime» per il conferimento degli incarichi direttivi, anticipandone l'efficacia e con ciò producendo uno squilibrio nella regolazione della materia, che ha determinato una contraddizione irragionevole tra la norma censurata e la stessa ratio della legge di riforma. Separare la prescrizione sull'età dei concorrenti da quella sulla temporaneità degli incarichi direttivi ha avuto l'effetto di porre i magistrati che hanno compiuto sessantasei anni alla data della vacanza del posto in una posizione inutilmente ed irragionevolmente svantaggiata rispetto a coloro che, alla stessa data, non avessero raggiunto tale età.

Il punto di riferimento per il computo dei quattro anni di servizio rimanenti — richiesti dalla norma censurata al fine della legittimazione a concorrere per l'assegnazione di un incarico direttivo — era ragionevolmente individuato nella data di ordinario collocamento a riposo in un contesto normativo ove si prevedeva che comunque, dopo sei anni al massimo, l'incarico stesso dovesse essere affidato ad altri. Così impostata la disciplina, si sarebbe ottenuto il risultato ulteriore di non consentire ad alcun magistrato di occupare un ufficio direttivo dopo il settantaduesimo anno di età.

La scissione tra le due sopra ricordate componenti della disciplina ha determinato invece una irragionevole esclusione dalle procedure selettive di coloro che, pur avendo compiuto sessantasei anni di età alla data della vacanza del posto, sono ugualmente in grado di assicurare almeno altri quattro anni di servizio, avvalendosi del diritto a prolungare la propria permanenza nei ruoli della magistratura sancito dall'art. 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), aggiunto dall'art. 34, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2003). L'esercizio di tale diritto non è assoggettato ad alcuna condizione, mentre nessuna discrezionalità è concessa al Consiglio superiore della magistratura in ordine all'accoglimento della domanda di trattamento in servizio sino al settantacinquesimo anno di età.

Di tale diritto godono tutti i magistrati, sia che abbiano ottenuto un ufficio direttivo prima del compimento del sessantaseiesimo anno di età, sia che non abbiano avuto accesso a funzioni direttive prima di superare la soglia di età preclusiva della partecipazione alle procedure selettive. Si è prodotta, di conseguenza, la singolare situazione, in base alla quale coloro che hanno ottenuto l'incarico direttivo prima del compimento dei sessantasei anni possono mantenerlo sino a settantacinque anni (per almeno nove anni), mentre i loro colleghi che non hanno ottenuto l'incarico prima del limite di età previsto dalla legge restano per sempre esclusi. L'effetto pratico di tale situazione è che magistrati della stessa anzianità vengono considerati idonei o non idonei ad esercitare un ufficio direttivo a seconda se abbiano ottenuto o meno il relativo incarico prima del compimento del sessantaseiesimo anno, quasi che la partecipazione con esito positivo ad un concorso prima di tale soglia di età si proietti sul futuro, assicurando l'idoneità del magistrato in questione a svolgere le funzioni direttive anche dopo il superamento della data di ordinario collocamento a riposo, considerata invece limite invalicabile, ai fini della legittimazione, per gli ultrasessantaseienni.

Le differenziate prognosi di idoneità/inidoneità per il futuro riferite alle due categorie di magistrati sono prive di qualsiasi giustificazione razionale, giacché, a parità di anzianità, gli uni possono continuare a dirigere l'ufficio già ricoperto, mentre gli altri sono stati ritenuti in partenza inidonei a svolgere le stesse funzioni, sol perché la norma censurata non prevede che la durata minima nell'incarico prescritta dalla legge possa essere garantita anche in seguito all'esercizio del diritto al prolungamento del servizio oltre il settantesimo anno di età.

La *ratio legis*, che può agevolmente desumersi dalla normativa «a regime» prevista dalla legge di delega, viene contraddetta dalla disciplina transitoria, giacché risulta vanificato sia il fine dell'abbassamento dell'età utile per diventare titolari di uffici direttivi della giurisdizione ordinaria sia quello della rotazione degli stessi. Lo scopo di riservare i suddetti incarichi a magistrati relativamente meno anziani è contraddetto dalla possibilità, per coloro che ottengono l'ufficio prima dei sessantasei anni, di mantenerlo sino al compimento dei settantacinque anni. Il fine della rotazione è ugualmente contraddetto dalla medesima facoltà di cui dispongono i magistrati in questione. L'unico risultato che residua è l'esclusione dalle procedure selettive dei magistrati che, alla data della vacanza del posto messo a concorso, abbiano già compiuto sessantasei anni di età.

L'esclusione è manifestamente irragionevole in quanto si pone in contrasto con le finalità stesse della legge in cui è contenuta come norma transitoria. Tale irragionevolezza si è inevitabilmente trasmessa all'art. 3 del d.lgs. n. 20 del 2006, attuativo di una delega (conferita con l'art. 2, comma 10, lettera *a*), della legge n. 150 del 2006) che riproduce integralmente detta disciplina transitoria, ulteriormente riprodotta nella norma delegata.

Questa Corte ha già da tempo precisato che il giudizio di ragionevolezza consiste in «un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la «causa» normativa che la deve assistere» (sentenza n. 89 del 1996). Nel caso di specie, l'intrinseca contraddizione rilevabile all'interno della disciplina della particolare materia del conferimento degli incarichi direttivi giudiziari si risolve, nella pratica, nell'ingiustificata esclusione da un diritto — la partecipazione alle procedure selettive — di una categoria di soggetti, i magistrati ultrasessantaseienni, senza che tale limitazione della loro sfera giuridica sia basata su finalità o interessi coerenti rispetto alla stessa e conformi a Costituzione.

La libertà di scelta del legislatore trova il suo limite — secondo il consolidato orientamento di questa Corte — nel divieto di trattamenti giuridici differenziati, di cui non sia dato capire la motivazione logica e razionale, alla luce dei principi costituzionali. Le norme che incorrono in tale divieto si pongono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

La disciplina censurata dal rimettente risulta illegittima, dunque, nella parte in cui non prevede che possano partecipare alle procedure selettive per gli incarichi direttivi negli uffici di merito i magistrati che abbiano esercitato il diritto al prolungamento del servizio *ex art.* 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, e così assicurino, comunque, la permanenza per almeno quattro anni nell'incarico.

5. — Restano assorbiti gli altri profili delle questioni di legittimità costituzionale prospettati nelle ordinanze di rimessione.

6. — L'art. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005 e l'art. 2 del d.lgs. n. 20 del 2006 contengono norme identiche a quelle di cui sopra si è accertata l'illegittimità costituzionale, riferite agli incarichi direttivi di legittimità. Fermo restando il periodo di due anni di servizio che i magistrati aspiranti a tali incarichi devono assicurare — frutto di scelta insindacabile del legislatore — si deve dichiarare, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 2 del d.lgs. n. 20 del 2006, sinora vigente, e dell'inciso relativo agli incarichi direttivi di legittimità contenuto nell'art. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005, per il periodo in cui detta disposizione è rimasta in vigore ed ha spiegato effetti, sulla base delle medesime argomentazioni sviluppate nel paragrafo 4.2. che precede.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 10, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emana-zione di un testo unico), sollevata, con riferimento agli artt. 3, 97 e 105 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le ordinanze indicate in epigrafe;*

*Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005 e 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20 (Disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché di primo e secondo grado, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 25 luglio 2005, n. 150), nella parte in cui non prevedono che alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi direttivi di uffici giudiziari di primo e di secondo grado possano partecipare i magistrati che, per avere esercitato il diritto al prolungamento del servizio oltre la data di ordinario collocamento a riposo, previsto dalle norme vigenti, assicurino comunque la permanenza nell'incarico per almeno quattro anni;*

*Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, degli artt. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005 e 2 del d.lgs. n. 20 del 2006, nella parte in cui non prevedono che alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi direttivi di uffici giudiziari di legittimità possano partecipare i magistrati che, per avere esercitato il diritto al prolungamento del servizio oltre la data di ordinario collocamento a riposo, previsto dalle norme vigenti, assicurino comunque la permanenza nell'incarico per almeno due anni.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* SILVESTRI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2007.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

ALLEGATO

ORDINANZA LETTA ALL'UDIENZA DEL 19 GIUGNO 2007

Rilevato che nel presente giudizio incidentale di legittimità costituzionale sono intervenuti anche soggetti che non rivestono il ruolo di parti nel giudizio principale;

che, in particolare, il dottor L.D.R. e il dottor G.L. si sono costituiti nella loro qualità di parti d'un giudizio la cui soluzione dipenderebbe dall'applicazione delle norme censurate nella presente sede, e nel cui ambito è stata sollevata questione di legittimità costituzionale analoga a quella che costituisce l'oggetto del presente giudizio;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura;

che l'inammissibilità dell'intervento non viene meno in forza della pendenza di un procedimento analogo a quello principale, eventualmente sospeso in via di fatto nell'attesa della pronuncia di questa Corte, posto che la contraria soluzione risulterebbe elusiva del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, implicando l'accesso delle parti prima che, nell'ambito della relativa controversia, sia stata verificata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione;

che tale considerazione resta valida anche per il caso che, nel diverso giudizio, sia già stata prospettata, e non ancora delibata dal giudice precedente, una questione di legittimità (asseritamente) analoga a quella in considerazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibili gli interventi del dottor L.D.R. e del dottor G.L.*

*Il Presidente:* BILE

07C0907

N. 246

*Sentenza 20 giugno - 30 luglio 2007*

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento dei danni conseguenti a dichiarazioni di un parlamentare asseritamente diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati delle dichiarazioni rilasciate dal parlamentare - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma, sezione prima civile - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e le attività parlamentari - Riproduzione solo parziale e sintetica delle dichiarazioni del parlamentare oggetto della delibera di insindacabilità - Inammissibilità del ricorso.**

- Deliberazione della Camera dei deputati del 3 dicembre 2003 (doc. IV-*quater*, n. 66).
- Costituzione, art. 68, primo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 3 dicembre 2003, doc. IV-*quater*, n. 66, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione delle opinioni espresse dall'on. Cesare Previti nei confronti di Giuseppe D'Avanzo ed altri promosso con ricorso del Tribunale di Roma, prima sezione civile, notificato il 30 marzo 2006, depositato in cancelleria il 7 aprile 2006 ed iscritto al n. 33 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito.

Visto l'atto di costituzione di Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2007 il giudice relatore Giuseppe Tesauero;

Udito l'avvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso del 14 aprile 2005, depositato il 29 luglio 2005, il Tribunale di Roma, prima sezione civile, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione da quest'ultima adottata, in conformità alla proposta della Giunta per le autorizzazioni (doc. IV-*quater*, n. 66), nella seduta del 3 dicembre 2003, secondo la quale i fatti oggetto di domanda riconvenzionale nel giudizio civile, pendente tra il deputato Cesare Previti ed Ezio Mauro, Giuseppe D'Avanzo ed il Gruppo editoriale l'Espresso, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

1.1. — Il ricorrente riferisce di essere stato investito del giudizio promosso dal deputato Cesare Previti nei confronti di Giuseppe D'Avanzo, di Ezio Mauro e del Gruppo editoriale L'Espresso S.p.A. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della pubblicazione, in data 7 settembre 2002, sul quotidiano «La Repubblica» di un articolo di contenuto asseritamente diffamatorio dal titolo «La mafia vuole uccidere due deputati. Previti e Dell'Utri nel mirino della mafia».

Nel costituirsi in giudizio, i convenuti hanno proposto domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, deducendo che il giorno stesso della pubblicazione del predetto articolo su «La Repubblica», il deputato aveva diffuso un comunicato stampa offensivo per la loro reputazione. In particolare, il ricorrente riferisce che «gli istanti addebitavano all'on. Previti le seguenti affermazioni gravemente diffamatorie: — di avere il D'Avanzo, con l'articolo sopra indicato, fornito alla mafia l'ispirazione all'attuazione dell'attentato alla sua persona; — di avere il D'Avanzo tratto dalla stessa mafia il linguaggio ambiguo gli intenti intimidatori e l'abitudine a delegittimare moralmente la vittima prima di ucciderla fisicamente; — di avere i professionisti del giustizialismo, non riuscendo nell'obiettivo di abbattere il nemico per via giudiziaria, auspicato la sua morte, così da suggerire alla mafia che non vi avesse pensato una soluzione diversa drammatica e definitiva».

Ciò premesso, il Tribunale di Roma assume che manchino, nella specie, i presupposti per l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, dal momento che le dichiarazioni rese dall'on. Previti, oggetto della delibera impugnata, non sono riconducibili all'esercizio delle funzioni parlamentari. Infatti, da un lato, non risulta che il deputato Previti abbia effettuato un intervento in aula il giorno della pubblicazione dell'articolo di D'Avanzo o che, comunque, abbia preso parte al dibattito politico eventualmente scaturitone; dall'altro, l'assemblea, nell'allegare la difesa del mandato parlamentare, non ha fatto alcuno specifico riferimento ad attività funzionale del deputato, ciò che esclude sussista, in linea con i principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale, l'identità sostanziale di contenuto tra le opinioni espresse nel comunicato stampa e l'attività parlamentare del deputato Previti.

1.2. — Il ricorrente, pertanto — premesso che la Camera dei deputati ha interpretato in maniera erronea la nozione di esercizio delle funzioni poiché le dichiarazioni rese dal deputato Previti non possono ritenersi legate alle sue funzioni parlamentari — chiede alla Corte di annullare la deliberazione di insindacabilità delle predette dichiarazioni.

2. — Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 128 del 2006. Il Tribunale di Roma ha notificato l'ordinanza ed il ricorso introduttivo alla Camera dei deputati il 30 marzo 2006, depositando tali atti in data 7 aprile 2006.

3. — Con atto depositato il 14 aprile 2006, si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, che ha concluso, in via preliminare, per l'inammissibilità del ricorso.

3.1. — Secondo la difesa della Camera, il ricorso sarebbe inammissibile per la carente prospettazione del *thema decidendum*, in quanto non sarebbero adeguatamente riportate le frasi che dovrebbero costituire l'oggetto del conflitto, essendo stata operata una sintesi delle dichiarazioni, ascritte al deputato, «inidonea in ogni caso a prospettare debitamente i termini della controversia sottoposta alla cognizione della Corte».

3.2. — Ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso sarebbe costituito dalla mancata indicazione, nel medesimo atto introduttivo del giudizio, della doglianza relativa alla pretesa lesione delle attribuzioni costituzionali del ricorrente e della richiesta di una pronunzia di non spettanza alla Camera dei deputati della deliberazione assunta.

3.3. — Nel merito, la Camera dei deputati chiede che la Corte dichiari l'infondatezza del ricorso, in quanto le opinioni espresse dal parlamentare nel comunicato stampa del 7 settembre 2002 avrebbero carattere di una «replica tanto necessaria quanto subitanea dal punto di vista del deputato, nello stesso giorno di pubblicazione dell'articolo di stampa, alle gravi implicazioni derivanti dalle anzidette ipotesi giornalistiche [...] essendo irrealistico immaginare tutto l'agio di una preventiva denuncia dei fatti nella sede parlamentare e con gli atti all'uopo utilizzabili».

A sostegno del nesso funzionale fra le dichiarazioni rese dal deputato Previti oggetto di contestazione e l'esercizio delle funzioni di parlamentare, la difesa della Camera richiama l'interpellanza n. 2/2000235 a firma del sen. Emiddio Novi, presentata in Senato nella seduta del 17 settembre 2002, nella quale si fa puntuale riferimento alla vicenda di cui si tratta.

L'impegno politico parlamentare del deputato Previti sui temi oggetto della vicenda sarebbe, altresì, dimostrato da una serie di atti tipici (specificatamente l'interpellanza n. 2/2000252 presentata alla Camera in data 21 ottobre 1996, nonché l'interpellanza n. 2/2001065, presentata il 5 febbraio 2004, delle quali il parlamentare era cofirmatario). Ad ulteriore dimostrazione che il contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dal deputato *extra moenia* avrebbe consistenza propriamente parlamentare, la difesa della Camera richiama, infine, la circostanza che, appena pochi giorni dopo la pubblicazione dell'articolo giornalistico, il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato ha ritenuto di dovere procedere alla audizione del direttore del SISDE.

4. — In prossimità dell'udienza la parte costituita ha depositato una memoria nella quale ha ribadito gli argomenti svolti nell'atto di costituzione.

*Considerato in diritto*

1. — Il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma, prima sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati ha ad oggetto la deliberazione con cui l'Assemblea, nella seduta del 3 dicembre 2003, ha affermato che i fatti oggetto di domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta nel giudizio civile, promosso dal deputato Cesare Previti nei confronti di Ezio Mauro, Giuseppe D'Avanzo e del Gruppo editoriale l'Espresso, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (Doc. IV-*quater*, n. 66).

Le espressioni ritenute diffamatorie sono state rese dal deputato Previti in un comunicato stampa diffuso il 7 settembre 2002, a seguito della pubblicazione, nella stessa data, sul quotidiano «La Repubblica», di un articolo dal titolo «La mafia vuole uccidere due deputati. Previti e Dell'Utri nel mirino della mafia», in relazione al quale il medesimo deputato Previti ha promosso il predetto giudizio civile per il risarcimento dei danni; nel costituirsi in giudizio, le parti convenute hanno proposto la suddetta domanda riconvenzionale. In particolare, il ricorrente precisa che «gli istanti addebitavano all'on. Previti le seguenti affermazioni gravemente diffamatorie: — di avere il D'Avanzo, con l'articolo sopra indicato, fornito alla mafia l'ispirazione all'attuazione dell'attentato alla sua persona; — di avere il D'Avanzo tratto dalla stessa mafia il linguaggio ambiguo gli intenti intimidatori e l'abitudine a delegittimare moralmente la vittima prima di ucciderla fisicamente; — di avere i professionisti del giustizialismo non riuscendo nell'obiettivo di abbattere il nemico per via giudiziaria, auspicato la sua morte, così da suggerire alla mafia che non vi avesse pensato una soluzione diversa drammatica e definitiva».

2. — Questa Corte, con ordinanza n. 128 del 2006, ha ritenuto, in sede di prima e sommaria deliberazione, ammissibile il conflitto, riservando espressamente all'attuale fase processuale, nel contraddittorio fra le parti, ogni ulteriore decisione, anche relativamente all'ammissibilità.

3. — Il ricorso è inammissibile.

La difesa della Camera dei deputati ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per conflitto sotto vari profili, sostenendo, in particolare, che nell'atto introduttivo del giudizio non risultano compiutamente riportate le frasi che dovrebbero costituire lo stesso oggetto del conflitto. Il ricorrente, infatti, avrebbe operato un «libero sunto [...] delle opinioni formulate dal deputato nella occasione di cui si tratta», con omissione di intere proposizioni che figurano nel comunicato stampa e che sono riprodotte nella delibera di insindacabilità. La mancata testuale riproduzione delle dichiarazioni e la loro sostituzione con la sintesi datane nell'atto introduttivo renderebbero carente la prospettazione del *thema decidendum*, impedendo di identificare le dichiarazioni sulle quali si è formato il convincimento del giudice in ordine alla elevazione del conflitto, quindi di accertare la sussistenza del nesso funzionale.

L'eccezione è fondata.

Il Tribunale di Roma ricorrente non ha, infatti, riprodotto in modo testuale le dichiarazioni del parlamentare ritenute diffamatorie, oggetto della impugnata delibera di insindacabilità, ma ha operato una propria sintesi delle predette dichiarazioni. Tale modalità espositiva non permette di apprezzare al giusto quelle rilevanti ai fini della corretta valutazione del significato complessivo delle stesse e, quindi, di accertare il nesso funzionale con atti parlamentari tipici di cui esse possano eventualmente costituire sostanziale divulgazione.

La rielaborazione parziale dei presupposti di fatto del conflitto è in contrasto con il principio enunciato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 383 del 2006 e n. 79 del 2005).

La carenza di un requisito essenziale del ricorso ne comporta, dunque, l'inammissibilità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma, prima sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* TESAURO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2007.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 247

*Sentenza 20 giugno - 3 luglio 2007*

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento dei danni conseguenti a dichiarazioni rese a mezzo stampa da un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Roma, prima sezione civile - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e le attività parlamentari - Riproduzione solo parziale delle dichiarazioni del parlamentare oggetto della delibera di insindacabilità, liberamente rielaborate dal Tribunale ricorrente - Inammissibilità del ricorso.**

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 23 marzo 2005 (doc. IV-*quater*, n. 26).
- Costituzione, art. 68, primo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 23 marzo 2005 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Nando Dalla Chiesa, nelle dichiarazioni rese al quotidiano «Il Messaggero» in data 3 e 5 maggio e 14 luglio 2004, nei confronti dell'on. Cesare Previti, promosso con ricorso del Tribunale di Roma, sezione prima civile, notificato il 18 settembre 2006, depositato in cancelleria il 3 ottobre 2006 ed iscritto al n. 6 del registro conflitto tra poteri dello Stato 2006, fase di merito.

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2007 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Udito l'avvocato Stefano Grassi per il Senato della Repubblica.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con il ricorso indicato in epigrafe, il Tribunale civile di Roma — nel corso di un procedimento civile promosso dal deputato Cesare Previti nei confronti del senatore Nando Dalla Chiesa, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni sofferti dalla parte attrice, a seguito della pubblicazione di tre articoli asseritamente diffamatori a firma del convenuto — ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata il 23 marzo 2005 (Doc. IV-*quater*, n. 26), con cui si è ritenuto che i fatti, per i quali è in corso l'indicato procedimento civile, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il Tribunale riferisce che il 3 e il 5 maggio nonché il 14 luglio 2004 venivano pubblicati tre articoli sul quotidiano «L'Unità», a firma del senatore, relativi alla gestione dell'eredità della marchesa Anna Maria Casati Stampa nei quali, secondo il deputato, erano contenute notizie false finalizzate a diffamare la sua immagine.

In particolare, il ricorrente rileva che, con il primo articolo dal titolo «La Villa della Marchesina sedotta e bidonata», si descriveva l'incarico conferito al deputato, a seguito del decesso del marchese Camillo Casati, dai parenti della moglie di quest'ultimo per la tutela dei loro interessi nella causa ereditaria che intendevano promuovere.

Con riferimento a tale articolo, il deputato contestava sia la circostanza relativa al suddetto incarico, sia l'affermazione in esso contenuta secondo cui egli, «dopo aver patrocinato le ragioni della parte offesa, si offrì in soccorso alla parte vincente, ossia la marchesina appena diciannovenne».

L'attore nega, altresì, la veridicità della dichiarazione, riportata nel suindicato articolo, con la quale si è affermato che «la marchesina rimase, con quel patrimonio a lei intestato, affidata alle sapienti mani del senatore Bergamasco» e del deputato.

Parimenti non veritiera sarebbe, inoltre, l'asserzione secondo la quale la cessione della Villa San Martino «sarebbe stata il frutto di un'occulta regia del deputato, finalizzata a sottrarre all'ereditaria tale bene ad un prezzo irrisorio da pagare con comode dilazioni»; affermazione, questa, che farebbe apparire il deputato quale autore di una frode ai danni della propria cliente.

Quanto al secondo articolo, dal titolo «Signori, una coppola di champagne», il Tribunale deduce che esso si riferisce probabilmente ad infiltrazioni mafiose, sviluppandosi in forma di dialogo fra il deputato e altro Parlamentare, i quali commentano la preconstituzione di un alibi per «spiegare verosimilmente il ribasso del prezzo ed il rigetto della offerta da parte di altro acquirente».

Infine, con riferimento al terzo articolo, dal titolo «Sono ricco, colto e ho fatto tutto da solo», viene riproposta «la notizia già adombrata» nel primo articolo, secondo la quale «Berlusconi si sarebbe appropriato, grazie all'operazione messa in essere» dal deputato, di diversi beni appartenenti alla marchesina Casati Stampa.

Il Senato della Repubblica, con delibera in data 23 marzo 2005, approvando la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha ritenuto che i fatti per i quali è in corso il procedimento civile nei confronti del senatore concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nella previsione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Ad avviso del Tribunale civile, diversamente da quanto sostenuto nella delibera impugnata, gli scritti del senatore, pubblicati sul quotidiano «L'Unità», «non risultano assolutamente collegati ad una qualche attività istituzionale» del senatore stesso.

In proposito, il ricorrente osserva che il Senato della Repubblica «ha interpretato in maniera erronea la nozione di nesso funzionale», precisando, altresì, che questa Corte ha affermato che «le dichiarazioni del parlamentare rese all'esterno degli organi parlamentari sono insindacabili solo ove sia riscontrabile una corrispondenza sostanziale di contenuti della dichiarazione stessa con atti parlamentari».

2. — Il conflitto è stato dichiarato ammissibile da questa Corte con ordinanza n. 321 del 18 luglio 2006.

3. — Il ricorso, unitamente all'ordinanza suddetta, è stato notificato il 18 settembre 2006 e depositato il 3 ottobre 2006.

4. — In data 7 agosto 2006, si è costituito il Senato della Repubblica eccependo l'inammissibilità, l'improcedibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso, riservandosi di depositare memorie e documenti a sostegno della legittimità della pronuncia di insindacabilità.

5. — Con memoria del 6 ottobre 2006 il Senato della Repubblica, dopo aver richiamato le motivazioni della Giunta per le autorizzazioni a procedere, del 15 marzo 2005, sottolinea che le opinioni del senatore «costituiscono non soltanto una critica espressa in forma satirica nei confronti di un collega parlamentare, ma soprattutto espressione di un giudizio politico che dà vita ad una puntuale controversia tra parlamentari, rispetto alla quale (...) esistono mezzi di tutela non giurisdizionale che consentono ad ambedue le parti di rappresentare la propria posizione».

Ad avviso della difesa del Senato, le dichiarazioni del senatore non avrebbero carattere offensivo e, inoltre, vi sarebbe un «collegamento delle espressioni satiriche con l'attività di supplenza informativa in ordine a tematiche di stretta attinenza con le funzioni parlamentari».

La resistente precisa che la Giunta delle elezioni, nel dichiarare l'insindacabilità delle opinioni del senatore, ha tenuto conto della «rigorosa giurisprudenza» di questa Corte sulla necessità di verificare la sussistenza del nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio delle funzioni parlamentari. In particolare, dopo aver osservato che la Giunta ha «ampiamente illustrato» le motivazioni della propria decisione, il Senato sottolinea che la medesima, nel procedere alla verifica del nesso funzionale, ha considerato anche gli «atti parlamentari atipici o addirittura innominati», rinvenendo nelle dichiarazioni del senatore «quel tasso di politicità del comportamento che rappresenta il carattere proprio del mandato parlamentare».

La difesa del Senato, nel riportare la giurisprudenza di questa Corte, con la quale si è affermato che l'eventuale carattere diffamatorio delle dichiarazioni rese da un parlamentare non impedisce la riconducibilità delle stesse nella sfera di applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, ribadisce che il senatore ha esercitato «esclusivamente un diritto di critica politica» e richiama, a tal fine, alcune pronunce sia della giurisprudenza ordinaria sia di quella di legittimità.

6. — Con successiva memoria del 9 maggio 2007, la difesa del Senato, oltre a confermare le argomentazioni svolte nella precedente memoria, chiede, in via preliminare, che il conflitto sia dichiarato inammissibile, non avendo il Tribunale ricorrente riportato le dichiarazioni contenute negli articoli pubblicati sul quotidiano «L'Unità», a firma del senatore.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale civile di Roma investe la deliberazione (Doc. IV-*quater*, n. 26), con la quale, il 23 marzo 2005, il Senato della Repubblica ha ritenuto insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni contenute in tre articoli, a firma del senatore, pubblicati sul quotidiano «L'Unità», il 3 ed il 5 maggio, nonché il 14 luglio 2004 (per i quali è in corso un procedimento civile per risarcimento danni), relativi alla gestione dell'eredità della marchesa Anna Maria Casati Stampa nei quali, secondo il deputato, erano contenute notizie false finalizzate a diffamare la sua immagine.

Secondo il Tribunale ricorrente, il Senato della Repubblica non avrebbe correttamente inteso il concetto di nesso funzionale e, dunque, ai fatti per i quali è in corso il suddetto procedimento non sarebbe applicabile l'art. 68, primo comma, della Costituzione.

2. — La difesa del Senato, in prossimità dell'udienza, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che il ricorrente non avrebbe precisato le espressioni del senatore ritenute non riconducibili al disposto di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione.

2.1. — L'eccezione di inammissibilità sollevata dal Senato della Repubblica è fondata.

2.2. — Il Tribunale civile di Roma, nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha riprodotto solo alcuni stralci del contenuto testuale delle dichiarazioni rese *extra moenia* dal senatore interessato: contenuto necessario ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni del parlamentare e gli eventuali atti tipici.

2.3. — Inoltre, l'autorità giudiziaria ricorrente ha ricostruito il significato delle dichiarazioni del parlamentare attraverso una libera rielaborazione delle stesse, così realizzando «una impropria sovrapposizione tra l'oggettiva rilevanza delle opinioni espresse» dal senatore e «l'interpretazione soggettiva che ne è stata data» dall'autorità giudiziaria, che non consente di cogliere in modo esaustivo l'oggetto del contendere (così, in particolare, sentenza n. 79 del 2005).

2.4. — Le carenze descritte comportano la non autosufficienza dell'atto introduttivo del presente giudizio che si traduce, a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e dell'art. 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel difetto di un requisito essenziale del ricorso, che deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale civile di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* SAULLE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2007.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 248

Ordinanza 20 giugno - 3 luglio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Previdenza e assistenza - Corte dei Conti - Giudizi in materia di pensioni - Istituzione del collegio medico-legale del Ministero della Difesa, quale organo di consulenza, composto da ufficiali medici in rapporto di dipendenza gerarchica con la rispettiva Forza Armata di appartenenza - Dedotta violazione dei principi di terzietà e indipendenza dei componenti nei giudizi in cui è parte il Ministero della difesa e lamentato contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'Amministrazione della giustizia - Non applicabilità delle disposizioni impugnate nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge 11 marzo 1926, n. 416, artt. 11, 11-*bis* e 12; legge 22 dicembre 1980, n. 913, artt. 2, 3, 4, 5 e 6.
- Costituzione, artt. 3, 97, 108 e 111.

**Previdenza e assistenza - Corte dei Conti - Giudizi in materia di pensioni - Accertamento delle infermità - Possibilità per il giudice contabile di richiedere agli ospedali militari o civili aventi sede nella Regione pareri medico-legali o visite dirette - Dedotta violazione dei principi di terzietà e indipendenza dei militari componenti l'istituito collegio medico-legale del Ministero della difesa e lamentato contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'Amministrazione della giustizia - Questione formulata nei confronti di una norma non pertinente ai fini della soluzione del dubbio di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.**

- D.L. 15 novembre 1993, n. 453 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19), art. 1, comma 3, per la parte in cui richiama l'art. 2, secondo comma, della legge 8 ottobre 1984, n. 658.
- Costituzione, artt. 3, 97, 108 e 111.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, 11-*bis* e 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416 (Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato), degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 22 dicembre 1980, n. 913 (Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa), e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, per la parte in cui richiama l'art. 2, secondo comma, della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti), promosso con ordinanza del 1° agosto 2006 dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana sull'istanza proposta da Candela Antonino nei confronti del Ministero della difesa, iscritta al n. 682 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio 9 maggio 2007 il giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che, con ordinanza in data 1° agosto 2006, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97, 108 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 11-*bis* e 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416 (Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato), degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 22 dicembre 1980, n. 913 (Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa), e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, per la parte in cui richiama l'art. 2, secondo comma, della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti);

che le norme censurate prevedono l'istituzione del collegio medico-legale della Difesa quale organo di consulenza in sede giurisdizionale nei giudizi pensionistici che si svolgono innanzi alla Corte dei conti; contemplano, inoltre, la possibilità per le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti di richiedere agli ospedali militari o civili, aventi sede della Regione, i pareri medico-legali o l'esecuzione di visite dirette ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dai ricorrenti;

che la questione è sorta nell'ambito di un giudizio promosso nei confronti del Ministero della difesa da un ex militare di leva, collocato in congedo per riforma, il quale, sostenendo di avere contratto per causa di servizio una infermità, aveva adito il giudice *a quo* per ottenere la pensione privilegiata ordinaria, impugnando il provvedimento negativo del Ministero della difesa;

che, in via istruttoria, il ricorrente aveva chiesto che sulla vicenda oggetto del giudizio venisse acquisito il parere della commissione medico-legale del Ministero della difesa presso la Corte dei conti;

che il giudice rimettente, dandosi preliminarmente carico di verificare la costituzionalità delle norme che regolano tale strumento istruttorio tipico del processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti, osserva che la Corte costituzionale, occupandosi della questione, con riferimento al diverso profilo della esclusività di tale mezzo di ricerca della prova rispetto a quello più generale della consulenza tecnica d'ufficio disciplinato dal codice di rito, ha affermato che le norme sul processo dinanzi alla Corte dei conti consentono di disporre l'insieme dei mezzi istruttori offerti dalle leggi di procedura civile, inclusa la consulenza tecnica d'ufficio;

che, ricostruito il quadro normativo in materia, il giudice *a quo* rileva che il legislatore non avrebbe apprestato nessun meccanismo di tutela della posizione di indipendenza e terzietà degli ufficiali chiamati a comporre la commissione medico-legale, i quali mantengono inalterato il loro rapporto di dipendenza gerarchica e piena appartenenza alla rispettiva Forza armata dalla quale provengono (Aeronautica - Esercito - Marina): tale posizione, nel caso in cui la controparte in giudizio sia, come nella specie, lo stesso Ministero della difesa, farebbe sorgere seri dubbi sulla imparzialità, indipendenza e terzietà di coloro che sono chiamati ad esprimere un parere destinato, nella quasi totalità dei casi, a determinare l'esito del giudizio nei confronti dell'amministrazione dalla quale essi dipendono;

che, ad avviso del rimettente, sebbene sia sempre possibile privilegiare altri mezzi istruttori, quali la consulenza tecnica d'ufficio, che offrono maggiori garanzie di terzietà e di effettivo contraddittorio tra le parti, la circostanza che lo strumento del parere della commissione medico-legale sia espressamente previsto dal legislatore — peraltro senza alcun costo per il ricorrente e per il sistema giustizia — imporrebbe che ad esso si possa (e si debba, là dove il ricorrente espressamente lo richieda) fare ricorso;

che, secondo la Corte dei conti, i principi di indipendenza e di autonomia della funzione giurisdizionale e di buon andamento dell'amministrazione della giustizia riguardano non solo la posizione del giudice ma, in genere, di chiunque sia chiamato ad operare in posizione di terzietà, come il consulente tecnico d'ufficio: essi

dovrebbero valere, onde preservare l'indipendenza della funzione giurisdizionale quale strumentale presidio del diritto di agire in giudizio, anche per i componenti della commissione medico-legale istituita presso la Corte dei conti;

che la Corte dei conti rimettente ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 353 del 2002, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che disciplinava la composizione dei tribunali regionali delle acque pubbliche, perché ai funzionari del Genio civile, designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che vi facevano parte come componenti aggregati, non erano assicurate le dovute garanzie di indipendenza: quei funzionari, infatti, continuavano a rimanere incardinati nella amministrazione di appartenenza, e quindi soggetti a tutti i condizionamenti dovuti alla loro posizione di dipendenza dall'amministrazione stessa, che ne gestiva lo stato giuridico ed economico;

che il sistema, pertanto, così come attualmente configurato, in contrasto con gli artt. 108 e 111 della Costituzione, non precostituirebbe alcuno strumento di tutela e garanzia di indipendenza e terzietà per i militari membri della commissione medico-legale; inoltre, la scelta di non apprestare idonee garanzie di *status* agli ufficiali chiamati a comporre la commissione apparirebbe in contrasto anche con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione e con quello di cui all'art. 97 della Costituzione, sotto il profilo della buona funzionalità dell'amministrazione della giustizia;

che, circa la rilevanza della questione, il giudice ne motiva la sussistenza, rilevando che, ove il dubbio venisse respinto, potrebbe profilarsi la possibilità di fare ricorso al parere della commissione, mentre questa evenienza resterebbe preclusa dall'accoglimento della questione di costituzionalità, almeno sino a quando il legislatore non avrà provveduto a modificare i criteri di composizione della commissione e a stabilire garanzie di indipendenza per coloro che ne fanno parte;

che nel giudizio dinanzi alla Corte dei conti è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la non fondatezza della questione;

che — ricorda l'Avvocatura — la tutela dell'indipendenza dei giudici, sancita dall'art. 108 della Costituzione, non si estende, secondo la giurisprudenza costituzionale, agli ausiliari del magistrato, applicandosi invece solo a quegli estranei che siano chiamati a partecipare alla funzione giurisdizionale, come ad esempio ai componenti laici delle corti d'assise, dei tribunali per i minorenni e delle sezioni specializzate;

che la *ratio* di questo orientamento sarebbe da individuare nel ruolo dei consulenti o ausiliari del giudice, non abilitati ad emettere provvedimenti di carattere decisorio ma chiamati a pronunciare pareri di natura tecnica che — se reputati carenti, insufficienti o contestabili anche sotto il profilo della imparzialità della valutazione tecnica espressa — sono suscettibili di rinnovazione;

che, del resto, mentre il giudice è precostituito per legge — e ciò impone l'adozione di particolari cautele per assicurare la sua terzietà ed imparzialità — l'ausiliario sarebbe sostituibile dal giudicante e il suo parere non sarebbe mai vincolante, potendo il giudice disattendere, se necessario, le conclusioni contenute nel parere reso;

che, inoltre, il ricorso al parere del collegio medico-legale non sarebbe obbligatorio o esclusivo, ben potendo il giudice contabile privilegiare altri strumenti, quali la consulenza tecnica d'ufficio, tanto in relazione al complesso delle questioni da porre all'organo di consulenza, quanto rispetto al quadro processuale riferito al giudizio in corso;

che non meno significativa, per fugare i dubbi di condizionamento degli ufficiali medici facenti parte del collegio medico-legale, sarebbe proprio la struttura collegiale dell'organo di cui trattasi, ove si consideri che la volontà degli organi collegiali è, tecnicamente e sostanzialmente, non la mera somma delle volontà espresse dai singoli membri, ma la sintesi delle stesse impersonalmente imputabile all'entità-organo; il quale, essendo completamente svincolato da rapporti di dipendenza gerarchica, non potrebbe subire alcuna pressione;

che, ad avviso dell'Avvocatura, non sussisterebbero i paventati dubbi di imparzialità, indipendenza, terzietà e serenità del giudizio per il fatto che i singoli ufficiali medici componenti il collegio mantengono inalterato il rapporto di dipendenza gerarchica e piena appartenenza alla rispettiva Forza armata: sotto questo profilo, infatti, la legge n. 913 del 1980, relativa alla composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa,

prevede tra i membri effettivi e aggiunti non solo ufficiali medici in servizio permanente, ma anche medici appartenenti alla categorie del congedo (quindi non legati da rapporto d'impiego con l'Amministrazione), oltre che medici estranei all'Amministrazione della difesa fino ad un terzo dell'organico.

Considerato che il dubbio di legittimità costituzionale, sollevato dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, investe gli artt. 11, 11-*bis* e 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416 (Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato), gli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 22 dicembre 1980, n. 913 (Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa), e l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, per la parte in cui richiama l'art. 2, secondo comma, della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti);

che, ad avviso del giudice rimettente, tali norme — nell'istituire il collegio medico-legale della Difesa, composto da ufficiali medici che mantengono inalterato il rapporto di dipendenza gerarchica e piena appartenenza alla rispettiva Forza armata, quale organo di consulenza in sede giurisdizionale nei giudizi pensionistici che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, e nel prevedere la possibilità per le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti di richiedere agli ospedali militari o civili, aventi sede della Regione, i pareri medico-legali o l'esecuzione di visite dirette ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dai ricorrenti — si porrebbero in contrasto con gli artt. 108 e 111 della Costituzione, giacché, nei giudizi in cui è parte il Ministero della difesa, non offrirebbero alcuno strumento di tutela della indipendenza e terzietà dei militari membri del collegio medico-legale, e tale mancata previsione di idonee garanzie di *status* violerebbe altresì il principio di ragionevolezza, di cui all'art. 3 della Costituzione, e la buona funzionalità dell'amministrazione della giustizia, in contrasto con l'art. 97 della Costituzione;

che la questione è manifestamente inammissibile;

che, difatti, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 270 del 1988 — con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, numero 3), del d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655, nella parte in cui non prevedeva l'attribuzione alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti in Palermo della competenza a conoscere dei ricorsi in materia di pensioni statali (civili, militari e di guerra) relative a cittadini residenti nella Regione Siciliana — il Ministro della difesa, con decreto in data 10 luglio 1989, ha istituito presso l'ospedale militare di Palermo una commissione medico-legale «avente il compito di mettere in grado la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana di poter disporre [...] di un organo di consulenza medico-legale» (art. 1);

che in tale decreto ministeriale è stabilita la composizione della commissione, formata — secondo quanto dispone l'art. 2 — da tre ufficiali superiori medici, in qualità di membri titolari, e da tre ufficiali inferiori medici, in qualità di membri aggiunti (art. 2); ed è altresì previsto che la commissione «cesserà di funzionare all'atto della costituzione della sezione speciale del collegio medico-legale del Ministero della difesa distaccata permanentemente in Palermo, presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana» (art. 5);

che nel giudizio *a quo* il mezzo di indagine del quale si discute ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dal ricorrente è, appunto, il parere della commissione medico-legale istituita presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, non quello del collegio medico-legale, di talché non sono destinate a trovare applicazione le disposizioni degli impugnati artt. 11, 11-*bis* e 12 della legge n. 416 del 1926 e 2, 3, 4, 5 e 6 della legge n. 913 del 1980, che tale ultimo organo istituiscono, prevedendone una sezione speciale distaccata in permanenza presso la Corte dei conti, con una composizione originariamente affidata a soli ufficiali medici e che oggi vede anche la presenza, fino ad un terzo dell'organico, di medici civili convenzionati;

che neppure è direttamente pertinente ai fini della soluzione del dubbio di costituzionalità l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 453 del 1993, il quale estende a tutte le Sezioni regionali della Corte dei conti, comprese quelle già istituite, la disposizione — contenuta nell'art. 2 della legge n. 658 del 1984 — che dà la possibilità al giudice contabile, nei giudizi pensionistici, di richiedere agli ospedali civili o militari, aventi sede nella Regione, pareri medico-legali;

che, difatti, detta norma non disciplina la composizione della commissione medico-legale, la quale è prevista da un atto — il citato decreto ministeriale 10 luglio 1989 — che non rientra tra quelli oggetto del sindacato di legittimità costituzionale ad opera di questa Corte;

che, d'altra parte, il giudice rimettente neppure considera che proprio l'art. 2 della legge n. 658 del 1984, nel consentire alla Corte dei conti, nei giudizi pensionistici, di ricorrere, ai fini della richiesta di pareri e di accertamenti in ordine alle infermità denunciate, indifferentemente agli ospedali militari o a quelli civili, offre al giudice che non voglia utilizzare lo strumento della consulenza tecnica d'ufficio la possibilità di rivolgersi, nei casi in cui il giudizio si svolge nei confronti del Ministero della difesa, anziché agli ospedali militari, a quelli civili, in tal modo fuggendosi i dubbi derivanti dai rischi di condizionamento sui medici militari, in ragione del mantenimento del loro rapporto di dipendenza gerarchica con il detto ministero.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 11-bis e 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416 (Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato), degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 22 dicembre 1980, n. 913 (Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa), e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, per la parte in cui richiama l'art. 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 108 e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* MADDALENA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2007.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 249

Ordinanza 20 giugno - 3 luglio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Ritardato versamento dell'Iva trimestrale - Irrogazione della sanzione, vigente al momento del fatto, nella misura da due a quattro volte l'importo non versato - Lamentato contrasto con il principio di ragionevolezza - Non applicabilità della disposizione impugnata nel giudizio *a quo* - Conseguente difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 44, secondo comma.
- Costituzione, art. 3, primo e secondo comma.

**Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Ritardato versamento dell'Iva trimestrale - Applicabilità dell'istituto del «ravvedimento operoso» nel caso di ritardato pagamento in buona fede dell'imposta - Mancata previsione - Lamentato contrasto con il principio di ragionevolezza - Inapplicabilità delle disposizioni censurate al caso di specie - Conseguente difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 3, primo e secondo comma.

**Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Ritardato versamento dell'Iva trimestrale - Irrogazione di sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato - Lamentata irragionevole identità di trattamento sanzionatorio rispetto alle più gravi ipotesi di omesso o parziale pagamento dell'imposta - Individuazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni rimesse alla discrezione del legislatore - Esercizio non arbitrario né irragionevole della scelta legislativa - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1.
- Costituzione, art. 3, primo e secondo comma.

**Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Ritardato pagamento in buona fede dell'Iva trimestrale - Applicazione di circostanze attenuanti - Mancata previsione - Dedotta disparità di trattamento rispetto all'ipotesi del ritardato versamento dell'imposta con «contestuale» pagamento della soprattassa - Eterogeneità delle situazioni poste a raffronto - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1, in combinato disposto con l'art. 48, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
- Costituzione, art. 3, primo e secondo comma.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera *q*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); del-

l'art. 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); degli artt. 44, secondo comma, e 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), promosso con ordinanza del 13 febbraio 2006 dalla Commissione tributaria regionale della Liguria nel giudizio vertente tra l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Genova 1 e la s.a.s. Arti Grafiche Sobrero di Mauro Sobrero & C., iscritta al n. 591 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 4 giugno 2007 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ordinanza del 13 febbraio 2006, la Commissione tributaria regionale della Liguria — nel corso di un giudizio tributario di appello avverso la sentenza con cui il giudice di primo grado, in accoglimento del ricorso proposto da una contribuente, aveva annullato la cartella di pagamento emessa in relazione alla sanzione inflitta per il ritardo nel pagamento dell'IVA dovuta per il primo trimestre dell'anno 1995 — ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera *q*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), e 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); nonché, «per quanto di ragione», delle disposizioni sanzionatorie «vigenti all'epoca della commessa violazione» contestata alla contribuente con l'impugnata cartella di pagamento, e cioè degli artt. 44, secondo comma, e 48, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);

che il giudice rimettente premette che, nella specie, la contribuente ha versato l'IVA trimestrale il 4 maggio 1995, invece del 3 maggio 1995, con il ritardo di un giorno rispetto alla scadenza del termine previsto dalla legge, e che per questa violazione deve applicarsi non già la sanzione ridotta prevista, per il caso di «ravvedimento operoso», dai denunciati artt. 13, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 e 48, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, ma la sanzione inflitta con l'atto impugnato dalla contribuente e prevista, nella misura ordinaria, dall'ugualmente denunciato art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 (pari al 30 per cento dell'importo non versato);

che, ad avviso del giudice *a quo*, l'applicabilità di tale sanzione nella misura ordinaria deriva dal fatto che la contribuente — pur avendo versato l'imposta entro trenta giorni dalla data della commessa violazione (cioè entro il 3 giugno 1995) e prima della contestazione di questa — non ha avuto la soggettiva consapevolezza di aver commesso una violazione tributaria e, pertanto, non ha provveduto al pagamento, contestualmente a quello del tributo, anche della sanzione ridotta e degli interessi moratori maturati, come richiesto, al fine di beneficiare della riduzione della sanzione, dai citati artt. 13, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 e 48, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972;

che, quanto alla non manifesta infondatezza delle sollevate questioni, la Commissione tributaria regionale afferma che le norme denunciate si pongono in contrasto con l'evocato parametro costituzionale per due aspetti;

che, per un primo aspetto, dette norme sarebbero irragionevoli perché stabiliscono l'identica sanzione pecuniaria del 30 per cento dell'importo non versato, senza differenziarla in relazione alle tre diverse ipotesi di violazione previste dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, e cioè dell'omesso, parziale o ritardato pagamento dell'imposta, pur avendo ciascuna di tali ipotesi una «diversa gravità sia sotto il profilo oggettivo del danno cagionato all'erario, sia sotto quello soggettivo dell'atteggiamento psicologico del contravventore»;

che, per un secondo aspetto, le stesse norme, nell'escludere l'applicazione dell'istituto del «ravvedimento operoso» al caso di ritardato pagamento in buona fede dell'imposta, sarebbero parimenti irragionevoli, perché riservano un trattamento sanzionatorio più sfavorevole nell'ipotesi in cui il ritardo nel pagamento sia contenuto

in trenta giorni dalla scadenza del termine e consegua ad un errore commesso in buona fede dal contribuente, rispetto alla piú grave ipotesi in cui il contribuente, pur scientemente ritardando fino a trenta giorni il versamento cui è tenuto, può godere del beneficio della riduzione della sanzione per «ravvedimento operoso», mediante il contestuale versamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi moratori;

che, quanto alla rilevanza, il giudice *a quo* osserva che: *a*) il ritardo di un solo giorno nel pagamento dell'imposta rende plausibile l'allegazione di buona fede da parte della contribuente ed esclude la lesione di un apprezzabile interesse pubblico; *b*) solo a séguito dell'accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale potrebbe essere rigettato l'appello proposto dall'ufficio finanziario e confermata (sia pur con diversa motivazione) la sentenza di primo grado, favorevole alla contribuente;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo «che la questione di legittimità costituzionale sollevata sia dichiarata inammissibile ed infondata»;

che, a parere della difesa erariale, le questioni sono tutte inammissibili: *a*) quella relativa all'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 (disposizione ritenuta applicabile alla fattispecie, dall'Avvocatura generale, per il principio del *favor rei*), perché il rimettente chiede che la Corte costituzionale, con una sentenza additiva, delinei un sistema di sanzioni a scaglioni, proporzionale alla durata del ritardo nel pagamento dell'imposta, la cui introduzione dovrebbe essere necessariamente prevista dal legislatore e che comporterebbe, comunque, elementi di complessità nella procedura di riscossione, tali da compromettere la speditezza di quest'ultima; *b*) quella relativa all'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, perché tale norma (entrata in vigore il 1° aprile 1998) non è retroattivamente applicabile al caso di specie (concernente una violazione commessa il 4 maggio 1995); *c*) quella relativa all'art. 44, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, perché tale disposizione non è applicabile alla fattispecie, dovendo invece retroattivamente applicarsi (in forza del principio del *favor rei* stabilito dall'art. 3, comma 3, del citato d.lgs. n. 472 del 1997) la piú favorevole sanzione prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997; *d*) quella relativa all'art. 48, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 (disposizione ritenuta applicabile *ratione temporis* alla fattispecie), perché è sollevata dal rimettente «per quanto di ragione», senza ulteriore motivazione;

che, per l'Avvocatura generale dello Stato, la questione relativa all'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 (disposizione ritenuta applicabile per il suddetto principio del *favor rei*), oltre che inammissibile, è anche infondata, perché la sanzione del 30 per cento della somma non versata, prevista per i casi di ritardo e di omissione nel versamento del tributo, non può ritenersi né eccessiva (in considerazione della ben maggiore pena pecuniaria, pari da due a quattro volte l'importo non versato, sancita dal previgente art. 44, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) né arbitraria (in considerazione sia della finalità di deterrenza propria della sanzione; sia del fatto che il ritardo e l'omissione del versamento riguardano imposte già dichiarate dal contribuente e, quindi, celermente recuperabili dagli uffici tributari mediante l'emissione diretta di cartelle esattoriali; sia, infine, del fatto che il legislatore, proprio allo scopo di attenuare le suddette sanzioni nel caso in cui il ritardo del versamento non superi trenta giorni, ha predisposto — prima con l'art. 48, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 e poi con l'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 — l'istituto del «ravvedimento operoso», istituto del quale il contribuente, nella specie, non si è avvalso);

che, per la stessa Avvocatura, è comunque infondata anche la questione relativa all'art. 48, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 (considerato applicabile *ratione temporis* alla fattispecie), perché nessun rilievo può attribuirsi alla buona fede della contribuente e perché detta disposizione — consentendo al contribuente di effettuare, in via di sanatoria, l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito, alla condizione di versare contestualmente una soprattassa pari al 5 per cento dell'imposta relativa all'operazione omessa o irregolare — prevede il beneficio della riduzione delle sanzioni in conseguenza di una forma di autodenuncia della violazione con contestuale pagamento; ipotesi, questa, che non è equiparabile ai casi di omesso o ritardato versamento, nei quali l'amministrazione finanziaria, senza alcuna «operosa» collaborazione del contribuente ed affrontando onerosi costi, deve accertare l'illecito, recuperare il tributo e gli interessi, nonché irrogare la sanzione.

Considerato che la Commissione tributaria regionale della Liguria dubita, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, della legittimità degli artt. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore

aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera *g*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), e 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); nonché, «per quanto di ragione», degli artt. 44, secondo comma, e 48, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);

che, ad avviso del giudice rimettente, le disposizioni denunciate si pongono in contrasto con l'art. 3 Cost., perché omettono di graduare la sanzione — fissata nella misura unica del 30 per cento dell'importo non versato — in relazione alle tre diverse ipotesi (previste dal censurato art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997) dell'omesso, parziale o ritardato pagamento dell'imposta, pur avendo ciascuna di tali ipotesi una «diversa gravità sia sotto il profilo oggettivo del danno cagionato all'erario, sia sotto quello soggettivo dell'atteggiamento psicologico del contravventore»;

che inoltre, per lo stesso rimettente, le suddette disposizioni violerebbero l'evocato parametro costituzionale perché, nell'escludere l'applicazione dell'istituto del «ravvedimento operoso» nel caso di ritardato pagamento in buona fede dell'imposta, riserverebbero irragionevolmente un trattamento sanzionatorio più sfavorevole all'ipotesi in cui (come nella specie) il ritardo nel pagamento sia contenuto in trenta giorni dalla commissione della violazione e sia dovuto ad un errore commesso in buona fede dal contribuente, rispetto alla più grave ipotesi in cui quest'ultimo, pur scientemente ritardando fino a trenta giorni il versamento cui è tenuto, può godere del beneficio della riduzione della sanzione per «ravvedimento operoso», mediante il contestuale versamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi moratori;

che le questioni sono in parte manifestamente inammissibili ed in parte manifestamente infondate;

che la questione concernente l'art. 44, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, perché, come eccepito dalla difesa erariale, di tale disposizione il rimettente non deve fare applicazione nel giudizio principale;

che infatti — come ammesso dallo stesso rimettente — alla fattispecie non è applicabile la sanzione prevista da detto articolo, vigente al momento della commissione della violazione (4 maggio 1995), perché tale disposizione prevede una sanzione più grave (da due a quattro volte l'importo non versato) di quella successivamente prevista per la stessa violazione dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 (30 per cento dell'importo non versato), con conseguente applicabilità di quest'ultimo articolo, quale legge più favorevole, in forza del principio del *favor rei*, introdotto dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 ed entrato in vigore anteriormente all'instaurazione del giudizio principale («Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo»);

che anche la questione concernente il «ravvedimento operoso» di cui all'art. 13, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza;

che, infatti, le disposizioni censurate non sono applicabili nella specie, ancorché l'art. 25, comma 1, dello stesso decreto legislativo preveda l'applicazione delle disposizioni da esso recate — e quindi anche di quelle denunciate — alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata ancora irrogata alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, e cioè alla data del 1° aprile 1998;

che, in particolare, tale inapplicabilità deriva dal fatto che la violazione consistente nel tardivo pagamento dell'IVA è stata commessa il 4 maggio 1995 e, pertanto, l'efficacia retroattiva stabilita in via generale dal menzionato art. 25, comma 1, è impedita dalla già intervenuta scadenza, alla data dell'entrata in vigore della norma censurata (1° aprile 1998, come si è sopra ricordato), del termine da questa previsto per la regolarizzazione del mancato pagamento del tributo o dell'acconto, e cioè trenta giorni dalla data della violazione (quindi, entro il 3 giugno 1995);

che il contribuente, per ottenere la riduzione delle sanzioni, avrebbe dovuto provvedere alla regolarizzazione della violazione ai sensi e nei termini di cui all'art. 48, primo comma, primo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, vigente al momento della violazione medesima, e cioè entro trenta giorni dalla scadenza del termine relativo

alla liquidazione nella quale l'operazione doveva essere computata; ovvero, con applicazione di sanzioni gradatamente maggiorate in relazione alla data della regolarizzazione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo, oppure — ancora — entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo;

che deve dichiararsi la manifesta inammissibilità anche della questione concernente l'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, nella parte in cui tale disposizione non prevede una graduazione della sanzione per i tre diversi casi di omesso, parziale o ritardato versamento dell'imposta;

che al riguardo va ricordato che, per consolidato orientamento di questa Corte, la discrezionalità legislativa circa l'individuazione delle condotte punibili, la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni può essere censurata, in sede di giudizio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza (*ex plurimis*, sentenze n. 22 del 2007, n. 325 e n. 144 del 2005, n. 364 del 2004; ordinanze n. 71 del 2007, n. 346, n. 292, n. 169 e n. 45 del 2006, n. 158 e n. 364 del 2004);

che la norma censurata non appare né arbitraria né irragionevole, perché la previsione, per ciascuna delle tre suddette ipotesi di violazione, dell'identica sanzione pecuniaria del 30 per cento dell'importo non versato è conforme al principio (vigente anche nell'ordinamento civile, in forza dell'art. 1218 del codice civile) dell'equiparazione — ai fini della configurabilità dell'inadempimento dell'obbligazione — tra mancata ed inesatta esecuzione della prestazione;

che, nella specie, l'eventuale differenziazione delle sanzioni in relazione al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione non trova ostacolo nella norma denunciata, ma consegue all'applicazione delle attenuanti previste dal citato art. 48, primo comma, primo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale consente la regolarizzazione, entro un certo termine, degli adempimenti omessi od irregolarmente eseguiti, in difetto della quale la violazione resta sanzionata come in origine;

che la sollevata questione è, pertanto, manifestamente inammissibile, perché si risolve nella critica rivolta dal rimettente alla scelta discrezionale effettuata dal legislatore, tra una pluralità di soluzioni costituzionalmente legittime, in ordine all'entità delle sanzioni applicabili alla violazione contestata alla contribuente;

che, nel merito, è manifestamente infondata la questione concernente il combinato disposto degli artt. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 e 48, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, nella parte in cui esclude l'applicazione di attenuanti nell'ipotesi di ritardato pagamento in buona fede dell'imposta;

che il giudice *a quo* pone a raffronto situazioni radicalmente diverse, nel denunciare come irragionevole la disparità di trattamento sanzionatorio tra detta ipotesi (comportante l'irrogazione della sanzione nella misura ordinaria) e quella di ritardato versamento dell'imposta, con «contestuale» pagamento di soprattassa entro un certo termine e prima dell'inizio delle procedure di constatazione della violazione (comportante l'inflizione, in luogo della più grave sanzione ordinaria, di una soprattassa proporzionale all'importo non versato);

che, in particolare, il contribuente, mentre nella prima ipotesi non denuncia la violazione da lui commessa (e, quindi, non evita all'ufficio tributario di procedere alla relativa constatazione) né corrisponde spontaneamente alcun importo a titolo di soprattassa per il ritardo, nella seconda ipotesi previene la constatazione della violazione e sana l'irregolarità corrispondendo, nel termine fissato dalla legge, anche la soprattassa, «contestualmente» al tributo;

che, pertanto, solo in quest'ultima ipotesi viene soddisfatta la *ratio* legislativa di concedere un'agevolazione fiscale al contribuente che eviti agli uffici tributari di procedere ad onerose constatazioni della violazione tributaria commessa;

che, nella specie, la contribuente avrebbe potuto usufruire dell'agevolazione anche dopo il pagamento del tributo, corrispondendo la soprattassa nei termini di legge, e ciò perché la «contestualità» del pagamento della

soprattassa e del tributo, richiesta dall'art. 48, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 per la riduzione delle sanzioni, deve ritenersi sussistente anche quando detti pagamenti avvengano entro il limite temporale previsto dalla legge, sia pure in date diverse;

che la stessa contribuente ha, invece, lasciato decorrere il termine fissato dalla norma senza provvedere al pagamento della soprattassa previsto per godere del beneficio della sanzione ridotta, tanto che nel frattempo è intervenuta anche la constatazione della violazione;

che, pertanto, nella fattispecie oggetto del giudizio principale non può essere soddisfatto l'intento del legislatore, posto a fondamento della censurata norma agevolativa, di incentivare uno spontaneo e tempestivo ravvedimento del contribuente, prima dell'attivazione delle procedure di constatazione della violazione;

che l'eterogeneità delle situazioni poste a raffronto dal rimettente esclude, dunque, la denunciata disparità di trattamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 44, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto); b) dell'art. 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); c) dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); questioni sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;*

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e 48, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata dalla medesima Commissione tributaria regionale della Liguria, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* GALLO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2007.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 250

*Ordinanza 20 giugno - 3 luglio 2007*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Soggetti che non rivestono la qualità di parte nel giudizio a quo - Interventi di soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Ammissibilità.**

**Finanza regionale - Legge della Regione Siciliana - Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003 - Assegnazione alle Province, per l'anno 2003, di 144.634 migliaia di euro, al netto del gettito dell'imposta sulle assicurazioni RCA, stimato in 60.000 migliaia di euro - Riduzione, per l'anno 2004, in misura pari a 60.000 migliaia di euro - Denunciata violazione dell'autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali - Eccezione di inammissibilità per genericità delle censure - Reiezione.**

- Legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4, art. 64, commi 2 e 4.
- Costituzione, artt. 118 e 119.

**Finanza regionale - Legge della Regione Siciliana - Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003 - Assegnazione alle Province, per l'anno 2003, di 144.634 migliaia di euro, al netto del gettito dell'imposta sulle assicurazioni RCA, stimato in 60.000 migliaia di euro - Riduzione, per l'anno 2004, in misura pari a 60.000 migliaia di euro - Denunciata violazione dell'autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali - Eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Reiezione.**

- Legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4, art. 64, commi 2 e 4.
- Costituzione, artt. 118 e 119.

**Finanza regionale - Legge della Regione Siciliana - Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003 - Assegnazione alle Province, per l'anno 2003, di 144.634 migliaia di euro, al netto del gettito dell'imposta sulle assicurazioni RCA, stimato in 60.000 migliaia di euro - Riduzione, per l'anno 2004, in misura pari a 60.000 migliaia di euro - Denunciata violazione dell'autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali - Omessa motivazione sulla applicabilità alla Regione Siciliana degli artt. 118 e 119 Cost., in luogo dello statuto speciale - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4, art. 64, commi 2 e 4.
- Costituzione, artt. 118 e 119.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64 della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003), promosso con ordinanza del 31 gennaio 2006 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto dalla Provincia regionale di Ragusa contro l'Assessorato del bilancio e delle finanze, l'Assessorato della famiglia delle politiche sociali e

delle autonomie locali, il Dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali della Regione Siciliana, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2006.

Visti gli atti di costituzione delle Province regionali di Ragusa e di Catania e della Regione Siciliana nonché l'atto di intervento delle Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani;

Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007 il giudice relatore Franco Gallo;

Uditi gli avvocati Francesco Mineo per la Provincia regionale di Catania, Guido Corso per le Province regionali di Ragusa, Catania, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani e Giovanni Carapezza Figlia per la Regione Siciliana.

Ritenuto che nel corso di un giudizio proposto dalla Provincia regionale di Ragusa per l'annullamento del decreto datato 19 marzo 2004, emesso dall'Assessore per il bilancio e le finanze della Regione Siciliana ed avente ad oggetto «Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004», il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha sollevato, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 64 (*rectius*: art. 64, commi 2 e 4) della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003);

che il rimettente ricostruisce il quadro normativo nel quale si inserisce l'impugnato decreto, riferendo che: *a*) l'art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sotto la rubrica «Attribuzione alle province e ai comuni del gettito di imposte erariali», dispone, al comma 1, che i proventi dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono destinati direttamente alle province sedi dei Pubblici Registri Automobilistici nei quali sono iscritti i veicoli assicurati, e, al comma 4, che le Regioni a statuto speciale provvedano all'attuazione del comma 1, «in conformità dei rispettivi statuti»; *b*) il decreto ministeriale 14 dicembre 1998, n. 457, in esecuzione della citata disposizione, prevede che il concessionario della riscossione di cui al d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, accrediti, con le modalità indicate nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, le somme riscosse direttamente ai tesoriери delle province destinatarie del gettito; *c*) la Regione Siciliana ha attuato i menzionati commi 1 e 4 dell'art. 60 del d.lgs. n. 446 del 1997 mediante l'art. 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002), il quale stabilisce che il gettito della predetta imposta spettante alla Regione Siciliana viene direttamente percepito dalle Province regionali, che i trasferimenti a dette Province — previsti dall'art. 76 della medesima legge — sono ridotti di un importo pari al gettito riscosso per l'indicata imposta sulle assicurazioni e, infine, che resta di competenza della Regione Siciliana l'ammontare della medesima imposta versato dalle società di assicurazione fino alla data di entrata in vigore della legge (comma 3); *d*) successivamente, il censurato art. 64 della legge regionale n. 4 del 2003, al comma 2, ha stabilito che «Per l'esercizio 2003 l'assegnazione a favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, è determinata in 144.634 migliaia di euro, al netto del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore alle stesse attribuito ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, stimato definitivamente in 60.000 migliaia di euro, ed è destinata, per una quota pari almeno al 5 per cento, con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,50 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata dalla conferenza Regione-autonomie locali, a spesa di investimento»; *e*) il comma 4 dello stesso articolo ha poi previsto che «Per l'esercizio 2004 l'assegnazione annuale alle province è ridotta in base ad una stima, pari a 60.000 migliaia di euro, del gettito dell'anno 2003. Sulla base dei dati finali dell'anno 2003, comunicati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è determinata la riduzione definitiva della medesima assegnazione. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio»;

che la Provincia regionale di Ragusa, aggiunge il rimettente, ha impugnato il decreto con il quale — in attuazione di quanto disposto dal censurato art. 64, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2003 — l'Assessore per il bilancio e le finanze della Regione Siciliana, dopo aver preso atto che il gettito della suddetta imposta sulle assicurazioni è stato pari a euro 101.744.460,58, ha disposto una variazione del bilancio regionale per l'esercizio

finanziario 2004, operando una detrazione dalla somma indicata nel capitolo di bilancio n. 183304 (U.P.B. 3.2.1.3.2. - Fondo per garantire alle province lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione a titolo di sostegno allo sviluppo delle attività delle autonomie locali) di ulteriori euro 41.744.460,58 (rispetto a quella di euro 60.000.000,00, precedentemente disposta) ed incrementando del medesimo importo il capitolo 215701 (Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - U.P.B. 4.2.1.5.2. - Fondi di riserva);

che, il rimettente riferisce che, secondo la ricorrente Provincia regionale di Ragusa, l'impugnato decreto violerebbe l'art. 10 della legge regionale n. 2 del 2002, perché in base a tale disposizione le somme riscosse nel territorio regionale a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore avrebbero dovuto essere attribuite alle province regionali, essendo venuto meno, dal momento dell'entrata in vigore di detta legge (27 marzo 2002), il titolo per la ritenzione del relativo gettito da parte della Regione Siciliana;

che il giudice *a quo*, dopo aver obiettato alla tesi della ricorrente che l'impugnato decreto assessoriale trova fondamento di legittimità proprio nell'art. 64 della legge regionale n. 4 del 2003, modificativo del sistema delineato dall'art. 10 della legge regionale n. 2 del 2002, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di detto art. 64, in riferimento agli artt. 118 e 119 Cost.;

che il giudice *a quo* ha motivato la propria censura affermando che il principio introdotto dalla legge statale con gli artt. 60 e 61 del d.lgs. n. 446 del 1997 — secondo il quale il gettito della suddetta imposta sulle assicurazioni va direttamente attribuito alle Province, con conseguente venir meno di ogni titolo delle Regioni a percepire detto gettito, anche nel caso in cui questo dovesse essere poi trasferito in tutto o in parte agli enti locali — «risponde all'esigenza, tutelata dal legislatore ordinario di dare attuazione al principio costituzionale contenuto nell'art. 119 della Costituzione, di assicurare l'autonomia degli enti locali, anche mediante l'attribuzione ad essi di risorse finanziarie costituite da prelievi tributari, effettuati nel territorio di detti Enti»;

che si è costituita nel giudizio di fronte a questa Corte la Provincia regionale di Catania, già intervenuta nel giudizio principale a sostegno dell'impugnazione proposta dalla Provincia regionale di Ragusa, chiedendo l'accoglimento della sollevata questione;

che, in aggiunta alle argomentazioni svolte dal rimettente, la Provincia regionale di Catania deduce l'illogicità del procedimento delineato dalla disposizione censurata e la violazione del principio di eguaglianza, per la disparità di trattamento tra le Province soggette all'applicazione della legge nazionale (che attingono direttamente dai concessionari i gettiti tributari di loro spettanza) e le Province della Regione Siciliana, le quali invece debbono attendere l'intervento della medesima Regione per conoscere l'effettivo gettito del cespite tributario e le effettive disponibilità dei trasferimenti regionali, essendo questi calibrati in relazione al gettito definitivo dell'imposta;

che è intervenuta in giudizio la Regione Siciliana, eccependo innanzitutto la inammissibilità della questione per i seguenti tre distinti profili: *a*) difetterebbe la motivazione sulla non manifesta infondatezza, risultando soltanto affermata apoditticamente la lesione dei principi costituzionali e non essendo enunciati con precisione i termini della questione; *b*) l'oggetto della questione sarebbe individuato in modo generico, perché il rimettente ha censurato l'intero art. 64 della legge regionale n. 4 del 2003 e non il solo comma 4, secondo e terzo periodo, dello stesso articolo; *c*) viene denunciata la violazione dell'art. 119 Cost., senza che risulti motivata, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, l'applicabilità di detto parametro alla Regione Siciliana;

che, nel merito, la Regione Siciliana rileva che l'art. 36 dello statuto di autonomia e le relative norme di attuazione (d.P.R. n. 1074 del 1965) le attribuiscono tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, salvo quelle specificamente eccettuate;

che, comunque, per la Regione, la disposizione censurata, in considerazione della peculiare autonomia finanziaria della Regione Siciliana, attua coerentemente i principi costituzionali che regolano il complesso sistema finanziario che lega lo Stato, essa Regione e gli enti locali;

che hanno spiegato intervento, con unico atto, anche le Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani, nonché la Provincia regionale di Ragusa, parte nel giudizio principale;

che le Province intervenienti deducono l'ammissibilità del loro intervento — in quanto portatrici di un interesse istituzionale riconosciuto dall'ordinamento in relazione alla sollevata questione di legittimità costituzionale o comunque titolari di una posizione giuridica suscettibile di essere immediatamente e irreparabilmente pregiudicata da una pronuncia di accoglimento o di rigetto — e chiedono, nel merito, l'accoglimento della questione;

che la difesa delle intervenienti rileva che il decreto impugnato nel giudizio principale ha decurtato l'assegnazione ordinaria alle Province in misura superiore a quella stabilita dal legislatore statale con l'art. 61 del d.lgs. n. 446 del 1997;

che le medesime intervenienti precisano, sul punto, che: *a)* rispetto all'assegnazione ordinaria il sottraendo non è costituito dal gettito dell'imposta nell'esercizio precedente all'entrata in vigore della legge (esercizio 2002), ma dal gettito dell'imposta nello stesso esercizio nel corso del quale la legge è stata approvata (2003); *b)* analoga regola, ai sensi del censurato art. 64, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2003, vale per l'anno 2004, essendo previsto che l'assegnazione annuale è ridotta sulla base dei dati finali dell'anno 2003; *c)* per gli anni 2005 e 2006, il legislatore regionale ha poi determinato l'assegnazione ordinaria «detraendo allo stanziamento previsto nel bilancio regionale per l'anno 2001 un importo corrispondente alle somme complessivamente introitate dalle stesse province nell'anno 2003» (art. 64, comma 5);

che la difesa delle intervenienti ricorda che, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 138 del 1999, l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è un tributo erariale, disciplinato da una legge dello Stato, in relazione al quale le Regioni a statuto speciale possono vantare una semplice competenza di attuazione;

che la stessa difesa aggiunge che: *a)* la situazione non ha subito alcun mutamento a séguito della modificazione del Titolo V della Parte II della Costituzione introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, perché il nuovo art. 119 Cost. prevede che non possono essere considerati tributi propri delle Regioni quelli istituiti e disciplinati con legge dello Stato, quale la suddetta imposta sulle assicurazioni, ancorché il gettito relativo sia in tutto o in parte destinato agli enti autonomi; *b)* tale regime vale anche per la Regione Siciliana, la quale ha in passato beneficiato dell'indicata imposta non perché questa fosse «propria», ma solo in forza dell'art. 36 dello statuto speciale, come attuato dal d.P.R. n. 1074 del 1965; *c)* la disciplina di detto tributo rientra, quindi, nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *e)*, Cost., residuando alla Regione Siciliana la limitata potestà di attuazione prevista dalla legge statale istitutiva del tributo;

che, in base a tale quadro costituzionale di riferimento, risulta evidente, ad avviso delle Province regionali, l'alterazione apportata dalla norma censurata all'assetto stabilito dal d.lgs. n. 446 del 1997, perché, mentre la norma statale trasferisce alle Province delle Regioni a statuto ordinario il gettito dell'imposta, riducendo il fondo ordinario spettante alle medesime Province di uno stesso importo, con riferimento al gettito riscosso nel 1999, il legislatore siciliano, discostandosi da tale principio: *a)* ha indicato come base di calcolo per la determinazione dell'assegnazione ordinaria non il gettito dell'imposta riscossa nell'anno precedente il trasferimento (esercizio 2002), ma quello del 2003; *b)* ha stabilito un tetto all'assegnazione ordinaria mutuato dallo stanziamento previsto nel bilancio regionale 2001 (per gli anni 2005 e 2006); *c)* ha individuato un gettito «stimato» di 60 milioni di euro, con la conseguenza che l'eccedenza del gettito effettivo finisce con il venire compensata da una riduzione di eguale misura dell'assegnazione ordinaria;

che, sempre ad avviso delle intervenienti, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2003 dovrebbe essere estesa all'art. 23, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, che applica il criterio censurato anche all'esercizio finanziario 2006;

che, in prossimità dell'udienza pubblica, le Province regionali hanno depositato memoria ribadendo le conclusioni già formulate.

Considerato che il rimettente censura l'art. 64, commi 2 e 4, della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003), nella parte in cui, dopo aver «definitivamente» stimato, per l'esercizio 2003, in 60.000 migliaia di euro il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore attribuito alle Province regionali ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dispone che: *a)* per l'esercizio 2004, la complessiva assegnazione annuale a favore delle Province regionali, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base

alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, «è ridotta in base ad una stima, pari a 60.000 migliaia di euro, del gettito dell'anno 2003»; *b*) sulla base dei dati finali dell'anno 2003, comunicati ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è determinata la riduzione definitiva della medesima assegnazione; *c*) l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio;

che, ad avviso del rimettente, la norma viola gli artt. 118 e 119 della Costituzione, come «attuati» dall'art. 60, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997, in forza del quale il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore riscossa nella Regione Siciliana è direttamente attribuito alle Province, con conseguente venir meno di ogni pregressa competenza regionale a percepire detto tributo, al fine «di assicurare l'autonomia degli enti locali, anche mediante l'attribuzione ad essi di risorse finanziarie costituite da prelievi tributari, effettuati nel territorio di detti enti»;

che, preliminarmente, deve essere dichiarato ammissibile l'intervento in giudizio delle Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani, le quali non sono parti nel giudizio *a quo*, introdotto dalla Provincia regionale di Ragusa;

che, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 411 del 2006, ordinanze 6 giugno 2006, 4 aprile 2006, 21 giugno 2005 e n. 251 del 2002), «al principio generale — secondo il quale possono partecipare al giudizio di legittimità costituzionale (oltre il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta) solo le parti del giudizio *a quo* — può derogarsi soltanto a favore dei soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio»;

che la deroga di cui sopra è possibile solo nel caso in cui l'incidenza sulla situazione sostanziale vantata dall'interveniente derivi non già, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge oggetto del giudizio, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, bensì «dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio *a quo*»;

che, nel caso di specie, una eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata avrebbe, nella prospettazione del rimettente, la conseguenza di far venire meno, con effetto diretto su tutte le intervenienti, il fondamento normativo dell'atto amministrativo impugnato nel giudizio *a quo*, con il quale l'Assessore per il bilancio e le finanze della Regione Siciliana ha disposto una variazione del bilancio regionale, operando una detrazione, da quanto assegnato alle Province «per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo», del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, spettante alle Province medesime;

che, sempre in via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità della questione sollevate dalla Regione Siciliana;

che, in particolare, la Regione eccepisce: *a*) la genericità dell'individuazione dell'oggetto della questione, in quanto il rimettente censura l'intero art. 64 della legge regionale n. 4 del 2003 e non il solo comma 4, secondo e terzo periodo, di detto articolo; *b*) il difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione sulla non manifesta infondatezza; *c*) il difetto di motivazione sull'applicabilità alla Regione Siciliana — ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 — degli articoli 118 e 119 Cost., evocati quali parametri, in luogo dello statuto speciale;

che, contrariamente a quanto eccepito dalla Regione, le censure del rimettente hanno un oggetto specifico, perché, come risulta dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione, sono riferite ai soli commi 2 e 4 dell'art. 64 della legge della Regione Siciliana n. 4 del 2003, i quali disciplinano le assegnazioni di somme a favore delle Province e le detrazioni, da tali somme, del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

che, inoltre, la motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione, seppure sintetica, è sufficiente, perché il rimettente deduce che la norma censurata, riducendo l'entità delle somme da destinare alle Province, viola l'autonomia finanziaria di queste ultime, garantita dagli evocati parametri costituzionali e dall'art. 60, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997, il quale avrebbe, a suo dire, la funzione «di assicurare l'autonomia degli enti locali, anche mediante l'attribuzione ad essi di risorse finanziarie costituite da prelievi tributari, effettuati nel territorio di detti enti»;

che è, invece, fondata l'eccezione di difetto di motivazione in ordine all'applicabilità alla Regione Siciliana — ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 — degli articoli 118 e 119 Cost., evocati quali parametri, in luogo dello statuto speciale;

che, infatti, nella Regione Siciliana la materia della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, cui afferisce la norma censurata, è disciplinata, in attuazione dell'art. 36 dello statuto speciale, dall'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, il quale prevede che spettano in via generale alla Regione «le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate»;

che il rimettente avrebbe dovuto, pertanto, valutare la questione con riferimento ai parametri statutari e non con riferimento agli artt. 118 e 119 Cost. o avrebbe dovuto quanto meno indicare le ragioni per le quali tali ultime disposizioni garantirebbero una maggiore autonomia della Regione e sarebbero, perciò, applicabili in luogo di quelle statutarie, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001;

che il rimettente si è invece limitato a evocare quali parametri gli artt. 118 e 119 Cost., omettendo ogni motivazione circa la loro applicabilità alla Regione Siciliana;

che a tale omissione consegue la manifesta inammissibilità della sollevata questione; e ciò a prescindere dalla considerazione che questa Corte ha comunque affermato che l'art. 60 del d.lgs. n. 446 del 1997 — invocato dal rimettente quale norma interposta che giustificerebbe la diretta imputazione alle Province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore — va invece interpretato nel senso che nella Regione Siciliana l'attribuzione alle Province regionali del gettito della suddetta imposta riscosso nel suo territorio deve avvenire nel rispetto delle norme di rango costituzionale dello statuto speciale e di quelle del d.lgs. n. 1074 del 1965 che lo attuano (sentenze n. 306 del 2004, punto 2 del *Considerato in diritto*, n. 138 del 1999, punti 17 e 18 del *Considerato in diritto*).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 2 e 4, della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003), sollevata, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* GALLO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2007.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 251

Ordinanza 20 giugno - 3 luglio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati tributari - Condono fiscale - Previsione della non punibilità per determinati reati quale conseguenza del perfezionamento della procedura - Denunciata violazione delle norme costituzionali in materia di amnistia e di ulteriori parametri costituzionali - Incompleta descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo* - Conseguente non autosufficienza dell'ordinanza di remissione - Impossibilità di valutare la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 53, 54, 79 e 112.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), promosso con ordinanza dell'11 maggio 2006 dal Tribunale di Spoleto nel procedimento penale a carico di P.U. ed altri, iscritta al n. 79 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 6 giugno 2007 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ordinanza dell'11 maggio 2006, il Tribunale di Spoleto — nel corso di un giudizio penale promosso nei confronti «dei legali rappresentanti» di una società in nome collettivo, imputati di reati tributari per evasione dell'IVA e delle imposte dirette relative agli anni dal 1998 al 2000 — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53, 54, 79 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 [*rectius*: dell'art. 15, comma 7,] della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), nella parte in cui prevede l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari in esso elencati, nel caso di perfezionamento della definizione dei processi verbali di constatazione da cui risultano i reati medesimi;

che, in punto di non manifesta infondatezza della questione, il giudice *a quo* afferma che la norma censurata viola: *a*) l'art. 79 della Costituzione, perché, pur prevedendo, per il caso di «condono» fiscale influente sui suddetti reati tributari, una rinuncia all'esercizio della potestà punitiva dello Stato talmente ampia e generalizzata da non trovare riscontro in precedenti leggi di «condono» fiscale e da produrre un effetto identico a quello che conseguirebbe all'applicazione di una amnistia o di un indulto, è contenuta in una legge approvata dal Parlamento a maggioranza semplice e non con la «particolare procedura deliberativa parlamentare, richiedente una maggioranza qualificata», quale prevista per la concessione dell'amnistia o dell'indulto; *b*) gli artt. 3, 53, 54 e 112 della Costituzione, perché — in violazione dei limiti fissati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale con le sentenze n. 369 del 1988 e n. 427 del 1995 (in tema di condono edilizio) per la legittimità costituzionale delle norme che escludono la punibilità di reati in conseguenza dell'applicazione di misure legislative di «condono» — non

trova giustificazione né nella necessità di porre rimedio ad una contingente ed eccezionale «illegalità di massa» (dato l'intervento di ben due provvedimenti di clemenza in materia tributaria nel corso degli ultimi quindici anni e dato il riordino del diritto penale tributario, realizzato con il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74), né nell'esigenza di favorire l'emersione di illeciti tributari «nascosti» (data la definibilità esclusivamente di carichi fiscali già noti all'ufficio tributario e per i quali è già stato comunicato al contribuente un avviso di accertamento, un verbale di constatazione od un invito al contraddittorio), così da costituire solo una manifestazione dell'impotenza dello Stato a reperire adeguate risorse finanziarie ed a porre in essere una adeguata azione di contrasto all'evasione fiscale;

che, in punto di rilevanza, il Tribunale rimettente osserva che: *a)* alcuni imputati hanno richiesto in giudizio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 129 del codice di procedura penale e della norma censurata, l'immediata declaratoria della causa di non punibilità costituita dal perfezionamento della definizione fiscale del processo verbale di constatazione n. 107 del 16 settembre 2002, redatto dalla Guardia di finanza e dal quale erano emersi i reati contestati; *b)* detto perfezionamento risulta dalla nota emessa il 7 dicembre 2004 dalla competente amministrazione finanziaria, attestante l'avvenuto pagamento dell'importo previsto dalla legge, e dalla nota del 1 luglio 2003, attestante l'inesistenza di carichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria; *c)* la norma censurata deve essere, pertanto, applicata nel giudizio;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, osservando che analoghe questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 18 del 2006 e chiedendo che la sollevata questione sia dichiarata «inammissibile ed infondata»;

che in particolare, secondo l'Avvocatura generale, la denunciata violazione dell'art. 79 Cost. non sussiste, perché vi sono profonde differenze tra una «amnistia condizionata» (la quale, ai sensi dell'art. 151 del codice penale, «estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie») e l'esclusione della punibilità conseguente ad un «condono» (il quale — come rilevato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 196 del 2004, n. 427 del 1995 e n. 369 del 1988 — costituisce una complessa e varia fattispecie di sanatoria produttiva di effetti estintivi, subordinata a precise condizioni e, in particolare, a manifestazioni di volontà degli interessati);

che le censure riferite agli altri parametri costituzionali evocati sono, sempre per l'Avvocatura generale dello Stato, inammissibili e infondate: *a)* quella relativa all'art. 54 Cost. è inammissibile, perché non motivata; *b)* quella relativa all'art. 112 Cost. è inammissibile, perché, mentre la norma censurata produce l'effetto estintivo della punibilità penale solo nel caso in cui il perfezionamento della definizione fiscale sia intervenuto prima che gli interessati abbiano avuto «formale conoscenza» dell'esercizio dell'azione penale nei loro confronti, l'ordinanza di rimessione non precisa se nella specie, al momento di detto perfezionamento, gli imputati del giudizio *a quo* avessero avuto o no tale «formale conoscenza»; *c)* quella relativa all'art. 53 Cost. è inammissibile per difetto di rilevanza ed è, comunque, infondata, perché le maggiori pretese tributarie dell'amministrazione finanziaria non sono ancora riscontrate giudizialmente, così che appare adeguata la previsione, contenuta nella norma censurata, di una sorta di «accordo transattivo», mediante il quale la pendenza fiscale è definita, con effetti estintivi penali, pagando una quota delle maggiori imposte, ritenute e contributi; *d)* quella relativa all'art. 3 Cost. è infondata, perché, da un lato, non è possibile operare un raffronto tra la disposizione denunciata e precedenti leggi di condono fiscale, data la discrezionalità del legislatore nella scelta — esercitata, nella specie, in modo non irragionevole — dei mezzi e delle modalità per la definizione delle contestazioni tributarie, e, dall'altro, il rimettente, nell'affermare che la norma censurata non trova giustificazione in una situazione di eccezionale «illegalità di massa» equiparabile a quella che ha indotto il legislatore ad emanare le leggi di condono edilizio, pone a raffronto situazioni tra loro notevolmente diverse, tali da rendere non irragionevole la diversità di presupposti e di disciplina del condono fiscale e di quello edilizio.

Considerato che il Tribunale di Spoleto dubita, in riferimento agli artt. 3, 53, 54, 79 e 112 della Costituzione, della legittimità dell'art. 15, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), nella parte in cui prevede l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari in esso elencati, nel caso di perfezionamento della definizione dei processi verbali di constatazione da cui risultano i reati medesimi;

che, per il rimettente, la disposizione censurata si pone in contrasto con: *a)* l'art. 79 della Costituzione, perché, pur avendo essa gli stessi effetti di una «amnistia condizionata», è contenuta in una legge approvata dal Parlamento a maggioranza semplice e non a maggioranza qualificata, secondo quanto invece previsto per le leggi

di amnistia o indulto; b) gli artt. 3, 53, 54 e 112 Cost., perché costituisce una manifestazione di impotenza dello Stato a reperire risorse finanziarie ed a contrastare efficacemente l'evasione, non trovando giustificazione né nella necessità di ovviare ad una eccezionale situazione di «illegalità di massa» (esclusa da precedenti provvedimenti di clemenza in materia tributaria e dal recente riordino del diritto penale tributario di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74), né nell'esigenza di favorire l'emersione di evasioni fiscali (esclusa dalla definibilità soltanto di carichi fiscali già noti all'ufficio tributario);

che la questione è manifestamente inammissibile;

che, in base al denunciato art. 15, comma 7, della legge n. 289 del 2002, l'esclusione della punibilità penale opera a condizione che il perfezionamento del condono riguardi i reati tassativamente elencati nella stessa disposizione (primo periodo) e che tale perfezionamento sia intervenuto prima che il contribuente abbia avuto «formale conoscenza» dell'esercizio dell'azione penale (terzo periodo);

che, nella specie, il rimettente si è limitato ad affermare che l'imputazione contestata si riferisce a reati tributari concernenti l'evasione dell'IVA e delle imposte dirette relative agli anni dal 1998 al 2000, che il verbale di constatazione oggetto della definizione fiscale di cui alla norma censurata reca la data del 16 settembre 2002 e che il perfezionamento della definizione fiscale risulta da una nota emessa dalla competente amministrazione finanziaria in data 7 dicembre 2004;

che, pertanto, il Tribunale ha ommesso di precisare sia i reati oggetto del giudizio penale *a quo* (indicati nell'ordinanza di rimessione solo con le lettere alfabetiche del non allegato elenco delle imputazioni contestate agli imputati), sia la data dell'esercizio dell'azione penale, sia la data della «formale conoscenza» da parte degli imputati di tale esercizio;

che, in base al principio dell'autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, non è possibile colmare le sopra evidenziate lacune di detta ordinanza attraverso l'esame diretto del fascicolo del giudizio principale;

che l'incompleta descrizione della fattispecie impedisce a questa Corte di valutare l'applicabilità della norma denunciata nel giudizio principale e, quindi, la rilevanza della sollevata questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53, 54, 79 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Spoleto con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* GALLO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2007.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

07C0913

## N. 252

Ordinanza 20 giugno - 3 luglio 2007

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

**Finanza regionale - Fondo perequativo nazionale - Compartecipazione all'IVA - Deliberazione del Consiglio dei ministri e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recanti la determinazione delle quote, in applicazione dei criteri di ripartizione di cui al decreto legislativo n. 56 del 2000 - Ricorso della Regione Campania per conflitto di attribuzione - Sopravvenuto annullamento degli atti impugnati da parte del TAR Lazio con sentenza passata in giudicato - Cessazione della materia del contendere.**

- Deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2004; d.P.C.m. del 14 maggio 2004.
- Costituzione, artt. 117, 119, comma terzo, e 76; d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, artt. 2 e 7; d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 3; legge 13 maggio 1999, n. 133, art. 10, comma 1.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2004 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2004, recante la «Determinazione delle quote previste dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56-Anno 2002», promosso con ricorso della Regione Campania notificato il 20 settembre 2004, depositato in cancelleria il 25 settembre 2004 ed iscritto al n. 22 del registro conflitti 2004.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 6 giugno 2007 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che con ricorso notificato il 20 settembre 2004 e depositato il successivo 25 settembre (reg. confl. enti n. 22 del 2004) la Regione Campania, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla delibera del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2004 e al contemporaneo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 maggio 2004, recante «Determinazione delle quote previste dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56-Anno 2002», chiedendo alla Corte di dichiarare che non spetta allo Stato, «in assenza di intesa con la Conferenza Stato-Regioni», «provvedere alla determinazione delle quote» «in violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione e del principio di leale cooperazione», e chiedendo altresì l'annullamento degli atti suindicati;

che la ricorrente premette che il d.P.C.m. 14 maggio 2004, assunto sulla base della contemporanea delibera del Consiglio dei ministri, è stato adottato in esecuzione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), a propria volta emanato in forza della delega legislativa contenuta nell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale);

che, prosegue la ricorrente, con tale legge il Governo è stato delegato ad elaborare un meccanismo di finanziamento delle Regioni a statuto ordinario, che prevedesse strumenti perequativi «in funzione della capacità fiscale, della capacità di recupero dell'evasione fiscale e dei fabbisogni sanitari»;

che l'art. 2, comma 4, lettera *d*), del d.lgs. n. 56 del 2000 ha conseguentemente stabilito che le somme da erogare a ciascuna Regione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica siano determinate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, «sulla base dei criteri previsti» dal successivo art. 7;

che in primo luogo, secondo la ricorrente, tali criteri sarebbero stati arricchiti, rispetto alla previsione della legge delega, con «ulteriori parametri riferiti alla popolazione residente e alla dimensione geografica», fermo l'obbligo di assicurare comunque la copertura del fabbisogno sanitario alle Regioni con insufficiente capacità fiscale (art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 56 del 2000);

che il d.P.C.m. 14 maggio 2004 è stato adottato, in difetto di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sulla base di tali previsioni normative, benché fosse intervenuta nel frattempo la novella dell'art. 119 della Costituzione, la quale avendo — a parere della ricorrente — efficacia immediata ed effetto abrogativo di ogni altra contraria disposizione di legge, imporrebbe di ripartire le risorse del fondo perequativo, previsto dal terzo comma di tale disposizione costituzionale, sulla base della sola «capacità fiscale per abitante»;

che la Regione Campania denuncia pertanto l'illegittimità del d.P.C.m. 14 maggio 2000 e della contemporanea delibera del Consiglio dei ministri, per violazione degli artt. 117 e 119, comma terzo, della Costituzione, in quanto, presupponendo l'abrogazione della disciplina legislativa concernente il fondo perequativo ad opera di questa ultima norma costituzionale, la ripartizione delle quote, «nella parte in cui non utilizza, ai fini delle operazioni di perequazione, il solo criterio della capacità fiscale», sarebbe avvenuta in contrasto con il dettato costituzionale;

che, in secondo luogo, qualora la Corte non ravvisasse il prodursi dell'effetto abrogativo sopra descritto, la ricorrente «solleva in via incidentale» questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 56 del 2000 e dell'art. 10, comma 1, lettera *d*), della legge n. 133 del 1999, per contrasto con gli artt. 117 e 119 della Costituzione e con il principio di leale cooperazione;

che il solo art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 56 del 2000 è altresì denunciato per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, posto che il legislatore delegato sarebbe incorso in eccesso di delega nell'adottare, quali parametri perequativi, i criteri concernenti la popolazione residente e la dimensione geografica regionale, e per «irragionevolezza», giacché tali criteri non avrebbero attinenza con la «ratio di natura sociale e di solidarietà del legislatore delegante»;

che, in terzo luogo, il d.P.C.m. oggetto del conflitto è considerato dalla Regione Campania in contrasto con l'art. 119 della Costituzione, con il principio di ragionevolezza e con l'art. 7 del d.lgs. n. 56 del 2000, poiché inidoneo ad assicurare la copertura del fabbisogno sanitario regionale;

che, infine, la ricorrente lamenta che lo stesso d.P.C.m. non sia stato preceduto dall'intesa richiesta, quale meccanismo di attuazione del principio costituzionale di leale cooperazione, in violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione, del principio di leale cooperazione, degli artt. 2 e 7 del d.lgs. n. 56 del 2000 e dell'art. 3 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizioni ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali);

che il Governo, infatti, non avrebbe tenuto in conto le osservazioni formulate nella Conferenza da numerose Regioni, in ordine alla necessità di ripartire le quote in conformità al sopravvenuto disposto dell'art. 119, comma terzo, della Costituzione, né si sarebbe impegnato nella ricerca di una soluzione condivisa;

che, anzi, sarebbe in sé illegittimo, per incompetenza, che, in difetto di intesa, si sia proceduto alla ripartizione di dette quote mediante d.P.C.m., anziché per mezzo della motivata delibera del Consiglio dei ministri, richiesta in tal caso dall'art. 3 del d.lgs. n. 281 del 1997;

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato;

che l'Avvocatura contesta l'assunto della ricorrente, secondo cui il Governo avrebbe ommesso di ricercare l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, giacché, al contrario, l'adozione del d.P.C.m. 14 maggio 2004 sarebbe stata legittimata solo dal mancato accordo tra le Regioni circa i criteri di riparto delle quote, secondo quanto comunicato nella seduta della Conferenza del 10 luglio 2003, e ribadito dal Presidente della Conferenza stessa con nota del 15 gennaio 2004;

che il principio di continuità dell'ordinamento giuridico escluderebbe ogni effetto abrogativo del nuovo art. 119 Cost., in relazione alla legge n. 133 del 1999 e al d.lgs. n. 56 del 2000;

che, peraltro, l'art. 119 della Costituzione non stabilirebbe affatto «i meccanismi di alimentazione e di gestione» del fondo, limitandosi ad indicare «i destinatari delle risorse», sicché spetterebbe al legislatore provvedere in proposito;

che, quanto alle dedotte questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, lettera *d*), della legge n. 133 del 1999 e dell'art. 7, comma 2, del d.lgs n. 56 del 2000, l'Avvocatura erariale ne eccepisce l'inammissibilità, poiché il conflitto di attribuzione non costituirebbe la sede per denunciare profili di incostituzionalità della legge di cui l'atto amministrativo oggetto di conflitto costituisce attuazione, per di più con elusione dei termine perentori previsti per impugnare in via principale atti aventi forza di legge;

che inammissibile sarebbe anche la censura mossa in relazione alla mancata integrale copertura del fabbisogno sanitario, sia in quanto generica, sia in quanto essa si esaurirebbe «nell'inesatta applicazione di una legge», relativamente alla quale sarebbe stato necessario adire il giudice ordinario;

che, nell'imminenza dell'udienza pubblica, le parti hanno dichiarato che entrambi gli atti oggetto del conflitto sono stati annullati dal Tribunale amministrativo per il Lazio con la sentenza 11 febbraio 2006, n. 1051, ed hanno chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere;

che, a séguito di ordinanza istruttoria del 2 marzo 2006, questa Corte ha acclarato che la sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio n. 1051 del 2006, con cui sono stati annullati entrambi gli atti impugnati in questa sede, è passata in giudicato.

Considerato che sia la delibera del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2004, sia il contemporaneo d.P.C.m. 14 maggio 2004, impugnati dalla Regione Campania nel presente conflitto, sono stati annullati con sentenza definitiva del Tribunale amministrativo per il Lazio, resa tra le medesime parti dell'odierno giudizio;

che, pertanto, deve ritenersi cessata la materia del contendere (da ultimo, si vedano le ordinanze n. 160 del 2004 e n. 168 del 2003).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* DE SIERVO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2007.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 253

*Ordinanza 20 giugno - 3 luglio 2007*

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa a carico di un senatore - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse adottata dal Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano - Ricorso dichiarato ammissibile - Deposito, effettuato tramite servizio postale, degli atti notificati oltre il termine di venti giorni dall'ultima notifica - Improcedibilità del giudizio.**

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 18 gennaio 2006 (doc. IV-*quater*, n. 1).
- Costituzione, art. 68, primo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, artt. 26, comma 3, e 30.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 18 gennaio 2006 (doc. IV-*ter*, n. 14), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Jannuzzi nei confronti del dott. Gian Carlo Caselli e del dott. Guido Lo Forte, promosso con ricorso del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, notificato il 12 febbraio 2007, depositato in cancelleria il 15 marzo 2007 ed iscritto al n. 18 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di merito.

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;

Udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2007 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, nel corso dell'udienza preliminare nei confronti del senatore Raffaele Jannuzzi, imputato del reato di cui agli artt. 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), con ordinanza 9 luglio 2006, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla delibera del 18 gennaio 2006 (Doc. IV-ter, n. 14), con la quale l'Assemblea, accogliendo la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha dichiarato l'insindacabilità delle dichiarazioni rilasciate dal senatore, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il G.I.P. riferisce di procedere nei confronti del parlamentare per il reato di diffamazione a mezzo stampa «per aver, nella sua qualità di autore dell'articolo sotto descritto, offeso la reputazione di Gian Carlo Caselli e di Guido Lo Forte con la pubblicazione sul quotidiano «Il Giornale» del 7 novembre 2004 dell'articolo intitolato «Mafia, 13 anni di scontri tra PM e Carabinieri» riportando in narrativa fatti non veritieri e comunque offensivi per la loro formulazione e per il contesto in cui sono stati inseriti. Delitto aggravato dall'attribuzione di fatti determinati», dei quali viene dato conto nel corpo dell'ordinanza;

che, nel corso del procedimento, è intervenuta la delibera del Senato contro cui reagisce il G.I.P. milanese, chiedendone l'annullamento, dal momento che le dichiarazioni incriminate non sarebbero espressive di attività parlamentare e dunque, alla luce della giurisprudenza costituzionale, non sarebbero coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità;

che, in particolare secondo il ricorrente, il riferimento operato dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari a due atti di iniziativa del sen. Jannuzzi — un disegno di legge per l'istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sulla gestione dei collaboratori di giustizia (d.d.l. n. 2292 depositato il 25 giugno 2003) ed una proposta di inchiesta parlamentare sul medesimo tema (documento XXII - n. 25 del 19 febbraio 2004) — sarebbe inconferente mancando il presupposto, richiesto dalla Corte costituzionale, della contestualità cronologica tra le iniziative parlamentari e le dichiarazioni incriminate: le prime, infatti, risalirebbero al più tardi al febbraio 2004, le seconde, invece, sarebbero state manifestate nel novembre 2004;

che inoltre, ad avviso del giudice, mancherebbe il «nesso di riferibilità in astratto» delle dichiarazioni rese dal senatore ai lavori parlamentari, «non essendo... possibile discernere le opinioni dello Jannuzzi riconducibili alla libera manifestazione del pensiero, da quelle che riguardano l'esercizio della funzione parlamentare»;

che, pertanto, il G.I.P. milanese ritiene illegittima la delibera del Senato del 18 gennaio 2006 e chiede alla Corte costituzionale di dichiarare che «non spettava al Senato della Repubblica la valutazione della condotta addebitabile al senatore Jannuzzi Raffaele, in quanto estranea alla previsione dell'art. 68», primo comma Cost. e, conseguentemente, di annullare la suddetta delibera;

che il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 17 del 2007, depositata il 26 gennaio 2007 e notificata al Senato della Repubblica, a cura del ricorrente, in data 12 febbraio 2007;

che il Tribunale ha provveduto al prescritto deposito degli atti presso la cancelleria di questa Corte, a mezzo del servizio postale;

che con atto depositato il 28 febbraio 2007 si è costituito in giudizio il Senato della Repubblica, chiedendo che il ricorso per conflitto sia dichiarato inammissibile, improcedibile e comunque infondato;

che, nel merito, la difesa del Senato sostiene che, nella specie, deve ravvisarsi l'esistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal sen. Jannuzzi, oggetto del procedimento penale, e l'attività parlamentare dal medesimo svolta, in particolare attraverso i due atti parlamentari prima citati;

che in una successiva memoria, il Senato ha eccepito l'improcedibilità del ricorso, dal momento che esso, unitamente all'ordinanza con cui questa Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, sarebbe stato depositato oltre il termine previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che l'eccepcionata tardività del deposito sussisterebbe anche ai sensi dell'art. 30 delle citate norme integrative, secondo il quale, in caso di deposito del ricorso di cui all'art. 26, comma 3, delle stesse norme integrative effettuato a mezzo del servizio postale, si deve fare riferimento alla data di spedizione del ricorso;

che, nel caso di specie, tale spedizione sarebbe avvenuta dopo che era oramai decorso il termine di venti giorni dall'ultima notifica.

Considerato che l'atto introduttivo del conflitto, notificato al Senato il 12 febbraio 2007 unitamente all'ordinanza che ha dichiarato ammissibile tale conflitto, è stato depositato con plico spedito a mezzo del servizio postale il 13 marzo (data risultante dal timbro postale apposto sulla busta contenente gli atti suddetti) ed è pervenuto alla cancelleria di questa Corte il 15 marzo successivo;

che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il termine per il deposito degli atti notificati è di 20 giorni dall'ultima notifica e che, ai sensi dell'art. 30 delle norme integrative, qualora il deposito avvenga a mezzo del servizio postale, ai fini dell'osservanza di tale termine vale la data di spedizione postale;

che, nel caso di specie, la spedizione degli atti notificati è avvenuta oltre il termine di cui all'art. 26, comma 3, citato;

che, in conformità alla costante giurisprudenza costituzionale, tale deposito deve ritenersi tardivo, essendo detto termine perentorio (si vedano in tal senso, da ultimo, le ordinanze n. 134 e n. 115 del 2007; n. 438 e n. 408 del 2006);

che, pertanto, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* DE SIERVO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2007.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

## N. 254

*Sentenza 20 giugno - 6 luglio 2007*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Straniero - Ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Procedimento penale - Possibilità per lo straniero di nominare un interprete a spese dello Stato - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa, essendo la nomina dell'interprete finalizzata ad assicurare la partecipazione consapevole e cosciente dell'imputato al procedimento - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.**

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 102.
- Costituzione, art. 24.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso con ordinanza del 4 maggio 2006 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia sul ricorso proposto da B. L., iscritta al n. 605 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2007.

Visti l'atto di costituzione di B. L., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2007 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Udito l'avvocato Luciano Faraon per B. L. e l'avvocato dello Stato Giovanni Lancia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, con ordinanza del 4 maggio 2006, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 102 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevede la possibilità, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato, di nominare un interprete.

In punto di fatto, il rimettente rileva che B. L., dopo aver chiesto la liquidazione degli onorari per l'opera prestata quale traduttrice tra A. Y., imputata del reato di omicidio, e il suo difensore, vedeva rigettata la propria istanza in quanto, sebbene l'imputata fosse stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il difensore non aveva provveduto a nominarla quale sua consulente.

Il rimettente, investito del giudizio di impugnazione avverso il provvedimento di rigetto sopra indicato, quanto alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, osserva che il d.P.R. n. 115 del 2002 non contempla «la nomina di un interprete da parte dell'imputato o, comunque, un intervento privato di tale ausiliario, né tanto meno il pagamento del compenso allo stesso da parte dello Stato», limitandosi a prevedere la possibilità di nomina di un sostituto del difensore, di un investigatore e di un consulente tecnico di parte (artt. 101 e 102), precisando, ulteriormente, che il G.I.P. liquida il compenso all'ausiliario del magistrato e non ad altri (art. 105).

A parere del giudice *a quo*, tale normativa, in quanto pone delle spese a carico dello Stato, ha carattere di eccezionalità e non è suscettibile di applicazione analogica, di talché, seppure l'istituto del patrocinio a spese dello Stato risulta ispirato ai principi di cui al primo e terzo comma dell'art. 24 della Costituzione, non sarebbe possibile liquidare alcun compenso all'interprete nominato dall'imputato, con conseguente violazione del diritto di difesa di quest'ultimo.

In particolare, il rimettente osserva che, una volta ammessa anche per gli stranieri la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato, deve essere loro conseguentemente consentita la possibilità di nominare un interprete al fine di soddisfare le loro necessità difensive consistenti sia nella traduzione di atti e documenti, sia nella possibilità di poter conferire con il proprio difensore.

2. — Si è costituita in giudizio B. L., parte ricorrente nel giudizio principale, la quale, dopo aver rilevato che il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere assicurato anche agli stranieri mediante la conoscenza degli atti processuali che li riguardano, ha chiesto che la Corte dichiari fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale.

In particolare, la difesa di B. L. osserva che, sulla base delle norme internazionali — art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; e art. 14, par. 3, lettera *f*), del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881 — deve essere garantita allo straniero la presenza gratuita di un interprete di parte. Ciò risulta tanto più necessario nei casi, come quello di specie, in cui l'interprete nominato dall'autorità giudiziaria non sia idoneo allo svolgimento dell'incarico, in quanto l'errata traduzione degli atti processuali ha fatto sì che l'assistita della B. L., da testimone è divenuta imputata del reato di cui all'art. 575 cod. pen.

3. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto di dichiarare la questione inammissibile o, in subordine, infondata.

La difesa erariale, in via preliminare, rileva che l'ordinanza di rimessione difetterebbe del requisito della rilevanza, non avendo il rimettente indicato se l'attività svolta dall'interprete nominata dal difensore dell'imputata abbia assunto i caratteri della necessità.

Nel merito, l'Avvocatura osserva che gli artt. 101 e 102 del d.P.R. n. 115 del 2002, nel prevedere la facoltà di nomina, per l'imputato del difensore, di un suo sostituto, di un investigatore privato e di un consulente tecnico, risultano conformi all'art. 24, terzo comma, della Costituzione.

La mancata indicazione dell'interprete nelle norme sopra indicate, infatti, sarebbe giustificata dalla circostanza che l'attività da questo svolta è diretta a rendere comprensibili al difensore e all'imputato le rispettive lingue e, pertanto, non è tipica dell'ufficio di difesa. In ragione di ciò tutte le volte in cui risulti necessaria la nomina di un interprete, il difensore dovrebbe liquidarne il compenso e farsi successivamente rimborsare il relativo importo *ex art.* 82 del d.P.R. n. 115 del 2002.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia dubita, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 102 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevede la possibilità, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato, di nominare un proprio interprete.

Il rimettente osserva che tale omessa previsione, non garantendo allo straniero, che non comprende la lingua italiana, il pieno esercizio del diritto di difesa, sarebbe causa del denunciato *vulnus* costituzionale.

Lamenta, infatti, il giudice *a quo* che se, da un lato, le norme sul patrocinio a spese dello Stato risultano applicabili anche agli stranieri, in attuazione dei principi di cui all'art. 24 della Costituzione, dall'altro, proprio nel rispetto dei suddetti principi, non può essere negata loro la possibilità di nominare un interprete di parte.

2. — La questione è fondata.

L'art. 102 del d.P.R. n. 155 del 2002 prevede al primo comma che «Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di Corte di appello nel quale pende il processo», e non prevede, altresì, la possibilità per lo straniero, ammesso al gratuito patrocinio, che non conosca la lingua italiana, di ricorrere all'ausilio di un proprio interprete, la cui figura differisce sia da quella del consulente di parte sia da quella dell'interprete nominato dal giudice.

In proposito va rilevato che il codice di procedura penale prevede, agli artt. 143 e seguenti, la figura dell'interprete, attribuendo all'autorità procedente il relativo potere di nomina qualora le parti coinvolte nel processo non ne conoscano la lingua ufficiale (che, in base all'art. 109 cod. proc. pen., è l'italiano), o non la conoscano a sufficienza per affrontare adeguatamente la dinamica processuale. Tale nomina è motivata dalla necessità di garantire all'imputato che non capisce e/o non parla l'italiano il diritto di comprendere le accuse formulate contro di lui e intendere il procedimento al quale partecipa, in modo tale da renderne effettiva la partecipazione. Questa deve avvenire consapevolmente e porre l'imputato in condizione di comprendere il significato linguistico delle espressioni degli altri soggetti processuali, tra le quali quelle del proprio difensore, nonché di esprimersi, a sua volta, essendo da questi compreso.

La partecipazione personale e consapevole dell'imputato al procedimento, mediante il riconoscimento del diritto in capo all'accusato straniero, che non conosce la lingua italiana, di nominare un proprio interprete, rientra nella garanzia costituzionale del diritto di difesa nonché nel diritto al giusto processo, in quanto l'imputato deve poter comprendere, nella lingua da lui conosciuta, il significato degli atti e delle attività processuali, ai fini di un concreto ed effettivo esercizio del proprio diritto alla difesa (art. 24, comma secondo, della Costituzione). Inoltre, l'art. 111 della Costituzione stabilisce che la legge assicura che «la persona accusata di un reato sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo».

I principi costituzionali sopra riportati trovano riconoscimento in alcune norme internazionali che prevedono fra i diritti dell'accusato quello di «farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza» (art. 6, n. 3, lettera *e* della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; disposizione riproposta in modo analogo nell'art. 14, comma 3, lettera *f*, del Patto internazionale delle Nazioni Unite, sui diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, adottato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881).

In ragione di tali principi, questa Corte (sentenze n. 10 del 1993 e n. 341 del 1999), seppure con riferimento alla diversa posizione dell'interprete nominato dal giudice, ha ritenuto che l'art. 143 cod. proc. pen., laddove statuisce che l'imputato che non conosce la lingua italiana «ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa», configura «il ricorso all'interprete non già come un mero strumento tecnico a disposizione del giudice per consentire o facilitare lo svolgimento del processo in presenza di persone che non parlino o non comprendano l'italiano, ma come oggetto di un diritto individuale dell'imputato, diretto a consentirgli quella partecipazione cosciente al procedimento che, come si è detto, è parte ineliminabile del diritto di difesa».

Il riconoscimento in capo all'imputato straniero che non conosce la lingua italiana del diritto di nomina di un proprio interprete non può, in virtù dei principi sopra esposti, soffrire alcuna limitazione. Invero, l'istituto del patrocinio a spese dello Stato, essendo diretto a garantire anche ai non abbienti l'attuazione del precetto costituzionale di cui al terzo comma dell'art. 24 della Costituzione, prescrive che a questi siano assicurati i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione e ciò in esecuzione del principio posto dal primo comma della stessa disposizione, secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Pertanto deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 102 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, la possibilità di nominare un proprio interprete. Resta fermo che il legislatore dovrà compiutamente disciplinare la materia inerente a questa figura di interprete.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 102 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevede la possibilità, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, di nominare un proprio interprete.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* SAULLE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2007.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

07C0916

n. 255

*Sentenza 20 giugno - 6 luglio 2007*

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

**Porti - Concessioni demaniali marittime per la realizzazione di strutture portuali - Procedura di collaudo, posta in essere dal Comune di Cattolica, della nuova darsena turistica interna - Nota ministeriale rivendicante la competenza amministrativa della Capitaneria di porto di Rimini - Conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Emilia-Romagna - Asserita lesione delle competenze legislative e amministrative regionali e dedotto contrasto con il principio di leale collaborazione - Eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di lesività dell'atto impugnato - Reiezione.**

- Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna del 3 aprile 2006, prot. n. MINFRTRA/DINFR/34.
- Costituzione, artt. 114, 117 e 118; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 105, come modificato dall'art. 9 della legge 9 marzo 2001, n. 88.

**Porti - Concessioni demaniali marittime per la realizzazione di strutture portuali - Procedura di collaudo, posta in essere dal Comune di Cattolica, della nuova darsena turistica interna - Nota ministeriale rivendicante la competenza amministrativa della Capitaneria di porto di Rimini - Conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Emilia-Romagna - Asserita lesione delle competenze legislative e amministrative regionali e dedotto contrasto con il principio di leale collaborazione - Eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione di precedente nota ministeriale di analogo contenuto - Reiezione.**

- Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna del 3 aprile 2006, prot. n. MINFRTRA/DINFR/34.
- Costituzione, artt. 114, 117 e 118; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 105, come modificato dall'art. 9 della legge 9 marzo 2001, n. 88.

**Porti - Concessioni demaniali marittime per la realizzazione di strutture portuali - Procedura di collaudo, posta in essere dal Comune di Cattolica, della nuova darsena turistica interna - Nota ministeriale rivendicante la competenza amministrativa della Capitaneria di porto di Rimini - Conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Emilia-Romagna - Lesione delle attribuzioni legislative e amministrative degli enti territoriali minori - Non spettanza allo Stato della potestà in contestazione - Annullamento dell'atto impugnato - Assorbimento dell'ulteriore profilo di censura.**

- Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna del 3 aprile 2006, prot. n. MINFRTRA/DINFR/34.
- Costituzione, artt. 114, 117 e 118; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 105, come modificato dall'art. 9 della legge 9 marzo 2001, n. 88.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della nota dell'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna (MINFRTRA/DINFR/34) del 3 aprile 2006 avente ad oggetto: «Porto di Cattolica - Collaudo nuova darsena turistica interna - prima riunione Commissione di vigilanza e collaudo ex art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 509/1997», promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna notificato il 6 giugno 2006, depositato in cancelleria l'8 giugno 2006 ed iscritto al n. 9 del registro conflitti tra enti 2006.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Uditi l'avvocato Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Anna Lidia Caputi Iambrenghi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato il 6 giugno 2006 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 8 giugno, la Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla nota dell'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna (MINFRTRA/DINFR/34), datata 3 aprile 2006, indirizzata alla Capitaneria di porto di Rimini e trasmessa, per conoscenza, al comune di Cattolica, in data 8 aprile 2006, avente ad oggetto «Porto di Cattolica - Collaudo nuova darsena turistica interna - prima riunione Commissione di vigilanza e collaudo ex art. 8, comma 2, d.P.R. n. 509/1997». Nella nota sopra richiamata — ad avviso della Regione — si affermava che la procedura posta in essere dal comune di Cattolica (nell'esercizio delle funzioni amministrative ad esso attribuite) doveva ritenersi illegittima per incompetenza dell'Ente locale, poiché, «risultando l'area relativa all'intervento aderente al porto canale», l'intervento medesimo veniva a realizzare «una espansione dell'unitario ambito portuale, ascritto alla competenza statale ai sensi del d.P.C.m. 21 dicembre 1995», nonché per violazione della normativa speciale di cui al d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di con-

cessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e, conclusivamente, si invitava la Capitaneria del porto di Rimini ad «intraprendere le necessarie misure atte a riportare le procedure nell'alveo della legittimità».

La Regione ricorrente prospetta la violazione degli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione, in relazione al riparto di competenze amministrative delineato dall'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dall'art. 9 della legge 9 marzo 2001, n. 88 (Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime), nonché del principio di leale collaborazione.

2. — Espone la Regione che l'intervento del legislatore statale, a seguito delle modifiche del Titolo V della parte II della Costituzione ed al conseguente inserimento della materia dei «porti e aeroporti civili» nell'ambito della competenza concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., deve limitarsi alla fissazione dei principi fondamentali, che non potrebbero comprendere anche l'attribuzione delle competenze amministrative.

In ragione di ciò, sarebbe chiara l'erronea impostazione della nota ministeriale che, intervenendo in relazione ad un provvedimento di collaudo (precisamente, della darsena interna di un porto, quale quello di Cattolica, che la Regione ascrive nell'ambito delle sue competenze e, quindi, tra l'altro, in una fase di avanzata realizzazione di una opera interessante un porto che la ricorrente ritiene indubabilmente non statale) reputa di poter incidere su materie di competenza regionale, utilizzando un'interpretazione restrittiva della normativa precedente la riforma del Titolo V della Costituzione. Tale ultima modifica, introducendo un nuovo e diverso modello costituzionale delle autonomie, impone, anche per la disciplina già esistente, una lettura coerente con il nuovo assetto.

Peraltro, tutto ciò già poteva dedursi dalle disposizioni che hanno dato luogo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali (d.lgs. n. 112 del 1998, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla successiva legge n. 88 del 2001).

In particolare — sempre secondo la ricorrente — l'art. 105, comma 2, lettera l), del d.lgs. n. 112 del 1998, nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'art. 9 della legge n. 88 del 2001, già riconosceva la competenza regionale per quanto atteneva ai «porti turistici»; così che, a seguito dell'intervenuta operatività della norma, a decorrere dal 1° gennaio 2002, veniva approvata la legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale), la quale, all'art. 3, conferiva ai comuni funzioni amministrative e di vigilanza in materia, anche con individuazione dei porti di interesse regionale, tra cui, appunto, quello di Cattolica.

2.1. — In questa prospettiva, la tesi sostenuta dall'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — secondo cui il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni, oggetto del richiamato art. 105, comma 2, lettera l), del d.lgs. n. 112 del 1998, come modificato dall'art. 9 della legge n. 88 del 2001, non opererebbe nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle «aree di preminente interesse nazionale», come individuate dal d.P.C.m. 21 dicembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996), anche in ragione della previsione di cui all'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), — sarebbe, sempre a giudizio della Regione, erronea. Essa, infatti, postulerebbe (come sostenuto nella nota ministeriale 5 marzo 2003, n. 228, richiamata in quella oggetto del presente conflitto), che il passaggio di funzioni sarebbe condizionato dall'emanazione di un decreto ministeriale di classificazione, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 84 del 1994 sopra richiamata, nonché comporterebbe l'inefficacia del trasferimento per quei porti, come quello di Cattolica, compresi nelle «aree di preminente interesse nazionale» dal d.P.C.m. 21 dicembre 1995.

2.2. — Secondo la Regione, del resto, la tesi dell'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risulta smentita sia dal parere (sollecitato dallo stesso Ministero) n. 767 del 2002 reso dal Consiglio di Stato, sezione seconda, sia dalle sentenze n. 90 e n. 89 del 2006 della Corte costituzionale.

Quanto al parere del Consiglio di Stato, nello stesso si afferma come non sia necessaria «alcuna ulteriore classificazione o catalogazione per individuare i porti turistici, con conseguente mancanza di ostacoli a ritenere immediatamente applicabile la disposizione di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 112/1998 nella parte in cui questa prevede il conferimento alle Regioni delle funzioni in materia di concessioni del demanio marittimo con decorrenza 1° gennaio 2002 per i porti di rilevanza economica regionale ed interregionale tra i quali rientrano [...] i porti turistici».

Relativamente all'intervento della Corte costituzionale, la ricorrente sottolinea che quest'ultima, con le due sentenze sopra ricordate (n. 90 e n. 89 del 2006), — relative sempre a due ricorsi per conflitto di attribuzione fra Enti, ugualmente in tema di concessioni in ambito portuale, promossi, rispettivamente, dalla Regione Toscana e dalla Regione Campania, — ha escluso qualsiasi rilevanza dell'inserimento dei porti nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995 ai fini del riparto delle funzioni amministrative in materia e ha dichiarato che «non spetta allo Stato, e per

esso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito dei porti turistici» regionali (nei casi di specie, «nell'ambito della Regione Campania», e «nell'ambito del porto di Viareggio»).

Ad avviso della Regione Emilia-Romagna, il richiamo ai precedenti della Corte costituzionale evidenzia come la nota ministeriale oggetto del conflitto contrasti con il nuovo assetto costituzionale ed in particolare con le previsioni di cui agli artt. 114, 117 e 118 Cost. Infatti, tale nuovo impianto di attribuzioni comporta, da un lato, che nelle materie concorrenti la Regione vanta un potere regolamentare esclusivo e, dall'altro, che la materia «turismo» è attualmente di competenza legislativa residuale e, quindi, piena delle Regioni, con attribuzione delle funzioni amministrative agli enti territoriali minori, secondo i criteri di sussidiarietà indicati nel nuovo art. 118 della Costituzione.

Del resto, la stessa Corte costituzionale ha sottolineato come il richiamo effettuato dall'art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 al d.P.C.m. 21 dicembre 1995 non ha comportato il conferimento a tale atto di «efficacia legislativa» e la cristallizzazione del suo contenuto, al di là della portata che esso viene ad avere in un determinato contesto normativo.

2.3. — L'atto ministeriale impugnato, secondo la Regione ricorrente, verrebbe, altresì, a violare il principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni, in quanto operato tardivamente ed al momento della concessione del provvedimento, laddove, in precedenza, non era mai stata formulata alcuna contestazione in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative da parte dei comuni in questa materia, pur essendo la circostanza nota in ragione delle comunicazioni trasmesse dagli uffici periferici.

A conferma, la Regione fa presente che la deliberazione della Giunta regionale n. 1461 del 2003, che individua i porti di interesse regionale e subregionale, non è stata impugnata. Inoltre, la Capitaneria di porto competente non ha mai formulato espresse riserve in sede giudiziale in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative da parte del comune interessato ed ha collaborato (seppur talvolta in maniera dubitativa) «all'esperimento delle attività amministrative connesse».

Ne consegue che l'atto ministeriale oggetto del conflitto, costituendo una *vindicatio potestatis* «che segue all'acquiescenza manifestata lungo l'intero procedimento», contraddice la prassi di leale collaborazione di fatto instaurata, smentisce i precedenti della giustizia costituzionale e reca un grave pregiudizio economico al privato concessionario che ha completato le opere, fidando sul comportamento, «sin qui apparentemente lineare», tenuto dall'Amministrazione statale.

3. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, irricevibile e, comunque, infondato nel merito.

La difesa erariale — premesso che si controverte su una delle due iniziative che interessano il porto canale di Cattolica, precisamente quella localizzata all'interno dello stesso, risultando, a suo giudizio, indiscussa la competenza statale sulla seconda relativa alla cosiddetta darsena esterna (secondo quanto risulterebbe dal verbale della Conferenza dei servizi del 27 novembre 2003, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 509 del 1997) — eccepisce, anzitutto, l'inammissibilità del ricorso per carenza di lesività dell'atto, in quanto «atto interno, diretto come tale alla competente Capitaneria di Porto, non suscettibile, quindi, di utile impugnazione» o, tutt'al più, «atto presupposto dell'emananda richiesta della capitaneria (che non ne muterebbe comunque la natura di atto interno), se si volesse considerare che lo stesso tende a provocare attività rilevante all'esterno da parte della stessa Capitaneria in sede locale, mediante la richiesta al comune di restituzione della documentazione in quanto afferente un porto (polifunzionale) di competenza statale come tale inserito nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995».

3.1. — Il ricorso sarebbe, poi, inammissibile per carenza di interesse della Regione ricorrente, poiché non si riscontrerebbe nell'atto impugnato «una lesione attuale e concreta». Infine, il ricorso sarebbe altresì irricevibile, in quanto rivolto a censurare un atto ministeriale meramente confermativo di quanto espresso in note ministeriali risalenti almeno al 2003 (nota ministeriale del 5 marzo 2003 diretta alla Regione Emilia-Romagna) e mai impugnate dalla Regione, con conseguente decadenza in relazione ad atti ormai risalenti nel tempo.

Conferma indiretta di tutto ciò, sempre secondo l'Avvocatura, si troverebbe, del resto, nella circostanza che la Regione ricorrente ha sottoscritto, in data 21 dicembre 2004, un protocollo d'intesa, che, espressamente, si qualifica come atto istruttorio propedeutico alla futura revisione del d.P.C.m. 21 dicembre 1995, il quale starebbe a dimostrare come la ricorrente, sin dalla data di sottoscrizione dell'accordo, avrebbe riconosciuto che il riparto di competenze in relazione ai porti, in assenza di formale classificazione secondo la legge n. 84 del 1994, debba dar luogo ad una istruttoria condivisa per la individuazione di quelli afferenti ad aree di interesse nazionale.

3.2. — La difesa erariale ritiene, altresì, che il ricorso sia infondato nel merito. Al riguardo, si osserva come i richiami alle decisioni n. 90 e n. 89 del 2006 della Corte costituzionale siano inconferenti, poiché «la circostanza che l'inserimento di un porto nell'elenco di cui al d.P.C.m. 21.12.1995 non costituisca elemento decisivo ai fini del riparto delle funzioni amministrative in materia di porti, non prova di per sé l'appartenenza del Porto di Cattolica alla categoria dei «Porti turistici» (che per la decisione n. 90/2006, attengono alla competenza regionale)». In sostanza, l'appartenenza alla predetta categoria è solo affermata ma non provata in alcun modo dalla ricorrente Regione.

Ne consegue che, per il periodo in cui continua a mancare il provvedimento previsto dalla legge n. 89 del 1994 di classificazione formale dei porti (funzione che spetta allo Stato *ex art.* 104, lettera *s*, del d.lgs. n. 112 del 1998), resta comunque in vigore il d.P.C.m. 21 dicembre 1995, così che l'inserimento di un porto nello stesso viene, in ogni caso, ad indicare che le relative aree devono essere ritenute, almeno *iuris tantum*, di preminente interesse nazionale.

4. — La Regione Emilia-Romagna, in prossimità dell'udienza, ha depositato memoria con la quale ha contestato le affermazioni svolte dall'Avvocatura dello Stato nell'atto di intervento, ribadendo altresì le argomentazioni svolte nel ricorso.

4.1. — Primariamente, la difesa della Regione precisa che anche la «darsena esterna» è un porto turistico, in aderenza esterna al porto canale (oggetto di un altro procedimento), e che, di conseguenza, ugualmente per questa non sussiste la competenza dello Stato, come risulterebbe comprovato dallo stesso verbale della riunione della Conferenza dei servizi del 27 novembre 2003 (erroneamente interpretato dalla difesa erariale), il quale attesterebbe come la presenza della Capitaneria di porto di Rimini a tale Conferenza aveva la sola finalità di «esprimere il suo parere nel campo dove essa è ancora competente, vale a dire ai fini della sicurezza della navigazione ed alla compatibilità dell'uso delle aree e delle opere portuali con gli interessi marittimi, *ex art.* 9, comma 2, della legge n. 88/2001».

4.2. — Quanto, poi, all'affermata inammissibilità del conflitto perché riferito ad atto presupposto, e, comunque, privo di contenuto provvedimentale, la difesa della Regione, richiamandosi alla sentenza costituzionale n. 89 del 2006, relativa a fattispecie sostanzialmente analoga, sottolinea come la nota ministeriale, oggetto del conflitto, sia «una chiara manifestazione di volontà dello Stato di riaffermare la propria competenza nel settore in esame e di negare quella regionale».

4.3. — Sempre non fondata è, secondo la difesa regionale, l'affermazione dell'Avvocatura dello Stato secondo cui la nota ministeriale da impugnare sarebbe stata semmai la nota del 5 marzo 2003 (precedente a quella, invece, impugnata), con conseguente decorso del termine decadenziale in relazione ad atti ormai risalenti nel tempo.

La nota ministeriale (DEM 2 228) del 5 marzo 2003, difatti, sarebbe semplicemente una nota di carattere generale, che non avrebbe ad oggetto alcuna pratica di rilascio di concessione demaniale e che avrebbe affrontato in maniera generica (quando non contraddittoria) tematiche relative a giurisprudenza amministrativa e costituzionale ancora in fase di assestamento.

4.4. — Costituisce, secondo la ricorrente, un persistente errore logico dell'Avvocatura dello Stato ritenere che il d.P.C.m. del 1995 sia ancora in vigore solo per il fatto che si stia procedendo alla sua revisione, laddove proprio l'esigenza di una riscrittura ne prova il superamento, come del resto affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 90 e n. 89 del 2006.

5. — Ugualmente destituita di fondamento è, secondo la difesa regionale, l'obiezione formulata dall'Avvocatura secondo la quale non sarebbe provata l'appartenenza del porto di Cattolica alla categoria dei «porti turistici».

La prova, infatti, si può rinvenire nella legge regionale n. 9 del 2002 e nella deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1461/2003, contenente (nell'allegato n. 1) le «Direttive» vincolanti per l'esercizio delle funzioni amministrative da parte degli enti locali delegati, nelle quali si precisa che, tra i porti di interesse regionale e subregionale ed in particolare tra quelli turistici, si colloca il porto di Cattolica. Del resto, l'intesa «ponte» raggiunta tra il Ministero delle infrastrutture e la Regione Emilia-Romagna in data 21 dicembre 2004, in attesa della revisione del d.P.C.m. del 1995, prevede che il solo porto circondariale di Ravenna sia di interesse nazionale, mentre tutti gli altri (tra cui quelli di Cattolica e Rimini) «si intendono di rilevanza economica regionale e interregionale».

*Considerato in diritto*

1. — Con il ricorso indicato in epigrafe, la Regione Emilia-Romagna ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, impugnando la nota dell'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna (MINFRTRA/DINFR/34), datata 3 aprile 2006, indirizzata alla Capitaneria di porto di Rimini e trasmessa, per conoscenza, al comune di Cattolica, in data 8 aprile 2006, avente ad oggetto «Porto di Cattolica - Collaudo nuova darsena turistica interna - prima riunione Commissione di vigilanza e collaudo ex art. 8, comma 2, d.P.R. n. 509/1997». Nella nota sopra richiamata — ad avviso della Regione — si affermava che la procedura posta in essere dal comune di Cattolica (nell'esercizio delle funzioni amministrative ad esso attribuite) doveva ritenersi illegittima per incompetenza dell'Ente locale, poiché, «risultando l'area relativa all'intervento aderente al porto canale», l'intervento medesimo veniva a realizzare «una espansione dell'unitario ambito portuale, ascritto alla competenza statale ai sensi del d.P.C.m. 21 dicembre 1995», nonché per violazione della normativa speciale di cui al d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e, conclusivamente, si invitava la Capitaneria del porto di Rimini ad «intraprendere le necessarie misure atte a riportare le procedure nell'alveo della legittimità».

2. — La Regione ricorrente ha dedotto che il suddetto atto sarebbe lesivo delle attribuzioni regionali di cui agli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione, in relazione al riparto di competenze amministrative delineato dall'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dall'art. 9 della legge 9 marzo 2001, n. 88 (Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime), nonché del principio di leale collaborazione.

Tali violazioni sarebbero, a parere della ricorrente, ancora più evidenti ed accentuate a seguito delle modificazioni al Titolo V della parte II della Costituzione operate dalla legge 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

Infatti, l'assegnazione, nell'ambito della competenza concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., della materia dei «porti e aeroporti civili» limiterebbe l'intervento del legislatore statale alla sola fissazione dei principi fondamentali, che non comprenderebbero l'attribuzione di competenze amministrative.

2.1. — L'atto impugnato si porrebbe, peraltro, già in contrasto con il riparto delle competenze amministrative attuato dall'art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998, come modificato dall'art. 9 della legge n. 88 del 2001, laddove lo stesso prevede che sono conferite alle Regioni le funzioni amministrative inerenti «al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia». Il suddetto art. 105 ha, altresì, solo escluso «da un lato, che: «tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995», dall'altro, [precisato] che «nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002»».

2.2. — Inoltre, la nota ministeriale impugnata avrebbe anche chiaramente violato il principio di leale collaborazione, poiché nel corso degli anni non sarebbe mai stata sollevata «nell'ambito della Regione Emilia-Romagna, alcuna contestazione in ordine all'esercizio di tali funzioni amministrative da parte dei comuni, circostanza ampiamente nota al Ministero in virtù delle comunicazioni trasmesse dagli uffici periferici».

3. — In via preliminare è necessario individuare quale sia l'esatto contenuto del giudizio per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Emilia-Romagna per valutarne sia l'ammissibilità, sia, qualora tale primo scrutinio sia positivo, il merito.

La ricorrente si duole del fatto che la nota ministeriale impugnata abbia rivendicato alla competenza amministrativa della Capitaneria di porto di Rimini gli adempimenti relativi al rilascio delle concessioni demaniali nell'ambito del porto di Cattolica.

La difesa erariale eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza di lesività dell'atto impugnato, in quanto «atto interno, diretto come tale alla competente Capitaneria di Porto» o, tutt'al più, «atto presupposto dell'emananda richiesta della Capitaneria».

La tesi della parte resistente non è fondata.

La nota ministeriale impugnata, inviata per conoscenza al comune di Cattolica, contiene una chiara manifestazione di volontà dello Stato di affermare la propria competenza nel settore in esame e di negare quella regionale; pertanto, al presente giudizio va riconosciuto «tono costituzionale» (sentenza n. 89 del 2006), in quanto involge questioni afferenti al riparto delle attribuzioni tra Stato e Regioni, quali risulta dal nuovo Titolo V della parte II della Costituzione.

4. — Parimenti infondata è l'ulteriore argomentazione della costituita Avvocatura dello Stato circa l'acquiescenza che la Regione avrebbe dimostrato alla pretesa del Ministero di considerare il porto in questione «ascritto alla competenza statale», non avendo impugnato la precedente nota (DEM 2 228) del 5 marzo 2003, che avrebbe avuto analogo contenuto. Infatti, anche prescindendo dalla questione di carattere generale se nei confronti degli atti amministrativi confermativi di altri in precedenza adottati possa ritenersi applicabile il principio della non acquiescenza — valevole nei confronti degli atti legislativi impugnati in via principale in relazione all'inderogabilità delle competenze che vengono difese — occorre osservare che la citata nota del 5 marzo 2003 aveva un contenuto problematico, così da escludere che la successiva (quella cioè impugnata) possa essere considerata atto meramente esecutivo o confermativo della prima. Nella nota del 5 marzo 2003 si afferma, infatti, dopo aver esaminato il contenuto del parere del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 767 del 2002 e della sentenza n. 511 del 2002 di questa Corte e le possibili interpretazioni che di tali atti possono fornirsi, che «la questione [relativa al soggetto istituzionale competente in materia di rilascio di concessioni demaniali in ambito portuale] è sottoposta al vaglio degli adeguati livelli politici per la valutazione delle azioni eventualmente discendenti in sede amministrativa» e che si manifesta «la piena disponibilità della scrivente, per quanto di competenza e nel rispetto del vigente ordinamento, ad operare in uno spirito di piena collaborazione, per la risoluzione delle complesse problematiche relative al conferimento di funzioni in discorso».

5. — Tanto premesso, si può passare all'esame, nel merito, delle specifiche questioni proposte.

6. — Il ricorso è fondato.

7. — L'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con l'atto impugnato, pur in presenza di un nuovo riparto di attribuzioni di competenza quale delineato dalla riforma del Titolo V della parte II della Costituzione (si vedano sentenze n. 90 e n. 89 del 2006), ha inteso attrarre nella competenza statale il porto di Cattolica, in quanto — in mancanza del provvedimento previsto dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) di classificazione formale dei porti — risultava ancora inserito nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995. L'appartenenza alla categoria dei «porti turistici» del suddetto porto sarebbe — secondo l'Avvocatura dello Stato — solo affermata, ma non provata, dalla Regione.

7.1. — Questa Corte (sentenze n. 90 e n. 89 del 2006, nonché sentenza n. 322 del 2000) ha già avuto modo di chiarire che il richiamo effettuato nell'art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 al predetto d.P.C.m. non conferisce a questo ultimo «efficacia legislativa», né è atto a «sanare i vizi di legittimità che lo inficiano o comunque attribuire ad esso, in quanto tale, una nuova o diversa efficacia». Ed ha, altresì, chiarito come: «In altri termini il richiamo dell'atto amministrativo vale semplicemente a definire *per relationem* la portata del limite introdotto dal decreto legislativo al conferimento di funzioni, ma con riferimento al contenuto dell'atto richiamato quale esiste attualmente nell'ordinamento, e nei limiti in cui l'efficacia ad esso propria tuttora sussista».

In buona sostanza, il nuovo assetto delle competenze, introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all'inserimento del porto di Cattolica nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995, ai fini del riparto delle funzioni amministrative.

7.2. — Non è, altresì, fondata la tesi dell'Avvocatura dello Stato che ritiene solo affermata, ma non provata, la pretesa di inserire il porto di Cattolica nell'ambito dei «porti turistici». Al riguardo, non è tanto la deliberazione del 28 luglio 2003, recante le Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo — adottata dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale), che inserisce il porto di Cattolica tra quelli «di interesse regionale e subregionale» — a fornire la suddetta prova, quanto il Protocollo d'intesa del 21 dicembre 2004 tra (l'allora) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e (la) Regione Emilia-Romagna in ordine alla revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995. Infatti tale atto di intesa induce a ritenere il suddetto porto incluso tra «i rimanenti» che si intendono «*rebus sic stantibus*, di rilevanza economica regionale o interregionale ai fini del riparto di competenze sia in materia di gestione del demanio marittimo che delle opere pubbliche nei porti».

7.3. — L'inserimento del porto di Cattolica nel sopra citato d.P.C.m. del 21 dicembre 1995, non può, conclusivamente, assumere rilievo ai fini del riparto delle funzioni amministrative, in quanto la sua caratterizzazione lo fa rientrare nella materia «turismo» che è attualmente di competenza legislativa residuale delle Regioni, con attribuzioni delle funzioni amministrative agli enti territoriali minori, secondo i criteri indicati dall'art. 118 della Costituzione.

7.4. — Quanto sin qui affermato non esclude che lo Stato — come questa Corte ha già osservato (sentenze n. 90 e n. 89 del 2006) — possa procedere, per il futuro, con la necessaria partecipazione della Regione interessata in ossequio al principio di leale collaborazione, a riconoscere a taluni porti, e dunque anche a quello in oggetto, per la loro dimensione ed importanza, quel carattere di rilevanza economica internazionale, o di preminente interesse nazionale, che sia idoneo a giustificare la competenza legislativa ed amministrativa dello Stato su di essi e sulle connesse aree portuali, né che, anche attualmente, possa essere inibito od ostacolato in alcun modo lo svolgimento in tale porto delle competenze (relative, ad esempio, alla sicurezza della navigazione, alla protezione dei confini nazionali, all'adozione di misure per contrastare l'immigrazione clandestina, e così via) che l'attuale riparto attribuisce in via esclusiva allo Stato.

7.5. — Resta assorbita la censura relativa alla violazione del principio di leale collaborazione.

8. — Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso proposto dalla Regione Emilia-Romagna, deve essere dichiarato che non spettava allo Stato attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa nella materia delle concessioni sui beni del demanio marittimo portuale del porto di Cattolica. Pertanto, deve essere disposto l'annullamento della nota dell'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, datata 3 aprile 2006, indirizzata alla Capitaneria di porto di Rimini e avente ad oggetto «Porto di Cattolica - Collaudo nuova darsena turistica interna - prima riunione Commissione di vigilanza e collaudo ex art. 8, comma 2, d.P.R. n. 509/1997».

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito del porto di Cattolica;*

*Annulla, per l'effetto, la nota dell'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna (MINFRTRA/DINFR/34), datata 3 aprile 2006, indirizzata alla Capitaneria di porto di Rimini e trasmessa, per conoscenza, al comune di Cattolica, in data 8 aprile 2006, di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* NAPOLITANO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2007.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 256

*Sentenza 20 giugno - 6 luglio 2007*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Piemonte - Impugnazione di numerose disposizioni della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266 - Trattazione separata dei commi 65 e 67 dell'art. 1 - Decisione sulle altre disposizioni riservata a separate pronunce.**

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 65 e 67.

**Lavori pubblici - Norme della legge finanziaria 2006 - Previsione per la copertura dei costi di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza a partire dal 2007 (e in via transitoria dal 2006) del ricorso al «finanziamento del mercato di competenza» - Deferimento all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici della determinazione annuale dell'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti vigilati e delle relative modalità di riscossione - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione dell'art. 120 Cost. - Assoluta carenza di argomentazioni a sostegno della censura - Inammissibilità della questione.**

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 65 e 67.

– Costituzione, art. 120.

**Lavori pubblici - Norme della legge finanziaria 2006 - Previsione per la copertura dei costi di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza a partire dal 2007 (e in via transitoria dal 2006) del ricorso al «finanziamento del mercato di competenza» - Deferimento all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici della determinazione annuale dell'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti vigilati e delle relative modalità di riscossione - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata lesione della potestà legislativa primaria e della correlata potestà amministrativa della Provincia autonoma in materia di lavori pubblici di interesse provinciale - Lamentata violazione dell'autonomia finanziaria provinciale - Riconducibilità dei contributi previsti dalle norme censurate alla categoria delle entrate tributarie statali e alla materia, di competenza esclusiva statale, «sistema tributario e contabile dello Stato» - Non fondatezza della questione.**

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 67.

– Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

**Lavori pubblici - Norme della legge finanziaria 2006 - Previsione per la copertura dei costi di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza a partire dal 2007 (e in via transitoria dal 2006) del ricorso al «finanziamento del mercato di competenza» - Deferimento all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici della determinazione annuale dell'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti vigilati e delle relative modalità di riscossione - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata lesione delle funzioni amministrative regionali in materia di lavori pubblici, nonché dell'autonomia finanziaria regionale - Riconducibilità dei contributi previsti dalle norme censurate alla categoria delle entrate tributarie statali e alla materia, di competenza esclusiva statale, «sistema tributario e contabile dello Stato» - Non fondatezza della questione.**

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 65 e 67.

– Costituzione, art. 117, comma quarto; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 17, e 16.

**Lavori pubblici - Norme della legge finanziaria 2006 - Deferimento all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici della determinazione annuale dell'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti vigilati e delle relative modalità di riscossione - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Lamentata violazione delle norme statutarie riguardanti la quota parte del gettito delle entrate tributarie statali spettanti alla Provincia - Qualificazione del contributo come entrata tributaria di un ente pubblico - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 67.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 75.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Piemonte, notificati il 24 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 2 e il 3 marzo 2006 ed iscritti ai nn. 33 e 35 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 aprile 2007 il giudice relatore Giuseppe Tesauero;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Giuseppe Franco Ferrari per la Provincia autonoma di Bolzano, Emiliano Amato per la Regione Piemonte e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nuovamente nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007, rifissata in ragione della intervenuta modifica della composizione del collegio, il giudice relatore Giuseppe Tesauero;

Uditi nuovamente nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007 gli avvocati Roland Riz e Giuseppe Franco Ferrari per la Provincia autonoma di Bolzano, Emiliano Amato per la Regione Piemonte e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

### *Ritenuto in fatto*

1. — La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato in data 24 febbraio 2006, depositato il successivo 2 marzo, ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), e, tra queste, dell'art. 1, comma 67, in riferimento agli artt. 8, numero 17, e 16 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (nonché all'art. 1 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche») ed all'art. 117, quarto comma, della Costituzione.

La ricorrente sostiene che la disposizione censurata, nella parte in cui stabilisce che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, «determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, non-

ché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche», interferirebbe illegittimamente nelle competenze della Provincia autonoma di Bolzano, costituendo norma di dettaglio nella materia dei lavori pubblici, assegnata alla competenza legislativa residuale di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, applicabile alla Provincia di Bolzano *ex art.* 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La norma impugnata, in ogni caso, sarebbe — ad avviso della ricorrente — lesiva delle proprie competenze, statutariamente attribuite dagli artt. 8, numero 17, e 16 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (nonché dall'art. 1 del d.P.R. n. 381 del 1974) nella materia dei lavori pubblici di interesse provinciale, in quanto non esprimerebbe un principio dell'ordinamento giuridico e neppure sarebbe configurabile quale norma fondamentale delle riforme economico-sociali della Repubblica, ai sensi degli artt. 4 e 8 dello statuto di autonomia.

Il comma 67 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 sarebbe, infine, in contrasto anche con l'art. 75 dello statuto speciale che attribuisce alle Province autonome, tra le quote del gettito delle entrate tributarie dello Stato, «i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate [...] ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici», in quanto imporrebbe ai soggetti pubblici e privati comunque coinvolti nelle procedure di appalto in ambito provinciale una contribuzione obbligatoria, in violazione della predetta riserva di gettito.

1.2. — Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

La prescrizione del versamento di un contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta — nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche — sarebbe, infatti, secondo la difesa erariale, misura attinente alla disciplina del prelievo, la quale solo di riflesso ricade sulle procedure per la realizzazione delle opere pubbliche, mirando piuttosto a prevenire evasioni dalla contribuzione e a facilitarne la riscossione.

2. — Con ricorso, notificato in data 24 febbraio 2006, depositato il successivo 3 marzo, anche la Regione Piemonte ha promosso, tra le altre, questione di legittimità costituzionale del comma 67 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, congiuntamente al comma 65 del medesimo art. 1, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione.

La Regione deduce che le predette disposizioni — nel prevedere che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, provvede, dal 2007, mediante «finanziamento del mercato di competenza» costituito dalle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza, determinandone annualmente l'ammontare nonché le relative modalità di riscossione, e che il versamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche — determinerebbero una lesione dell'autonomia finanziaria regionale. Esse, infatti, trasferirebbero gli oneri di funzionamento dell'Autorità, finora integralmente imputati al bilancio dello Stato, anche alle amministrazioni pubbliche regionali e locali quali stazioni appaltanti, con conseguente maggior aggravio finanziario diretto nell'esplicazione delle proprie funzioni, non compensato da altre misure di incremento dell'entrata, oltre che con indirette conseguenze di maggiori costi incidenti sull'importo dei lavori, in relazione all'obbligo di contribuzione degli operatori economici partecipanti alle gare.

Inoltre, le medesime norme, stabilendo che la determinazione delle entità e delle modalità di versamento delle contribuzioni è compiuta dall'Autorità con propria deliberazione, sottoposta all'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio di ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, senza che sia prevista intesa, né forma alcuna di consultazione con la Conferenza Stato-Regioni, recherebbero *vulnus* alle competenze amministrative regionali in materia di lavori pubblici, sulle quali tale deliberazione inevitabilmente inciderebbe.

La prescrizione, infine, del versamento del contributo da parte degli operatori economici, quale condizione di ammissibilità dell'offerta nelle procedure per la realizzazione delle opere pubbliche, inciderebbe sull'ambito dell'autonomia organizzativa delle amministrazioni pubbliche, pur non evidenziandosi esigenze di carattere generale relative all'accesso ed all'andamento delle gare che ne giustificano l'imposizione.

2.1. — Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.

3. — All'udienza pubblica le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni svolte nelle difese scritte.

*Considerato in diritto*

1. — La Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Piemonte, con due distinti ricorsi, hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006).

1.1. — Per ragioni di omogeneità di materia, le questioni di costituzionalità aventi ad oggetto i commi 65 e 67 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 devono essere trattate separatamente dalle altre, sollevate con i medesimi ricorsi, oggetto di distinte decisioni.

Considerata la sostanziale analogia delle questioni relative ai menzionati commi 65 e 67 dell'art. 1 della legge impugnata, i giudizi promossi dalle ricorrenti, per questa parte, possono essere riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Le ricorrenti impugnano il comma 67 (entrambe) ed il comma 65 (la sola Regione Piemonte) dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui stabiliscono che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici provvede, dal 2007, alla copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, mediante «finanziamento del mercato di competenza», costituito dalle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza; che l'Autorità determina annualmente — con propria delibera sottoposta all'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze — l'ammontare delle contribuzioni, nonché le relative modalità di riscossione; che il versamento del contributo da parte degli operatori economici costituisce una condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.

Le norme censurate sarebbero invasive della competenza legislativa ed amministrativa regionale e provinciale (in virtù dell'applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) nella materia dei lavori pubblici, non compresa negli elenchi di cui al terzo ed al quarto comma dell'art. 117 della Costituzione, quindi riconducibile alla competenza regionale (e conseguentemente provinciale) residuale.

Le stesse norme sarebbero inoltre illegittime in quanto attribuiscono alla predetta Autorità il compito di fissare entità e modalità di versamento delle contribuzioni, senza individuare alcuna forma di collaborazione con le Regioni, nonostante la relativa delibera incida su funzioni amministrative regionali.

La Provincia autonoma di Bolzano deduce, altresì, che l'impugnato comma 67 violerebbe le proprie competenze statutarie nella materia dei lavori pubblici di interesse provinciale (artt. 8, numero 17, e 16 dello statuto speciale), non essendo configurabile, nella specie, un principio generale dell'ordinamento giuridico o una norma fondamentale delle riforme economico-sociali della Repubblica, ai sensi degli artt. 4 e 8 dello statuto.

Le norme impuginate, secondo la Regione Piemonte, recherebbero *vulnus* all'autonomia finanziaria regionale anche in quanto trasferirebbero gli oneri di funzionamento dell'Autorità, finora integralmente imputati al bilancio dello Stato, alle amministrazioni pubbliche regionali e locali, rientrando queste ultime fra le stazioni appaltanti, con conseguente maggior aggravio finanziario diretto nell'esplicazione delle proprie funzioni.

In via subordinata, infine, la Provincia autonoma di Bolzano deduce la violazione dell'art. 75 dello statuto speciale, in quanto il menzionato comma 67 impone ai soggetti pubblici e privati coinvolti nelle procedure di appalto in ambito provinciale una contribuzione obbligatoria, in violazione della riserva in favore delle Province autonome dei nove decimi del gettito delle entrate tributarie erariali riscosse nel territorio provinciale.

3. — La questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Piemonte avente ad oggetto l'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266 del 2005, in riferimento all'art. 120 della Costituzione, è inammissibile poiché la ricorrente non ha svolto alcun argomento a sostegno della censura.

4. — Le questioni aventi ad oggetto l'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266 del 2005, proposte dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Piemonte in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché agli artt. 8, numero 17, e 16 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, non sono fondate.

4.1. — La decisione di dette questioni impone l'identificazione della materia alla quale le citate disposizioni vanno ricondotte, avendo riguardo all'oggetto ed alla disciplina delle medesime, tenendo conto della *ratio* dell'intervento legislativo nel suo complesso e non degli aspetti marginali e degli effetti riflessi delle medesime (sentenza n. 165 del 2007).

Le norme denunciate, benché abbiano ad oggetto la determinazione e la disciplina dei contributi imposti ai soggetti sottoposti alla vigilanza dell'Autorità per i lavori pubblici, non attengono ad una materia spettante alla competenza regionale residuale (e provinciale *ex art.* 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001), quale sarebbe, secondo le istanti, la materia dei lavori pubblici.

Anzitutto, si ribadisce che — contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti — la mancata inclusione dei lavori pubblici nella elencazione dell'art. 117 della Costituzione non implica che essi siano oggetto di potestà legislativa residuale delle Regioni. Si tratta, infatti, di ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti di volta in volta a potestà legislative esclusive dello Stato ovvero a potestà legislative concorrenti (sentenza n. 303 del 2003).

4.2. — Le disposizioni censurate, come risulta anche dai lavori preparatori, perseguono il principale obiettivo, nel quadro dei crescenti vincoli posti alla finanza pubblica, di riduzione della spesa, mediante il trasferimento sui soggetti, privati e pubblici, sottoposti al controllo dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dei costi di funzionamento della stessa, fino ad ora interamente a carico del bilancio statale.

Pertanto, le norme in questione stabiliscono un meccanismo di autofinanziamento dell'Autorità, cui attribuiscono il potere di identificare, con proprie delibere (sottoposte all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze), i soggetti tenuti alla contribuzione (individuati, con le delibere 26 gennaio 2006 e 10 gennaio 2007, nelle stazioni appaltanti, negli operatori economici e nei cosiddetti organismi di attestazione); e di stabilire l'entità della contribuzione e le modalità del versamento.

Siffatto meccanismo — che opera solo «per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato» (art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005) — comporta una contribuzione obbligatoria gravante sul «mercato di competenza», determinata annualmente dalla medesima Autorità, sotto il controllo dell'esecutivo, nell'osservanza di precisi limiti indicati dalla medesima legge. In particolare, il comma 67 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 stabilisce che: «in sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. [...] Eventuali variazioni delle modalità e della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate dall'Autorità ai sensi del comma 65».

L'oggetto delle disposizioni impugnate è, dunque, la disciplina dei contributi obbligatori gravanti sui soggetti sottoposti alla vigilanza dell'Autorità, fra i quali possono esservi anche le Regioni e le Province autonome quali «stazioni appaltanti».

Tali contributi, in quanto costituiscono risorse — in precedenza ed in parte ancora oggi reperite attraverso la fiscalità generale — per il funzionamento di un organo quale l'Autorità, chiamata a svolgere una funzione di vigilanza sui lavori pubblici «unitaria a livello nazionale» (sentenza n. 482 del 1995), sono riconducibili alla categoria delle entrate tributarie statali, di cui soddisfano i principali requisiti.

Si tratta, infatti, di una contribuzione — imposta in base alla legge e connessa ad una particolare situazione in cui i soggetti obbligati si vengono a trovare per effetto dell'attività dell'ente — alle spese necessarie a consentire l'esercizio della sua attività istituzionale, che si caratterizza per la doverosità della prestazione, il collegamento di questa ad una pubblica spesa ed il riferimento ad un presupposto economicamente rilevante (sentenza n. 73 del 2005). Il primo requisito è soddisfatto in quanto essa grava sull'intero mercato di riferimento, senza alcuna relazione diretta con il godimento di specifici servizi ed in difetto di un rapporto sinallagmatico tra prestazione e beneficio percepito dal singolo; il secondo, in quanto è connessa alla spesa relativa al servizio di vigilanza del settore dei lavori pubblici, obbligatorio in relazione all'istituzione dell'Autorità; il terzo, infine, in quanto l'entità di detta contribuzione è determinata con una percentuale fissa rispetto ai ricavi annui delle imprese regolate.

Le norme censurate, in quanto recanti la disciplina di contributi riconducibili alla categoria dei tributi statali, costituiscono, dunque, legittimo esercizio della competenza statale esclusiva in materia di «sistema tributario e contabile dello Stato» (art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione).

Le disposizioni denunciate neppure vulnerano l'autonomia finanziaria regionale e provinciale, dato che l'introduzione della contribuzione obbligatoria a carico dei soggetti sottoposti alla vigilanza dell'Autorità, fra i quali possono esservi anche Regioni e Province autonome in qualità di stazioni appaltanti, è finalizzata alla realizzazione dell'obiettivo della manovra finanziaria di contenimento della spesa pubblica. Come questa Corte ha più volte affermato, a seguito di manovre della finanza pubblica, possono anche determinarsi riduzioni nella dispo-

bilità finanziaria delle Regioni, purché esse non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale e rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali la Regione dispone per l'adempimento dei propri compiti (sentenza n. 155 del 2006), evenienze, queste ultime, affatto dimostrate dalle ricorrenti.

5. — Neppure la censura concernente l'art. 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, proposta in via subordinata dalla Provincia autonoma di Bolzano, con riferimento all'art. 75 dello statuto speciale, è fondata.

L'evocato parametro statutario stabilisce che, oltre ad una quota del gettito di alcune specifiche entrate tributarie dello Stato, «sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percepite nei rispettivi territori provinciali: [...] g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate [...], ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici». Tale norma statutaria, pertanto, esclude che sia attribuita alle Province autonome una quota del gettito del censurato contributo obbligatorio, perché questo costituisce un tributo erariale di spettanza — per espressa disposizione della legge statale — di un soggetto sostanzialmente riconducibile, ai fini della presente questione, alla categoria degli enti pubblici, cioè dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), dalla Regione Piemonte e dalla Provincia autonoma di Bolzano;*

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promossa, in riferimento all'art. 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;*

*Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266 del 2005, promosse, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché agli artt. 8, numero 17, 16 e 75 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Regione Piemonte e dalla Provincia autonoma di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* TESAURO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2007.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 257

*Sentenza 20 giugno - 6 luglio 2007*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento - Inosservanza del prescritto termine perentorio - Inammissibilità.**

- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25.

**Finanza regionale - Legge della Regione Puglia - Spese sanitarie - Prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche e private in misura eccedente il programma preventivo concordato - Prevista remunerazione con le regressioni tariffarie fissate dalla giunta regionale - Determinazione per l'anno 2003 del «tetto montante» in riferimento ai volumi di prestazioni erogate nel 1998 - Eccezioni di inammissibilità per carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Reiezione.**

- Legge della Regione Puglia, 7 marzo 2003, n. 4, art. 30, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo.

**Finanza regionale - Legge della Regione Puglia - Spese sanitarie - Prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche e private in misura eccedente il programma preventivo concordato - Prevista remunerazione con le regressioni tariffarie fissate dalla giunta regionale - Determinazione per l'anno 2003 del «tetto montante» in riferimento ai volumi di prestazioni erogate nel 1998 - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi di eguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione e contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale (d.lgs. n. 502 del 1992) - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Assenza di nuovi profili di censura - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge della Regione Puglia, 7 marzo 2003, n. 4, art. 30, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo.

**Finanza regionale - Legge della Regione Puglia - Spese sanitarie - Prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche e private in misura eccedente il programma preventivo concordato - Prevista remunerazione con le regressioni tariffarie fissate dalla giunta regionale - Determinazione per l'anno 2003 del «tetto montante» in riferimento ai volumi di prestazioni erogate nel 1998 - Denunciato contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale (art. 8-*quinquies* del d.lgs. n. 502 del 1992) - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Puglia, 7 marzo 2003, n. 4, art. 30, comma 4.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione

Puglia), promossi con ordinanze del 19 e del 26 settembre 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, rispettivamente iscritte ai numeri 565 e 566 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2005;

Visti gli atti di costituzione del Centro di analisi E4 s.r.l., del Laboratorio di analisi dott. Valentino ed altri, della Regione Puglia, della Azienda unità sanitaria locale Lecce 1, nonché l'atto di intervento, fuori termine, della Federlab Italia;

Udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi gli avvocati Arturo Umberto Meo per la Federlab Italia, Maria Cristina Lenoci e Fabrizio Lofoco per il Centro di analisi E4 s.r.l., Gianluigi Pellegrino e Ernesto Sticchi Damiani per il Laboratorio di analisi dott. Valentino ed altri, Stefano Rossi per la Azienda unità sanitaria locale Lecce 1 e l'avvocato Antonello Lirosi per la Regione Puglia.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con due ordinanze (r.o. numeri 565 e 566 del 2005) di analogo contenuto, ciascuna delle quali emessa in un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione da parte di strutture sanitarie private — provvisoriamente accreditate con il Servizio sanitario nazionale per l'erogazione, con oneri a carico del Fondo sanitario regionale, di alcune prestazioni — degli atti e dei provvedimenti con i quali la Regione Puglia e le competenti Aziende unità sanitarie locali avevano proceduto alla determinazione, per l'anno 2003, del tetto di spesa relativo alle prestazioni sanitarie rese, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia).

2. — Il rimettente premette di aver già sottoposto al vaglio di costituzionalità il suddetto comma 4 dell'art. 30, secondo il quale «a norma dell'articolo 8-*quinquies*, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 502 del 1992, ove le strutture pubbliche e private abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, fissato in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998, e il relativo limite di spesa a carico del servizio sanitario regionale, detti volumi sono remunerati con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale».

Ricorda, quindi, come la relativa questione sia stata decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 111 del 2005, nella quale il Giudice delle leggi ha individuato due distinti profili di censura: «il primo attiene alla ingiustificata disparità di trattamento che la norma regionale impugnata avrebbe creato tra le strutture accreditate di sanità privata e quelle di sanità pubblica, quale si desumerebbe, in particolare, dal differente modo in cui le une e le altre sono finanziate. Il secondo concerne, specificamente, il riferimento all'anno 1998 ai fini della quantificazione, per l'anno 2003 (nel corso del quale le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale sono state erogate), del c.d. «tetto montante», ignorando così l'effettivo andamento della domanda di prestazioni sanitarie proveniente dall'utenza nel periodo intercorso tra le due annualità indicate».

La Corte costituzionale ha esaminato partitamene i suddetti profili, e ha dichiarato la questione in parte inammissibile e in parte non fondata.

Ed infatti, da un lato, la disposizione denunciata, atteso il suo contestuale e specifico riferimento, unitario e indistinto, sia al settore pubblico che a quello privato, è stata ritenuta non operare alcuna discriminazione tra gli stessi, sicché la disposizione, di per sé considerata, è risultata non in contrasto con gli invocati parametri costituzionali degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione. Dall'altro, il riferimento — contenuto nella norma in questione — ai volumi di prestazioni e ai limiti di spesa è stata ritenuta il frutto di una scelta discrezionale, di politica sanitaria e di contenimento della spesa, del legislatore regionale, la quale, tenuto conto della ristrettezza delle risorse finanziarie dirette a soddisfare le esigenze del settore, non è risultata viziata da intrinseca irragionevolezza.

3. — Tanto premesso, il T.a.r., in entrambe le ordinanze di rimessione, pur affermando di tenere ferme le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte costituzionale, ritiene che sussistano ulteriori profili di illegittimità del citato art. 30, comma 4, da sottoporre alla Corte medesima.

4. — Il giudice *a quo* deduce come, proprio sulla base del richiamato insegnamento della Corte, l'art. 30, comma 4, della citata legge regionale n. 4 del 2003 appaia confliggere con i principi fondamentali fissati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e quindi con l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, pur prevedendo un limite globale e individuale (per ogni struttura) di spesa, non impone alle amministrazioni competenti di procedere ad una valutazione e ad una comparazione dei costi e della qualità delle prestazioni erogate dalle varie strutture sanitarie, nonché al monitoraggio del flusso della domanda, prima di procedere alla ripartizione delle risorse finanziarie stanziata nel Fondo sanitario regionale.

Il Tribunale, quindi, pur non dubitando del fatto che la programmazione regionale in materia debba tenere conto dell'entità delle risorse finanziarie, afferma, tuttavia, che l'aver determinato il tetto di spesa per il 2003, per ogni struttura, con riferimento al solo dato storico del 1998, cristallizzerebbe in modo irragionevole la situazione di mercato, laddove una corretta ed efficiente gestione delle risorse finanziarie imporrebbe di acquisire le prestazioni dalle strutture più efficienti, che dimostrano di incontrare il favore dell'utenza erogando prestazioni di migliore qualità ed a costi minori. Ciò darebbe luogo, altresì, alla violazione dei principi del buon andamento della pubblica amministrazione e di uguaglianza.

5. — È, altresì, prospettata, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., la violazione dei principi fondamentali stabiliti dall'art. 8-*quinquies*, comma 2, del suddetto d.lgs. n. 502 del 1992, che imporrebbe alle amministrazioni competenti di procedere ad una valutazione comparativa dei costi e della qualità prima di fissare il volume di prestazioni che ogni Azienda unità sanitaria locale intende acquistare dalle strutture presenti nell'ambito del territorio di competenza, al fine, ad esempio, di fissare un tetto montante superiore o inferiore rispetto al valore attuale delle prestazioni rese nel 1998.

6. — In data 6 dicembre 2005 ha depositato atto di costituzione il Centro di analisi E4 s.r.l, parte ricorrente del giudizio *a quo* di cui all'ordinanza n. 565 del 2005, che ha rinviato l'articolazione delle prospettazioni difensive a una successiva memoria.

7. — Il successivo 19 dicembre è intervenuta, in entrambi i giudizi, con distinte memorie, contenenti analoghe deduzioni difensive, la Regione Puglia.

La Regione ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata e ha esposto le seguenti argomentazioni.

8. — In via preliminare, la difesa della Regione, dopo aver ricapitolato il quadro normativo di riferimento, ha eccepito l'inammissibilità della questione sollevata dal T.a.r. Puglia. Ciò in quanto le ordinanze di rimessione sarebbero carenti in punto di motivazione sulla rilevanza, limitandosi a richiamare il giudizio di costituzionalità che già ha riguardato l'art. 30, comma 4, della legge reg. n. 4 del 2003.

Inammissibile sarebbe anche la censura prospettata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto non risulta chiaro chi sarebbe favorito dall'applicazione della norma denunciata.

Sussisterebbe, infine, carenza di interesse da parte delle strutture sanitarie ricorrenti nei giudizi *a quibus*, in quanto dall'esame delle precedenti ordinanze di rimessione risulterebbe che per il 1998 la capacità produttiva delle strutture private si è potuta esplicitare senza limiti.

Nel merito, la Regione Puglia ritiene la questione priva di fondamento in ragione della legittimità dei limiti posti alla spesa sanitaria con riferimento a quella sostenuta in esercizi precedenti, frutto di una scelta discrezionale del legislatore di politica sanitaria e di contenimento della spesa, non viziata da intrinseca irragionevolezza.

Né sussisterebbe la violazione dei principi fondamentali di cui all'art. 8-*quinquies* del d.lgs. 502 del 1992, dal momento che l'attività della Regione, nella determinazione del tetto di prestazioni rimborsabili in capo ai singoli operatori, non sarebbe affatto disancorata dalla valutazione comparativa della qualità e dei costi.

In proposito, la Regione richiama l'art. 25 della legge della Regione Puglia 22 dicembre 2000, n. 28 (Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000), il quale stabilisce, al comma 1, che «a norma del

decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni di cui agli articoli 8-*quater*, *quinquies* e *sexies* del decreto legislativo n. 229 del 1999, i limiti di remunerazione per le prestazioni interessanti l'assistenza specialistica e ospedaliera erogate da soggetti privati provvisoriamente accreditati sono determinati, di norma annualmente, nell'ambito del documento di indirizzo economico-funzionale che costituisce atto di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia sanitaria della Regione Puglia», e, al comma 2, che «nell'ambito delle linee e dei limiti fissati dalla programmazione regionale, a norma dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 229 del 1999, alle Aziende sanitarie territoriali compete l'individuazione dei soggetti interessati tra quelli di cui al comma 1 del presente articolo, l'individuazione delle funzioni e delle attività da potenziare, e depotenziare, la definizione dei volumi, della tipologia e delle modalità di erogazione delle prestazioni richieste, gli accordi contrattuali con detti soggetti e la verifica del loro rispetto anche in materia di appropriatezza delle prestazioni erogate».

Dette disposizioni, quindi, integrerebbero necessariamente il contenuto precettivo della norma censurata, mettendo in luce la non fondatezza della relativa questione di costituzionalità.

Infine, la Regione espone come per effetto dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), sia venuto meno il potere statale di adottare atti di indirizzo e di coordinamento nella materia sanitaria.

Infine, ad avviso della Regione, il citato art. 8-*quinquies*, nell'affermare che la Regione e l'Azienda unità sanitaria locale, «anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi», stipulano gli accordi contrattuali con i centri accreditati, non costituirebbe principio generale della legislazione statale, ma avrebbe mero valore procedimentale.

9. — In data 19 dicembre 2005 si è anche costituita in giudizio la Azienda unità sanitaria locale Lecce 1 (r.o. n. 566 del 2005), la quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità o la non fondatezza della questione.

In via preliminare, la parte costituita deduce alcuni profili di inammissibilità e, in particolare, l'irrilevanza della questione, in quanto, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 28 del 2000, sussisterebbe la competenza della AUSL a determinare i tetti di spesa e — nel caso in cui la norma denunciata fosse dichiarata costituzionalmente illegittima — la AUSL non potrebbe adottare atti con contenuto diverso da quelli impugnati dinanzi al giudice amministrativo.

Richiama, altresì, a sostegno del difetto di rilevanza, il documento di indirizzo economico-funzionale del Servizio sanitario regionale per il 2003 e triennale 2003-2005, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1326 del 4 settembre 2003, di cui il provvedimento di determinazione del tetto di spesa costituirebbe mera applicazione.

La questione sarebbe, inoltre, inammissibile, in quanto la norma impugnata sarebbe già stata sottoposta, con analoghe censure, al vaglio della Corte costituzionale, e l'ordinanza non sarebbe motivata in modo sufficiente in ordine alla non manifesta infondatezza.

Nel merito, la AUSL Lecce 1 ritiene la questione non fondata, rilevando, da un lato, come, alla luce della legislazione vigente, l'accreditamento abbia perso l'ordinaria connotazione, diventando il risultato di una complessa attività programmatica condizionata dai limiti di budget; dall'altro, che i tetti di spesa sarebbero in via di principio legittimi date le insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica.

10. — Si sono costituiti in giudizio (r.o. n. 566 del 2005) anche il Laboratorio di analisi dott. Valentino ed altre analoghe strutture, deducendo la illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Ad avviso delle parti private, questa violerebbe i principi fondamentali di cui al d.lgs. n. 502 del 1992 e darebbe luogo alla lesione degli artt. 3 e 97 Cost., per la disparità di trattamento illegittimamente determinatasi a fronte della aprioristica attribuzione di risorse economiche alle singole strutture a prescindere da una verifica del reale andamento della domanda dalle stesse registrata, dei relativi costi sostenuti e dalla qualità delle prestazioni erogate.

11. — In prossimità dell'udienza pubblica ha depositato memoria il Centro di analisi E4 s.r.l.

La suddetta parte privata aderisce alle censure formulate dal giudice rimettente in relazione agli evocati parametri costituzionali.

12. — Anche il Laboratorio di analisi dott. Valentino ed altre analoghe strutture, in prossimità dell'udienza pubblica, hanno depositato memoria, con la quale ribadiscono le osservazioni già svolte.

13. — In data 5 giugno 2007 la Regione Puglia, a sua volta, ha depositato memorie contenenti analoghe prospettazioni difensive. La Regione ribadisce le difese già prospettate sostenendo, in via preliminare, l'inammissibilità della questione sia per carente e insufficiente motivazione, sia per la mera riproposizione delle argomentazioni precedentemente sottoposte all'esame della Corte, e, nel merito, l'infondatezza della questione stessa. In particolare, la difesa regionale ha ribadito che la determinazione del tetto delle prestazioni rimborsabili in capo ai singoli operatori non è disancorata dalla valutazione comparativa della qualità e dei costi in ragione del già richiamato art. 25 della legge regionale n. 28 del 2000, il cui contenuto precettivo integra quello della norma ora impugnata.

14. — In data 6 giugno 2007 ha depositato, fuori termine, atto di intervento (r.o. n. 566 del 2005) la Federlab Italia.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con le due ordinanze indicate in epigrafe, aventi analogo contenuto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia).

2. — La disposizione impugnata stabilisce che «a norma dell'articolo 8-*quinquies*, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 502 del 1992, ove le strutture pubbliche e private abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, fissato in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998, e il relativo limite di spesa a carico del servizio sanitario regionale, detti volumi sono remunerati con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale».

3. — Il rimettente premette di aver già sottoposto, nell'ambito di analoghi giudizi, al vaglio di costituzionalità la suddetta disposizione e che la relativa questione è stata ritenuta in parte inammissibile e in parte non fondata da questa Corte con la sentenza n. 111 del 2005.

Tuttavia, pur tenendo ferme le conclusioni cui è pervenuta la Consulta, il giudice *a quo* ritiene che sussistano ulteriori profili di illegittimità della disposizione stessa, che è stata quindi sottoposta nuovamente all'esame di questa Corte.

4. — In via preliminare, deve esser disposta la riunione dei due giudizi, ai fini di un'unica pronuncia, in ragione della identità delle questioni rimesse all'esame di questa Corte.

5. — Ancora in via preliminare, deve essere ribadita, per i motivi esposti nella ordinanza letta in udienza, l'inammissibilità dell'intervento della Federlab Italia, per tardività.

6. — Va, altresì, rilevato che non possono essere accolte le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione Puglia e dalla Azienda unità sanitaria locale Lecce 1 sotto i profili della carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, nonché della insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, in quanto dall'esame delle ordinanze di rimessione emerge con sufficiente chiarezza l'oggetto del giudizio.

7. — La norma impugnata, ad avviso del rimettente, nello stabilire un limite di spesa al tempo stesso globale ed individuale (per ogni struttura) pari al valore attuale delle prestazioni rese nel 1998, con riferimento all'anno 2003, senza prevedere «un sistema (oggettivo e trasparente) in base al quale sia possibile verificare se la ripartizione delle risorse finanziarie è fatta in maniera efficiente (pur nei limiti delle disponibilità di bilancio)»,

sarebbe in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.

L'aver assunto come base per la determinazione del tetto di spesa stabilito per il 2003, per ogni struttura pubblica o privata, solo il dato storico riferito al 1998, senza prevedere alcuna valutazione né dei costi né del flusso della domanda, cristallizzerebbe la situazione di mercato e determinerebbe, di conseguenza, la lesione dei principi di ragionevolezza, di buon andamento della pubblica amministrazione e di uguaglianza.

7.1. — Il T.a.r. ritiene, inoltre, sempre in relazione al parametro costituzionale di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., che risulterebbero lesi i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale con l'art. 8-*quinquies*, comma 2, del suddetto d.lgs. n. 502 del 1992, nella parte in cui esso stabilisce che le amministrazioni competenti devono procedere ad una valutazione comparativa dei costi e della qualità dei servizi prima della fissazione del volume di prestazioni che ogni AUSL intenda acquistare dalle strutture presenti nell'ambito territoriale di rispettiva competenza.

8. — Il rimettente prospetta, quindi, profili di illegittimità costituzionale soltanto in parte diversi da quelli già esaminati con la sentenza n. 111 del 2005.

Il T.a.r. infatti, da un lato, deduce l'illegittimità costituzionale della norma regionale in questione, in ragione della fissazione di un limite di spesa individuale, per ogni struttura pubblica o privata, senza un sistema di verifica della ripartizione delle risorse, anche in ragione di qualità e costi delle prestazioni. In tal modo, il rimettente ripropone, in forma apparentemente diversa — invocando i principi fondamentali di cui al d.lgs. n. 502 del 1992 in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., la cui irragionevole violazione si riverbererebbe sul buon andamento della pubblica amministrazione e sul principio di uguaglianza — le stesse censure già articolate nel precedente giudizio di costituzionalità, conclusosi con la sentenza n. 111 del 2005.

Dall'altro, il giudice *a quo* denuncia un ulteriore profilo di incostituzionalità, e cioè la lesione dei principi fondamentali stabiliti dall'art. 8-*quinquies*, comma 2, del medesimo decreto legislativo, che impongono alle amministrazioni competenti di procedere ad una valutazione di meritevolezza comparativa.

In proposito, questa Corte osserva che, effettivamente, la censura da ultimo richiamata si presenta con caratteri di diversità, e quindi di novità, rispetto a quelle in precedenza prospettate.

9. — Tanto premesso, in relazione al merito, la questione di costituzionalità deve esser dichiarata manifestamente infondata con riguardo alle censure che, come si è accennato, ripropongono profili di incostituzionalità già sottoposti al vaglio di questa Corte.

Ciò a prescindere dal fatto che il rimettente chiede sostanzialmente alla Corte una pronuncia non meramente caducatoria, ma manipolativo-creativa, dal momento che il suo obiettivo è quello di ottenere una decisione che sostituisca il criterio scelto dal legislatore regionale, con un intervento correttivo, a contenuto non obbligato, che presuppone una valutazione discrezionale, come tale evidentemente riservata al solo legislatore e per definizione preclusa, invece, a questa Corte.

10. — Orbene, come risulta dalla sentenza n. 111 del 2005, lo stesso T.a.r. aveva già censurato la norma *de qua* sotto il profilo della violazione dei principi fondamentali fissati dal d.lgs. n. 502 del 1992, ipotizzando come il riferimento ai volumi di prestazioni sanitarie erogate nel 1998 (ed al limite derivante dalla relativa spesa complessiva, sostenuta nello stesso anno) determinasse una inammissibile sfasatura temporale tra tali elementi e gli effettivi volumi di prestazioni (nonché la spesa corrispondente) relativi all'anno 2003, senza che il legislatore regionale avesse tenuto in alcun conto l'andamento della domanda registrato nel quinquennio intercorso tra il 1998 ed il 2003.

A tal riguardo, va chiarito che questa Corte, con la citata sentenza n. 111 del 2005, ha interpretato la norma censurata «nel senso che, ai fini della remunerazione per intero a valori attuali (riferiti cioè all'anno in cui effettivamente le prestazioni siano state rese), i volumi delle prestazioni medesime, vale a dire la loro quantità e, correlativamente, la spesa complessiva, non possono essere superiori a quelli del 1998»; si è, pertanto, ritenuto che il riferimento all'anno 1998, contenuto nell'art. 30, comma 4, deve essere inteso con riguardo sia ai volumi quantitativi delle prestazioni sanitarie erogate, sia alla complessiva spesa sostenuta.

Inoltre, come questa Corte ha riconosciuto con la citata sentenza, tale riferimento si presenta come «il frutto, da parte del legislatore regionale, di una scelta discrezionale di politica sanitaria e di contenimento della spesa, la quale, tenuto conto della ristrettezza delle risorse finanziarie dirette a soddisfare le esigenze del settore, non risulta viziata da intrinseca irragionevolezza».

11. — Con riguardo al nuovo profilo di illegittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, della legge reg. n. 4 del 2003, proposto dal T.a.r. pugliese, e cioè la mancanza di criteri che privilegino la meritevolezza, in ragione di una necessaria comparazione tra tutte le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, come, invece, stabilito dall'art. 8-*quinquies* del d.lgs. n. 502 del 1992, al fine, ad esempio, di fissare un tetto montante superiore o inferiore rispetto al valore attuale delle prestazioni rese nel 1998, la questione non è fondata.

12. — Va rilevato, innanzitutto, che non vi è corrispondenza di ambiti tra la norma regionale censurata e la disposizione statale dalla quale si pretenderebbe ricavare i principi fondamentali che sarebbero stati violati.

In effetti, l'art. 8-*quinquies* del d.lgs. n. 502 del 1992 non può essere invocato a sostegno dell'illegittimità costituzionale della norma *de qua*, dal momento che il criterio della valutazione comparativa dei costi e della qualità del servizio, al quale detto comma si richiama, attiene alla fase di determinazione dei volumi di prestazioni che ogni AUSL intende acquistare dalle strutture presenti sul territorio, mentre la norma regionale, ora oggetto di censura, riguarda il diverso momento della remunerazione delle prestazioni rese dalle strutture sanitarie in eccedenza rispetto ai quantitativi risultanti dai programmi preventivamente concordati. Né è senza rilievo la considerazione che anche la suddetta norma statale risponde ad una *ratio* di programmazione e contenimento della spesa sanitaria, stabilendo che gli accordi e i contratti devono individuare preventivamente il corrispettivo da erogare (comma 2, lettera *d*) e rimettendo alle Regioni (comma 1, lettera *d*) il compito di fissare i «criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura».

13. — Neppure è senza significato che dall'esame di varie disposizioni della legislazione sanitaria statale, emerga come in più occasioni il legislatore abbia fatto riferimento al sistema di determinazione della spesa sanitaria sulla base del dato storico rappresentato dall'esborso effettuato in anni precedenti rispetto a quello preso in considerazione. E ciò è avvenuto proprio nella sede delle annuali leggi finanziarie, vale a dire in una sede specificamente destinata alla fissazione dei principi in ordine al finanziamento della spesa necessaria per l'espletamento del servizio di assistenza sanitaria in favore della popolazione.

Al riguardo, si può richiamare, come capofila di tale orientamento, la legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), la quale, nel Capo I, la cui rubrica reca «Disposizioni in materia sanitaria», all'art. 6, comma 1, ha previsto che «la spesa per l'acquisto di beni e servizi non può superare, a livello regionale, l'importo registrato nell'esercizio 1993 ridotto del 18 per cento per l'anno 1995, del 16 per cento per l'anno 1996 e del 14 per cento per l'anno 1997».

Deve, altresì, essere richiamato anche l'art. 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), secondo cui «le Regioni, per l'esercizio 1997, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, individuano, nel rispetto dei livelli di spesa stabiliti per l'anno 1996, le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie che possono essere erogate nelle strutture pubbliche e in quelle private».

Il criterio, dunque, di ancorare l'ammontare della spesa sanitaria ai dati storici concernenti gli stanziamenti previsti per anni precedenti è stato più volte seguito dalla legislazione statale. Ne è prova, tra l'altro, la circostanza che, da ultimo, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) all'art. 1, comma 565, lettera *a*), ha reiterato il suddetto criterio, stabilendo che «gli enti del Servizio sanitario nazionale [...] concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento».

Alla luce delle considerazioni che precedono, non può ritenersi, in conclusione, che la censurata disposizione della Regione Puglia possa considerarsi in contrasto con un principio fondamentale della legislazione statale e, in particolare, con l'art. 8-*quinquies*, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe;*

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* QUARANTA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2007.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

ALLEGATO

ORDINANZA LETTA ALL'UDIENZA DEL 19 GIUGNO 2007

Rilevato che nel giudizio di cui all'ordinanza n. 566 del 2005 è intervenuta la Federlab Italia, con atto depositato il 6 giugno 2007;

Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, sono inammissibili gli interventi proposti oltre il termine stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; tale termine, infatti, per costante orientamento di questa Corte, è di natura perentoria (*cfr.*, *ex multis*, sentenza n. 190 del 2006);

che essendo questa la situazione che ricorre nel caso di specie, l'intervento deve essere dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile l'intervento della Federlab Italia.*

*Il Presidente:* BILE

07C0919

N. 258

*Ordinanza 20 giugno - 6 luglio 2007*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza, di parità delle parti nel processo, di ragionevole durata del processo e di obbligatorietà dell'azione penale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.**

- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della stessa legge, promossi con ordinanze del 17 marzo, del 31, del 20 (n. 2 ordd.) e del 15 marzo 2006 dalla Corte d'appello di Torino, del 5 aprile 2006 dalla Corte d'appello di Torino, del 3 maggio 2006 dalla Corte d'assise d'appello di Torino, del 31 marzo e del 2 maggio 2006 dalla Corte d'appello di Torino, del 16 maggio 2006 dalla Corte d'assise d'appello di Torino, del 30, del 2, del 18 e del 31 maggio 2006 dalla Corte d'appello di Torino, e del 2 maggio 2006 dalla Corte d'appello di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 246, 249, da 251 a 253, 333, 334, 342, 387, 441, 442, 567 e 610 del registro ordinanze 2006 ed ai nn. 33 e 74 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 29, 34, 39, 41 nella edizione straordinaria del 2 novembre 2006, al n. 50, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2006 ed ai nn. 3, 8, 10, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2007;

Udito nella Camera di consiglio del 6 giugno 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Ritenuto che, con quindici ordinanze, la Corte d'appello e la Corte d'assise d'appello di Torino hanno sollevato, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall'art. 603, comma 2, del codice di procedura penale — ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado — e sempre che tali prove risultino decisive, e dell'art. 10 della medesima legge;

che in tutte le ordinanze di rimessione la rilevanza della questione viene motivata con riferimento a quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 46 del 2006 in ordine alla immediata applicabilità delle nuove norme ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge;

che, nel merito, è denunciata la violazione di diversi parametri costituzionali: in particolare, in tutte le ordinanze di rimessione si lamenta la lesione del principio di ragionevolezza e del principio di parità tra le parti, mentre in alcune viene ipotizzato anche il contrasto con il principio di uguaglianza, con il principio della ragionevole durata del processo e con quello dell'obbligatorietà dell'azione penale;

che, quanto al principio di ragionevolezza, i rimettenti evidenziano come sia palesemente irrazionale un sistema che riconosce al pubblico ministero il potere di proporre appello avverso le sentenze di condanna in ordine all'entità della pena, negandogli nel contempo il potere di appellare le sentenze di proscioglimento;

che, con riferimento al principio di parità tra le parti, i rimettenti osservano come la disciplina censurata, inibendo tanto al pubblico ministero che all'imputato l'appello avverso le sentenze di proscioglimento, realizzi una parificazione solo formale, dal momento che essa finisce nella sostanza per incidere esclusivamente sul potere di impugnazione di quella sola, fra le due parti, che ha interesse a dolersi di tali sentenze, ossia il pubblico ministero e ciò in assenza di qualsivoglia ragione giustificativa;

che, sotto questo profilo, sarebbe altresì evidente anche la disparità di trattamento che viene introdotta tra il pubblico ministero e la parte civile, cui è attualmente riconosciuto il potere di appellare le sentenze di proscioglimento;

che in alcune ordinanze si lamenta anche la violazione del principio della ragionevole durata del processo, sulla base del rilievo che l'eliminazione del potere di appello del pubblico ministero, lungi dal favorire l'accelerazione del processo, determina, per effetto anche del contestuale ampliamento dei casi di ricorso per cassazione, un aumento dei gradi giudizio, con conseguente dilatazione dei tempi processuali;

che, infine, alcuni rimettenti prospettano la violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale, sul presupposto che l'appello avverso le sentenze di assoluzione costituisca una «estrinsecazione» del dovere di repressione dei reati e di tutela della collettività, attribuito al pubblico ministero.

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero e l'immediata applicabilità di tale regime, in forza dell'art. 10 della legge, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima;

che, stante l'identità delle questioni proposte, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello e alla Corte d'assise d'appello di Torino.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2007.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

07C0920

N. 259

*Ordinanza 20 giugno - 6 luglio 2007*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza, di parità delle parti nel processo e di obbligatorietà dell'azione penale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.**

- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, promosso con ordinanza del 28 marzo 2006 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento penale a carico di S. G., iscritta al n. 280 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 6 giugno 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte d'appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall'art. 603, comma 2, del codice di procedura penale — ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado — e sempre che tali prove risultino decisive; nonché dell'art. 10, comma 2, della medesima legge;

che il giudice *a quo* è chiamato a celebrare, a seguito di impugnazione del pubblico ministero, il giudizio di appello nei confronti di un imputato assolto in primo grado;

che, recependo l'eccezione formulata dal Procuratore generale, la Corte rimettente ritiene che la disciplina censurata si ponga in contrasto con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), con il principio di parità tra le parti (art. 111, secondo comma, Cost.) e con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.);

che, infatti, la soppressione radicale ed unilaterale del potere del pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento sarebbe tale da squilibrare «i rapporti fra accusa e difesa, svuotando di fatto le funzioni dell'accusa e impedendo così il raggiungimento di fini di giustizia», senza che ricorra alcuna ragione giustificatrice per tale disparità;

che l'irragionevolezza della disciplina censurata sarebbe, del resto, fatta palese dal mantenimento in capo al pubblico ministero del potere di proporre appello avverso le sentenze di condanna.

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero e l'immediata applicabilità di tale regime, in forza dell'art. 10 della legge, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Napoli.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2007.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 260

Ordinanza 20 giugno - 6 luglio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza, di parità delle parti nel processo e di obbligatorietà dell'azione penale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.**

- Cod. proc. pen., art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promossi, nel corso di diversi procedimenti penali, con ordinanze del 15 e 26 maggio, del 5 giugno, del 12 aprile, del 26 e del 30 giugno (n. 2 ordd.) 2006 dalla Corte d'appello di Messina, del 4 luglio 2006 dalla Corte d'assise d'appello di Messina e del 10 ottobre 2006 dalla Corte d'appello di Messina, rispettivamente iscritte ai nn. 57, da 60 a 62, da 65 a 67, 184 e 209 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 9 e 15, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 6 giugno 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con nove ordinanze identiche nella parte motiva, la Corte d'appello e la Corte d'assise d'appello di Messina hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui preclude al pubblico ministero la possibilità di appellare contro le sentenze di proscioglimento»;

che i rimettenti, chiamati a celebrare i giudizi di secondo grado su appelli del pubblico ministero avverso sentenze di assoluzione, adducono la rilevanza della questione di costituzionalità, stante la prescrizione, *ex art.* 10 della citata novella n. 46 del 2006, della immediata applicazione delle nuove norme in materia di inappellabilità anche ai procedimenti in corso;

che, quanto al profilo della non manifesta infondatezza, i giudici *a quibus* argomentano innanzitutto il contrasto della norma censurata con il principio di ragionevolezza espresso nell'art. 3 Cost.;

che, infatti, i limiti all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento introdotti dalla legge n. 46 del 2006 «solo apparentemente» soddisferebbero «l'esigenza di parità garantita dalla disposizione costituzionale», posto che, in realtà, è unicamente con riferimento all'organo dell'accusa che tali limiti assumono «preponderanza e

rilievo centrale», avendo solo il pubblico ministero interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento ed essendo già in precedenza inibito all'imputato l'impugnazione delle sentenze di proscioglimento con formula piena;

che i rimettenti — consapevoli della costante affermazione della Corte costituzionale secondo cui il principio di parità delle parti nel processo non comporta necessariamente identità dei loro poteri processuali e che disparità di trattamento sono possibili purché trovino «una giustificazione che risponda a criteri di ragionevolezza» — ritengono che, nel caso di specie, la scelta legislativa sia priva di ragionevole giustificazione;

che la disciplina censurata si risolverebbe nella soppressione di un mezzo di impugnazione a danno di una sola parte, portatrice per di più «non di un interesse proprio bensì di istanze di legalità e di difesa sociale», con conseguente violazione anche del principio della parità tra le parti sancito dall'art. 111, comma 2, della Costituzione;

che, inoltre, l'art. 593 cod. proc. pen., come novellato, risulterebbe in contrasto con il principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 della Costituzione.

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero;

che, stante l'identità delle questioni proposte, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello e alla Corte d'assise d'appello di Messina.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2007.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 261

*Ordinanza 20 giugno - 6 luglio 2007*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza, di parità delle parti nel processo e di obbligatorietà dell'azione penale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.**

- Cod. proc. pen., art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promosso con ordinanza del 16 giugno 2006 dalla Corte d'appello di Messina nel procedimento penale a carico di P. S., iscritta al n. 64 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 6 giugno 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte d'appello di Messina ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui preclude al pubblico ministero la possibilità di appellare contro le sentenze di proscioglimento»;

che la Corte d'appello rimettente — chiamata a celebrare il giudizio di secondo grado su impugnazione del pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione — adduce la rilevanza della questione di costituzionalità, stante la prescrizione, *ex* art. 10 della citata novella n. 46 del 2006, della immediata applicazione delle nuove norme in materia di inappellabilità anche ai procedimenti in corso;

che, quanto al profilo della non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* argomenta innanzitutto il contrasto della norma censurata con il principio di ragionevolezza espresso nell'art. 3 Cost.;

che, infatti, i limiti all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento introdotti dalla legge n. 46 del 2006 «solo apparentemente» soddisferebbero «l'esigenza di parità garantita dalla disposizione costituzionale», posto che, in realtà, è unicamente con riferimento all'organo dell'accusa che tali limiti assumono «preponderanza e rilievo centrale», avendo solo il pubblico ministero interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento ed essendo già in precedenza inibito all'imputato l'impugnazione delle sentenze di proscioglimento con formula piena;

che il rimettente — consapevole della costante affermazione della Corte costituzionale secondo cui il principio di parità delle parti nel processo non comporta necessariamente identità dei loro poteri processuali e che disparità di trattamento sono possibili purché trovino «una giustificazione che risponda a criteri di ragionevolezza» — ritiene che, nel caso di specie, la scelta legislativa sia priva di ragionevole giustificazione;

che la disciplina censurata si risolverebbe nella soppressione di un mezzo di impugnazione a danno di una sola parte, portatrice per di più «non di un interesse proprio bensì di istanze di legalità e di difesa sociale», con conseguente violazione anche del principio della parità tra le parti sancito dall'art. 111, comma 2, della Costituzione;

che, inoltre, l'art. 593, come novellato, risulterebbe in contrasto con il principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 della Costituzione.

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Messina.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2007.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 262

Ordinanza 20 giugno - 6 luglio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, al di fuori dei casi di cui all'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza, di parità delle parti nel processo e di obbligatorietà dell'azione penale - Dedotta ingiustificata disparità di trattamento, con riferimento ai processi nei quali il pubblico ministero abbia chiesto l'ammissione di nuove prove decisive - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.**

- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10, commi 1 e 2, della stessa legge, promosso con ordinanza del 17 marzo 2006 dalla Corte militare d'appello di Napoli nel procedimento penale a carico di C. V., iscritta al n. 126 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 6 giugno 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte militare d'appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui non prevede per il pubblico ministero la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento al di fuori dei casi di cui al comma 2 dello stesso art. 593 cod. proc. pen.», e dell'art. 10, commi 1 e 2, della medesima legge;

che il giudice *a quo* — chiamato a celebrare, a seguito di impugnazione del pubblico ministero, il giudizio d'appello nei confronti di un imputato assolto in primo grado per insussistenza del fatto — precisa che, sopravvenuta *medio tempore* la legge n. 46 del 2006 e sottratto al pubblico ministero il potere di appellare le sentenze di proscioglimento con la modifica dell'art. 593 cod. proc. pen., le parti hanno chiesto che l'appello sia dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 10, comma 2, della medesima legge;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, la disciplina censurata si porrebbe in contrasto con plurimi parametri costituzionali;

che sarebbe violato, in primo luogo, l'art. 3 Cost., poiché, negando al pubblico ministero la facoltà di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, la disciplina censurata preclude irragionevolmente all'organo della pubblica accusa di dare «concreta attuazione al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale», fornendo «il suo doveroso contributo all'accertamento dei reati»;

che, inoltre, sarebbe irragionevole e quindi lesivo dell'art. 3 Cost. privare la parte civile, che conserva la possibilità di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, del «sostegno della parte pubblica nell'accertamento dei profili civilistici» della responsabilità penale;

che sarebbero altresì violati i principi della parità fra le parti e della ragionevole durata del processo, sanciti nel secondo comma dell'art. 111 Cost.;

che, sotto il primo profilo, il rimettente — sul presupposto che il principio della parità riguardi anche «gli strumenti di impulso funzionali al raggiungimento degli scopi che un sistema processuale [...] informato ai principi costituzionali deve garantire» e fra questi «l'attuazione della pretesa punitiva dello Stato a tutela dei primari interessi della collettività» — osserva che al pubblico ministero viene negata la possibilità di ottenere un completo riesame nel merito delle risultanze processuali poste a base della sentenza di proscioglimento;

che, sotto il secondo profilo, il rimettente sottolinea gli effetti negativi che la nuova disciplina determina sui tempi di definizione dei processi, in conseguenza della natura esclusivamente rescindente del giudizio per casazione;

che, ancora, risulterebbe violato l'art. 112 Cost., poiché la normativa censurata, sottraendo al pubblico ministero il potere di impugnare le sentenze di proscioglimento (potere che è espressione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale), vanifica il complessivo assolvimento delle funzioni d'accusa;

che, infine, a giudizio del rimettente, la disciplina transitoria introdotta dall'art. 10 della legge n. 46 del 2006, nel prevedere l'immediata applicabilità della nuova normativa ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge e la declaratoria di inammissibilità degli appelli proposti a quella data, determinerebbe «una ingiustificata disparità di trattamento» dei processi pendenti nei quali il pubblico ministero ha già chiesto l'ammissione di nuove prove decisive rispetto ai procedimenti ai quali si applica la disciplina a regime e per i quali soltanto opera la deroga all'inappellabilità nei casi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen.

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero e l'immediata applicabilità di tale regime, in forza dell'art. 10 della legge, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte con sentenza n. 26 del 2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti alla Corte militare d'appello di Napoli.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2007.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 263

*Ordinanza 20 giugno - 6 luglio 2007*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza, di parità delle parti nel processo e di ragionevole durata del processo - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.**

- Cod. proc. pen., art. 593, commi 1 e 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 593, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promosso con ordinanza del 19 aprile 2006 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento penale a carico di A. D. ed altri, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 6 giugno 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte d'appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consente l'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall'art. 603, comma 2, del codice di procedura penale — ossia quando sopravvengano o si scoprono nuove prove dopo il giudizio di primo grado — e sempre che tali prove risultino decisive;

che la Corte rimettente precisa che la questione proposta «è certamente rilevante», poiché una eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina censurata «determinerebbe il ripristino della situazione precedente, cioè la pendenza di un appello del pubblico ministero nel processo in esame»;

che il rimettente osserva che i nuovi limiti all'appello delle sentenze di proscioglimento introducono senza dubbio una disparità di trattamento in danno del pubblico ministero, cui viene negata la possibilità di ottenere il riesame di una «sentenza difforme dalle proprie richieste»; disparità tanto più evidente se si considera che il pubblico ministero è portatore «di un interesse obiettivo», quello cioè di «perseguire l'accertamento della verità storica» e di vigilare sull'osservanza delle leggi;

che il rimettente — consapevole che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il principio di parità tra le parti (art. 111, secondo comma, Cost.) non comporta necessariamente l'identità dei poteri processuali del pubblico ministero e dell'imputato, potendo una disparità di trattamento essere giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia — ritiene che la disparità di trattamento introdotta in danno del pubblico ministero dalla legge n. 46 del 2006 non trovi adeguata giustificazione in nessuno dei parametri indicati;

che, inoltre, la scelta legislativa di limitare l'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento e di mantenere, nel contempo, in capo all'organo della pubblica accusa il potere di appello contro le sentenze di condanna si paleserebbe del tutto incoerente ed irragionevole;

che sarebbe violato anche il principio della ragionevole durata del processo, atteso che la novella, anche attraverso il contestuale ampliamento dei casi di ricorso in Cassazione, determina un notevole incremento dei gradi di giudizio con conseguente allungamento dei tempi di definizione dei processi.

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Napoli.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2007.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 264

Ordinanza 20 giugno - 6 luglio 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Limiti massimi di velocità - Superamento di oltre 40 km/h - Trattamento sanzionatorio - Asserita violazione del principio di ragionevolezza nonché ingiustificata disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Questione priva di rilevanza nel giudizio *a quo* - Manifesta infondatezza.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 142, comma 9.
- Costituzione, art. 3.

**Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Limiti massimi di velocità - Superamento di oltre 10 e non più di 40 km/h - Trattamento sanzionatorio - Denunciata disparità di trattamento nonché irragionevole sproporzione tra sanzione edittale e disvalore dell'illecito - Discrezionalità del legislatore nella determinazione degli illeciti e del relativo trattamento sanzionatorio - Possibilità di graduare la sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione - Manifesta infondatezza della questione.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 142, comma 8.
- Costituzione, art. 3.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dei commi 8 e 9 dell'art. 142 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), promosso dal giudice di pace di Luino nel procedimento civile vertente tra Beatrice Moranti e il comune di Luino, con ordinanza del 5 aprile 2006, iscritta al n. 668 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 6 giugno 2007 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che, con ordinanza del 5 aprile 2006, il giudice di pace di Luino ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dei commi 8 e 9 dell'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui tali norme consentono di sanzionare con pene sensibilmente differenziate condotte di violazione dei limiti di velocità quantitativamente non altrettanto distinte;

che, riferisce il rimettente, M. B., in qualità di conducente di una autovettura, aveva proposto ricorso avverso il verbale di contestazione della Polizia locale di Luino del 10 novembre 2005, con il quale le si contestava che la velocità tenuta dal veicolo, rilevata a mezzo *autovelox*, aveva superato di 12 km/h il limite di velocità previsto per quel tratto di strada, in violazione dell'art. 142, comma 8, del C.d.S;

che la ricorrente si doleva del fatto che, per aver superato di solo 2 km/h il limite di 10 km/h di cui al precedente comma 7 dello stesso art. 142, le era stato applicato il trattamento sanzionatorio, previsto dal comma 8, del pagamento della somma di euro 143,00 e la decurtazione di due punti dalla patente di guida, trattamento forte-

mente deteriore rispetto a quello previsto dal predetto comma 7 che contempla, invece, il pagamento di appena euro 33,60 e nessuna decurtazione di punti dalla patente, ed aveva affermato che la sanzione inflitta col verbale impugnato non era assolutamente proporzionata alla violazione commessa;

che il rimettente, condividendo le affermazioni della ricorrente, dubita della legittimità costituzionale sia della norma di cui al comma 8 dell'art. 142 del codice della strada, sia della norma di cui al comma 9 dello stesso art. 142, per manifesta irragionevolezza e ingiustificata disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe, nonché per l'evidente sproporzione tra la sanzione e il disvalore dell'illecito e per il conseguente svilimento della finalità rieducativa della pena;

che, secondo il rimettente, dal raffronto tra i commi 7 e 8 e tra i commi 8 e 9, si evincerebbe una palese violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione, a causa della macroscopica sproporzione tra il disvalore dell'illecito e le sanzioni edittali previste dalle norme dei suddetti due commi dell'art. 142 del codice della strada;

che, in particolare, quanto al comma 9, tale norma addirittura mancherebbe della fissazione del limite massimo di velocità e in tal modo assoggetterebbe ad una uguale sanzione tanto il superamento di appena 1 km/h del limite di velocità di 40 km/h ivi previsto quanto il superamento di tale limite in misura indefinita;

che, con atto di intervento del 19 febbraio 2007, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile e, in subordine, infondata;

che, secondo l'Avvocatura dello Stato, la censura al comma 9 dell'art. 142 del codice della strada sarebbe manifestamente irrilevante rispetto alla concreta controversia sottoposta alla decisione del giudice di pace di Luino, nella quale si discute solamente della violazione di cui al comma 8;

che, sempre secondo l'Avvocatura dello Stato, la censura relativa al comma 8, basata sulla asserita sproporzione tra la sanzione e il disvalore dell'illecito, nonché sull'asserita manifesta irragionevolezza e ingiustificata disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe, sarebbe inammissibile perché si esaurirebbe in una apodittica enunciazione del dissenso del rimettente, dato che il giudice *a quo* non avrebbe indicato i termini di raffronto per verificare il distorto uso della discrezionalità normativa e la realizzazione dell'ingiustificata discriminazione;

che per l'Avvocatura dello Stato la questione sarebbe, comunque, infondata, in quanto l'art. 142 del d.lgs. n. 285 del 1992, ha modificato le norme previgenti secondo un criterio di maggiore gradualità nella modulazione delle fattispecie sanzionatorie e, quindi, anche delle relative pene pecuniarie, sostituendo il comma 9 dell'art. 103 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), con due distinte norme (i commi 8 e 9 dell'art. 142 del d.lgs. n. 285 del 1992), di cui la prima sanziona il superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h e l'altra il superamento di tali limiti di oltre 40 km/h;

che quindi, contrariamente a quanto si assume nell'ordinanza di rimessione, il legislatore avrebbe prestatato particolare attenzione affinché vi fosse proporzione tra sanzione e disvalore dell'infrazione;

che, inoltre, lo spartiacque individuato dal legislatore risponderebbe all'evidenza degli esiti degli incidenti, che confermano la soglia di cui al comma 8, come limite entro cui il valore di pericolosità resta contenuto, laddove l'eccedenza della velocità oltre il limite dei 40 Km/h, di cui al comma 9, è — a sua volta — ponderata in ragione dell'esito grave degli incidenti occorsi a tali velocità, che impongono di stigmatizzare il comportamento del conducente con sanzioni gravi;

che in ogni caso, rammenta l'Avvocatura erariale, simili valutazioni attengono alla discrezionalità del legislatore al quale, secondo quanto ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 169 del 2006, spetta sia l'individuazione delle condotte punibili, sia la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni, con la conseguenza che tale discrezionalità può essere oggetto di censura, in sede di scrutinio di costituzionalità, solo ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario.

Considerato che il giudice di pace di Luino dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dei commi 8 e 9 dell'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui tali norme consentono di sanzionare con pene sensibilmente differenziate condotte di violazione dei limiti di velocità quantitativamente non altrettanto distinte;

che la questione relativa al comma 9 dell'art. 142 del d.lgs. n. 285 del 1992 non è rilevante nel giudizio *a quo*, in quanto quest'ultimo, concernendo una fattispecie di superamento del limite massimo di velocità di soli 12 km/h, è riconducibile esclusivamente alla previsione dell'art. 142, comma 8 (relativo alle fattispecie di superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h) e non in quella del comma 9 (relativo alla fattispecie di superamento di oltre 40 km/h);

che, quanto alla dedotta violazione del comma 8, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la valutazione della congruità della sanzione appartiene alla discrezionalità del legislatore, con il solo limite della manifesta irragionevolezza (si vedano, in tal senso, da ultime, la sentenza n. 144 del 2005; le ordinanze n. 319 e n. 323 del 2002; n. 1, n. 18, n. 172, n. 234 del 2003; la n. 212 e la n. 109 del 2004; la n. 262 del 2005), non potendo la Corte sostituirsi al legislatore nella quantificazione discrezionale delle sanzioni (in tal senso, ordinanze n. 44 del 1995, n. 190 del 1997, n. 274 e n. 279 del 2002);

che la norma censurata non può ritenersi irragionevole, dato che il sistema sanzionatorio previsto dall'art. 142, articolato in tre distinte «fasce» sanzionatorie, consente al giudice, in relazione alla crescente gravità delle possibili violazioni all'interno di ciascuna «fascia» di graduare la pena tra un minimo e un massimo, con la conseguenza che egli ha tutte le possibilità di dosare la pena in relazione alle diverse velocità raggiunte e, in generale, alle possibili diverse gravità delle condotte accertate;

che, come questa Corte ha più volte affermato, e recentemente ribadito (si vedano, in tal senso, ordinanze n. 401 del 2005, n. 109 del 2004 e n. 475 del 2002), laddove il legislatore abbia previsto un consistente margine di adeguamento della misura della sanzione alla effettiva gravità dell'infrazione, come avviene con l'utilizzazione delle cosiddette «forbici» editali previste nelle disposizioni censurate, la sanzione deve in ogni caso ritenersi ragionevole e proporzionata rispetto alla condotta;

che, pertanto, la questione relativa al comma 8 è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del comma 9 dell'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice di pace di Luino con l'ordinanza in epigrafe;*

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma 8 dell'art. 142 del d.lgs. n. 285 del 1992 sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice di pace di Luino con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* MAZZELLA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2007.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 265

Ordinanza 20 giugno - 6 luglio 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Inapplicabilità ai reati in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, anche nei casi di fatti di lieve entità - Denunciata irragionevolezza nonché ingiustificata disparità di trattamento fra imputati di reati di pari gravità - Sopravvenuta abrogazione della norma impugnata - Omessa argomentazione in ordine alla sua perdurante applicabilità nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, ultimo comma.
- Costituzione, art. 3.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza del 27 aprile 2006 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di M.A., iscritta al n. 434 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 6 giugno 2007 il Giudice relatore Giuseppe Tesaurò;

Ritenuto che, con ordinanza del 27 aprile 2006, il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi per i reati previsti dalle leggi in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, anche quando sia ravvisabile la circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all'articolo 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi);

che il rimettente, investito del procedimento penale a carico di persona imputata del reato di detenzione illegale di armi di cui agli articoli 2 e 7 della legge n. 895 del 1967, ritenendo di poter riconoscere la diminuzione del fatto di lieve entità e, conseguentemente, comminare una pena detentiva contenuta entro i limiti fissati in via generale dall'art. 53 della legge n. 689 del 1981 per la sostituzione, si duole della preclusione derivante dalla norma denunciata;

che, a suo avviso, la sottrazione al regime delle sanzioni sostitutive dei reati previsti dalle leggi in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto un divieto stabilito *ratione materiae* «appare del tutto irrazionale» alla stregua della successiva produzione normativa, soprattutto a seguito della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di

applicazione della pena su richiesta delle parti), che ha ampliato l'ambito di operatività delle sanzioni anzidette, introducendo il cosiddetto «patteggiamento allargato» ed innalzando da tre a sei mesi l'entità della condanna a pena detentiva suscettibile di sostituzione con la pena pecuniaria;

che, inoltre, la preclusione determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra imputati di fattispecie criminose di pari gravità, impedendo l'applicazione delle sanzioni sostitutive per la detenzione illegale di armi, pur in presenza di un fatto di lieve entità, e consentendola, invece, per il reato di lesioni personali aggravato dall'uso di un arma;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo di dichiarare la questione inammissibile ovvero infondata.

Considerato che il Tribunale di Reggio Emilia dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'articolo 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude, pur nell'ipotesi in cui sia integrata la circostanza attenuante di cui all'articolo 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), l'applicazione delle sanzioni sostitutive per i reati previsti dalle leggi in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per i detti reati la pena detentiva non è alternativa alla pena pecuniaria;

che il rimettente ha ommesso di considerare che l'articolo 60 della legge n. 689 del 1981 è stato abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), e che, in base all'articolo 5, comma 3, della medesima legge, le disposizioni del citato articolo 4 si applicano anche ai procedimenti in corso;

che, in difetto di ogni argomentazione in ordine alla perdurante applicabilità della norma abrogata ai fini della definizione del giudizio principale, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* TESAURO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2007.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 266

*Ordinanza 20 giugno - 6 luglio 2007*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Prescrizione - Termine - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole al reo - Inapplicabilità ai processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento - Denunciata irragionevole limitazione del principio della retroattività della legge penale più mite nonché violazione dei principi di uguaglianza e del giusto processo - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti ai rimettenti.**

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 10, 11, 25, comma secondo, 27, comma secondo, 111 e 117, primo comma.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promossi con ordinanze dell'8 febbraio 2006 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (sezione distaccata di Piedimonte Matese), del 5 luglio 2006 dal Tribunale di Perugia, del 10 maggio 2006 dal Tribunale di Roma, del 21 marzo 2006 dalla Corte d'appello di Genova e dell'8 maggio 2006 dal giudice di pace di Pisa, rispettivamente iscritte al n. 510 del registro ordinanze 2006 ed ai nn. 45, 108, 133 e 170 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2006 e nn. 9, 12, 13 e 14, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 20 giugno 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

Ritenuto che i Tribunali di Santa Maria Capua Vetere (sezione distaccata di Piedimonte Matese), Perugia e Roma, la Corte d'appello di Genova ed il Giudice di pace di Pisa, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale — in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 10, 11, 25, secondo comma, 27, secondo comma, 111 e 117, primo comma, della Costituzione — dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione);

che tutti i rimettenti censurano tale norma nella parte in cui prevede che l'applicazione delle più favorevoli disposizioni per il reo in ordine al termine di prescrizione del reato, contenute nell'art. 6 della medesima legge n. 251 del 2005, sia limitata, quanto ai processi di primo grado già in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della stessa legge, a quelli per i quali non «sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento»;

che, in particolare, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Piedimonte Matese (r.o. n. 510 del 2006), nel premettere che il delitto *ex art.* 349 del codice penale sottoposto al suo giudizio risulterebbe ormai prescritto, se l'applicazione della nuova disciplina sulla prescrizione del reato — introdotta dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005 — non fosse preclusa, nella specie, dalla già avvenuta dichiarazione di apertura del dibattimento, e dunque dalla previsione di cui all'art. 10, comma 3, della stessa legge, ipotizza il contrasto tra la disposizione da ultimo menzionata e l'art. 3 Cost.;

che, difatti, la norma censurata introdurrebbe «un regime differente a fronte di situazioni identiche», e cioè «un trattamento soggettivamente diverso tra soggetti indagati e soggetti imputati, ma ancora peggio tra stessi imputati nel giudizio di primo grado», e ciò sulla base della mera circostanza che «il processo abbia o non varcato una certa soglia», costituita, oltretutto, da un adempimento — l'apertura del dibattimento — assolutamente «neutro» ai fini della prescrizione, «posto che non è assimilabile alla pronuncia di una sentenza in primo grado», né è — come invece l'esercizio dell'azione penale — «espressione della pretesa punitiva dello Stato»;

che inoltre, più in generale, se la scelta compiuta «a regime» dal legislatore è quella di ridimensionare i termini di prescrizione del reato, non si vede come la sua efficacia nel tempo possa essere condizionata — sempre a dire del rimettente — «dalla qualità e dalla quantità degli avanzamenti processuali»;

che, infine, la norma censurata sarebbe «in contrasto con il principio della retroattività della norma più favorevole al reo costituzionalizzato ai sensi dell'art. 25 Cost.», nonché violerebbe il principio del giusto processo, il quale esige che si addivenga ad una «sentenza giusta», evenienza ipotizzabile solamente quando la differenziazione del trattamento normativo si fondi — diversamente da quanto sarebbe accaduto nel caso in esame — su ragioni logiche e razionali;

che, per parte sua, il Tribunale di Perugia (r.o. n. 45 del 2007) ipotizza che l'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 — sempre nella parte in cui esclude, *ratione temporis*, l'applicazione della *lex mitior* in tema di prescrizione del reato, qualora il dibattimento di primo grado sia già stato dichiarato aperto — violi il solo art. 3 della Carta fondamentale;

che dal momento, infatti, che l'art. 25, secondo comma, Cost. «non impone la retroattività di norme penali più favorevoli» (ricavabile semmai — osserva il rimettente — «da una valutazione complessiva del sistema», il quale la farebbe dipendere, in particolare, «da un mutamento della valutazione sociale del fatto tipico»), la contestata disciplina risulterebbe censurabile esclusivamente sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento cui darebbe vita;

che, invero, la norma censurata, lungi dal correlare il regime della prescrizione alla «considerazione del tipo di reato», risulta aver attribuito rilievo a «fattori del tutto estrinseci, estranei alla logica del trattamento sanzionatorio, e, più in generale della disciplina di carattere sostanziale», quali quelli legati all'andamento del processo;

che ciò premesso, e non senza rilevare che «in base alla nuova disciplina il reato oggetto dell'imputazione sarebbe estinto per prescrizione», il Tribunale di Perugia ha chiesto dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005;

che il Tribunale di Roma (r.o. n. 108 del 2007) assume, invece, che il predetto art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 — sempre nella parte in cui esclude, dall'ambito di operatività del nuovo e più favorevole regime sulla prescrizione del reato, le fattispecie criminose oggetto di giudizi di primo grado in relazione ai quali risulti già espletato l'adempimento processuale *ex art.* 492 del codice di procedura penale — violi gli artt. 3, 10, 11 e 117, primo comma, Cost.;

che il rimettente capitolino — nell'evidenziare, preliminarmente, che i delitti di cui agli artt. 319 e 319-*bis* cod. pen. (contestati a taluni degli imputati nel giudizio *a quo*) risulterebbero prescritti, se l'applicazione della nuova disciplina sulla prescrizione del reato non fosse preclusa dalla già avvenuta dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado — sottolinea che secondo la Corte costituzionale (è menzionata, in particolare, la sentenza n. 80 del 1995) la garanzia *ex art.* 25, secondo comma, Cost. deve intendersi limitata al «divieto di retroattività della norma penale incriminatrice», non investendo «anche il principio della retroattività della norma penale più favorevole»;

che tuttavia, secondo il giudice *a quo*, le deroghe a tale ultimo principio (sancito in via generale dall'art. 2, quarto comma, cod. pen.) debbono comunque essere «sorrette da valutazioni e giustificazioni non irragionevoli»;

che ciò, però, non si sarebbe verificato nel caso di specie, atteso che la scelta compiuta dalla censurata disposizione — individuare, quale discrimine temporale per l'applicazione retroattiva della *lex mitior*, il momento della dichiarazione di apertura del dibattimento, e non quello della pronuncia della sentenza da parte del giudice di prime cure — non appare giustificata dalla «necessità di «neutralizzare» un accertamento giurisdizionale già effettuato sotto il vigore della precedente disciplina»;

che la descritta opzione legislativa, per contro, «determina una selezione tra le due normative» (in tema di prescrizione) «collegata a profili di aleatorietà, non dipendenti da un atto di impulso processuale avente obiettiva rilevanza», donde la sua irrazionalità, ed il conseguente contrasto con l'art. 3 Cost.;

che è ipotizzata, inoltre, la violazione anche dei parametri costituzionali di cui agli artt. 10, 11 e 117, primo comma, Cost.;

che il rimettente sottolinea, innanzitutto, come «il principio di necessaria applicazione retroattiva della norma penale più favorevole» sia enunciato dall'art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966 (ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881), trovando — non casualmente — quale solo limite quello del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, che «rappresenta un principio anch'esso recepito a livello internazionale, quale idonea garanzia della certezza del diritto» (è richiamata, sul punto, la sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 1980);

che analogo principio è ribadito — sottolinea sempre il rimettente — dall'art. 49, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali, approvata a Nizza il 7 dicembre 2000, riprodotto nell'art. II-109, comma 1, del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004 (ratificato in Italia con la legge 7 aprile 2005, n. 57);

che tale principio, inoltre, è stato qualificato dalla Corte di giustizia delle comunità europee (sentenza 3 maggio 2005, C-387/2002, C-391/2002 e C-403/2002) come appartenente «alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri», e dunque «parte integrante dei principi generali del diritto comunitario che il giudice nazionale deve osservare»;

che costituendo, pertanto, detto principio sia una «norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta» (alla quale «l'ordinamento interno deve conformarsi, ai sensi dell'art. 10 Cost.»), sia un «principio generale del diritto comunitario» (rilevante come tale «ai sensi dell'art. 11 Cost.»), il giudice *a quo* evoca, oltre a tali parametri costituzionali, anche l'art. 117, primo comma, Cost., il quale esige che la potestà legislativa venga esercitata «nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali»;

che, infine, in senso contrario neppure potrebbe addursi la possibilità di «disapplicare direttamente la norma interna per contrasto con la disciplina comunitaria», non essendo questa soluzione prospettabile — secondo il Tribunale di Roma — rispetto «a principi di carattere generale», cioè a dire «non consacrati» in «strumenti legislativi dell'Unione europea dotati di efficacia diretta ed immediata»;

che anche la Corte d'appello di Genova (r.o. n. 133 del 2007) assume, del pari, l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 10 della legge n. 251 del 2005, «nella parte in cui esclude dai nuovi termini di prescrizione i processi già pendenti in primo grado, ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento»;

che il rimettente genovese — sul presupposto che l'accoglimento della questione comporterebbe, nei riguardi di tutti gli imputati nel giudizio *a quo*, «la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per estinzione dei reati perché prescritti» già in primo grado — deduce, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, che la censurata disposizione violerebbe gli artt. 3 e 27 Cost.;

che essa, difatti, comporta «un trattamento ingiustificatamente differenziato tra imputati che si trovino nelle stesse condizioni processuali», facendo dipendere l'applicazione della nuova disciplina sulla prescrizione, «non da un dato oggettivo predeterminato, ma da un riferimento temporale mobile e affidato al caso»;

che, conseguentemente, «il dato giustificativo dell'estinzione che dovrebbe essere identico, a seconda delle categorie di reati, per tutti i cittadini, non è più tale», donde la violazione del principio di eguaglianza;

che, d'altra parte, tale evenienza neppure potrebbe ritenersi giustificata «attraverso i diversi presupposti razionali sottesi dal secondo comma dell'art. 27 della Costituzione, che conferisce rilevanza costituzionale al principio della definitività del giudicato»;

che, infine, anche il giudice di pace di Pisa (r.o. n. 170 del 2007) censura — in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. — il predetto art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005;

che il rimettente pisano premette — quanto alla rilevanza della questione di costituzionalità — che per i reati di cui agli artt. 594 e 612 cod. pen. (sui quali è chiamato a pronunciarsi) sarebbe maturata, in applicazione della nuova disciplina recata dalla legge n. 251 del 2005, «la prescrizione triennale», e ciò «anche a tener conto della interruzione» del corso della prescrizione, atteso che «il termine di tre anni e sei mesi» sarebbe, comunque, venuto a scadenza;

che, tuttavia, la scelta del legislatore di precludere l'applicazione della sopravvenuta *lex mitior* ai giudizi nei quali sia già intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento, oltre «a ledere il principio della retroattività della legge più favorevole che per rango costituzionale si riferisce solo ai casi di leggi eccezionali o temporanee», darebbe vita ad un sistema «del tutto immotivato ed esiziale perché viene ad evidenziare applicazioni privilegiate», in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nei giudizi che traggono origine dai provvedimenti di remissione emessi dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Piedimonte Matese, e dalla Corte d'appello di Genova;

che la difesa erariale, nel rilevare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 393 del 2006, ha *medio tempore* dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché» (espungendo, dunque, dall'ordinamento la norma censurata dagli odierni rimettenti), ha chiesto che venga dichiarata la manifesta infondatezza della questione sollevata.

Considerato che i Tribunali di Santa Maria Capua Vetere (sezione distaccata di Piedimonte Matese), Perugia e Roma, la Corte d'appello di Genova ed il Giudice di pace di Pisa, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale — in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 10, 11, 25, secondo comma, 27, secondo comma, 111 e 117, primo comma, della Costituzione — dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione);

che tutti i rimettenti censurano tale norma nella parte in cui prevede che l'applicazione delle più favorevoli disposizioni per il reo in ordine al termine di prescrizione del reato, contenute nell'art. 6 della medesima legge n. 251 del 2005, sia limitata, quanto ai processi di primo grado, unicamente a quelli per i quali non «sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento»;

che, data la connessione esistente tra i vari giudizi, se ne impone la riunione ai fini di un'unica pronuncia;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, chiamata a pronunciarsi su questione identica a quelle in esame, con sentenza n. 393 del 2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché»;

che, secondo la citata sentenza, la scelta «compiuta dal legislatore — in relazione ai processi di primo grado già in corso — di subordinare l'efficacia, *ratione temporis*, della nuova disciplina sui termini di prescrizione dei reati (quando più favorevole per il reo) all'espletamento dell'incombente *ex art. 492 cod. proc. pen.*» non si conforma «al canone della necessaria ragionevolezza»;

che, difatti, tale incombenza processuale non è idoneo «a correlarsi significativamente ad un istituto di carattere generale come la prescrizione, e al complesso delle ragioni che ne costituiscono il fondamento», in quanto esso «non connota indefettibilmente tutti i processi penali di primo grado (in particolare i riti alternativi — e, tra essi, il giudizio abbreviato — che hanno la funzione di «deflazionare» il dibattimento)», né risulta «incluso tra quelli ai quali il legislatore attribuisce rilevanza ai fini dell'interruzione del decorso della prescrizione *ex art. 160 cod. pen.*, il quale richiama una serie di atti, tra cui la sentenza di condanna e il decreto di condanna, oltre altri atti processuali anteriori»;

che alla luce di tale sopravvenuta decisione (ed a prescindere da ogni rilievo in ordine all'ammissibilità della questione sollevata dal Giudice di pace di Pisa), vanno restituiti gli atti ai giudici rimettenti, ai fini di una rinnovata valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni dagli stessi sollevate.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di Santa Maria Capua Vetere (sezione distaccata di Piedimonte Matese), Perugia e Roma, alla Corte d'appello di Genova ed al Giudice di pace di Pisa.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* QUARANTA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2007.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA



# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 501

*Ordinanza del 17 ottobre 2006 emessa dal Tribunale di Napoli  
nel procedimento civile promosso da Liviera Zugiani Carla contro Banca Intesa S.p.a.*

**Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Disciplina introdotta dal legislatore delegante - Mancata o insufficiente indicazione di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione - Illegittimità derivata della disciplina introdotta dal legislatore delegato.**

- Legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 12; «per derivazione», decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
- Costituzione, art. 76.

## IL TRIBUNALE

Riunito in Camera di consiglio nella causa iscritta al N.R.G. 34675/2005, letti gli atti del giudizio,

## ESPONE IN FATTO

Liviera Zugiani Carla con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva la Banca Intesa S.p.a. dinanzi al Tribunale di Napoli, deducendo:

che in data 28 novembre 2003 Basile Luisa, dipendente della S.p.a. Banca Intesa, presso l'Agenzia 559 sita in Napoli alla Piazza Vanvitelli, con la quale intratteneva rapporti di conto corrente e di investimenti finanziari, a mezzo comunicazione telefonica, l'aveva sollecitata ad investire la somma a disposizione di trentamila euro in obbligazioni Parmalat, che assicuravano un rendimento pari al 7% annuo, magnificando la solidità della società emittente, come aveva avuto già modo di constatare in riferimento ad un precedente minore investimento;

che, avendo essa attrice dato il proprio assenso, aveva ricevuto nella medesima giornata conferma a mezzo fax dell'avvenuta operazione;

che, però, a distanza di pochi giorni, aveva appreso che la società Parmalat versava in stato di conclamata decozione già dal mese di febbraio di quell'anno, tanto che la stessa Banca Intesa, che era creditrice, ne era ben a conoscenza e nel mese di aprile aveva richiesto l'immediato rientro dell'esposizione debitoria accumulata;

che Banca stessa, quindi, non aveva esitato a ribaltare sulla propria clientela le perdite accumulate, così collocando le obbligazioni Parmalat S.p.a. 7%, che erano già nel suo portafoglio;

che la sua preoccupazione aveva ben presto trovato conferma, in quanto solo un mese dopo l'acquisto delle obbligazioni il Tribunale di Parma, con sentenza del 23 dicembre 2003, aveva dichiarato lo stato di insolvenza della società emittente;

che, pertanto, la Banca aveva agito, non solo in evidenti condizioni di conflitto di interesse, ma in palese violazione della specifica normativa del 1988 che impone la c.d. attività di consulenza incidentale in favore del cliente;

che, pertanto, detta condotta aveva determinato l'invalidità dell'atto concluso in danno del cliente.

Aggiungeva che ad analoga conclusione poteva pervenirsi, anche con riguardo alla violazione delle norme imperative degli artt. 1337 e 1338 c.c., 21 e 23 d.lgs. n. 58/1998 e nn. 26, 27, 28 e 29 Regolamento Consob n. 11522, 1° luglio 1998, che impongono all'intermediario finanziario di agire con specifica diligenza nell'assolvimento del dovere di informazione del cliente; che, in ogni caso, il comportamento della Banca integrava ipotesi di grave inadempimento ai sensi dell'art. 1458 c.c., determinante la risoluzione del contratto; che, ancora, sotto una diversa prospettiva potrebbe configurarsi una responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. per lesione di un

interesse — giuridicamente rilevante — alla trasparenza e correttezza del mercato, protetto dal T.U.F. del 1988 e dai regolamenti CONSOB; che, infine, la Banca era certamente incorsa anche in responsabilità precontrattuale per il mancato assolvimento dell'obbligo di informazione nella fase di formazione del contratto.

L'attrice concludeva pertanto, in via principale, per la declaratoria di nullità degli ordini di acquisto di obbligazioni Parmalat S.p.A. 7% 2000-2007 per un valore complessivo di € 35.000,00 impartiti in data 27 marzo e 28 novembre 2003 alla Banca Intesa S.p.a. e da quest'ultima esitati, con la condanna della società bancaria convenuta alla restituzione del prezzo pagato, oltre interessi; in via alternativa, per la declaratoria di risoluzione del contratto in danno della società bancaria medesima, con condanna alla restituzione del prezzo pagato oltre il maggior danno costituito dal mancato guadagno che avrebbe potuto essere conseguito da un diverso reinvestimento in titoli di Stato, oltre gli interessi.

Si costituiva la Banca Intesa S.p.a. che deduceva la infondatezza della domanda avversa, evidenziando, in particolare, che l'attrice, peraltro titolare di un cospicuo portafoglio composto da titoli ampiamente diversificati, fin dal 1999, aveva regolarmente sottoscritto il contratto di mandato per la negoziazione di strumenti finanziari ed altro, cui era allegato il documento sui rischi ed il formulano richiesto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 415/1996, sicché era adeguatamente informata sui rischi connessi alle operazioni di investimento di titoli ed aveva omesso di fornire le comunicazioni sui propri obiettivi; che, nella specie, era stata adeguatamente informata dalla dott.ssa Basile, funzionaria della Banca, circa le voci in circolazione su eventuali dissesti della società; che la Banca stessa aveva avuto notizia del dissesto della Parmalat solo nel dicembre 2003 e che non rispondeva al vero che nell'aprile del 2003 aveva dato alla Parmalat l'ordine di rientro dall'esposizione debitoria; che la Banca aveva, pertanto, rispettato la normativa invocata da controparte e non aveva violato alcuna norma imperativa; che non sussisteva perciò alcuna ipotesi di responsabilità precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale.

Aggiungeva che l'attrice, con il suo comportamento colposo, non disinvestendo dopo le notizie sulle difficoltà finanziarie della Parmalat, aveva concorso nella produzione del danno.

Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda attorea; in subordine, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi l'indebito arricchimento dell'attrice per le somme corrispondenti al valore (al momento della condanna) delle nuove azioni Parmalat da ottenere in cambio delle obbligazioni possedute, con conseguente compensazione con quelle poste a carico della Banca convenuta, tenendo, in ogni caso, conto del concorso dell'attrice nella determinazione del danno.

Vertendosi in tema di azione di nullità o annullabilità di contratto di negoziazione relativo ad un rapporto di intermediazione finanziaria ovvero di investimento (di cui alla lett. d), art. 1, d.lgs. n. 5/2003) e di responsabilità dell'intermediatore finanziario, correttamente la causa veniva instaurata secondo il rito «societario» ai sensi dell'art. 1, comma 5, d.lgs. n. 5/2003 avendo il giudizio avuto inizio il 27 ottobre 2005 (data di notifica dell'atto di citazione).

Il giudizio veniva poi ritualmente proseguito dalle parti nelle forme del nuovo rito societario ed, a seguito di istanza di fissazione dell'udienza avanzata da parte attrice e notificata a controparti il 19 aprile 2006, il giudice relatore designato emetteva decreto di fissazione d'udienza collegiale (ex art. 12, d.lgs. n. 5/2003) con cui già sottoponeva alle parti la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge delega n. 366/2001 per genericità dei criteri direttivi dettati al legislatore delegato e, per derivazione, degli artt. da 2 a 17 del d.lgs. n. 5/2003.

All'esito dell'udienza collegiale del 4 ottobre 2006, in cui le parti si sono riportate alle rispettive difese, il collegio si è riservata la decisione.

La questione di costituzionalità va affrontata in via preliminare rispetto alle altre questioni.

#### I N D I R I T T O

Il Tribunale ritiene di dover riproporre nei medesimi termini la questione già rimessa da questa sezione del Tribunale di Napoli, in composizione parzialmente diversa, nel procedimento n. 34675/2005 e non ancora decisa dalla Corte costituzionale.

Invero, l'art. 12 della legge di delega n. 366/2001 prevede che:

«1. — Il Governo è inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie:

*a)* diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

*b)* materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. — Per il perseguimento delle finalità e nelle materie di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere:

*a)* la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;

*b)* l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti;

*c)* la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un provvedimento emesso all'esito di un procedimento sommario cautelare in relazione alle controversie nelle materie di cui al comma 1, con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse;

*d)* un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;

*e)* la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;

*f)* uno o più procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste, che, senza compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo;

*g)* forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento di cui alle lettere precedenti trattati dai tribunali, dalle corti di appello e dalla corte di cassazione

In relazione alla struttura che il legislatore delegato è stato chiamato a delineare per il processo ordinario — e con esclusione del riferimento ai principi dettati in tema di giudizio cautelare che concernono profili non rilevanti in questo giudizio — dal disposto dell'art. 12 della legge n. 366 del 2001 sono estrapolabili i seguenti principi: 1) divieto di modifica della competenza territoriale e per materia; 2) necessità di assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti; 3) possibilità di dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere:

*a)* la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;

*b)* l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti;

*c)* la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite.

Nella legge n. 366/2001 il legislatore, dunque, si è limitato ad indicare le materie nelle quali il governo poteva intervenire, l'obiettivo di rendere più rapida ed efficace la definizione dei procedimenti, il divieto di modificare la competenza per territorio e materia, la tendenziale collegialità del procedimento, la possibilità di valutare l'atteggiamento delle parti in sede di tentativo di conciliazione e la possibilità di dettare regole che favorissero la riduzione dei termini e la concentrazione del procedimento.

L'assoluta genericità e parzialità dell'indicazione relativa alle modalità da seguire per la realizzazione dell'obiettivo dichiarato di voler assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle materie individuate, ha di fatto lasciato libero il legislatore delegato di creare un nuovo modello processuale che esula completamente dallo schema del procedimento ordinario disciplinato dal codice di procedura civile.

A fronte della situazione di fatto venutasi a creare che vede da un lato una legge delega che nulla o quasi dice in ordine ai principi direttivi che avrebbero dovuto ispirare il legislatore delegato e dall'altro un decreto legislativo che crea un nuovo modello processuale, sovvertendo, nelle materie indicate dalla legge di delega, i tradizionali canoni che governano il processo civile, a questo collegio si pone necessariamente una opzione interpretativa che in ogni caso conduce ad un dubbio di costituzionalità in relazione all'art. 76 della Costituzione.

Detta opzione interpretativa, che questo collegio reputa come la più consona allo spirito del complesso normativo costituito dalla legge delega e dal decreto legislativo, è quella di ritenere che il legislatore delegante non abbia indicato con sufficiente determinazione i principi e criteri normativi che avrebbero dovuto guidare l'operato del legislatore delegato e che quindi l'art. 12 della legge n. 366/2001 non soddisfi il precetto dell'art. 76 della Costituzione che consente la delega dell'esercizio della funzione legislativa al Governo solo previa determinazione di principi e criteri direttivi.

È pur vero che, per giurisprudenza costante della Corte costituzionale, i principi direttivi che l'art. 76 Cost. richiede alla legge delega non escludono la possibilità di lasciare al legislatore delegato un ampio margine di discrezionalità nell'individuazione delle modalità attraverso le quali realizzare gli obiettivi prefissati dalla legge delega. Il potere attribuito al legislatore delegato, però, per quanto ampio, non può mai travalicare il limite della discrezionalità nel senso che, come la Corte costituzionale insegna, sin da risalenti pronunzie, «la legge delegante va considerata con riferimento all'art. 76 della Costituzione, per accertare se sia stato rispettato il precetto che ne legittima il processo formativo. L'art. 76 indica i limiti entro cui può essere conferito al Governo l'esercizio della funzione legislativa. Per quanto la legge delegante sia a carattere normativo generale, ma sempre vincolante per l'organo delegato, essa si pone in funzione di limite per lo sviluppo dell'ulteriore attività legislativa del Governo. I limiti dei principi e criteri direttivi, del tempo entro il quale può essere emanata la legge delegata, di oggetti definiti, servono da un lato a circoscrivere il campo della delegazione sì da evitare che la delega venga esercitata in modo divergente dalle finalità che la determinarono; devono dall'altro consentire al potere delegato la possibilità di valutare le particolari situazioni giuridiche della legislazione precedente, che nella legge delegata deve trovare una nuova regolamentazione. Se la legge delegante non contiene, anche in parte, i cennati requisiti, sorge il contrasto tra norma dell'art. 76 e norma delegante, denunciabile al sindacato della Corte costituzionale, s'intende dopo l'emanazione della legge delegata» (cfr. Corte Cost. 26 gennaio 1957, n. 3).

In particolare, per quel che rileva in questa sede, nulla ha detto la legge delega in ordine allo schema processuale da adottare, lasciato non più alla scelta discrezionale, ma all'arbitrio del legislatore delegato, come emerge chiaramente dal contenuto del decreto legislativo che ha creato un nuovo modello di processo al di fuori delle regole dettate dal codice di procedura civile.

Il nuovo rito societario previsto per il processo di cognizione davanti al tribunale costituisce infatti, come indicato dalla stessa relazione della commissione ministeriale, un vero e proprio nuovo modello processuale, che si distacca volutamente sia dal modello processuale del 1942, sia da quello del processo del lavoro del 1973 ed infine anche da quello delineatosi con la riforma del 1990. Il nuovo rito di cognizione di primo grado davanti al tribunale in materia societaria prevede tutta la prima fase del processo senza l'intervento del giudice; nell'atto di citazione ai sensi dell'art. 2 non è più indicata l'udienza avanti al giudice ed il termine che l'attore fissa al convenuto per la comunicazione della comparsa di risposta è stabilito solo nel minimo; così nella comparsa di risposta ai sensi dell'art. 4 il convenuto può a sua volta fissare all'attore per eventuale replica un termine stabilito ancora una volta solo nel minimo; con lo stesso meccanismo l'art. 6 prevede la possibilità di una replica da parte dell'attore e l'art. 7 la possibilità di una controreplica da parte del convenuto e poi ancora ulteriori repliche e controrepliche. Solo a seguito dell'istanza di fissazione di udienza di cui all'art. 8 interviene il giudice, in un momento però in cui sia il *thema decidendum* che il *thema probandum* si sono già definitivamente formati, totalmente al di fuori, quindi, del controllo del giudice.

D'altra parte la stessa istanza di fissazione di udienza, con gli effetti preclusivi relevantissimi stabiliti dall'art. 10, è uno strumento lasciato nella totale disponibilità delle parti o anche di una sola di esse, che può utilizzarlo a suo piacimento, nel momento ritenuto più opportuno. Ancora poi va segnalato l'art. 13 in tema di contumacia o costituzione tardiva del convenuto, che introduce l'innovativo principio (di cui nella delega non vi è trac-

cia), per cui nel caso in cui il convenuto non notifichi la comparsa di risposta nel termine stabilito o anche solo si costituisca tardivamente «i fatti affermati dall'attore ... si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla conclusione di questa».

Da quanto precede emerge con chiarezza che il legislatore delegato, in forza di una delega assolutamente carente sotto il profilo dell'indicazione di criteri direttivi, ha potuto creare una disciplina interamente nuova per il processo societario di cognizione ordinaria, anticipando quel rito ordinario prefigurato dal testo redatto dalla commissione ministeriale per la riforma del processo civile.

Non reputa questo tribunale che possa andare esente da dubbi di costituzionalità una legge di delega che nel consentire la creazione di un nuovo processo, seppur circoscritto a determinate materie, si limiti ad indicare un obiettivo, quello di «assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti», tra l'altro nemmeno particolarmente qualificante in quanto comune a qualsivoglia progetto di riforma del processo civile, un divieto di «modifica della competenza territoriale e per materia», una preferenza per la collegialità, un rilevante ruolo del tentativo di conciliazione e un'indicazione di massima a favore della «concentrazione del procedimento e riduzione dei termini processuali».

Di conseguenza ad avviso del collegio, in quanto non manifestamente infondata, va rimessa la questione di costituzionalità dell'art. 12 della legge n. 336/2001 nella parte relativa al procedimento ordinario di primo grado e, per derivazione, degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003 che questo giudice è da subito chiamato ad applicare nel presente giudizio stante la fase in cui lo stesso verte (successiva alla udienza collegiale già tenutasi).

La questione è altresì rilevante in quanto, vertendosi in tema di nullità o annullabilità di contratto di intermediazione finanziaria e di responsabilità dell'intermediatore finanziario, il giudizio come già detto è stato correttamente instaurato nelle forme previste dal d.lgs. n. 5 del 2003 emanato in forza della predetta legge di delega, sicché dalla pronunzia della Corte costituzionale dipende l'applicabilità dell'intera nuova disciplina processuale ed, in particolare, degli artt. da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003, alla concreta fattispecie sottoposta al vaglio di questo tribunale.

Tanto premesso in fatto e diritto, va disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione pregiudiziale di legittimità costituzionale, siccome rilevante e non manifestamente infondata. Alla cancelleria vanno affidati gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge li marzo 1953, n. 87.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n. 366/2001 nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado in materia societaria, non indica i principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato e, per derivazione, degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003.*

*Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al presidente del Consiglio dei ministri, nonché di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati e alle parti del presente giudizio.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.*

*Sospende il giudizio in corso.*

*Si comunichi a cura della cancelleria.*

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 17 ottobre 2006.

*Il Presidente: BOBBIO*

N. 502

*Ordinanza del 23 gennaio 2007 emessa dal Tribunale di Napoli  
nel procedimento civile promosso da Schiattarella Giuseppina contro MPS Banca Popolare S.p.a.*

**Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Disciplina introdotta dal legislatore delegante - Mancata o insufficiente indicazione di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione - Illegittimità derivata della disciplina introdotta dal legislatore delegato.**

- Legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 12; «per derivazione», decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
- Costituzione, art. 76.

IL TRIBUNALE

Riunito in Camera di consiglio nella causa iscritta al N.R.G. n. 35238/2005, letti gli atti del giudizio

ESPONE IN FATTO

Vertendosi in tema di azione di nullità o annullabilità di contratto di negoziazione relativo ad un rapporto di intermediazione finanziaria ovvero di investimento (di cui alla lett. *d*) art. 1, decreto legislativo n. 5/2003) e di responsabilità dell'intermediatore finanziario, correttamente la causa veniva instaurata secondo il rito «societario» ai sensi dell'art. 1, comma 5 decreto legislativo n. 5/2003 avendo il giudizio avuto inizio l'11 maggio 2005 (data di notifica dell'atto di citazione).

Il giudizio veniva poi ritualmente proseguito dalle parti nelle forme del nuovo rito societario ed, a seguito di istanza di fissazione dell'udienza avanzata da parte attrice e notificata a controparti il 30 marzo 2006, il giudice relatore designato emetteva decreto di fissazione d'udienza collegiale (*ex art.* 12 d.lgs. n. 5/2003) con cui già sottoponeva alle parti la questione di incostituzionalità dell'art. 12 della legge delega n. 366/2001 per genericità dei criteri direttivi dettati al legislatore delegato e per derivazione degli artt. da 2 a 17 del d.lgs. n. 05/2003. All'esito dell'udienza collegiale del 29 novembre 2006 le parti si rimettevano alle determinazioni del tribunale ed il collegio si riservava la decisione. La questione di costituzionalità va affrontata in via preliminare rispetto alle altre questioni.

IN DIRITTO

L'art. 12 della legge di delega n. 366/2001 prevede che:

«1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie:

*a)* diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

*b)* materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche di inseguimento delle finalità e nelle materie di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare regole processuali, che in particolare possano perdere concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;

*b)* l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti;

*c)* la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un provvedimento emesso all'esito di un procedimento sommario cautelare in relazione alle controversie nelle materie di cui al comma 1, con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse;

*d)* un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;

*e)* la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;

*f)* uno o più procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste che, senza compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo;

*g)* forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento di cui alle lettere precedenti trattati dai tribunali, dalle corti di appello e dalla Corte di cassazione».

In relazione alla struttura che il legislatore delegato è stato chiamato a delineare per il processo ordinario — e con esclusione del riferimento ai principi dettati in tema di giudizio cautelare che concernono profili non rilevanti in questo giudizio — dal disposto dell'art. 12 della legge n. 366 del 2001 sono estrapolabili i seguenti principi: 1) divieto di modifica della competenza territoriale e per materia; 2) necessità di assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti; 3) possibilità di dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere: *a)* la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali; *b)* l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti; *c)* la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite.

Nella legge n. 366/2001 il legislatore, dunque, si è limitato ad indicare le materie nelle quali il Governo poteva intervenire, l'obiettivo di rendere più rapida ed efficace la definizione dei procedimenti, il divieto di modificare la competenza per territorio e materia, la tendenziale collegialità del procedimento, la possibilità di valutare l'atteggiamento delle parti in sede di tentativo di conciliazione e la possibilità di dettare regole che favorissero la riduzione dei termini e la concentrazione del procedimento.

L'assoluta genericità e parzialità dell'indicazione relativa alle modalità da seguire per la realizzazione dell'obiettivo dichiarato di voler assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle materie individuate, ha di fatto lasciato libero il legislatore delegato di creare un nuovo modello processuale che esula completamente dallo schema del procedimento ordinario disciplinato dal codice di procedura civile.

A fronte della situazione di fatto venutasi a creare che vede da un lato una legge delega che nulla o quasi dice in ordine ai principi direttivi che avrebbero dovuto ispirare il legislatore delegato e dall'altro un decreto legislativo che crea un nuovo modello processuale, sovvertendo, nelle materie indicate dalla legge di delega, i tradizionali canoni che governano il processo civile, a questo collegio si pone necessariamente una opzione interpretativa che in ogni caso conduce ad un dubbio di costituzionalità in relazione all'art. 76 della Costituzione.

Detta opzione interpretativa, che questo collegio reputa come la più consona allo spirito del complesso normativo costituito dalla legge delega e dal decreto legislativo, è quella di ritenere che il legislatore delegante non abbia indicato con sufficiente determinazione i principi e criteri normativi che avrebbero dovuto guidare l'operato del legislatore delegato e che quindi l'art. 12 della legge n. 366/2001 non soddisfi il precetto dell'art. 76 della Costituzione che consente la delega dell'esercizio della funzione legislativa al Governo solo previa determinazione di principi e criteri direttivi.

Non ignora questo tribunale come, per giurisprudenza costante della Corte costituzionale, i principi direttivi che l'art. 76 Cost. richiede alla legge delega non escludono la possibilità di lasciare al legislatore delegato un ampio margine di discrezionalità nell'individuazione delle modalità attraverso le quali realizzare gli obiettivi prefissati dalla legge delega. Il potere attribuito al legislatore delegato, però, per quanto ampio, non può mai travalicare il limite della discrezionalità nel senso che, come la Corte costituzionale insegna, sin da risalenti pronunzie, «la legge delegante va considerata con riferimento all'art. 76 della Costituzione, per accertare se sia stato rispettato il precetto che ne legittima il processo formativo. L'art. 76 indica i limiti entro cui può essere conferito al Governo l'esercizio della funzione legislativa. Per quanto la legge delegante sia a carattere normativo generale, ma sempre vincolante per l'organo delegato, essa si pone in funzione di limite per lo sviluppo dell'ulteriore attività legislativa del Governo. I limiti dei principi e criteri direttivi, del tempo entro il quale può essere emanata la legge delegata, di oggetti definiti, servono da un lato a circoscrivere il campo della delegazione sì da evitare che la delega venga esercitata in modo divergente dalle finalità che la determinarono; devono dall'altro consentire al potere delegato la possibilità di valutare le particolari situazioni giuridiche della legislazione precedente, che nella legge delegata deve trovare una nuova regolamentazione. Se la legge delegante non contiene, anche in parte, i cennati requisiti, sorge il contrasto tra norma dell'art. 76 e norma delegante, denunciabile al sindacato della Corte costituzionale, s'intende dopo l'emanazione della legge delegata» (cfr. Corte Cost. 26 gennaio 1957, n. 3).

In particolare, per quel che rileva in questa sede, nulla ha detto la legge delega in ordine allo schema processuale da adottare, lasciando non più alla scelta discrezionale, ma all'arbitrio del legislatore delegato, come emerge chiaramente dal contenuto del decreto legislativo che ha creato un nuovo modello di processo al di fuori delle regole dettate dal codice di procedura civile.

Il nuovo rito societario previsto per il processo di cognizione davanti al tribunale costituisce infatti, come indicato dalla stessa relazione della commissione ministeriale, un vero e proprio nuovo modello processuale, che si distacca volutamente sia dal modello processuale del 1942, sia da quello del processo del lavoro del 1973 ed infine anche da quello delineatosi con la riforma del 1990. Il nuovo rito di cognizione di primo grado davanti al tribunale in materia societaria prevede tutta la prima fase del processo senza l'intervento del giudice; nell'atto di citazione ai sensi dell'art. 2 non è più indicata l'udienza avanti al giudice ed il termine che l'attore fissa al convenuto per la comunicazione della comparsa di risposta è stabilito solo nel minimo, così nella comparsa di risposta ai sensi dell'art. 4 il convenuto può a sua volta fissare all'attore per eventuale replica un termine stabilito ancora una volta solo nel minimo, e con lo stesso meccanismo l'art. 6 prevede la possibilità di una replica da parte dell'attore e l'art. 7 la possibilità di una controreplica da parte del convenuto e poi ancora ulteriori repliche e controrepliche. Solo a seguito dell'istanza di fissazione di udienza di cui all'art. 8 interviene il giudice, in un momento però in cui sia *il thema decidendum* che *il thema probandum* si sono già definitivamente formati, totalmente al di fuori, quindi, del controllo del giudice. D'altra parte la stessa istanza di fissazione di udienza, con gli effetti preclusivi relevantissimi stabiliti dall'art. 10, è uno strumento lasciato nella totale disponibilità delle parti o anche di una sola di esse, che può utilizzarlo a suo piacimento, nel momento ritenuto più opportuno. Ancora poi va segnalato l'art. 13 in tema di contumacia o costituzione tardiva del convenuto, che introduce l'innovativo principio (di cui nella delega non vi è traccia), per cui nel caso in cui il convenuto non notifichi la comparsa di risposta nel termine stabilito o anche solo si costituisca tardivamente «i fatti affermati dall'attore ... si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla concluzione di questa.».

Da quanto precede emerge con chiarezza che il legislatore delegato, in forza di una delega assolutamente carente sotto il profilo dell'indicazione di criteri direttivi, ha potuto creare una disciplina interamente nuova per il processo societario di cognizione ordinaria, anticipando quel rito ordinario prefigurato dal testo redatto dalla commissione ministeriale per la riforma del processo civile.

Non reputa questo tribunale che possa andare esente da dubbi di costituzionalità una legge di delega che nel consentire la creazione di un nuovo processo, seppur circoscritto a determinate materie, si limiti ad indicare un obiettivo, quello di «assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti», tra l'altro nemmeno particolarmente qualificante in quanto comune a qualsivoglia progetto di riforma del processo civile, un divieto di «modifica della competenza territoriale e per materia», una preferenza per la collegialità, un rilevante ruolo del tentativo di conciliazione e un'indicazione di massima a favore della «concentrazione del procedimento e riduzione dei termini processuali».

Di conseguenza ad avviso del collegio, in quanto non manifestamente infondata, va rimessa la questione di costituzionalità dell'art. 12 della legge n. 336/2001 nella parte relativa al procedimento ordinario di primo grado e, per derivazione, degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003 che questo giudice è da subito chiamato ad applicare nel presente giudizio stante la fase in cui lo stesso verte (successiva alla udienza collegiale già tenutasi).

La questione è altresì rilevante in quanto, vertendosi in tema di nullità o annullabilità di contratto di intermediazione finanziaria e di responsabilità dell'intermediatore finanziario, il giudizio come già detto è stato correttamente instaurato nelle forme previste dal d.lgs. n. 5 del 2003 emanato in forza della predetta legge di delega, e dalla pronuncia della Corte costituzionale dipende quindi l'applicabilità dell'intera nuova disciplina processuale, ed in particolare degli artt. da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003, alla concreta fattispecie sottoposta al vaglio di questo tribunale.

Tanto premesso in fatto e diritto, va disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione pregiudiziale di legittimità costituzionale, siccome rilevante e non manifestamente infondata. Alla cancelleria vanno affidati gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

*P. Q. M.*

*Il tribunale dichiara rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n. 366/2001 nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado in materia societaria, non indica i principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato e, per derivazione, degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003.*

*Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al presidente del Consiglio dei ministri, nonché di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati e alle parti del presente giudizio.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.*

*Sospende il giudizio in corso.*

*Si comunichi a cura della cancelleria.*

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2007.

*Il Presidente: BOBBIO*

N. 503

*Ordinanza del 1° febbraio 2007 emessa dal Tribunale di Napoli  
nel procedimento civile promosso da De Felice Luigi ed altra contro Banca di Credito Popolare Soc. Coop. a r.l.*

**Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Disciplina introdotta dal legislatore delegante - Mancata o insufficiente indicazione di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione - Illegittimità derivata della disciplina introdotta dal legislatore delegato.**

- Legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 12; «per derivazione», decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
- Costituzione, art. 76.

IL TRIBUNALE

Riunito in Camera di consiglio nella causa iscritta al N.R.G. 28832/2005

Letti gli atti osserva;

IN FATTO

Con citazione regolarmente notificata De Felice Luigi e Mignano Carmela premesso che erano intestatari del c/c n. 102081 presso l'agenzia di S. Giorgio a Cremano della Banca di Credito Popolare S.c.a.r.l.;

che nel giugno 2001 si vedevano proporre dal funzionario addetto al servizio titoli, l'acquisto di obbligazioni argentine, garantendo la sicurezza delle stesse e senza rilasciare alcun prospetto informativo;

che aderendo a tale sollecitazione acquistavano obbligazioni per un valore di € 102.766,45, peraltro sottoscrivendo un modulo firmato in bianco;

che non erano mai venuti in possesso della copia dell'ordine e non avevano potuto verificare la data di effettiva scadenza;

che convinti che la durata dell'investimento fosse fissata al 20 ottobre 2001, recatosi in banca, l'attore aveva scoperto che le obbligazioni sarebbero scadute solo in data 10 ottobre 2002;

che il contratto concluso doveva ritenersi nullo per violazione delle regole poste a carico degli operatori finanziari;

Tanto premesso, hanno convenuto in giudizio la Banca di Credito Popolare S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per sentire:

In via principale:

Accertare e dichiarare la nullità ovvero l'annullamento degli ordini di acquisto dei bond argentini in questione, e per l'effetto condannare la convenuta a restituire integralmente le somme versate in virtù degli invalidi contratti oltre rivalutazione monetaria dalla stipula dei contratti e interessi legali con medesima decorrenza sulle somme rivalutate;

Si costituiva la convenuta che eccepiva preliminarmente che la causa doveva essere trattata secondo le regole del processo societario, mentre nel merito insisteva per il rigetto della domanda attrice.

Disposta la cancellazione della causa dal ruolo, ed effettuato lo scambio degli scritti difensivi in base alle norme di cui al d.lgs. n. 5 del 2003, all'esito della richiesta di fissazione dell'udienza avanzata da parte attrice, con istanza notificata in data 29 marzo 2006 e depositata il 5 aprile 2006, il giudice designato ha provveduto sulle richieste istruttorie, fissando l'udienza collegiale.

Nel corso della stessa il Tribunale ha indicato alle parti la questione rilevabile d'ufficio in ordine alla incostituzionalità del decreto legislativo n. 5/2003.

All'esito dell'udienza collegiale, sentite le parti in ordine alla questione di costituzionalità il collegio si è riservato in merito alla predetta questione e sulle richieste di modifica dell'ordinanza che ha ammesso le prove.

La questione di costituzionalità va affrontata in via preliminare rispetto alle altre questioni.

## IN DIRITTO

L'art. 12 della legge di delega n. 366/2001 prevede che:

«1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie:

*a)* diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

*b)* materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Per il perseguimento delle finalità e nelle materie di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere:

*a)* la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;

*b)* l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti;

*c)* la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un provvedimento emesso all'esito di un procedimento sommario cautelare in relazione alle controversie nelle materie di cui al comma 1, con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse;

*d)* un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;

*e)* la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;

*f)* uno o più procedimenti camerati, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste che, senza compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo;

*g)* forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento di cui alle lettere precedenti trattati dai tribunali, dalle Corti di appello e dalla Corte di cassazione».

In relazione alla struttura che il legislatore delegato è stato chiamato a delineare per il processo ordinario — e con esclusione del riferimento ai principi dettati in tema di giudizio cautelare che concernono profili non rilevanti in questo giudizio — dal disposto dell'art. 12 della legge n. 366 del 2001 sono estrapolabili i seguenti principi: 1) divieto di modifica della competenza territoriale e per materia; 2) necessità di assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti; 3) possibilità di dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere: *a)* la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali; *b)* l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti; *c)* la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite.

Nella legge n. 366/2001 il legislatore, dunque, si è limitato ad indicare le materie nelle quali il governo poteva intervenire, l'obiettivo di rendere più rapida ed efficace la definizione dei procedimenti, il divieto di modificare la competenza per territorio e materia, la tendenziale collegialità del procedimento, la possibilità di valutare l'atteggiamento delle parti in sede di tentativo di conciliazione e la possibilità di dettare regole che favorissero la riduzione dei termini e la concentrazione del procedimento.

L'assoluta genericità e parzialità dell'indicazione relativa alle modalità da seguire, per la realizzazione dell'obiettivo dichiarato di voler assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle materie individuate, ha di fatto lasciato libero il legislatore delegato di creare un nuovo modello processuale che esula completamente dallo schema del procedimento ordinario disciplinato dal codice di procedura civile.

A fronte della situazione di fatto venutasi a creare che vede da un lato una legge delega che nulla o quasi dice in ordine ai principi direttivi che avrebbero dovuto ispirare il legislatore delegato e dall'altro un decreto legislativo che crea un nuovo modello processuale, sovvertendo, nelle materie indicate dalla legge di delega, i tradizionali canoni che governano il processo civile, a questo collegio si pongono due opzioni interpretative che in ogni caso conducono ad un dubbio di costituzionalità in relazione all'art. 76 della Costituzione.

L'opzione interpretativa che questo collegio reputa più consona allo spirito del complesso normativo costituito dalla legge delega e dal decreto legislativo, è quella di ritenere che il legislatore delegante non abbia indicato con sufficiente determinazione i principi e criteri normativi che avrebbero dovuto guidare l'operato del legislatore delegato e che quindi l'art. 12 della legge n. 366/2001 non soddisfi il precetto dell'art. 76 della Costituzione che consente la delega dell'esercizio della funzione legislativa al Governo solo previa determinazione di principi e criteri direttivi.

Non ignora questo Tribunale come, per giurisprudenza costante della Corte costituzionale, i principi direttivi che l'art. 76 Cost. richiede alla legge delega non escludono la possibilità di lasciare al legislatore delegato un ampio margine di discrezionalità nell'individuazione delle modalità attraverso le quali realizzare gli obiettivi prefissati dalla legge delega. Il potere attribuito al legislatore delegato, però, per quanto ampio, non può mai travalicare il limite della discrezionalità nel senso che, come la Corte costituzionale insegna, sin da risalenti pronunzie, «la legge delegante va considerata con riferimento all'art. 76 della Costituzione, per accertare se sia stato rispettato il precetto che ne legittima il processo formativo. L'art. 76 indica i limiti entro cui può essere conferito al Governo l'esercizio della funzione legislativa. Per quanto la legge delegante sia a carattere normativo generale, ma sempre vincolante per l'organo delegato, essa si pone in funzione di limite per lo sviluppo dell'ulteriore attività legislativa del Governo. I limiti dei principi e criteri direttivi, del tempo entro il quale può essere emanata la legge delegata, di oggetti definiti, servono da un lato a circoscrivere il campo della delegazione sì da evitare che la delega venga esercitata in modo divergente dalle finalità che la determinarono; devono dall'altro consentire al potere delegato la possibilità di valutare le particolari situazioni giuridiche della legislazione precedente, che nella legge delegata deve trovare una nuova regolamentazione. Se la legge delegante non contiene, anche in parte, i cennati requisiti, sorge il contrasto tra norma dell'art. 76 e norma delegante, denunciabile al sindacato della Corte costituzionale, s'intende dopo l'emanazione della legge delegata» (cfr. Corte cost. 26 gennaio 1957, n. 3).

In particolare, per quel che rileva in questa sede, nulla ha detto la legge delega in ordine allo schema processuale da adottare, lasciato non più alla scelta discrezionale, ma all'arbitrio del legislatore delegato, come emerge chiaramente dal contenuto del decreto legislativo che ha creato un nuovo modello di processo al di fuori delle regole dettate dal codice di procedura civile.

Il nuovo rito societario previsto per il processo di cognizione davanti al tribunale costituisce infatti, come indicato dalla stessa relazione della commissione ministeriale, un vero e proprio nuovo modello processuale, che si distacca volutamente sia dal modello processuale del 1942, sia da quello del processo del lavoro del 1973 ed infine anche da quello delineatosi con la riforma del 1990. Il nuovo rito di cognizione di primo grado davanti al tribunale in materia societaria prevede tutta la prima fase del processo senza l'intervento del giudice; nell'atto di citazione ai sensi dell'art. 2 non è più indicata l'udienza avanti al giudice ed il termine che l'attore fissa al convenuto per la comunicazione della comparsa di risposta è stabilito solo nel minimo, così nella comparsa di risposta ai sensi dell'art. 4 il convenuto può a sua volta fissare all'attore per eventuale replica un termine stabilito ancora una volta solo nel minimo, e con lo stesso meccanismo l'art. 6 prevede la possibilità di una replica da parte dell'attore e l'art. 7 la possibilità di una controreplica da parte del convenuto e poi ancora ulteriori repliche e controrepliche. Solo a seguito dell'istanza di fissazione di udienza di cui all'art. 8 interviene il giudice, in un momento però in cui sia il *thema decidendum* che il *thema probandum* si sono già definitivamente formati, totalmente al di fuori, quindi, del controllo del giudice. D'altra parte la stessa istanza di fissazione di udienza, con gli effetti preclusivi relevantissimi stabiliti dall'art. 10, è uno strumento lasciato nella totale disponibilità delle parti o anche di una sola di esse, che può utilizzarlo a suo piacimento, nel momento ritenuto più opportuno. Ancora poi va segnalato l'art. 13 in tema di contumacia o costituzione tardiva del convenuto, che introduce l'innovativo principio (di cui

nella delega non vi è traccia), per cui nel caso in cui il convenuto non notifichi la comparsa di risposta nel termine stabilito o anche solo si costituisca tardivamente «i fatti affermati dall'attore ... si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla conclusione di questa».

Da quanto precede emerge con chiarezza che il legislatore delegato, in forza di una delega assolutamente carente sotto il profilo dell'indicazione di criteri direttivi, ha potuto creare una disciplina interamente nuova per il processo societario di cognizione ordinaria, anticipando quel rito ordinario prefigurato dal testo redatto dalla commissione ministeriale per la riforma del processo civile.

Non reputa questo Tribunale che possa andare esente da dubbi di costituzionalità una legge di delega che nel consentire la creazione di un nuovo processo, seppur circoscritto a determinate materie, si limiti ad indicare un obiettivo, quello di «assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti», tra l'altro nemmeno particolarmente qualificante in quanto comune a qualsivoglia progetto di riforma del processo civile, un divieto di «modifica della competenza territoriale e per materia», una preferenza per la collegialità, un rilevante ruolo del tentativo di conciliazione e un'indicazione di massima a favore della «concentrazione del procedimento e riduzione dei termini processuali».

Di conseguenza ad avviso del Collegio, in quanto non manifestamente infondata, va rimessa la questione di costituzionalità dell'art. 12 della legge n. 336/2001 nella parte relativa al procedimento ordinario di primo grado e, per derivazione, degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003.

La questione è altresì rilevante in quanto vertendosi in tema di responsabilità dell'intermediatore finanziario il giudizio è stato instaurato nelle forme previste dal d.lgs. n. 5 del 2003 emanato in forza della predetta legge di delega, e dalla pronunzia della Corte Costituzionale dipende l'applicabilità dell'intera nuova disciplina processuale alla concreta fattispecie sottoposta al vaglio di questo Tribunale.

Tanto premesso in fatto e diritto, va disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione pregiudiziale di legittimità costituzionale, siccome rilevante e non manifestamente infondata. Alla cancelleria vanno affidati gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n. 366/2001 nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado, in materia societaria non indica i principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato e, per derivazione, degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003.*

*Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati e alle parti del presente giudizio;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.*

*Sospende il giudizio in corso.*

*Si comunichi a cura della cancelleria.*

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2007.

*Il Presidente: BOBBIO*

N. 504

*Ordinanza del 2 febbraio 2007 emessa dal Tribunale di Napoli  
nel procedimento civile promosso da Creazioni Orefice di Anna Orefice s.a.s. contro Intesa Gestione Crediti S.p.a.*

**Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Disciplina introdotta dal legislatore delegante - Mancata o insufficiente indicazione di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione - Illegittimità derivata della disciplina introdotta dal legislatore delegato.**

- Legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 12; «per derivazione», decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
- Costituzione, art. 76.

IL TRIBUNALE

Riunito in Camera di consiglio nella causa iscritta al N.R.G. 34809/2005, letti gli atti osserva:

I N F A T T O

Con ricorso per decreto ingiuntivo del 30 giugno 2005, la Intesa gestione Crediti S.p.A. chiedeva condannarsi la Creazioni Silvestri di Silvestri Raffaele e C. S.a.s., Silvestri Ciro, Orefice Anna, Silvestri Carmela e Silvestri Raffaele al pagamento della somma di € 63.348,44 quale saldo passivo del c/c n. 02482305/01/1979, acceso presso la Filiale di Napoli dell'allora Banca Commerciale italiana, sulla quale venivano fatte confluire le risultanze delle operazioni disposte su ordine della Creazione Silvestri, in esecuzione del contratto quadro di negoziazione di strumenti finanziari del 27 giugno 2003, conto per il quale avevano prestato fideiussione gli altri ingiunti.

Emesso il decreto ingiuntivo in data 12 luglio 2005, avverso il medesimo proponevano opposizione i debitori, deducendo che avendo la domanda ad oggetto gli esiti di un contratto di swap, la controversia doveva essere trattata secondo le regole del processo societario di cui al d.lgs. n. 5 del 2003. Nel merito eccepiva la nullità del contratto per difetto di forma scritta, il difetto di prova del credito azionato, nonché la non debenza degli interessi anatocistici, e l'inoperatività della garanzia per la violazione dell'art. 1957 c.c..

Si costituiva la Castello Gestione Crediti S.p.A. quale procuratrice della Banca Intesa S.p.A. la quale insisteva per il rigetto dell'opposizione.

Disposta la cancellazione della causa dal ruolo, ed effettuato lo scambio degli scritti difensivi in base alle norme di cui al d.lgs. n. 5 del 2003, all'esito della richiesta di fissazione dell'udienza avanzata da parte opponente, con istanza notificata in data 29 settembre 2006 e depositata il 5 ottobre 2006, il giudice designato ha fissato l'udienza collegiale, evidenziando alle parti la questione rilevabile d'ufficio in ordine alla possibile incostituzionalità del decreto legislativo n. 5/2003.

All'esito dell'udienza collegiale, sentite le parti in ordine alla questione di costituzionalità il collegio si è riservato in merito alla predetta questione e sulle richieste di modifica dell'ordinanza che ha ammesso le prove.

La questione di costituzionalità va affrontata in via preliminare rispetto alle altre questioni.

## IN DIRITTO

L'art. 12 della legge di delega n. 366/2001 prevede che:

«1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie:

*a)* diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

*b)* materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Per il perseguimento delle finalità e nelle materie di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere:

*a)* la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;

*b)* l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti;

*c)* la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un provvedimento emesso all'esito di un procedimento sommario cautelare in relazione alle controversie nelle materie di cui al comma 1, con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse;

*d)* un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;

*e)* la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;

*f)* uno o più procedimenti camerati, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste che, senza compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo;

*g)* forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento di cui alle lettere precedenti trattati dai tribunali, dalle Corti di appello e dalla Corte di cassazione».

In relazione alla struttura che il legislatore delegato è stato chiamato a delineare per il processo ordinario — e con esclusione del riferimento ai principi dettati in tema di giudizio cautelare che concernono profili non rilevanti in questo giudizio — dal disposto dell'art. 12 della legge n. 366 del 2001 sono estrapolabili i seguenti principi: 1) divieto di modifica della competenza territoriale e per materia; 2) necessità di assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti; 3) possibilità di dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere: *a)* la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali; *b)* l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti; *c)* la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite.

Nella legge n. 366/2001 il legislatore, dunque, si è limitato ad indicare le materie nelle quali il governo poteva intervenire, l'obiettivo di rendere più rapida ed efficace la definizione dei procedimenti, il divieto di modificare la competenza per territorio e materia, la tendenziale collegialità del procedimento, la possibilità di valutare l'atteggiamento delle parti in sede di tentativo di conciliazione e la possibilità di dettare regole che favorissero la riduzione dei termini e la concentrazione del procedimento.

L'assoluta genericità e parzialità dell'indicazione relativa alle modalità da seguire, per la realizzazione dell'obiettivo dichiarato di voler assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle materie individuate, ha di fatto lasciato libero il legislatore delegato di creare un nuovo modello processuale che esula completamente dallo schema del procedimento ordinario disciplinato dal codice di procedura civile.

A fronte della situazione di fatto venutasi a creare che vede da un lato una legge delega che nulla o quasi dice in ordine ai principi direttivi che avrebbero dovuto ispirare il legislatore delegato e dall'altro un decreto legislativo che crea un nuovo modello processuale, sovvertendo, nelle materie indicate dalla legge di delega, i tradizionali canoni che governano il processo civile, a questo collegio si pongono due opzioni interpretative che in ogni caso conducono ad un dubbio di costituzionalità in relazione all'art. 76 della Costituzione.

L'opzione interpretativa che questo collegio reputa più consona allo spirito del complesso normativo costituito dalla legge delega e dal decreto legislativo, è quella di ritenere che il legislatore delegante non abbia indicato con sufficiente determinazione i principi e criteri normativi che avrebbero dovuto guidare l'operato del legislatore delegato e che quindi l'art. 12 della legge n. 366/2001 non soddisfi il precetto dell'art. 76 della Costituzione che consente la delega dell'esercizio della funzione legislativa al Governo solo previa determinazione di principi e criteri direttivi.

Non ignora questo Tribunale come, per giurisprudenza costante della Corte costituzionale, i principi direttivi che l'art. 76 Cost. richiede alla legge delega non escludono la possibilità di lasciare al legislatore delegato un ampio margine di discrezionalità nell'individuazione delle modalità attraverso le quali realizzare gli obiettivi prefissati dalla legge delega. Il potere attribuito al legislatore delegato, però, per quanto ampio, non può mai travalicare il limite della discrezionalità nel senso che, come la Corte costituzionale insegna, sin da risalenti pronunzie, «la legge delegante va considerata con riferimento all'art. 76 della Costituzione, per accertare se sia stato rispettato il precetto che ne legittima il processo formativo. L'art. 76 indica i limiti entro cui può essere conferito al Governo l'esercizio della funzione legislativa. Per quanto la legge delegante sia a carattere normativo generale, ma sempre vincolante per l'organo delegato, essa si pone in funzione di limite per lo sviluppo dell'ulteriore attività legislativa del Governo. I limiti dei principi e criteri direttivi, del tempo entro il quale può essere emanata la legge delegata, di oggetti definiti, servono da un lato a circoscrivere il campo della delegazione sì da evitare che la delega venga esercitata in modo divergente dalle finalità che la determinarono; devono dall'altro consentire al potere delegato la possibilità di valutare le particolari situazioni giuridiche della legislazione precedente, che nella legge delegata deve trovare una nuova regolamentazione. Se la legge delegante non contiene, anche in parte, i cennati requisiti, sorge il contrasto tra norma dell'art. 76 e norma delegante, denunciabile al sindacato della Corte costituzionale, s'intende dopo l'emanazione della legge delegata» (cfr. Corte cost. 26 gennaio 1957, n. 3).

In particolare, per quel che rileva in questa sede, nulla ha detto la legge delega in ordine allo schema processuale da adottare, lasciato non più alla scelta discrezionale, ma all'arbitrio del legislatore delegato, come emerge chiaramente dal contenuto del decreto legislativo che ha creato un nuovo modello di processo al di fuori delle regole dettate dal codice di procedura civile.

Il nuovo rito societario previsto per il processo di cognizione davanti al tribunale costituisce infatti, come indicato dalla stessa relazione della commissione ministeriale, un vero e proprio nuovo modello processuale, che si distacca volutamente sia dal modello processuale del 1942, sia da quello del processo del lavoro del 1973 ed infine anche da quello delineatosi con la riforma del 1990. Il nuovo rito di cognizione di primo grado davanti al tribunale in materia societaria prevede tutta la prima fase del processo senza l'intervento del giudice; nell'atto di citazione ai sensi dell'art. 2 non è più indicata l'udienza avanti al giudice ed il termine che l'attore fissa al convenuto per la comunicazione della comparsa di risposta è stabilito solo nel minimo, così nella comparsa di risposta ai sensi dell'art. 4 il convenuto può a sua volta fissare all'attore per eventuale replica un termine stabilito ancora una volta solo nel minimo, e con lo stesso meccanismo l'art. 6 prevede la possibilità di una replica da parte dell'attore e l'art. 7 la possibilità di una controreplica da parte del convenuto e poi ancora ulteriori repliche e controrepliche. Solo a seguito dell'istanza di fissazione di udienza di cui all'art. 8 interviene il giudice, in un momento però in cui sia il *thema decidendum* che il *thema probandum* si sono già definitivamente formati, totalmente al di fuori, quindi, del controllo del giudice. D'altra parte la stessa istanza di fissazione di udienza, con gli effetti preclusivi relevantissimi stabiliti dall'art. 10, è uno strumento lasciato nella totale disponibilità delle parti o anche di una sola di esse, che può utilizzarlo a suo piacimento, nel momento ritenuto più opportuno. Ancora poi va segnalato l'art. 13 in tema di contumacia o costituzione tardiva del convenuto, che introduce l'innovativo principio (di cui

nella delega non vi è traccia), per cui nel caso in cui il convenuto non notifichi la comparsa di risposta nel termine stabilito o anche solo si costituisca tardivamente «i fatti affermati dall'attore ... si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla conclusione di questa».

Da quanto precede emerge con chiarezza che il legislatore delegato, in forza di una delega assolutamente carente sotto il profilo dell'indicazione di criteri direttivi, ha potuto creare una disciplina interamente nuova per il processo societario di cognizione ordinaria, anticipando quel rito ordinario prefigurato dal testo redatto dalla commissione ministeriale per la riforma del processo civile.

Non reputa questo Tribunale che possa andare esente da dubbi di costituzionalità una legge di delega che nel consentire la creazione di un nuovo processo, seppur circoscritto a determinate materie, si limiti ad indicare un obiettivo, quello di «assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti», tra l'altro nemmeno particolarmente qualificante in quanto comune a qualsivoglia progetto di riforma del processo civile, un divieto di «modifica della competenza territoriale e per materia», una preferenza per la collegialità, un rilevante ruolo del tentativo di conciliazione e un'indicazione di massima a favore della «concentrazione del procedimento e riduzione dei termini processuali».

Di conseguenza ad avviso del Collegio, in quanto non manifestamente infondata, va rimessa la questione di costituzionalità dell'art. 12 della legge n. 336/2001 nella parte relativa al procedimento ordinario di primo grado e, per derivazione, degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003.

La questione è altresì rilevante in quanto vertendosi in tema di responsabilità dell'intermediatore finanziario il giudizio è stato instaurato nelle forme previste dal d.lgs. n. 5 del 2003 emanato in forza della predetta legge di delega, e dalla pronunzia della Corte costituzionale dipende l'applicabilità dell'intera nuova disciplina processuale alla concreta fattispecie sottoposta al vaglio di questo Tribunale.

Tanto premesso in fatto e diritto, va disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione pregiudiziale di legittimità costituzionale, siccome rilevante e non manifestamente infondata. Alla cancelleria vanno affidati gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

*P. Q. M.*

*Il Tribunale dichiara rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n. 366/2001 nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado, in materia societaria non indica i principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato e, per derivazione, degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003.*

*Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al presidente del Consiglio dei ministri, nonché di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati e alle parti del presente giudizio;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.*

*Sospende il giudizio in corso.*

*Si comunichi a cura della cancelleria.*

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2007.

*Il Presidente: BOBBIO*

N. 505

*Ordinanza del 4 novembre 2006 emessa dal Giudice di pace di Mercato S. Severino nel procedimento civile promosso da Abate Carlo contro E.N.E.L. Distribuzione S.p.A.*

**Procedimento civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Controversie relative ai contratti conclusi mediante moduli o formulari (cd. contratti di massa) - Giudizio di equità nelle cause di valore non eccedente i millecento euro - Esclusione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza sotto il profilo della asserita inidoneità della norma impugnata a conseguire lo scopo prescelto dal legislatore (nella specie, l'uniformità delle pronunce giurisdizionali rese su identiche tipologie contrattuali) - Incidenza sul regolare svolgimento dell'iniziativa economica privata sotto il triplice profilo della limitazione della libertà contrattuale, dell'ingiustificato trattamento di favore per i c.d. contraenti forti e del contrasto con il principio di utilità sociale dell'attività economica.**

- Decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, sostitutivo dell'art. 113, comma secondo, codice di procedura civile.
- Costituzione, artt. 3 e 41.

## IL GIUDICE DI PACE

Sciogliendo la riserva disposta all'udienza del 25 ottobre 2006, nel procedimento civile iscritto al N.R.G. 2199/06 promosso da Abate Carlo - attore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Geronimo contro ENEL Distribuzione S.p.A. - convenuta, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Rosa.

Ha emesso la seguente ordinanza.

Premesso che con atto di citazione notificato il 15 giugno 2006, Abate Carlo conveniva in giudizio Enel Distribuzione S.p.A. per sentirla dichiarare responsabile dell'interruzione di energia elettrica avvenuta il 28 settembre 2003 e, conseguentemente, per ottenere contro la medesima società una pronuncia di condanna al risarcimento dei danni;

che il valore della controversia era quantificato in € 1.033,00;

che la domanda era proposta facendo valere un contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato (ai sensi dell'art. 1342 cod. civ.) tramite un modulo predisposto da Enel Distribuzione S.p.A.;

che, conseguentemente, il presente giudizio dovrebbe essere deciso secondo diritto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, sostitutivo dell'art. 113, secondo comma, codice di procedura civile;

che, tuttavia, il difensore di parte attrice sollevava eccezione pregiudiziale di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione, della citata norma nella parte in cui esclude che il giudice di pace decida secondo equità le cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile;

che il remittente, ritenendo la questione non manifestamente infondata, la solleva, a sua volta, innanzi a codesta Ill.ma Corte, nei termini e per i motivi sotto indicati.

Rilevanza della questione di legittimità costituzionale ai fini della soluzione della presente controversia.

Prima di passare agli aspetti sostanziali inerenti alla non manifesta infondatezza della questione, è bene soffermarsi su quelli formali, altrettanto importanti, al fine di evitare una pronuncia di inammissibilità che precluderebbe alla Corte di entrare nel merito della questione stessa.

Occorre, pertanto, dimostrare, come vuole l'art. 23, secondo comma, legge costituzionale n. 87 del 1953, la rilevanza della questione ai fini della soluzione del presente giudizio, cioè l'impossibilità di definire quest'ultimo indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità.

Ebbene la questione è rilevante, in quanto, in primo luogo, il contratto oggetto della lite rientra tra quelli previsti dall'art. 1342 c.c.

Trattasi, infatti, di contratto di somministrazione di energia elettrica, stipulato sulla base di moduli o formulari predisposti da Enel Distribuzione S.p.A.

Sempre in punto di rilevanza si precisa che l'eventuale dichiarazione di illegittimità della norma in questione inciderebbe senza dubbio sulle regole che il giudicante deve seguire nella decisione del presente giudizio, essendo il valore della controversia quantificato in un importo inferiore ad € 1.100,00 (previsto dal primo periodo del secondo

comma dell'art. 1, decreto-legge n. 18/2003 come limite di valore entro cui si applica il necessario giudizio secondo equità da parte del giudice di pace), per cui la lite andrebbe decisa secondo diritto, se la questione di legittimità costituzionale fosse ritenuta infondata, mentre andrebbe definita secondo equità, se la stessa fosse ritenuta fondata.

Si evidenzia, inoltre, che l'atto di citazione è stato notificato il 15 giugno 2006 e, quindi, dopo il 10 febbraio 2003, sicché l'art. 1, decreto-legge n. 18/2003 è pienamente applicabile al caso di specie, visto che tale norma si applica per i giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003, in virtù di quanto dispone l'art. 1-bis del medesimo decreto.

*Non manifesta infondatezza della questione in relazione all'art. 3 della Costituzione.*

L'art. 113, secondo comma, c.p.c. — nella sua formulazione precedente alla riforma apportata dall'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63 (riforma, peraltro, recepita integralmente dal nuovo codice di procedura civile) — recitava che:

«Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro».

A seguito del citato intervento modificativo del legislatore, tuttavia, la formulazione dell'art. 113, secondo comma, risulta essere la seguente:

«Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile».

Il secondo periodo del secondo comma dell'art. 113 del codice di procedura civile, contiene, quindi, una norma speciale, in virtù della quale il giudice di pace decide secondo diritto le cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 c.c., derogando così alla norma generale, contenuta nel primo periodo del secondo comma del citato art. 113, in base alla quale tutte le altre cause attribuite al giudice di pace, di valore inferiore ad € 1.100,00, sono decise secondo equità.

La motivazione posta a base della suddetta deroga è espressa nel preambolo del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, che si riporta qui di seguito:

«Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'articolo 113 del codice di procedura civile escludendo il parametro equitativo per il giudice di pace nelle controversie derivanti da contratti di massa, allo scopo di evitare che il soggettivo apprezzamento, sulla base di tale parametro, possa comportare pronunce difformi riferite a identiche tipologie contrattuali ..... EMANA .....».

Il legislatore, quindi, ritiene che, imponendo ai singoli giudici di pace di decidere secondo diritto controversie molto probabilmente analoghe (in quanto derivanti da identiche tipologie contrattuali), si eviterebbe il rischio di una difformità tra pronunce che, invece, ad avviso della legge, si potrebbe verificare laddove si desse la possibilità ai citati giudici di deciderle secondo equità.

Al riguardo si osserva, tuttavia, che l'uniformità delle pronunce riferite a questioni identiche non può essere affatto ottenuta obbligando i giudici a decidere secondo diritto, anziché secondo equità.

Proprio in applicazione di un principio del nostro diritto, infatti, ogni giudice è libero di dissentire dalla decisione emessa anteriormente da un altro giudice in un caso analogo.

Si allude al principio di non vincolatività del precedente giurisprudenziale, dettato, implicitamente dall'art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale (approvate, preliminarmente al codice civile, con regio decreto n. 262/1942), nel quale articolo sono tassativamente elencate le fonti del diritto, tra cui non rientra il precedente giurisprudenziale, ma, in ordine di importanza, rientrano solo le leggi, i regolamenti ed, infine, gli usi.

Ne consegue che, nel nostro ordinamento, a differenza dal sistema anglosassone, ogni giudice può anche non condividere eventuali pronunce emesse anteriormente, secondo diritto, da altri giudici in ordine a questioni identiche, senza che ciò costituisca un motivo autonomo di impugnazione, quand'anche i precedenti provengano, addirittura, da giudici di grado superiore.

Pertanto, la norma contenuta nell'art. 1, decreto-legge n. 18/2003, non è assolutamente idonea a raggiungere lo scopo che essa si prefigge, vale a dire quello di evitare la difformità di pronunce riferite ad identiche tipologie contrattuali, in quanto, in virtù del menzionato principio di non vincolatività del precedente giurisprudenziale — non modificato dal citato decreto e non suscettibile di alcuna deroga —, i singoli giudici di pace, sebbene siano tenuti ad attenersi non all'equità, ma ai principi di diritto, possono comunque risolvere, in modo diverso l'uno dall'altro, le controversie derivanti da un'unica tipologia di contratto.

È pur vero che la Corte di cassazione svolge, tra l'altro, anche la funzione nomofilattica, diretta ad assicurare un'interpretazione uniforme del diritto, ma è altrettanto vero che l'impugnato art. 1, decreto-legge n. 18/2003 è volto a garantire l'uniformità delle sentenze non soltanto in grado di Cassazione, ma già in primo grado, innanzi ai giudici di pace, il che, tuttavia, non può essere affatto conseguito nel modo previsto dalla citata norma, per i motivi esposti in precedenza.

Ed, infatti, esaminando proprio le controversie sorte innanzi ai giudici di pace a seguito del black out del 28 settembre 2003, si osserva che tra le pronunce dei singoli giudici sussiste un'assoluta difformità di orientamenti, talvolta anche all'interno dello stesso Ufficio giudiziario, alcuni ritenendo fondate le pretese degli utenti, altri ritenendo non responsabile Enel Distribuzione S.p.A., come il remittente ha avuto modo di riscontrare analizzando i fascicoli di entrambe le parti.

In conclusione, l'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, sostitutivo dell'art. 113, secondo comma, codice di procedura civile, non essendo affatto idoneo a perseguire lo scopo per il quale è stato introdotto, è illegittimo per contrasto con il principio di ragionevolezza delle leggi sancito dall'art. 3 della Costituzione, con conseguente necessità che codesta ill.ma Corte lo dichiari incostituzionale nella parte in cui esso esclude il necessario giudizio di equità per il giudice di pace nelle controversie, di valore inferiore ad € 1.100,00, derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile.

*Non manifesta infondatezza della questione in relazione all'art. 41 della Costituzione.*

L'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, sostitutivo dell'art. 113, secondo comma, codice di procedura civile, è illegittimo, inoltre, anche perché appare in contrasto con l'art. 41 della Costituzione.

Il contrasto è da vedersi nel fatto che, riservando tale norma il giudizio di diritto alle sole cause derivanti da contratti di massa, essa finisce per agevolare troppo la parte contrattuale forte, ossia il predisponente del modulo o formulario, il quale, essendo quasi sempre un imprenditore, ha più possibilità di appellare le sentenze dei giudici di pace, soprattutto in virtù della maggiore disponibilità economica di cui egli gode rispetto all'aderente al modulo, il quale, invece, difficilmente potrebbe fare altrettanto.

Ne deriva che l'art. 1, decreto-legge n. 18/2003, rendendo necessariamente non equitative, e quindi appellabili, le sentenze emesse dal giudice di pace in controversie derivanti da contratti di massa, rappresenta un ostacolo alla conclusione del contratto, il tutto in contrasto con il primo comma dell'art. 41, in virtù del quale l'iniziativa economica, e quindi anche quella contrattuale, è libera.

Tale libertà di iniziativa economica, in altri termini, risulta limitata dal timore che un'eventuale sentenza relativa ad una controversia nascente da quel contratto, eventualmente favorevole all'aderente al modulo, potrebbe essere più facilmente impugnata dal professionista, in virtù della possibilità di proporre appello avverso la sentenza stessa (ai sensi del combinato disposto dell'impugnato art. 1, decreto-legge n. 18/2003 e dell'art. 339, terzo comma, c.p.c.), il quale è un mezzo di impugnazione che soggiace a minori preclusioni rispetto al ricorso in Cassazione.

Il suddetto ostacolo alla contrattazione, inoltre, si pone in contrasto anche con l'utilità sociale, in quanto la maggior parte delle volte i contratti di massa hanno ad oggetto servizi pubblici essenziali (erogazione di acqua, corrente elettrica, gas, servizio telefonico, ecc.), per cui un ostacolo alla stipula di contratti di massa si traduce in un limite per il cittadino alla fruizione di un pubblico servizio, il tutto in contrasto con il secondo comma del citato art. 41 Cost.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, sostitutivo dell'art. 113, secondo comma, codice di procedura civile, nella parte in cui esclude che il giudice di pace decida secondo equità le cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile; per l'effetto, sospende il presente procedimento e manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza alla Corte costituzionale, alle parti del presente giudizio, al Presidente del Consiglio dei ministri nonché ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, legge n. 87/1953.*

Mercato San Severino, addì 4 novembre 2006

*Il giudice di pace:* BASSO

07C0893

## N. 506

*Ordinanza del 9 maggio 2006 emessa dalla Corte d'appello di Brescia  
nel procedimento penale a carico di Vilcachagua Padilla Walter Manuel*

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento, a fronte della prevista possibilità per lo stesso pubblico ministero di proporre appello contro una sentenza di condanna - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del contraddittorio nella parità delle parti - Contrasto con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.**

- Codice di procedura penale, art. 593, sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 112.

## LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 10, legge n. 46/2006, proposta all'odierna udienza dal Procuratore generale;

## OSSERVA IN FATTO

Con l'impugnata sentenza del Tribunale di Bergamo in data 24 giugno 2002 si dichiarava non doversi procedere nei confronti di Vilcachagua Padilla Walter Manuel in ordine al reato di furto semplice, così derubricata l'originaria imputazione di rapina, e in ordine al reato di lesioni personali, esclusa la contestata aggravante del nesso teleologico, per mancanza di querela.

La sera del 13 giugno 1998 Auqui Vega Maria si recava presso il pronto Soccorso dell'Ospedale di Bergamo, ove venivano constatate sulla sua persona ecchimosi al volto e contusioni allo zigomo destro, e successivamente presentava alla Questura di Bergamo denuncia nei confronti del marito separato Vilcachagua Padilla Walter Manuel, affermando che lo stesso poco prima le aveva sottratto con violenza una borsetta, contenente denaro, un telefono cellulare e documenti, e l'aveva percossa, cagionandole le lesioni di cui sopra.

A seguito dei primi accertamenti la borsetta della Auqui veniva rinvenuta presso l'abitazione del Vilcachagua, e dalla stessa risultavano mancanti la somma di £. 40.000 ed alcuni documenti.

Con l'impugnata sentenza si osservava che dalla deposizione resa al dibattimento dalla parte offesa la vicenda risultasse suddivisa in due distinti momenti, ossia le percosse inferte alla Auqui, e l'impossessamento della borsetta; che la violenza non poteva essere ritenuta funzionale alla sottrazione della borsetta, ma piuttosto dalla gelosia nei confronti della moglie, come evidenziato dal fatto che le percosse erano state inferte all'esterno del negozio e non all'interno, ove si trovava la borsetta; che di conseguenza doveva ravvisarsi il reato di furto; e che per le stesse ragioni doveva escludersi la sussistenza dell'aggravante teleologica. Si rilevava poi che la denuncia presentata dalla Auqui non conteneva l'espressa manifestazione della volontà che si procedesse nei confronti dell'imputato, e non poteva pertanto essere qualificata come querela.

Con l'atto di appello, presentato dal procuratore generale in sede, si chiedeva che l'imputato venisse ritenuto responsabile dei reati ascrittigli. Si osservava sul punto che l'imputato, pur avendo inizialmente aggredito la moglie per motivi di gelosia, si avvaleva degli effetti della violenza per impossessarsi della borsetta, il che rendeva configurabili il delitto di rapina e l'aggravante esclusa in primo grado.

All'odierna udienza il procuratore generale, preso atto delle limitazioni alla facoltà di appello del pubblico ministero introdotte dalla sopravvenuta modifica dell'art. 593 c.p.p. per effetto della previsione di cui all'art. 1, legge n. 46/2006, e ritenute dette limitazioni operanti per l'impugnazione in discussione nel presente procedimento, eccettava illegittimità costituzionale della norma da ultima citata con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 11 e 112 Cost.

#### O S S E R V A I N D I R I T T O

Con la norma della cui legittimità costituzionale il procuratore generale dubita la disciplina dei casi di appello prevista dall'art. 593 c.p.p. è stata profondamente modificata con particolare riguardo all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento pronunciate in primo grado, con esclusione delle sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato e di altre specificamente indicate. La previgente normativa escludeva tale appellabilità al terzo comma del citato art. 593, sia per il pubblico ministero che per l'imputato, con riferimento alle sentenze relative a contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda o con pena alternativa, ed al secondo comma, limitatamente al solo imputato, per le sentenze di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

Per effetto della recentissima modifica, il secondo comma dell'art. 593, nell'attuale formulazione, consente ora al pubblico ministero ed all'imputato di appellare contro le sentenze di proscioglimento solo allorché con i motivi di appello, ai sensi dell'art. 603 cpv. c.p.p., venga richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, e dette prove abbiano il carattere della decisività; prevedendosi dal punto di vista procedurale che il giudice dell'appello, ove in via preliminare non ammetta la rinnovazione dell'istruttoria, dichiari l'inammissibilità dell'appello, e che entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione della relativa ordinanza le parti possano proporre ricorso per cassazione anche avverso la sentenza di primo grado.

L'art. 10, legge n. 46/2006 prevede poi che la legge stessa trovi applicazione per i procedimenti in corso; disponendo che l'atto di appello proposto avverso una sentenza di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile, e che entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione di quest'ultima possa essere presentato ricorso per cassazione avverso la decisione di primo grado.

Tanto premesso, e richiamando quanto precedentemente esposto sulla vicenda processuale, è evidente la rilevanza nel presente giudizio della questione proposta dal procuratore generale. Al procedimento in esame, per effetto della citata norma transitoria, deve senz'altro applicarsi, invero, la nuova disciplina; essendo di conseguenza l'appello in discussione soggetto a declaratoria di inammissibilità, con la conseguente possibilità, per il pubblico ministero appellante, di esperire il ben diverso e tutto più delimitato rimedio del ricorso per cassazione.<sup>1)</sup>

Il requisito della rilevanza dell'eccezione è dunque sussistente.

Altrettanto deve concludersi, peraltro, in ordine all'ulteriore presupposto della non manifesta infondatezza della questione.

È opportuno premettere che, per quanto la novella legislativa abbia ad oggetto l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte sia dell'imputato che del pubblico ministero, è nei confronti di quest'ultimo che la limitazione dell'accesso al gravame in discussione assume portata preponderante e, sostanzialmente, rilievo centrale.

All'imputato era invero già inibita dalla precedente normativa la possibilità di appellare sentenze di proscioglimento con formula piena. Ma, a prescindere da questa pur pregnante circostanza, non occorre spendere molte parole per evidenziare come in generale, a fronte di una pronuncia assoluta, l'interesse ad impugnare si concentri in concreto sul pubblico ministero più che sull'imputato.

<sup>1)</sup> Pur avuto riguardo all'ampliamento dei casi di ricorso per cassazione operato dall'art. 8 della stessa legge n. 46/2006 con l'inserimento, nel testo dell'art. 606 c.p.c., della mancata assunzione di una prova decisiva anche laddove richiesta nel corso dell'istruzione dibattimentale e della contraddittorietà o illogicità della motivazione risultante da atti del processo specificatamente indicati dal ricorrente.

L'incidenza di una siffatta limitazione sui poteri di impugnazione del pubblico ministero non richiede, a sua volta, particolare commento. È sufficiente osservare come per effetto di essa l'ufficio della pubblica accusa si veda privato nella grandissima maggioranza dei casi del potere di appellare una sentenza di proscioglimento in primo grado. L'esercizio di tale potere presuppone infatti, nell'attuale previsione normativa, che nuove prove siano emerse dopo il giudizio di primo grado; e, per giunta, che esse si presentino come decisive per il giudizio. Ove la marginalità statistica di una situazione così descritta può essere agevolmente apprezzata da chiunque abbia minima esperienza delle cose giudiziarie.

Una deprivatione di facoltà processuali di tale portata impone un controllo sulla ragionevolezza della relativa previsione normativa; e ciò soprattutto nel momento in cui le predette facoltà, in quanto riferite alla figura istituzionale del pubblico ministero, si ricollegano a valori di fondamentale rilevanza costituzionale.

Viene in risalto in primo luogo, a questo proposito, il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, da parte del pubblico ministero, di cui all'art. 112 Cost.

La centralità del principio in parola nel sistema complessivo della giurisdizione penale è data, vale la pena qui ricordarlo, non solo dal suo contenuto specifico; ma altresì dalla sua funzionalità alla concreta attuazione di valori a loro volta caratterizzati da valenza costituzionale.

È dato acquisito da tempo nella stessa giurisprudenza costituzionale, formatasi sulle norme del codice di procedura penale ora vigente a partire dalla sua entrata in vigore, che l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, ufficio non a caso interno ed integrante dell'ordine giudiziario nella visione del legislatore costituente, sia manifestazione del fondamentale principio di legalità, di cui all'art. 25 Cost., nel suo aspetto sostanziale; in quanto esso esprime, cioè, la necessità che alla commissione di reati, lesivi di interessi e valori spesso a loro volta di rango costituzionale o comunque di elevata rilevanza sociale, segua l'inflizione di una pena<sup>2)</sup>.

Non va peraltro trascurato, in questa prospettiva, il rilievo del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. anche alle parti offese dei reati. Diritto che non può ritenersi attuato dalle sole norme connesse all'istituto della costituzione di parte civile nel processo penale; rispetto al quale, a dire il vero, l'art. 6, legge n. 46/2006, modificando l'art. 576 c.p.p. con l'escludere il riferimento operativo della facoltà di impugnazione della parte civile al mezzo di gravame previsto per il pubblico ministero, continua a rendere possibile l'appello di essa parte civile avverso la sentenza di proscioglimento di primo grado, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile. L'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero vale infatti ad offrire alle vittime dei reati l'essenziale tutela del loro legittimo interesse ad ottenere giustizia, a prescindere dalle possibilità che dette vittime in concreto abbiano di accedere al processo nelle forme dell'azione civile ivi direttamente intrapresa.

Detto questo, è ben vero che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha affermato come il potere di appello del pubblico ministero non possa essere ricondotto all'obbligo di esercitare l'azione penale<sup>3)</sup>. Ma è vero altresì che il principio è stato dalla stessa giurisprudenza successivamente chiarito nel senso che la facoltà di impugnazione non costituisca «estrinsecazione necessaria» dell'esercizio dell'azione penale<sup>4)</sup>. Detta facoltà rappresenta dunque non più che uno dei possibili sviluppi, e non il necessario prolungamento dell'azione penale; ma, in questa prospettiva, limitazioni particolarmente consistenti al potere di impugnazione non possono che riverberarsi sulla completezza delle possibilità di esercizio dell'azione. E qui ci troviamo di fronte, come si è visto, ad una *deminutio* del potere di appello del pubblico ministero tale da ridurre lo stesso a casi marginali, per non dire estremi.

Avuto riguardo al contesto di valori costituzionalmente rilevanti di cui le opportunità di esercizio dell'azione penale sono, per quanto esposto, espressione, diviene assolutamente doveroso interrogarsi sulla possibilità, per il legislatore ordinario, di apporre a detto esercizio limitazioni di tale entità nell'ambito della normale discrezionalità legislativa; e sulla necessità, di contro, che una scelta di questo genere debba essere ancorata rigorosamente ad un canone di ragionevolezza.

Vi è però anche un altro profilo di rilevanza costituzionale che deve essere oggetto di analisi in questa prospettiva; che attiene al principio del contraddittorio processuale posto dall'art. 111 Cost.

<sup>2)</sup> Il relativo percorso culminava nella sentenza n. 111 del 26 marzo 1993, con la quale si riteneva infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 507 c.p.p. sul presupposto che detta norma subordinasse l'assunzione di prove non indicate dalle parti al solo requisito dell'assoluta necessità ai fini del giudizio, a prescindere dall'eventuale inerzia o intemperatività delle parti.

<sup>3)</sup> v. Sent. n. 206 del 27 giugno 2007.

<sup>4)</sup> v. Sent. n. 110 dell'1° aprile 2003; n. 165 del 9 maggio 2003.

È appena il caso di precisare che qui non si intende fare riferimento al principio del contraddittorio nella formazione della prova, di cui al quarto comma della norma costituzionale appena citata. Oggetto di attenzione deve essere invece il più generale richiamo del secondo comma dell'articolo alla necessità che il processo si svolga nel contraddittorio fra le parti ed in condizioni di parità delle stesse.

Il contraddittorio, invero, assurge qui a valore che pervade il processo nella sua interezza; e quindi necessariamente coinvolge la fase dell'appello, che del processo costituisce passaggio essenziale. Ed è, soprattutto, valore in sé considerato, a prescindere dai contingenti interessi delle parti; il contraddittorio è binario privilegiato del percorso processuale, garanzia di approssimazione quanto più efficace possibile alla verità. Ed in questa linea, la parità fra le parti, prima che tutela delle stesse, è oggettiva esigenza di un contraddittorio reale.

Se così è, la parità di cui si parla non può che inerire anche alla fase dell'appello; e, nell'ambito di essa, al suo momento introduttivo e fondante, ossia la definizione dei casi in cui è consentito appellare.

Ed allora, non è chi non veda come la norma della cui legittimità si discute introduca un evidente dato di squilibrio fra le parti; impedendo quasi totalmente al pubblico ministero l'appello in caso di esito assolutorio del giudizio di primo grado, laddove nell'opposto risultato della pronuncia di responsabilità è concessa all'imputato piena facoltà di impugnazione.

Questa Corte non ignora che la recente giurisprudenza costituzionale<sup>5)</sup> ha ritenuto che il principio della parità nel contraddittorio non comporti necessariamente l'identità fra i poteri processuali delle parti. Ma, anche in questo caso, ciò che è stato escluso è un vincolo di derivazione necessaria ed assoluta fra i due elementi. Rimane tutto da valutare, quindi, se in concreto la disparità fra determinati poteri, a cagione della loro rilevanza, non alteri in misura intollerabile l'equilibrio imposto dalla norma costituzionale; e, soprattutto, se di tale disparità non vada pretesa una giustificazione che la renda ragionevole.

In questa ottica, le possibilità di appello, per quanto detto pocanzi, ineriscono ad uno snodo fondamentale del processo; una loro impari distribuzione fra le parti rientra dunque fra quelle situazioni nelle quali la non sovrapposibilità dei poteri processuali pregiudica significativamente il principio del contraddittorio.

Anche per questo aspetto dunque, come per quello precedentemente esaminato, occorre sottoporre la scelta legislativa che ha prodotto la modifica dell'art. 593 c.p.p. ad un accurato scrutinio di ragionevolezza.

Le diverse considerazioni che precedono portano dunque a quello che a questo punto si presenta come il cuore del problema; vale a dire, la compatibilità della norma esaminata con il principio di ragionevolezza, desumibile, come è noto, dall'art. 3 Cost. Ragionevolezza che deve però essere valutata nella prospettiva della tollerabilità del sacrificio che la norma impone agli altri valori costituzionali fin qui menzionati; segnatamente il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, nel suo profilo di stretta funzionalità ai valori del principio di legalità sostanziale e del diritto di difesa delle vittime dei reati, ed il principio del contraddittorio nella parità delle parti, che dà forma al giusto processo.

Ebbene, un esame condotto in questa direzione non può che condurre ad un giudizio di irragionevolezza della norma; dovendosi ritenere il *vulnus* inferto ai principi appena citati non giustificato da alcuna esigenza meritevole di considerazione.

È da escludersi in primo luogo la ricorrenza nella fattispecie di ragioni corrispondenti o similari a quelle che ispirano la previsione di altre e diverse limitazioni dei poteri processuali del pubblico ministero; giudicate coerenti con il dettato costituzionale, sotto il profilo del principio del contraddittorio, dalle già segnalate decisioni della Corte Costituzionale. Quali l'esclusione della possibilità per il pubblico ministero di presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del tribunale, diversa dal luogo di emissione del provvedimento impugnato, ove lo stesso si trovi, di cui all'art. 582 cpv. c.p.p.<sup>6)</sup>, evidentemente sorretta da motivi di celerità processuale; o l'inappellabilità, anche in prospettiva incidentale, da parte del pubblico ministero, della sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, di cui all'art. 443, comma terzo c.p.p., ove ad analoghe ragioni di speditezza si aggiunge l'intento di favore per l'adozione di riti deflattivi<sup>7)</sup>. Nel caso di specie, non è ravvisabile alcun risultato di accelerazione dell'iter processuale che giustifichi la scelta legislativa la sostanziale soppressione di un mezzo di impugnazione disponibile al pubblico ministero.

<sup>5)</sup> Sent. n. 110 del 1° aprile 2003; n. 165 del 9 maggio 2003; n. 46 del 27 gennaio 2004.

<sup>6)</sup> Sent. n. 110 del 1° aprile 2003.

<sup>7)</sup> Sent. n. 165 del 9 maggio 2003; n. 46 del 27 gennaio 2004.

Neppure può attribuirsi rilievo alla particolare posizione istituzionale che il pubblico ministero assume nel nostro ordinamento giudiziario; posizione caratterizzata dalla doverosa ricerca di prove favorevoli all'imputato in sede di indagine e da un'obiettiva considerazione degli elementi a carico dell'imputato stesso, che non vincola l'ufficio dell'accusa a richieste che siano necessariamente intese a sollecitare una conclusione in termini di condanna. Questi rilievi sono infatti superati nel momento in cui ci si trovi nella fase processuale a cui attiene la norma in discussione; che presuppone la conseguita determinazione del pubblico ministero di impugnare la pronuncia assolutoria di primo grado per ottenere una sentenza di condanna, e quindi una valutazione culminata, pur nella particolare prospettiva che connota l'operato dell'ufficio d'accusa, nel giudizio di sussistenza di congrue prove a carico dell'imputato. Il che da un lato pone il pubblico ministero nella condizione di proseguire in secondo grado nell'esercizio dell'azione penale in attuazione dei valori di legalità e difesa sociale di cui si è ampiamente detto; e dall'altro esige che il processo mantenga un equilibrato contraddittorio fra tali ragioni e quelle della difesa dell'imputato, perché nessuna opportunità di ricerca della verità venga ad essere sottratta al giudizio.

Non può infine essere invocata, come correttamente osservato dal procuratore generale, la previsione del primo comma dell'art. 2 del protocollo 11 della Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificato con legge n. 296/1997. Se è vero infatti che la citata disposizione prevede che chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale ha il diritto di sottoporre ad un tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o la condanna, è vero altresì che il secondo comma dello stesso articolo consente eccezione al principio nel caso in cui la persona interessata sia stata giudicata in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o sia stata dichiarata colpevole e condannata a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento; indicazione, quest'ultima, puntualmente corrispondente alla normativa preesistente all'intervento legislativo oggetto della questione.

Non può sottacersi, di contro, come la nuova disciplina dell'art. 593 c.p.p. crei un'irragionevole disparità di trattamento laddove per un verso impedisce al pubblico ministero l'appello contro sentenze di proscioglimento e per altro mantiene la possibilità per lo stesso pubblico ministero di appellare una sentenza di condanna; in tal modo privilegiando la cura di un interesse processuale di indubbiamente minore consistenza.

Queste considerazioni inducono a ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità della norma in oggetto con i richiamati artt. 24, 111 e 112 della Costituzione; e quindi esistenti i presupposti di legge perché gli atti vengano trasmessi alla Corte Costituzionale per la decisione in merito, con la conseguente sospensione del procedimento, limitatamente peraltro all'addebito di cui all'art. 189 cod. strad., per la cui decisione non è necessaria una trattazione congiunta con quella relativa all'appello proposto dal difensore in ordine al delitto di omicidio colposo.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge n. 87 del 1953, dichiara rilevante ai fini della definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa al contrasto dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, con gli artt. 3, 24, 111, 112 Cost.; dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mandando alla Cancelleria per la notifica dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, nonché alle parti processuali.*

*Sospende il giudizio.*

Brescia, addì 9 maggio 2006

*Il Presidente: SANNITE*

07C0894

N. 507

*Ordinanza del 5 marzo 2007 emessa dalla Corte di cassazione  
nel procedimento civile promosso da Morettini Valerio contro I.N.P.S.*

**Previdenza - Contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, della determinazione della retribuzione pensionabile relativa al periodo di lavoro svolto all'estero moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva in vigore nel periodo cui si riferiscono i contributi stessi - Violazione del principio di affidamento, per l'efficacia retroattiva di norma di carattere innovativo - Ingiustificato deterioro trattamento dei lavoratori italiani emigrati all'estero - Incidenza sulla garanzia previdenziale.**

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 777.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 35, comma quarto, e 38, comma secondo.

## LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da Morettini Valerio, domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte suprema di cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Giannetta Mario, giusta delega in atti; — ricorrente contro INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma via della Frezza, 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Riccio, Nicola Valente, Giovanna Biondi, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso atti; — resistente con mandato — avverso la sentenza n. 116/04 della Corte d'appello di Brescia, depositata il 13 maggio 2004 - R.G.N. 487/2003;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 febbraio 2007 dal Consigliere dott. Ulpiano Morcavallo;

Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott. Marcello Matera che ha concluso, per la remissione alla Corte costituzionale o in subordine rigetto del ricorso.

Ritenuto che con sentenza del 19 - 24 settembre 2003 il tribunale di Bergamo ha accertato il diritto del ricorrente Morettini Valerio al ricalcolo della pensione di anzianità categoria VO N. 10 111425 con decorrenza dal 1° maggio 1998 sulla base di contributi sia svizzeri che italiani tenendo conto della retribuzione effettivamente percepita in Svizzera negli ultimi cinque anni di lavoro, diversamente da quanto sostenuto dall'INPS resistente (che sostiene invece doversi riparametrare tale retribuzione secondo le aliquote contributive vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria;

che il tribunale di Bergamo ha accolto la tesi del ricorrente, avversata dall'INPS, facendo applicazione, nella fattispecie concreta, della Convenzione Italo-Svizzera del 14 dicembre 1962, ratificata con legge 31 ottobre 1963, n. 1781, che prevede la possibilità per i cittadini italiani di chiedere, al verificarsi dell'evento assicurato in caso di vecchiaia, il trasferimento alle assicurazioni italiane dei contributi versati dai loro stessi e dai datori di lavoro all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, nonché dell'art. 1 dell'Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969, cui è stata data esecuzione con la legge di ratifica 18 maggio 1973, n. 283;

che la Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 18 marzo - 13 maggio 2003, ha riformato la pronuncia di primo grado accogliendo la tesi difensiva dell'ente previdenziale secondo cui il montante dei contributi trasferiti dalla gestione assicurativa elvetica a quella dell'INPS doveva essere riparametrato tenendo conto delle aliquote contributive vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per determinare la retribuzione pensionabile, talché era infondata la pretesa dell'originario ricorrente al ricalcolo della pensione sulla base della effettiva retribuzione percepita in Svizzera;

che contro tale sentenza il Morettini ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo invocando in particolare la giurisprudenza di questa Corte espressa da Cass., sez. lav., 6 marzo 2004, n. 4623;

che nelle more del giudizio di cassazione è sopravvenuta la legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, S.O., che all'art. 1, comma 777, prevede: «l'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l'importo dei

contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per l'invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge»;

che all'odierna udienza il procuratore generale ha eccepito l'illegittimità costituzionale di tale disposizione.

Considerato che in questo giudizio all'esame della Corte troverebbe applicazione lo *jus superveniens* appena citato che disciplina appunto la fattispecie del trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, qual è appunto la fattispecie — oggetto del giudizio in esame — della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 e dei successivi Accordi aggiuntivi;

che pertanto sussiste la rilevanza della questione di costituzionalità prospettata dal procuratore generale talché è ammissibile l'incidente di costituzionalità;

che, nel merito, deve considerarsi che la disposizione indubbiata, ancorché qualificata come interpretativa (ossia di interpretazione autentica), ha invece carattere innovativo;

che in generale l'accertamento circa la natura interpretativa di una legge non si converte di per sé in una verifica di legittimità costituzionale, non essendo decisivo, a tali fini, verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva (*cfr.* Corte cost. n. 229 del 1999, n. 374 del 2002, n. 274 del 2006);

che ne consegue che la giurisdizione comune può verificare se, anche a prescindere dalla esplicita autoqualificazione, un precetto legislativo si riveli come effettivamente idoneo ad assolvere una funzione interpretativa, e cioè come disposizione che non ha significato autonomo ma lo acquista solo nel collegamento e nell'integrazione con precedenti disposizioni di cui chiarisce il senso e la portata, ovvero se difetti in realtà, nel meccanismo legislativo, quella necessaria saldatura fra precetti normativi, l'uno attributivo di significato, l'altro oggetto di quell'attribuzione, essendo finalizzato, dunque, il rilevamento del giudice, in questa seconda ipotesi, non già *ex se* alla denuncia di un abuso di interpretazione, bensì all'accertamento circa la reale natura dell'intervento del legislatore e gli effetti che ne conseguono in relazione ai diritti tutelati;

che nella fattispecie sul regime dei contributi trasferiti in forza della Convenzione suddetta non sussisteva contrasto di giurisprudenza, ma si era invece affermato un orientamento unico ed ormai consolidato;

che in particolare Cass., sez. lav., 6 marzo 2004, n. 4623 ha ritenuto che ai sensi dell'art. 1 dell'accordo aggiuntivo alla convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, concluso a Berna il 4 luglio 1969, ratificato con legge 18 maggio 1973, n. 283, il lavoratore italiano può chiedere il trasferimento all'INPS dei contributi versati in Svizzera in suo favore, al fine di conseguire i vantaggi derivanti dalla legislazione italiana sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, e tra questi quello della determinazione della pensione con il metodo retributivo; sicché, non essendo state adottate dal legislatore italiano disposizioni particolari per regolare l'effetto del trasferimento dei contributi, per la determinazione del trattamento previdenziale in favore del lavoratore deve farsi riferimento alla retribuzione da questi percepita, a nulla rilevando che i contributi accreditati in Svizzera e trasferiti in Italia siano stati calcolati sulla base dell'aliquota prevista dalla legislazione svizzera, di gran lunga inferiore a quella prevista dalla legislazione italiana;

che questo orientamento è stato confermato da Cass., sez. lav., 26 ottobre 2004, n. 20731, e da Cass., sez. lav., 12 aprile 2005, n. 7455, talché nella disciplina dei contributi previdenziali così trasferiti, quale ricostruita dalla giurisprudenza di questa Corte, poteva ravvisarsi ormai una situazione di diritto vivente;

che pertanto il recente *jus superveniens*, che ha introdotto una diversa *regola juris*, deve qualificarsi come innovativo, con efficacia retroattiva, e non già di interpretazione autentica, avendo introdotto un nuovo criterio contabile nient'affatto ricavabile dalla disposizione interpretata, sicché si impone una verifica della ragionevolezza della sua applicabilità retroattiva;

che nel caso della menzionata Convenzione italo-svizzera la nuova disciplina dei contributi trasferiti è peggiorativa per il pensionato essendo pacifico in causa — come del resto accertato dalla sentenza impugnata — che l'aliquota contributiva in Svizzera è sensibilmente inferiore a quella vigente in Italia nel periodo rilevante per il calcolo della pensione spettante al lavoratore ricorrente (circa l'8% in Svizzera contro il 32% in Italia);

che pertanto la retribuzione pensionabile secondo il criterio introdotto dalla disposizione indubbiata sarebbe sensibilmente inferiore a quella spettante secondo il diverso criterio operante alla luce della citata giurisprudenza di questa Corte;

che la nuova disposizione trova applicazione anche nel caso — che è quello di specie — in cui il lavoratore abbia maturato il diritto alla pensione di anzianità e ne abbia chiesto la corresponsione, ancorché non abbia ottenuto la liquidazione della stessa per aver l'INPS opposto l'applicabilità di un criterio di calcolo diverso (e meno favorevole) rispetto a quello corretto, secondo la più volte menzionata interpretazione accolta dalla giurisprudenza di questa Corte;

che pertanto il lavoratore ricorrente, pur avendo già maturato il diritto ad un trattamento pensionistico calcolato sulla base delle retribuzioni effettivamente percepite in Svizzera senza alcuna riparametrazione sulla base delle aliquote contributive vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria in Italia, si trova a subire — *ex tunc* — una decurtazione di tale trattamento già entrato nel suo patrimonio per effetto della menzionata disposizione innovativa con efficacia retroattiva;

che la riduzione *ex post* di un trattamento previdenziale già maturato ridonda in lesione del canone costituzionale espresso dall'art. 38, secondo comma, Cost. giacché — pur tenendo conto della diversità di tutela, rispetto al parametro evocato, dei trattamenti pensionistici di anzianità rispetto a quelli di vecchiaia, i quali entrambi appartengono comunque al sistema generale di sicurezza sociale — priverebbe il pensionato di mezzi adeguati alle sue esigenze di vita (*cf.* C. cost. n. 211 del 1997 che ha censurato la retroattività di una disposizione innovativa che incideva negativamente su un diritto pensionistico già maturato);

che sarebbe leso altresì l'affidamento riposto nella certezza dei rapporti giuridici dal medesimo pensionato che, avendo operato scelte di vita collocandosi in quiescenza sulla base della normativa all'epoca vigente, si vede ridimensionato — ora per allora — un diritto già maturato, ed anche esercitato, con conseguente irragionevolezza intrinseca (art. 3, primo comma, Cost.) dell'efficacia retroattiva della disposizione indubbiata (per un'ipotesi di illegittimità costituzionale di una disposizione innovativa con efficacia retroattiva lesiva del principio di affidamento, *cf.* C. cost. n. 39 del 1993);

che l'art. 1, comma 777, cit. collide altresì con il canone costituzionale della tutela del lavoro all'estero (art. 35, comma 4, Cost. in combinato disposto con l'art. 3, primo comma, Cost.) perché — a parità di retribuzione percepita in Italia e all'estero — svantaggia il lavoratore emigrato rispetto al lavoratore rimasto in Italia in quanto riparametra retroattivamente la retribuzione pensionabile del primo in termini ingiustificatamente riduttivi e penalizzanti;

che tale disposizione viola anche il principio di eguaglianza (art. 3, primo comma Cost.) atteso che la sua efficacia retroattiva si arresta di fronte all'avvenuta liquidazione della pensione (e quindi all'adempimento dell'obbligo dell'INPS), che costituisce una circostanza contingente e casuale, inidonea di per sé a giustificare un regime differenziato (*cf.*, seppur in altra materia, la ritenuta illegittimità di un regime differenziato della retroattività di una disposizione innovativa in ragione del fatto contingente dell'adempimento dell'obbligazione pur diversamente regolata da tale disposizione: Cost. n. 416 del 2000 e n. 320 del 2005);

che pertanto sussiste anche il presupposto della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata — in relazione agli artt. 3, primo comma, 35, quarto comma, e 38, secondo comma, della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 777, legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) nella parte in cui trova applicazione retroattiva anche ai lavoratori che alla data di entrata in vigore di tale disposizione abbiano già maturato il diritto alla pensione di anzianità e l'abbiano esercitato chiedendo la liquidazione della prestazione stessa.*

*Dispone, la sospensione del procedimento n. 26487/2004.*

*Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Ordina alla cancelleria che la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio di legittimità ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che essa sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.*

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 15 febbraio 2007.

*Il Presidente: MERCURIO*

N. 508

*Ordinanza del 30 marzo 2007 emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano  
nel procedimento penale a carico di Bernardini Marco ed altri*

**Processo penale - Prove - Atti relativi ad intercettazioni illegali - Procedura per la distruzione - Udienza camerale fissata dal giudice per le indagini preliminari a seguito della richiesta del pubblico ministero di disporre la distruzione dei documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni - Modalità di svolgimento - Mancata previsione: della possibilità di esercizio di attività istruttoria su richiesta delle parti, di poteri di intervento del giudice, della partecipazione necessaria dei difensori delle persone indagate in relazione alla formazione dei documenti di cui si chiede la eliminazione - Lesione del diritto alla prova - Violazione del principio del contraddittorio.**

- Codice di procedura penale, art. 240, commi 3, 4, 5 e 6.
- Costituzione, artt. 24, comma secondo, e 111, commi primo, secondo e quarto.

**Processo penale - Prove - Atti relativi ad intercettazioni illegali - Procedura per la distruzione - Redazione, all'esito dell'udienza camerale davanti al giudice per le indagini preliminari, di un verbale relativo alle operazioni di distruzione che non può contenere alcun riferimento al contenuto degli atti di cui è stata disposta la eliminazione - Lesione del diritto di difesa.**

- Codice di procedura penale, art. 240, commi 3, 4, 5 e 6.
- Costituzione, art. 24.

**Processo penale - Prove - Atti relativi ad intercettazioni illegali - Procedura per la distruzione - Previsione, all'esito dell'udienza camerale davanti al giudice per le indagini preliminari, della immediata distruzione dei documenti illegalmente formati - Lesione dei diritti soggettivi delle persone offese dal reato.**

- Codice di procedura penale, art. 240, commi 3, 4, 5 e 6.
- Costituzione, art. 24, primo comma.

**Processo penale - Prove - Atti relativi ad intercettazioni illegali - Procedura per la distruzione - Previsione, all'esito dell'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari, della immediata distruzione dei documenti illegalmente formati - Redazione di un verbale relativo alle operazioni di distruzione che non può contenere alcun riferimento al contenuto degli atti di cui è stata disposta la eliminazione - Irragionevolezza - Lesione del principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.**

- Codice di procedura penale, art. 240, commi 3, 4, 5 e 6.
- Costituzione, art. 112.

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico — tra gli altri — di Bernardini Marco, Bidini Rolando, Bilancetta Stefano, Bresciani Fabio, Bolognesi Moreno, Cipriani Emanuele, Cocomello Alessia, Dovile Gregorio, Ghioni Fabio, Iezzi Pierguido, Mancini Marco, Nuzzi Giovanni, Rizzo Nicolò, Sasinini Guglielmo, Serreli Giorgio, Spagnuolo Antonio Michele, Tavaroli Giuliano, in cui si procede anche per i seguenti reati:

*Capo A*

Ghioni Fabio, Sasinini Guglielmo, Mancini Marco, Tavaroli Giuliano, Cipriani Emanuele, Iezzi Pierguido, Rizzo Nicolò Maria Fabrizio, Bernardini Marco, Bresciani Fabio, Serreli Giorgio, Dovile Gregorio, Spagnuolo Antonio Michele, Bilancetta Stefano, Cocomello Alessia, Nuzzi Giovanni, delitto di cui all'art. 426 c.p., perché Tavaroli, Cipriani, Mancini, Bernardini con il ruolo di organizzatori e promotori, si associavano con agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, in servizio permanente effettivo ovvero in congedo ed attivi come investigatori privati nonché con identificando personale in servizio presso i sistemi informativi dello Stato, sfruttando l'organizzazione di mezzi e persone della direzione Security Pirelli e quindi Telecom e Tim messe a disposizione dal Tavaroli e suoi sodali, nonché l'organizzazione aziendale dell'agenzia di investigazione zione Polis d'Istinto s.r.l. e System Group S.a.s. messe a disposizione dal Cipriani, e l'organizzazione di mezzi apprestato dall'investigatore privato Marco Bernardini nonché le fonti informative dei servizi di sicurezza messe a disposizione da persone in corso d'identificazione per compiere

una pluralità di delitti ed in particolare: corruzione di pubblici ufficiali per atti contrari ai doveri d'ufficio, ossia atti di indagine clandestine ed illecite, utilizzazione a fini patrimoniali di segreti d'ufficio, ovverosia di informazioni tratte da banche dati del Ministero dell'Interno del Ministero delle Finanze e del Ministero della Giustizia, consultabili solo da pubblici ufficiali per motivi del loro ufficio, nonché di informazioni riservate acquisite dai servizi di informazione dello Stato Italiano e di Stati stranieri, utilizzazione dei dati relativi al traffico storici di utenze TIM, attinti tramite l'applicativo Radar, accessi abusivi a sistemi informatici, appropriazione indebita in danno del gruppo Telecom - Pirelli principale committente di Cipriani, acquisizione e procacciamento illeciti di notizie e documenti attinenti la sicurezza dello Stato di cui è vietata la divulgazione, in violazione dell'art. 262 cp accessi ed intrusioni illeciti in sistemi informatici di banche, aziende, privati cittadini ricoprendo i seguenti ruoli:

Tavaroli Giuliano, in qualità di responsabile progetti di sicurezza internazionale nell'ambito della Direzione Security Pirelli dal 1° aprile 1996, responsabile Sicurezza affiliate nel medesimo ambito dal 1° giugno 1998, responsabile Direzione Security in Pirelli dal 1° gennaio 1999 al 28 febbraio 2003, quindi responsabile della Funzione Security del Gruppo Telecom Italia, sotto il cui controllo era stato ricondotto il Centro Nazionale Autorità Giudiziaria per la gestione delle intercettazioni, mantenendo comunque incarico in Pirelli per attività di consulenza per la Security, ideatore unitamente al Cipriani dei meccanismi di drenaggio delle risorse economiche di Pirelli-Telecom, committente degli incarichi delittuosi svolti dall'associazione;

Iezzi Pierguido, assunto in Pirelli in qualità di responsabile qualità e sicurezza sistemi informativi dal 2 giugno 2000, dal 1° giugno 2001 responsabile sicurezza delle informazioni Pirelli, dal 16 novembre 2001 responsabile IT Security Telecom, dal 1° marzo 2003 direttore della Security Pirelli;

Cipriani Emanuele, in qualità di amministratore della Polis d'Istinto S.r.l., già S.a.s., amministratore della System Group S.a.s., nonché amministratore di fatto delle società Wordwilde Consultants Security Ltd e Security Research advisors Ltd, investigatore privato titolare di licenza, organizzatore della struttura operativa che svolgeva gli incanchi commissionati, anche avvalendosi delle prerogative e delle immunità proprie della funzione di console onorario di paese straniero;

Bernardini Marco in qualità di socio assieme a Spinelli Giampaolo e legale rappresentante della Global Security Services S.n.c.» socio nella «Detector S.r.l.» ulteriore agenzia di investigazione in fiorenti rapporti di affari con il medesimo gruppo Telecom-Pirelli, già operativo per conto di Cipriani, quindi, organizzatore di una struttura simile a quella di Cipriani che ne continua gli illeciti incarichi;

Mancini Marco, in qualità di alto funzionario del Sismi, stabile collaboratore di Cipriani e Tavaroli con i quali organizza la raccolta sistematica di informazioni riservatissime in grado di assicurare fiducia nel gruppo Pirelli-Telecom e quindi stabilità al consorzio delittuoso che fondava sui cospicui fondi aziendali per la Security il perno della poliedrica e multiforme attività illecita;

Ghioni Fabio quale responsabile del settore Information Security presso la Telecom e responsabile del c.d. «tiger team» costituito presso il predetto settore, addetto ad effettuare illeciti accessi in sistemi informatici di aziende e privati, finalizzati a controllarne il contenuto;

Sasinini Guglielmo, quale consulente della Pirelli e della Telecom, incaricato di redigere dossier su individui ed aziende, suscettibili di essere approfonditi dai fornitori del gruppo;

Rizzo Nicolò, già sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri in qualità di investigatore privato, amministratore della Althon S.r.l., stabile collaboratore di Emanuele Cipriani sub appaltatore di parte delle pratiche illecite commissionate al Cipriani;

Bresciani Fabio, in qualità di appartenente alla Polizia di Stato, stabile collaboratore del Cipriani, con funzione di intermediazione, raccolta, consegna e pagamento degli accertamenti compiuti presso le banche dati in uso alle forze di polizia per conto dell'associazione;

Bilancetta Stefano, appartenente alla squadra mobile della Questura di Firenze e Cocomello Alessia, in servizio presso UPG questura di Prato stabili, «terminalisti» dell'associazione per delinquere, effettuavano per lo più su incarico mediato di Cipriani gli accertamenti alla banca dati in uso alle forze di polizia;

Serrelì Giorgio, già ufficiale superiore della Guardia di Finanza, in qualità di investigatore privato, collaboratore dell'Agenzia Investigativa Minerva, stabile collaboratore di Emanuele Cipriani, con funzione di intermediazione, raccolta, consegna e pagamento degli accertamenti compiuti presso la banca dati dell'anagrafe tributaria;

Dovile Gregorio, brigadiere dei Carabinieri effettivo al Centro Operativo della Dia di Firenze, stabile collaboratore del Cipriani nelle attività illecite e per le quali metteva al servizio dell'associazione le proprie prerogative;

Spagnuolo Antonio Michele, assistente di PS in congedo dal 26 aprile 2006, in qualità di pubblico ufficiale che mette a disposizione le proprie prerogative per atti di indagine, sia dinamiche sia mediante ricerche in banche dati;

Nuzzi Giovanni, in qualità di ufficiale di PG in servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, che procurava sistematicamente al Cipriani gli estratti del casellario generale giudiziale relativamente alle persone fisiche investigate dal Cipriani.

In Milano e altrove con condotta permanente dal 2000.

#### *Capo H*

Bresciani Fabio, Cocomello Alessia, Bilancetta Stefano, Tilli Paolo, delitto di cui agli artt. 81 cpv. 319, c.p. perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro in qualità di agenti di PS e di Polizia Giudiziaria, percepivano retribuzione concordata in € 30-50 ad accertamento perché comunicassero precedenti di polizia acquisiti tramite consultazione della banca dati telematica in uso alle Forze di Polizia dei nominativi richiesti; in Firenze dal 2000.

#### *Capo I*

Vezi Spartaco, Bidini Rolando, delitto di cui agli artt. 81 cpv. 319, c.p. perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro in qualità di impiegati presso l'Ufficio unico delle Entrate dell'Agenzia delle Entrate di Firenze, percepivano retribuzione concordata in € 20 ad accertamento perché comunicassero accertamenti sulla dichiarazione dei redditi e visure catastali acquisiti tramite consultazione della banca dati telematica anagrafe tributaria dei nominativi richiesti; in Firenze dal 2003 al 2004.

#### *Capo M*

Tavaroli Giuliano, Iezzi Pierguido, Lombardi Alessandro, Cipriani Emanuele, Rizzo Nicolò, Bresciani Fabio, Cocomella Alessia, Bilancetta Stefano, Tilli Paolo, Nuzzi Giovanni, Galante Antonio, Serreli Giorgio, Vezi Spartaco, Bidini Rolando, Dovile Gregorio, Spagnuolo Antonio Michele, Bolognesi Moreno, reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 326 comma 3 c.p. perché, in concorso fra loro nei ruoli che seguono:

Tavaroli Giuliano, in qualità di responsabile progetti di sicurezza internazionale nell'ambito della Direzione Security Pirelli dal 1° aprile 1996, responsabile sicurezza affiliate nel medesimo ambito dal 1° giugno 1998, responsabile direzione security in Pirelli dal 1° gennaio 1999 al 28 febbraio 2003, quindi responsabile della Funzione Security del Gruppo Telecom Italia, sotto il cui controllo era stato ricondotto il Centro nazionale autorità giudiziaria per la gestione delle intercettazioni, mantenendo comunque incarico in Pirelli per attività di consulenza per la security, ideatore unitamente al Cipriani dei meccanismi di drenaggio delle risorse economiche di Pirelli-Telecom, committente degli in carichi delittuosi svolti dall'associazione;

Iezzi Pierguido, assunto in Pirelli in qualità di responsabile qualità e sicurezza sistemi informativi dal 2 giugno 2000, dal 1° giugno 2001 responsabile sicurezza delle informazioni Pirelli, dal 16 novembre 2001 responsabile IT Security Telecom, dal 1° marzo 2003 direttore della Security Pirelli;

Lombardi Alessandro, in qualità di dipendente della security Pirelli dal 7 gennaio 2003, quindi transitato a Telecom dal 1° luglio 2004 al 31 maggio 2005 con nuova assunzione in Pirelli come responsabile della Sicurezza America Latina;

Cipriani Emanuele, in qualità di amministratore della Polis D'Istinto S.r.l., già s.a.s., nonché amministratore di fatto delle società Wordwilde Consultants Security Ltd e Security Research Advisors Ltd, investigatore privato titolare di licenza;

Rizzo Nicolò, già sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, in qualità di investigatore privato, amministratore della Althon S.r.l., stabile collaboratore di Emanuele Cipriani;

Serreli Giorgio, già ufficiale superiore della Guardia di Finanza, in qualità di investigatore privato, collaboratore dell'Agenzia Investigativa Minerva, stabile collaboratore di Emanuele Cipriani, tutti in funzione di istigatori e remuneratori dei pubblici ufficiali;

Bresciani Fabio, Bilancetta Stefano, Cocomella Alessia, in qualità di appartenenti alla Polizia di Stato, i primi due alla Questura di Firenze, la terza di Prato, agenti di PG e PS, in funzione di pubblici ufficiali;

Spagnuolo Antonio Michele, Bolognesi Moreno, Converso Alessandro, in qualità di appartenenti alla Polizia di Stato, il primo assistente di PS in congedo dal 26 aprile 2006, il secondo e il terzo ispettori di PS tutti all'epoca dei fatti in servizio presso il compartimento di Polizia Stradale di Torino;

Nuzzi Giovanni, in qualità di Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, già in servizio presso la Sezione di PG della Procura della Repubblica di Firenze, in funzione di pubblico ufficiale;

Galante Antonio, in qualità di appartenente alla Guardia di Finanza, in servizio presso il Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria di Novara, in funzione di pubblico ufficiale;

Dovile Gregorio, ufficiale di polizia giudiziaria effettivo al Centro operativo della DIA di Firenze in funzione di pubblico ufficiale;

Vezi Spartaco e Bidini Rolando, in servizio impiegato dell'Ufficio unico delle entrate di Firenze, in funzione di pubblici ufficiali, i pubblici ufficiali, dopo aver avuto abusivo accesso alla banca dati telematica del Ministero dell'interno SDI e alla banca dati telematica dell'anagrafe tributaria, per procurare agli investigatori privati il profitto patrimoniale consistito nella remunerazione pattuita con i clienti dell'agenzia e per procurare a loro stessi il profitto consistito nel prezzo della loro corruzione, comunicavano dati segreti acquisiti mediante accesso alle banche dati di cui disponevano per motivi del loro ufficio, secondo la analitica tabella allegata (inciso prima eliminato, a seguito di richiesta in tal senso avanzata dal p.m. in data 4 agosto 2006, e poi reinserito, a seguito del deposito dell'integrazione di richiesta di misura cautelare effettuato in data 31 agosto 2006, con relative tabelle che di seguito si riportano);

In particolare Emanuele Cipriani, per ogni incarico ricevuto dava mandato a Fabio Bresciani di controllare i precedenti di polizia risultanti dalla banca dati SDI; inoltre su espresso incarico della sicurezza Pirelli, sotto il nome di «operazione filtro» nonché della sicurezza Telecom, sotto il nome di «operazione Scanning», fatturate in realtà da WCS e SRA per la complessiva somma di € 2.343.081 per «operazione filtro» dal 2000 al 2004 e € 409.471 per «operazione scanning» nel 2004, dava mandato a Fabio Bresciani di controllare al terminale SDI i precedenti di polizia del personale che sarebbe stato assunto da Pirelli e da Telecom;

Bresciani quindi svolgeva questi accertamenti delegandoli a suoi colleghi Bilancetta Stefano Tilli Paolo e Cocomella Alessia;

Altre volte il Cipriani Emanuele compiva le medesime interrogazioni sui precedenti di polizia tramite Dovile Gregorio;

Infine, sempre in merito alla comunicazione dei precedenti di polizia consultati tramite, banca dati SDI, a volte provvedeva lo stesso Pizzo Nicolò, incaricando Galante Antonio;

Infine il Cipriani riceveva la comunicazione di dati relativi ai redditi delle persone investigate tramite Serreli Giorgio che a sua volta delegava l'accertamento a Vezi Spartaco e Bidini Rolando accertato in Milano e consumato in Milano, Firenze, Novara, Torino dal 2000;

Bidini Rolando ad integrazione del Capo M):

in qualità di pubblico ufficiale dipendente dell'ufficio unico delle Entrate di Firenze, risulta aver sistematicamente compiuto accessi abusivi al sistema telematico dell'anagrafe tributaria per trasmettere dietro pagamento notizie sulla composizione dei redditi, sui negozi effettuati, sulle risultanze del catasto, sui dati anagrafici dei soggetti che il Cipriani gli indicava tramite Giorgio Serreli ed in particolare risulta aver compiuto, nei tempi di seguito riportati, gli accertamenti sui soggetti, «indagati» dal Cipriani, nelle sotto elencate pratiche:

*Omissis.*

Z0056803 Galizia Carlo 7 maggio 1947 - 5 febbraio 2003;

Z0056703 Dini Silvio 5 marzo 1965 - 19 febbraio 2003;

Z0056803 Marcolin Sandro 12 maggio 1945 - 10 febbraio 2003;

Z0056703 Mattavelli Giampietro 1° settembre 1971 - 19 febbraio 2003.

Bolognesi Moreno, ad integrazione del Capo M), in ordine agli accessi abusivi allo SDI per comunicare, dietro compenso il contenuto dei precedenti di polizia risultante dalla banca dati telematica del Ministero dell'Interno risultano dall'informativa del 29 agosto 2006 consegnati al Cipriani dati sui precedenti di polizia dei seguenti soggetti:

*Omissis.*

Z0056803 Marcolin Sandro 12 maggio 1945 - 9 febbraio 2003.

Cocomello Alessia, ad integrazione del Capo M), sulla posizione di questo pubblico ufficiale in servizio presso l'UPG della Questura di Prato si reputa sufficiente indicare i dati collazionati nell'ultima informativa del 29 agosto 2006 senza ulteriormente riportare ulteriori episodi, per altro puntualmente indicati nell'informativa depositata l'8 febbraio 2006, essendo sufficiente contestare 545 violazioni del segreto d'ufficio a seguito di corruzione relative a persone fisiche di cui sono stati controllati i precedenti di polizia tramite la banca dati telematica SDI:

*Omissis.*

Z0056803 Galizia Carlo 7 maggio 1947 - 4 luglio 2003;

Z0056703 Dini Silvio 5 marzo 1965 - 14 febbraio 2003;

Z0056703 Mattavelli Giampietro 1° settembre 1971 - 14 febbraio 2003

Premesso che il p.m. in data 16 novembre 2006, chiedeva che il giudice per le indagini preliminari procedesse alla distruzione — ai sensi dell'articolo 240, commi 3 e 5 cpp — di n. 4 documenti relativi ai soggetti Galizia Carlo, Dini Silvio, Mattavelli Giampietro e Marcolin Sandro, in quanto frutto della illegale raccolta di informazioni personali da parte di Cocomello Alessia, Bidini Rolando e Bolognesi Moreno, il giudice fissava la procedura in camera di consiglio come stabilita dalla citata normativa;

Alla udienza del 2 marzo 2007, il p.m. chiedeva volersi rimettere alla Corte costituzionale l'articolo 240 cpp. per violazione degli articoli 3, 24 e 112 Cost.;

Le difese delle persone offese Galizia, Mattavelli e Dini si associavano alla richiesta del p.m., denunciando altresì violazione dell'articolo 24 Cost.;

La difesa dell'indagato Ghioni chiedeva rimettersi alla Corte i commi 3 e 5 dell'articolo 240 cpp. per violazione dell'articolo 24 Cost.

Le questioni di costituzionalità poste dalle parti sopra indicate appaiono rilevanti e non manifestamente infondate.

1. — L'oggetto della procedura di distruzione.

Il presente sub-procedimento camerale concerne la distruzione di report personali, formati a carico di Galizia Carlo, Dini Silvio, Mattavelli Giampietro e Marcolin Sandro e asseritamente contenenti dati illegalmente tratti dalla anagrafe tributaria e dalla banca dati SDI. Per la migliore comprensione della vicenda è bene esplicitare che i documenti cartacei inoltrati dal p.m. per la udienza di distruzione e allegati al fascicolo del procedimento descrivono il contenuto di file informatici conservati in un DVD oggetto di sequestro (perché così, originariamente, questi rapporti vennero memorizzati dall'indagato CIPRIANI). Ciò per chiarire che oggetto di eventuale distruzione finale dovrebbero chiaramente essere predetti file (eventualmente a disposizione delle parti richiedenti), nei quali sono indicate le informazioni riservate riguardanti ciascuna della persona offesa e che non sono stati integralmente stampati per ragioni di tutela della riservatezza delle persone coinvolte.

2. — La rilevanza della questione.

La attuale procedura è avviata per consentire la esecuzione del disposto di cui all'articolo 240 cpp. nella versione modificata con legge n. 259 del 22 settembre 2006; quindi la applicazione di tale disposizione — in particolare dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 — è materia di cognizione diretta nel caso di specie. Ciò detto, si deve altresì tenere presente che l'odierno procedimento pende (tra gli altri) per il reato di associazione a delinquere nonché per quelli di corruzione e di rivelazione di segreto di ufficio, ove la notizia rivelata è esattamente quella riportata nei documenti di cui si chiede la distruzione (ovvero dati estratti da banche dati ministeriali ad uso istituzionale). Quindi la eliminazione dei documenti in questione comporterebbe la contestuale eliminazione di una prova diretta del fatto materiale oggetto di contestazione. Di qui la rilevanza, anche in concreto, della questione in discussione.

3. — La non manifesta infondatezza delle censure prospettate.

Preliminarmente alla indicazione delle ritenute violazioni costituzionali, è indispensabile definire il contenuto precettivo delle disposizioni in discorso, nella sola interpretazione che pare a questo giudice sostenibile. L'articolo 240, comma terzo cpp sancisce che, allorché il p.m. acquisisca «documenti formati attraverso la illegale raccolta

di informazioni», entro 48 ore egli chieda al g.i.p. di disporre la distruzione. Il giudice deve fissare una udienza camerale e — «sentite le parti comparse» —, nel caso in cui ritenga sussistente il presupposto oggettivo della illegale formazione dei documenti, deve ordinare la distruzione (comma quinto).

Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si deve dare atto delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, ma senza alcun riferimento al contenuto dei documenti (comma sesto). Questo verbale, per effetto della contestuale modifica operata sull'articolo 512 cpp., può essere oggetto di lettura dibattimentale, con piena utilizzabilità nel processo.

Ora, si ritiene che la unica possibile interpretazione di questa successione normativa sia quella che impone di avviare la procedura di distruzione nel più breve tempo possibile. In particolare, il riferimento al giudice delle indagini preliminari come autorità procedente e la previsione della formazione di un verbale ammesso alle letture dibattimentali, fa ritenere che la udienza ad *hoc* dovrà trovare collocazione nella fase delle indagini. È vero che la rigorosa previsione di un termine stretto per il p.m. — di sole 48 ore dalla acquisizione dei documenti illegalmente formati — per la richiesta di fissazione della udienza al g.i.p., non può essere intesa come 48 ore dalla materiale apprensione della documentazione. Questo perché il p.m., attraverso le sue indagini, deve essere in grado di affermare motivatamente la presenza di «illegale raccolta di informazioni», ché altrimenti mancherebbe il presupposto stesso per la applicazione della legge. In più il g.i.p., all'esito della udienza camerale, deve verbalizzare modalità e mezzi utilizzati per la formazione del documento da distruggere, il che comprova ancora di più che su tali aspetti è necessario che il pm sia pervenuto ad accertamenti (da lui ritenuti) conclusivi, da riversare al g.i.p. in sede di udienza. Nondimeno, una volta che il p.m. — attraverso le sue indagini — abbia ragione di ritenere raggiunto il convincimento di essere in presenza di documenti illegalmente formati, deve senza ritardo chiedere l'intervento del g.i.p. D'altronde il carattere di urgenza della intera procedura, così come la assoluta omissione di ogni riferimento al contenuto del documento nel verbale di distruzione, è connaturato alla *ratio* della legge, la quale è palesemente quella di togliere dalla circolazione il prima possibile notizie che potrebbero nuocere alla riservatezza delle persone e, mediamente, alla reputazione e onorabilità delle stesse.

Ciò posto, pare a questo giudice che si debba valutare se questo meccanismo, a presidio dei predetti valori, sia compatibile con il quadro costituzionale, ovvero prevarichi altri diritti di massimo rango.

*Art. 24 Cost., secondo comma Cost. e art. 111 Cost.*

La questione è sollevata in relazione alla posizione processuale dell'indagato nel procedimento in cui viene attivata la sequenza di cui all'articolo 240 cpp.

Preliminarmente è opportuno un breve quadro dei principi costituzionali consolidati in materia di diritto di difesa *ex* articolo 24 Cost., nella articolazione del secondo comma. La Corte ha — da tempo — più volte affermato che la inviolabilità del diritto di difesa comporta la necessità che sia assicurato il diritto alla prova, circa i fatti rilevanti per la decisione, nelle forme del contraddittorio completo ed effettivo. Tra le molteplici pronunce, Corte cost. n. 70/1961 che sancisce che l'art. 24, secondo comma, della Costituzione... è compromesso allorché il contraddittorio non sia assicurato e sussistono ostacoli processuali a far valere le ragioni delle parti; Corte cost. n. 133/1963, ove si dice che l'art. 24, secondo comma, della Costituzione..., pone come garanzia essenziale della giurisdizione, il principio della inviolabilità del diritto di difesa e quello del contraddittorio, che del primo costituisce un corollario imprescindibile e Corte cost. n. 70/1965, che ribadisce analogo principio.

D'altronde, predetti asserti hanno trovato consolidamento nel novellato articolo 111 Cost., il quale eleva a rango costituzionale il diritto al giusto processo, che si dice essere solo quello regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova (Corte cost. n. 134/2002 e n. 368/2002 per la correlazione tra diritto alla prova e diritto di difesa).

Orbene, ritiene questo giudice che la procedura disegnata dall'articolo 240, commi 3, 5 e 6 cpp. non rispetti tale canone. Invero, due sono gli aspetti ai quali si legano i dubbi di non costituzionalità: il primo — in ordine logico — riguarda le modalità di svolgimento della udienza camerale e il secondo il risultato che con essa si consegue.

La legge prefigura una udienza camerale semplificata (sulla disomogeneità del processo camerale rispetto a quello a cognizione piena *cf.* Corte cost. 194/2005) in cui è prevista una mera audizione delle parti intervenute all'esito della quale si consolida — in un verbale destinato ad essere letto nella fase processuale — il risultato consistente nella accertata provenienza illecita delle notizie utilizzate per la formazione dei documenti. Tenuto conto dei tempi estremamente ristretti che il legislatore prevede per la intera procedura (udienza da fissare entro dieci giorni e immediata esecuzione della distruzione dei documenti alla presenza del p.m. e dei difensori intervenuti), non sembra che la medesima preveda la possibilità di esercizio di attività istruttoria su richiesta delle difese interessate, né di poteri di intervento da parte del giudice. Non solo, ma la legge non contempla neppure la partecipazione necessaria dei difensori delle persone indagate in relazione alla formazione dei documenti di cui si chiede la eliminazione. Dunque, all'esito di una cognizione sommaria, il giudice si trova a dovere valutare la sussistenza, sulla sola base delle indagini svolte e presentate dalla accusa, dei presupposti di cui al comma 2 dell'articolo 240 cpp. Il tutto con il fine di pre-constituire al giudizio una prova che dovrà essere successivamente valutata da altro giudice.

Con questo non si vuole affermare che la acquisizione della prova non possa essere — in astratto — anticipata rispetto alla sua fase naturale. Anzi, nei casi di incidente probatorio, l'anticipata assunzione della prova si appalesa addirittura indispensabile per l'acquisizione al processo di elementi — in tesi — necessari all'accertamento dei fatti e per garantire l'effettività del diritto delle parti alla prova, che sarebbe altrimenti irrimediabilmente perduta (Corte cost. n. 77/1994). Tuttavia tale anticipazione dovrebbe avere luogo — proprio come stabilito nella ipotesi di incidente probatorio dall'articolo 401, comma 50 cpp — con una pari anticipazione delle forme processuali, in grado di garantire l'effettivo contraddittorio tra le parti e la pienezza del loro diritto alla prova. Mentre le modalità previste dalla normativa in esame — in quanto non in grado di garantire un contraddittorio reale tra le parti — sembrano comportare tanto la violazione dell'articolo 24, secondo comma che, ancora prima, dell'articolo 111, commi 1°, 2° e 4° della Costituzione.

Ma la questione pare anche più complessa. Pure ove si garantisse la piena esplicazione del diritto di difesa nella fase procedurale, il risultato finale, consistente nella redazione di apposito verbale «nel quale si dà atto della avvenuta .. detenzione o acquisizione illecita di documenti.., nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati», non è in grado di surrogare in modo integralmente equivalente il dato di conoscenza che si perde in modo definitivo.

Il verbale — come detto — «non può contenere alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti». Questo comporta che il giudice naturale, davanti al quale l'indagato dovrà essere giudicato, non potrà mai avere cognizione di un «fatto» che è direttamente rilevante per la prova del reato per il quale si procede e, più in generale, per il giudizio di responsabilità. Ad esempio, la mancata menzione del contenuto del documento illegalmente formato, impedisce all'indagato di contestare successivamente — e cioè nella sede processuale propria — la natura delle informazioni riportate nel documento stesso. In particolare non è difficile prospettare come, anche nel caso che qui interessa, la controprova della assenta (dal Pm) provenienza illegale delle notizie riportate nei vari documenti possa passare attraverso la contestazione della verità delle stesse (ad esempio non è vero che quella scheda contenente accertamenti allo SDI o alla anagrafe tributaria utilizza notizie illegalmente acquisite perché i dati riportati non sono veri e quindi non sono stati effettivamente prelevati dalla banca dati, ma inventati dal compilatore del documento). Questa possibilità viene definitivamente perduta nel momento in cui il contenuto del documento, a seguito della distruzione, scompare per sempre dal processo.

O ancora, l'indagato vuole dimostrare che — ferma restando la illecita raccolta — non ne è lui l'autore e, per provare ciò, necessità di conoscere il contenuto dell'accertamento SDI o tributario, da sottoporre a testimoni chiamati a confermare che proprio quel contenuto fu rivelato, al compilatore del documento, da altri pubblici ufficiali ovvero era già noto per altra via. Questo tipo di verifica non può essere condotta nel corso della procedura di distruzione, la quale non è volta ad accertare la responsabilità degli indagati; ma non può neppure essere svolta nella fase processuale, una volta che il contenuto del documento venga eliminato in modo non reversibile.

Oppure — in caso di condanna — il giudice dovrà valutare, ai fini della commisurazione della pena, la gravità oggettiva del reato, tra l'altro desumibile dalla gravità del danno cagionato alla persona offesa (art. 133 cp). Ma questo aspetto non potrà più essere oggetto di prova o di interlocuzione da parte dell'indagato, in quanto la gravità della condotta è determinata anche dal contenuto concreto delle informazioni illecitamente acquisite e divulgate e queste informazioni il giudice non ha più modo di conoscerle.

In breve, la procedura di distruzione non è solo una modalità di anticipazione nella formazione della prova — pure realizzata con modalità che non garantiscono il diritto di difesa —, ma anche di anticipata eliminazione definitiva della prova, con diretto pregiudizio del diritto di difesa.

*Art. 24, quinto comma Cost.*

La questione si pone in relazione alla posizione delle persone offese nel presente giudizio.

Agire in giudizio per la tutela dei propri diritti rappresenta la prima garanzia che il costituente ha sancito nell'alveo della nutrita serie di libertà fondamentali contenute nel titolo I della parte I della carta. Ma il diritto di azione implica una tutela giurisdizionale effettiva e completa (Cort cost. n. 70/1961). Nel caso di specie, la tutela dei diritti soggettivi della persona offesa — i quali, peraltro, vanno ricondotti a quella stessa area dei diritti delle personalità che si vorrebbero preservare con la normativa in questione — rimane pregiudicata in via definitiva dalla sparizione del contenuto illegale raccolto a loro carico. Pare a chi scrive evidente che, sia la prova del danno subito da tali soggetti che la sua quantificazione, non possa prescindere dal tenore obiettivo della informazione illegalmente acquisita. Si pensi al caso di precedenti penali, per i quali era stata disposta la non menzione, e che nondimeno finiscano nella disponibilità di privati, cagionando seri danni in relazione alla attività lavorativa dell'interessato; o ad accertamenti allo SDI tali da palesare abitudini di vita o frequentazioni strumentalizzabili in chiave discriminatoria. In tutte queste situazioni chi si dice danneggiato dalla illegale raccolta deve potere dimostrare che cosa è stato raccolto e quali pregiudizi egli ha subito dalla non consentita propalazione di quelle notizie. Epperò la immediata distruzione del documento, con definitiva obliterazione del suo contenuto, priva la parte interessata della possibilità di spendere

questo dato fondamentale nel successivo giudizio civile (o nella azione esercitata in seno al giudizio penale) per il risarcimento del danno. In una parola la vittima della raccolta illegale di informazioni non potrà mai mostrare davanti al «suo» giudice il contenuto delle informazioni che lo riguardano;

*Art. 112 Cost.*

La questione è posta dal Pm. Pare potersi affermare — come punto di partenza — che il principio di obbligatorietà della azione penale riflette il rilievo costituzionale della attività di repressione dei reati in quanto conforme ad un interesse pubblico generale (Corte cost., n. 34/1973).

Ebbene, sembra a questo giudice, che la celere e definitiva distruzione di prove, nella fase delle indagini preliminari, può vulnerare suddetto principio, impedendo al Pm di perseguire reati anche di notevole gravità. Tale conclusione si fonda sul già segnalato presupposto che il verbale di distruzione, in cui non si menziona nulla del contenuto del documento, non è in grado di surrogare integralmente la prova rappresentata dal documento stesso. Detto argomento rappresenta la faccia speculare della medaglia relativa alla lesione dell'articolo 24, secondo comma cost.. Cioè, nella misura in cui il *deficit* relativo al diritto di difesa dell'imputato si possa tradurre — in sede processuale — in una carenza di prova a carico del medesimo, esattamente nel medesimo istante il p.m. avrà definitivamente perso la possibilità di perseguire quel reato, non disponendo più della relativa prova. Inoltre la repentina distruzione della documentazione illegalmente formata, con eliminazione del suo contenuto, potrà rendere non più possibile la identificazione di eventuali correi non raggiunti dalle indagini nella fase in cui viene obbligatoriamente avviata la procedura di distruzione.

Più in generale si ravvede una irragionevolezza di fondo della normativa in oggetto, in comparazione con i valori che essa vuole proteggere. In particolare, non pare che la rapidissima eliminazione dei documenti formati mediante illegali acquisizioni di notizie rappresenti l'unica modalità possibile per tutelare il valore della riservatezza e onorabilità delle persone (il cui rilievo altrettanto costituzionale non è messo in dubbio da questo giudice). Esempio di un possibile contemperamento si trae dalla normativa in tema di intercettazione. Osserva Corte cost. n. 281/1998: in materia di intercettazioni la normativa vigente mira a contemperare il potenziale contrasto tra i due valori costituzionali espressi dal diritto dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni, riconosciuto come inviolabile dagli artt. 2 e 25 Cost., e l'interesse pubblico a reprimere i reati e a perseguire in giudizio coloro che delinquono (sentenza n. 366 del 1991, nonché sentenze nn. 63 e 463 del 1994). Ne sono significativa espressione la disciplina dei limiti di ammissibilità delle intercettazioni, dei presupposti e delle forme del provvedimento del giudice, dei limiti di durata delle operazioni e dei provvedimenti di proroga (artt. 266 e 267, comma 3, cod. proc. pen.) nonché la disciplina relativa allo stralcio delle conversazioni manifestamente irrilevanti e delle registrazioni di cui è vietata l'utilizzazione, anche in vista della tutela dei terzi di cui siano state occasionalmente registrate le conversazioni nel corso delle operazioni di intercettazione (art. 268, comma 6, cod. proc. pen.) e la previsione dei limiti e dei divieti di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, (artt. 270 e 272 c.p.p.).

Questo bilanciamento, nel caso del novellato articolo 240 c.p.p., non sembra che sia stato raggiunto, avendo il legislatore preferito privilegiare le ragioni della riservatezza, con totale sacrificio di altri valori di rilievo costituzionale. Anzi, il fatto che proprio quelle disposizioni a protezione della riservatezza della vittima della illegale raccolta di informazioni comportino la compromissione delle possibilità di tutela del diritto soggettivo da parte della vittima stessa, sembra indice significativo della irragionevolezza delle disposizioni in oggetto.

*P. Q. M.*

*Visto l'articolo 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 240, commi 3, 4, 5, 6, c.p.p. — come modificati con legge 20 novembre 2006, n. 281 — in relazione agli articoli 24, primo e secondo, comma, 111, primo, secondo e quarto comma, 112 della Costituzione, per le motivazioni sopra esposte;*

*Dispone, a cura della cancelleria, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa notifica di questa ordinanza alle parti non presenti alla lettura del provvedimento, al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Sospende il procedimento in corso.*

Milano, addì 30 marzo 2007

*Il giudice: GENNARI*

## N. 509

*Ordinanza del 15 febbraio 2007 emessa dalla Corte d'appello di Milano - Sezione specializzata per la proprietà industriale - nel procedimento civile promosso da Company Shirt S.r.l. in liquidazione contro Stefano Conti S.r.l. ed altri*

**Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale istituite presso le corti d'appello e i tribunali indicati dall'art. 1 del decreto legislativo n. 168 del 2003 - Giudizio di appello - Devoluzione alla cognizione delle sezioni specializzate (nella specie, la sezione istituita presso la Corte d'appello di Milano) delle controversie in grado di appello introdotte dopo l'entrata in vigore del codice della proprietà industriale, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati e si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore - Previsione introdotta dal decreto legislativo n. 30 del 2005, recante il codice della proprietà industriale - Contrasto con la disciplina transitoria di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 168 del 2003 secondo cui le controversie già pendenti alla data del 30 giugno 2003 restano assegnate al giudice competente in base alla normativa previgente (nella specie, la Corte d'appello di Brescia) - Estraneità all'oggetto della delega per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale - Esorbitanza dai limiti temporali della delega relativa all'istituzione delle sezioni specializzate - Eccesso di delega sotto più profili.**

- Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, art. 245, comma 2.
- Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 15 della legge delega 12 dicembre 2002, n. 273.

## LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa n.r.g. 4088 del 2005, promossa, con atto di citazione notificato il 20 ottobre 2005, da: Company Shirt S.r.l. in liquidazione, difesa e rappresentata dagli avv.ti Alberto Ferrarese e dal domiciliatario avv. Alfio Rapisardi, con studio in Milano, piazzale Cadorna n. 10, appellante contro Stefano Conti S.r.l., difesa e rappresentata dagli avv.ti Gaspare Bertolino e Silvio M. Unito, con studio in Galleria S. Babila 4/C - Milano, appellata e Kamiciando S.n.c. di Piazza Lucia, difesa e rappresentata dagli avv.ti Bruno Giampaoli e Stefania Zanardi, domiciliataria con studio in via Podgora n. 12/A - Milano, appellata e appellante incidentale e Enrico Conti, difeso e rappresentato dagli avv.ti Mara Donati e Alessandra Milanoli, domiciliataria, con studio in Milano, via Podgora n. 12/A, appellato e appellante incidentale.

## IN FATTO E IN DIRITTO

1. — Con atto di citazione notificato in data 15 marzo 2000 Stefano Conti S.r.l. conveniva avanti il Tribunale di Brescia la S.n.c. Kamiciando, la S.r.l. Company Short e Enrico Conti chiedendo la condanna degli stessi al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei diritti esclusivi vantati dalla società attrice sul marchio registrato «Stefano Conti», data di deposito 17 giugno 1983, concernente prodotti di abbigliamento e di biancheria e utilizzato per contraddistinguere camicie da giorno e da notte, camiciole, polsini ecc.

La controversia, svoltasi nel contraddittorio delle parti e caratterizzata da varie iniziative di carattere cautelare, nonché da una complessa istruttoria, era definita dal Tribunale di Brescia con sentenza depositata il 20 giugno 2005 con la quale, in accoglimento della domanda dell'attrice, i convenuti erano condannati al pagamento della somma di € 80.000,00, oltre accessori, a titolo di risarcimento dei danni, con le ulteriori misure sanzionatorie e inibitorie derivanti dall'accertamento della loro responsabilità per l'indebito utilizzo del patrominico «Conti», interferente con l'ambito di protezione del marchio «Stefano Conti».

Con atto di citazione in appello notificato il 20 ottobre 2005 Company Shirt S.r.l. conveniva avanti la Corte d'appello di Milano la S.r.l. Stefano Conti, Kamiciando S.n.c. e Stefano Conti, chiedendo la riforma della sentenza con reiezione di ogni domanda proposta da Stefano Conti S.r.l. Si costituiva la S.n.c. Kamiciando, la quale, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza di questa Corte, essendo competente la Corte d'appello di Brescia a conoscere le impugnazioni avverso le sentenze emesse dal Tribunale di Brescia. Nel merito chiedeva, anch'essa, la riforma della sentenza con rigetto della domanda di condanna proposta nei suoi confronti.

Si costituiva, altresì, Stefano Conti S.r.l., la quale resisteva e all'eccezione di incompetenza, richiamando il tenore dell'art. 245 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 codice della proprietà industriale, e, quanto al merito, insisteva per il rigetto dell'impugnazione. Si costituiva, infine, Stefano Conti che chiedeva, in via di appello incidentale, la riforma della sentenza, con esclusione di qualsiasi pronuncia di condanna o inibitoria nei suoi confronti.

All'udienza del 9 novembre 2006 le parti precisavano le conclusioni, insistendo nelle rispettive difese; inoltre la difesa di Kamiciando S.n.c., nel riproporre la questione di incompetenza di questa Corte, prospettava eccezione di illegittimità costituzionale del citato art. 245, sul rilievo della lesione del precetto ricavabile dall'art. 76 Cost.

2. — La questione di incostituzionalità sollevata dalla difesa Kamiciando S.n.c. - ad avviso di questa Corte - appare rilevante e non manifestamente infondata.

Circa la rilevanza, deve osservarsi che l'eccezione di incompetenza territoriale e funzionale di questa Corte di Milano è ammissibile, giacché sollevata nella prima difesa svolta dalla parte appellata qui convenuta.

Inoltre, è di tutta evidenza che la competenza della Corte di appello di Milano è individuabile unicamente in virtù della previsione introdotta dal d.lgs. n. 30/2005, art. 245, secondo comma, giacché, in difetto, sarebbe competente a conoscere le impugnazioni avverso le sentenze emesse dal Tribunale di Brescia la locale Corte d'appello, secondo le regole ordinarie dell'ordinamento.

A tale riguardo va osservato sin d'ora che, diversamente da quanto prospettato dalla difesa di Stefano Conti S.r.l., l'art. 6 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 1968 (Istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, a norma dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), per le motivazioni di cui *infra*, non aveva affatto individuato la competenza delle sezioni specializzate di diritto industriale istituite presso le Corti di appello (nella specie di Milano, competente territorialmente per l'intera Lombardia), per tutti i giudizi di impugnazione già pendenti, inerenti alla materia dei marchi.

Pertanto, ove e in quanto fosse ritenuta la illegittimità costituzionale dell'art. 245, secondo comma, questa Corte di Milano dovrebbe abdicare alla propria competenza in favore della Corte d'appello di Brescia.

3. — Riguardo al merito della questione appare ineludibile la constatazione che i temi proposti dalla difesa di Kamiciando S.n.c. invero, escludono la ricorrenza di una manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità dell'art. 245, secondo comma. L'eccezione propone aspetti già evidenziati da vari commentatori al momento dell'emanazione del codice di diritto industriale e denunziati (per profili analoghi) dalla Corte d'appello di Napoli con ordinanza 12 aprile 2006 (v. *Gazzetta Ufficiale* - 1<sup>a</sup> serie speciale - n. 48 del 2006) con cui è stata sollevata questione di costituzionalità dell'art. 134, primo comma del codice di diritto industriale, per contrasto con l'art. 76 Cost.

La legge 12 dicembre 2002, n. 273 ha delegato il Governo «per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale», art. 15, e «per l'istituzione di sezioni di tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale», art. 16.

In esplicita attuazione di tale seconda delega è stato adottato il d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, con cui, contestualmente all'istituzione delle sezioni specializzate presso il Tribunale e la Corte d'appello di Milano, è stata attribuita ad esse la competenza anche riguardo ai «territori ricompresi nei distretti di Corte d'appello (di Milano) e di Brescia (art. 4 lettera F)».

L'art. 6 del d.lgs. n. 168/2003, norma transitoria, ha attribuito alla competenza delle istituite sezioni specializzate solo i giudizi instaurati successivamente al 1° luglio 2003, prevedendosi espressamente, al secondo comma, che le controversie già pendenti alla data del 30 giugno seguono la regola di competenza «in base alla normativa previgente». Con tale disposizione transitoria è stata data razionale attuazione al principio di delega contenuto nel citato art. 16, comma 3°, che imponeva al Governo di adottare, riguardo al regime transitorio, regole atte a consentire il più efficace avvio delle nuove sezioni, che non dovevano essere gravate, tendenzialmente, da carichi iniziali.

L'interpretazione e l'applicazione dell'art. 6 non ha suscitato problemi nella giurisprudenza di questa Corte (né risultano in diverso senso provvedimenti di altre Corti): gli appelli proposti avverso sentenze di primo grado emesse in giudizi instaurati anteriormente al 30 giugno 2003 permanevano nella competenza delle sezioni ordinarie e, per quanto qui rileva, secondo la definizione della competenza territoriale derivante dalla normativa previgente. Interpretazione costantemente seguita e informata a principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità in sede di lettura di norme transitorie inerenti alla regolamentazione di nuovi regimi processuali e di nuove regole di competenza, in riferimento alla definizione dei concetti di «controversia» e «giudizio» (comprensivi delle varie fasi del procedimento): *cf.* tra le altre Cass. SS.UU. n. 23837/2004, n. 7263/2003, n. 11110/1997.

Situazione espressamente mutata dall'art. 245, secondo comma del Codice che impone la devoluzione alla cognizione delle nuove sezioni di diritto industriale istituite presso la Corte d'appello di tutti i giudizi di impugnazione promossi dopo l'entrata in vigore del codice, ivi compresi quelli attinenti a controversie introdotte, in primo grado, anteriormente al 30 giugno 2003.

Ciò premesso e constatato che con l'adozione del d.lgs. n. 168/2003 si è esaurita la delega attribuita al Governo anche in relazione alla disciplina del regime transitorio, la difesa di Kamiciando S.n.c. evidenzia che l'art. 245, secondo comma del d.lgs. n. 30/2005 appare disposizione emanata in difetto di delega e, anzi, in violazione della disposizione transitoria — l'unica validamente adottata in esecuzione della delega *ex* art. 16 — di cui al citato art. 6, d.lgs. n. 168/2003. Infatti, affermando che anche i giudizi instaurati anteriormente al 30 giugno 2003 sono devoluti, in grado di appello, alla cognizione delle sezioni specializzate della Corte d'appello si determinerebbe, in virtù delle nuove regole di competenza territoriale escludenti la competenza della Corte d'appello di Brescia per le controversie di diritto industriale, una grave alterazione del sistema ordinamentale e processuale anteriormente vigente e ciò senza che sia individuabile un conferimento di potere delegato al Governo da parte dell'art. 15, legge n. 273/2002.

A fronte di tale prospettazione non sono dedotti contrari argomenti che possano indurre ad un giudizio di manifesta infondatezza.

Anzi, depongono a favore della tesi della difesa di Kamiciando S.n.c. varie ragioni idonee a concretizzare un serio dubbio di violazione dell'art. 76 della Costituzione.

4. — Questa Corte è ben consapevole che la giurisprudenza della Corte costituzionale è orientata nell'escludere una violazione del limite dell'art. 76 Costituzione là dove il Governo, nell'ambito di un'opera di ridefinizione di un settore omogeneo di materia, funzionale allo snellimento delle procedure e del sistema normativo, innovi riguardo a determinati profili anche di natura processuale (*cf.* sentenza n. 334 del 2005); ma nella specie, la questione attiene a profili che presentano un'accentuata peculiarità.

Infatti, l'intervento del legislatore delegante si è esplicitamente attestato nel conferimento di due distinte deleghe: la prima, riconducibile all'art. 16, attinente all'istituzione delle nuove sezioni specializzate, alla disciplina della loro competenza e alla definizione del regime transitorio: delega già attuata ed esauritasi al momento dell'emanazione del d.lgs. n. 30 del 2005, attuativo della diversa delega contenuta nell'art. 15.

Né invero è dato individuare, nei principi espressi da quest'ultima disposizione, una qualche voce che abiliti il Governo ad introdurre ulteriori e diverse disposizioni modificative dell'assetto processuale previgente (ivi ricomprendendosi quello scaturito dall'esercizio della delega *ex* art. 16, vale a dire l'art. 6 del d.lgs. n. 168/2003). Così pure non appaiono rinvenibili esigenze sopravvenute di «adeguamento», «coordinamento» che legittimino, in ipotesi, l'alterazione delle regole di competenza anche per i giudizi instaurati anteriormente al 30 giugno 2003.

Deve osservare, per completezza, questa Corte che neppure sembra possa individuarsi nel testo della legge 29 settembre 2003, n. 229, interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione, una qualche previsione che legittimi il Governo, rispetto alle «deleghe» ancora in corso, un ampliamento dei poteri tale da riconoscere allo stesso la possibilità di interventi in tema di modifica della competenza giurisdizionale.

Peculiarità dei profili in considerazione che si rafforza nel considerare che l'intervento contenuto dall'art. 245, secondo comma non appare in armonia con principi generali dell'ordinamento processuale, che trovano espressione nell'art. 5 del c.p.c. La norma stabilisce che la determinazione della competenza del giudice non può essere mutata da leggi emanate successivamente alla proposizione della domanda che ha instaurato il giudizio: una tale disposizione, di per sé, certo, non è di rango costituzionale, ma costituisce utile canone ermeneutico, in sede sistematica, per la definizione dei principi presupposti e sottesi alla legge delega. Principi, come già evidenziato, rispondenti alla disciplina introdotta dal Governo con l'art. 6 del d.lgs. n. 168/2003, con il mantenimento della competenza, per i giudizi già instaurati, secondo le regole pregenti: principi poi disattesi con la successiva disposizione del codice di proprietà industriale, rispetto alla quale è proposta la questione di costituzionalità.

Pertanto, ritiene questa Corte che sia doveroso investire la Corte costituzionale della rispondenza ai criteri indicati dall'art. 76 Cost. della disposizione di cui all'art. 245, secondo comma, in riferimento alla denunciata carenza di delega per l'introduzione di nuova disciplina inerente alla competenza per i giudizi di appello.

Il giudizio di merito deve essere conseguentemente sospeso.

P. Q. M.

*Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, dell'art. 245, secondo comma del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nella parte in cui prevede la devoluzione alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale di tutte le controversie in grado di appello, ivi comprese quelle per le quali il giudizio di primo grado è stato instaurato anteriormente al 30 giugno 2003, rimette gli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio di impugnazione.*

*Dispone che a cura della cancelleria siano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale e che sia effettuata la notifica della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.*

Milano, addì 25 gennaio 2007

*Il Presidente: URBANO*

07C0897

N. 510

*Ordinanza del 10 febbraio 2007 emessa dal Giudice di pace di Francavilla al Mare nel procedimento civile promosso da Laudadio Lucio contro Prefetto di Chieti*

**Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada (in specie, inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Disciplina vigente al momento della commessa violazione - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada - Ritenuta inapplicabilità nel giudizio *a quo* del più favorevole *jus superveniens* - Denunciata violazione dell'inviolabile diritto all'uguaglianza - Asserita lesione del principio di ragionevolezza sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa - Denunciata violazione del principio di personalità della responsabilità penale estensibile alle sanzioni amministrative - Incidenza sulla proprietà del bene pur se appartenente a terzo non trasgressore.**

- Codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lett. *c*), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 2, 3, 27 e 42.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza fuori udienza n. 317/2006 R.G. Cron. n. 173.

A scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 30 gennaio 2007, a norma dell'art. 23 legge n. 87/1957 emette la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 317/2006 R.G. promossa, con ricorso depositato in cancelleria il 21 novembre 2006, da Laudadio Lucio contro Prefetto di Chieti.

*Svolgimento del processo*

Con ricorso davanti al Giudice di pace di Francavilla al Mare, Laudadio Lucio, quale proprietario del ciclomotore Aprilia-Scarabeo targato A3CKS, proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 313442218 elevatogli e notificatogli dai Carabinieri della stazione di Francavilla al Mare in data 14 novembre 2006, per violazione degli artt. 171, comma 1 e 2, e 213, comma 2-*sexies*, commessa in pari data, con lo stesso mezzo, dal figlio minorenni Laudadio Lorenzo e contestata alla moglie Di Falco Giovanna. Vi allegava copia del verbale di contestazione e quello di sequestro amministrativo del ciclomotore.

Deduceva, in particolare che:

la prevista confisca del ciclomotore è irragionevole, spropositata e causa di disparità di trattamento tra conducenti di auto e mezzi a due ruote;

la confisca obbligatoria introdotta con la legge n. 168/2005 è in palese contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, perché esiste un'incogrità tra la sanzione pecuniaria, modesta, prevista nei casi indicati dagli articoli del codice della strada e la sanzione accessoria della confisca del mezzo;

tale sanzione viola il principio di responsabilità personale, punendo pesantemente il proprietario anche quando questo non sia conducente del motociclo.

Pertanto, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 203 (precisato in 213) codice della strada, così come modificato dal decreto-legge n. 115/2005 convertito dalla legge n. 168/2005, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo nel caso in cui il mezzo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 c.d.s., o per commettere un reato.

Con decreto emesso il 24 novembre 2006, questo giudice di pace, quale assegnatario della causa, fissava udienza al 30 gennaio 2007 per la comparizione delle parti davanti a sé, ordinando al sig. Prefetto di Chieti di depositare in cancelleria la documentazione di rito nei termini previsti, mentre con ordinanza in pari data accoglieva l'istanza di sospensione del procedimento amministrativo e del relativo verbale di contestazione.

Con provvedimento n. 27551/06/Area III in data 21 dicembre 2006, la Prefettura di Chieti delegava la stazione Carabinieri di Francavilla al Mare a costituirsi in nome e per conto del Ministero dell'interno ed a rappresentare l'Amministrazione nel presente giudizio.

Alla prima udienza del 30 gennaio 2007, compariva il sig. Laudadio Lucio che si riportava al ricorso, chiedendone l'accoglimento. Per l'Amministrazione resistente era presente il Maresciallo Solimini Antonio Mauro, che si riportava alle deduzioni depositate in cancelleria il 25 gennaio 2007 e precisava che in data 14 dicembre 2006, la stazione Carabinieri di Francavilla aveva provveduto a dissequestrare, con la conseguente restituzione al ricorrente, il ciclomotore Aprilia-Scarabeo targato A3CKS, che era stato affidato in custodia alla ditta «Di Iulio e Figli», come da verbale che produceva.

Questo giudice, dato atto della comunicazione di delega della Prefettura e delle deduzioni formulate dalla Stazione Carabinieri di Francavilla al Mare con lettera depositata in cancelleria il 25 gennaio 2007, informava le parti che i commi 168 e 169 dell'art. 2 decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, inseriti nella legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, avevano modificato gli artt. 171, comma 3, e 213, comma 2-*sexies*, c.d.s., legge pubblicata sul supplemento ordinario n. 223 alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 2006, n. 277.

Il sig. Laudadio Lucio insisteva sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 213 c.d.s. e non dell'art. 203 come erroneamente indicato, non potendo beneficiare delle sanzioni più favorevoli introdotte dalla legge di modifica. Controparte nulla osservava su tale questione, evidenziando la irretroattività della norma modificata.

E così questo giudice, dato atto di tali deduzioni e vista la sollevata questione di costituzionalità dell'art. 213 c.d.s., così come precisato dall'opponente, a norma dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, sospendeva il giudizio e riservava la presente ordinanza sulla questione preliminare.

#### *Motivi della decisione*

Questo giudice di pace ritiene che il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione sollevata nei termini precisati e che la stessa questione non sia manifestamente infondata per i seguenti motivi, che rileva anche d'ufficio.

Alla data della commessa infrazione di cui all'art. 171, commi 1 e 2, c.d.s., il comma 2-*sexies* dell'art. 213 dello stesso codice prevedeva, come sanzione accessoria a quella amministrativa pecuniaria e cautelare del sequestro, la confisca amministrativa obbligatoria del ciclomotore o del motoveicolo adoperato dal trasgressore.

Tale sanzione «accessoria» appare evidentemente irragionevole ed esageratamente sproporzionata rispetto a quella pecuniaria principale, modesta, da € 68,25 ad € 275,10 ed alle altre previste dal codice della strada per violazione di norme comportamentali più gravi, e determina, con l'espropriazione, gravi ed illegittime conseguenze economiche nei confronti del proprietario del ciclomotore, sig. Laudadio Lucio, che, ignaro ed estraneo alla commessa infrazione, come padre ha solo consentito al figlio minore abilitato di farne uso. A prescindere dal bene protetto dalla norma, che nel caso riguarda l'integrità fisica del conducente e non la sicurezza della circolazione stradale, il sequestro amministrativo del ciclomotore operato, prodromico alla confisca, comporta anche un tratta-

mento di evidente disparità tra ciclomotoristi e automobilisti a fronte di violazioni di norme poste a salvaguardia della stessa integrità, nonché ingiusta incidenza economica preliminare derivante dal pagamento delle spese per l'obbligatorio affidamento del mezzo alla custodia di ditta convenzionata, nel primo periodo.

Il provvedimento draconiano della confisca che colpisce inevitabilmente ed esclusivamente il proprietario del bene, non può operare nei confronti del ricorrente, sig. Laudadio Lucio, non avendo questi avuto alcuna personale e diretta responsabilità nella commissione dell'infrazione presupposta, ove si consideri che l'omessa sorveglianza, al momento del fatto, sul minore Laudadio Lorenzo, trasgressore della norma violata, è stata contestata alla sola madre, sig.ra Di Falco Giovanna.

Si ravvisa che tale sanzione tenda solo a colpire, immotivatamente, il patrimonio del proprietario del ciclomotore e non certamente ad eliminare la causa del ripetersi del rischio, essendovi la possibilità di continuare a circolare con altro motoveicolo, mentre di maggiore e più concreta efficacia risulta la misura cautelare del fermo amministrativo, così come avviene frequentemente nel caso di sospensione provvisoria di validità della patente di guida. Del resto, lo stesso legislatore ne ha dato prova, modificando la norma in tal senso.

In ordine all'illecito amministrativo contestato ed alle conseguenti misure adottate ed adottande, si ritiene, così come sopra evidenziato, che siano stati violati i principi di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione, di eguaglianza dei cittadini, di personalità della sanzione amministrativa e di diritto della proprietà privata, garantiti dai parametri costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 27 e 42 Cost.

Sull'argomento che ha tanto scosso l'opinione pubblica alimentando molte preoccupazioni e perplessità di interpretazione, recentemente il legislatore ha avuto un doveroso e legittimo ripensamento e ha limitato la confisca ai casi in cui il ciclomotore o il motociclo «sia stato adoperato per commettere un reato», così come previsto dal comma 169 dell'art. 2 decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, inserito nella relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, in relazione al comma 168 della stessa legge, pubblicata sul supplemento ordinario n. 223 alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 2006, n. 277.

In mancanza di una specifica disposizione attuativa, la norma, che così come modificata, avrebbe potuto risolvere la sollevata questione di legittimità costituzionale, non può applicarsi al presente caso *sub iudice*, stante il principio dell'irretroattività della legge più favorevole nel campo dell'illecito amministrativo. Dovendosi applicare la disciplina vigente al momento dell'infrazione in virtù dell'art. 1 (principio di legalità) legge 24 novembre 1981, n. 689, e sussistendo al riguardo consolidata giurisprudenza del giudice delle leggi (ordinanza n. 140 dell'11-24 aprile 2002) e di legittimità, si impone ancora la necessità di uno scrutinio di legittimità costituzionale sulla norma violata e sulle sue gravi conseguenze. Per più casi analoghi, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 453 del 13-28 dicembre 2006, ha restituito gli atti ai giudici rimettenti alla luce della duplice sopravvenienza normativa, al fine di una nuova valutazione della rilevanza delle questioni sollevate.

In conclusione, per le argomentazioni suesposte, questo giudice di pace ritiene utile e necessario dover sottoporre al giudizio della Corte costituzionale, per le valutazioni di competenza, la questione di costituzionalità dell'art. 213 c.d.s., così come sollevata dalla parte ricorrente.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con gli artt. 2, 3, 27 e 42 Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies, in relazione all'art. 171, commi 1 e 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (norma introdotta dal d.l. n. 115/2005, art. 5-bis, comma 1, lettera c), convertito nella legge n. 168/2005), nella parte in cui prevedeva doversi sempre disporre la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo fosse stato adoperato per commettere le violazioni amministrative di cui all'art. 171 c.d.s.*

*Sospende il processo ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.*

FrancaVilla al Mare, addì 10 febbraio 2007

*Il giudice di pace coordinatore: AQUILANO*

## N. 511

*Ordinanza del 16 gennaio 2007 emessa dal Giudice di pace di Arezzo  
nel procedimento civile promosso da La Fenice di Citi & Ragoni S.n.c. contro Prefettura di Arezzo*

**Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all'organo di polizia i dati del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Irrogazione di sanzione pecuniaria in caso di inosservanza - Omessa considerazione delle circostanze anche di natura oggettiva che ostano all'effettuazione della comunicazione - Denunciata violazione del diritto di difesa.**

- Codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, aggiunto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1<sup>o</sup> agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, art. 24.

## IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 1881 del R.G.A.C. dell'anno 2004 tra La Fenice di Citi & Ragoni S.n.c., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Michela Pieracci e domiciliata, ai fini della presente procedura, in Arezzo, via Monte Falco 37, presso e nello studio dell'avv. Conti Fabrizio - opponente - contro Prefettura di Arezzo - Ufficio territoriale del Governo - opposta - oggetto: opposizione avverso verbale n. 180/0000014834 ex art. 22 L. n. 689/1981 e successive modificazioni.

Premesso che, con verbale n. ATX 0000073266, redatto il 7 novembre 2003, la Polizia stradale di Arezzo contestava alla odierna ricorrente la violazione dell'art. 142, ottavo comma del codice della strada, (ovvero il superamento di 12 km/h del limite massimo di velocità fissato in loco e pari a km/h 130) accertata sulla AAl Autostrada Milano-Roma, comune di Civitella in Val di Chiana, a mezzo apparecchio autovelox, e non contestata immediatamente per «l'impossibilità di raggiungere il veicolo.. e per non aver potuto, dato il traffico in atto e la mancanza di idonei spazi... intimare l'arresto del veicolo in condizioni di sicurezza della circolazione.»;

che, comportando, la violazione accertata, la decurtazione di n. 2 punti dalla patente di guida, veniva, contestualmente al verbale detto, intimato alla società proprietaria del mezzo, l'ordine di comunicazione, nel termine di 30 gg., dei «dati esatti della persona che era effettivamente alla guida del veicolo», con l'avvertenza che «non ottemperando la S.V. sarà sanzionata ai sensi dell'art. 180, comma 8 del codice della strada»;

che il 2 febbraio 2004, la Fenice S.n.c., provvedeva ad effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria, pari a euro 137,55, comunicando, contestualmente, la propria «oggettiva impossibilità a fornire il nominativo della persona fisica che il giorno dell'accertamento dell'infrazione, era alla guida del veicolo della società»;

che, mancata la comunicazione dei dati della persona fisica alla guida della vettura, la Fenice veniva sanzionata ex art. 180, ottavo comma del codice della strada, con verbale n. 180/0000014834;

che avverso tale provvedimento la Fenice proponeva tempestivo ricorso lamentando, in via preliminare ed incidentale, la illegittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2 del codice della strada, ed, in particolare, il contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 della Carta, nella parte in cui prevede, in caso di mancata identificazione del conducente e di omessa comunicazione dei relativi dati della patente ad opera del proprietario, l'applicazione, allo stesso, della sanzione pecuniaria di cui all'art. 180, ottavo comma del codice della strada. La disposizione, secondo la ricorrente, violerebbe palesemente il diritto di difesa del cittadino: il tempo decorso dal momento dell'accertamento a quello della notifica del relativo verbale, ovvero la possibilità che la vettura, al momento dell'accertamento, fosse nella disponibilità materiale di più persone, di fatto, renderebbero impossibile la individuazione del conducente. Ma la prospettazione di tali ragioni, nel sistema vigente, non costituisce una valida difesa, non essendo idonea ad evitare la sanzione di cui all'art. 180, ottavo comma del codice della strada.

La ricorrente, inoltre, lamenta la irragionevolezza della disposizione: il proprietario, infatti, può legittimamente dichiarare e comunicare il nominativo di colui al quale la vettura venne conseguita ma non i dati di chi fosse effettivamente alla guida al momento dell'accertamento. In definitiva, la disposizione pone in capo al singolo un obbligo di mera denuncia che nell'ordinamento vigente sussiste solo per chi rivesta determinate pubbliche funzioni;

Considerato che, l'impossibilità oggettiva di individuazione del conducente ad opera del proprietario del mezzo, e la conseguente impossibilità di comunicazione dei dati di cui all'art. 126-bis, comma 2 del codice della strada, comportando l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 180, ottavo comma del codice della strada, configurano una ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al proprietario e conseguentemente si pongono in contrasto con lo stesso spirito della L. n. 689/1981 ed in particolare con l'art. 3, che vuole irrogata la sanzione amministrativa solo nei casi in cui si rinvenga, in capo al trasgressore, l'elemento psicologico del dolo o della colpa;

Considerato, inoltre, che il sistema sanzionatorio costruito dagli artt. 126-bis, secondo comma e 180, ottavo comma del codice della strada di fatto esclude qualsivoglia possibilità concreta di esercizio del diritto di difesa, derivando, l'applicazione della onerosa sanzione pecuniaria fissata dalla seconda delle disposizioni dette, tanto dalla mancata comunicazione dei dati, quindi dall'inosservanza dell'ordine impartito dall'Autorità ex art. 126-bis, secondo comma del codice della strada, quanto dalla comunicazione delle ragioni della impossibilità della comunicazione richiesta, derivante dalla mancata individuazione del conducente;

Ritenuto, pertanto, che l'art. 126-bis, secondo comma, nella parte in cui richiama, sul piano sanzionatorio, l'art. 180, ottavo comma del codice della strada, si ponga in contrasto con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Carta costituzionale.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2 del codice della strada nella parte in cui prevede l'applicazione richiamata all'art. 180, ottavo comma del codice della strada per violazione dell'art. 24 Cost.*

*Visti gli artt. 134, primo comma Cost. e 23, legge n. 87/1953, dispone la sospensione del procedimento in corso, ordina la notifica della presente ordinanza alle parti costituite, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ordina la trasmissione della presente ordinanza, unitamente agli atti del giudizio, alla prova delle avvenute comunicazioni e notificazioni, alla Corte costituzionale.*

Arezzo, addì 29 dicembre 2006

*Il Giudice di pace di Arezzo: NINO*

## N. 512

Ordinanza del 18 ottobre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Salerno  
nel procedimento civile promosso da Scarano Roberto contro Banca della Campania

**Procedimento civile - Giudizio di opposizione all'esecuzione - Esclusione dell'appello avverso la sentenza pronunciata in primo grado - Previsione introdotta nel novellato art. 616 cod. proc. civ. dall'art. 14 della legge n. 52 del 2006 - Applicabilità nei processi di cognizione pendenti pur se instaurati, in primo grado, anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il duplice profilo dell'irragionevole disparità di trattamento del debitore esecutato in funzione dell'avvenuta o meno notificazione del precetto e dell'ingiustificata assimilazione normativa dell'opposizione all'esecuzione al distinto rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi - Asserita lesione del diritto di difesa del debitore sottoposto a esecuzione - Denunciata violazione dei principi costituzionali relativi al giusto processo.**

- Codice di procedura civile, art. 616, sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24 e 111, comma secondo.

## LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Letti gli atti di causa e sciogliendo la riserva assunta all'udienza collegiale del 28 settembre 2006, osserva quanto segue in fatto e in diritto.

1.1. — Deve in primo luogo esaminarsi l'istanza di sospensione *ex art.* 351 cod. proc. civ.: riguardo alla quale va subito rilevato che trattasi di sentenza dichiarativa, contenente quale capo di condanna soltanto quello in ordine alle spese, sempre che esso possa porsi in esecuzione separatamente, sul punto riscontrandosi qualche oscillazione della giurisprudenza di legittimità.

1.2. — Di conseguenza, non, può concedersi la chiesta sospensione per il capo a contenuto meramente dichiarativo, difettando radicalmente un'efficacia esecutiva immediata, secondo l'interpretazione ormai prevalente dell'art. 282 cod. proc. civ. anche nel testo introdotto con la legge n. 353/1990.

1.3. — Inoltre, quanto al capo di condanna (sempre, per quanto detto, ove configurabile), in ordine ad esso manca qualunque affidabile prova del *periculum*, in difetto di supporti istruttori (quand'anche compatibili con la sommarietà della presente fase) sulle condizioni patrimoniali ed economiche di parte appellante in relazione all'entità della somma oggetto della condanna (nel caso di specie, obiettivamente non ingente), tali da configurare un grave danno all'appellante per l'ipotesi di effettiva esecuzione e comunque in un'ottica di temperamento dei contrapposti interessi delle parti.

La mera pendenza della procedura esecutiva immobiliare n. 90/01 rge del Tribunale di Salerno non ha rilevanza, trattandosi di semplice effetto dell'esecutività del titolo oggetto dell'opposizione e, comunque, non potendo il giudice dell'appello intervenire direttamente sulla esecuzione intrapresa in forza del titolo impugnato.

1.4. — Peraltro, sul presente gravame pende anche un serio dubbio di inammissibilità, che elidirebbe in radice anche il *fumus boni iuris* pure indispensabile per la sospensione.

La causa ha infatti ad oggetto l'appello, dispiegato con atto notificato il 30 maggio 2006, avverso una sentenza — pubblicata il 30 maggio 2005 — resa a conclusione di un giudizio di opposizione ad esecuzione, intrapreso dall'odierno appellante Scarano Roberto nei confronti della creditrice precettante (e poi procedente) Banca Popolare di Salerno, con atto di citazione per contestazione del precetto, ma rivolto poi contro gli atti della procedura esecutiva immobiliare fondata sul titolo descritto nel precetto stesso (iscritta al n. 90/01 rge Trib. Salerno).

Si tratta quindi un appello dispiegato avverso una sentenza resa in una causa di opposizione a precetto e poi all'esecuzione su di esso fondata, sicché la fattispecie si sussume entro la previsione degli articoli 615 e 616 del codice di rito civile.

2. — Com'è noto, tale ultima norma è stata sostituita dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 2006 ed entrata in vigore il giorno dopo, secondo quanto previsto al suo art. 22), tanto che il suo tenore testuale è quindi ora il seguente:

Art. 616. — (*Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione*). Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione

a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui, all'art. 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. La causa è decisa con sentenza non impugnabile.

A questo riguardo, peraltro, di ufficio questa Corte rileva la questione di legittimità costituzionale della norma come novellata:

a) siccome rilevante, per essere immediatamente applicabile anche al caso di specie, ed idonea a definire, con una pronuncia di inammissibilità, il presente gravame;

b) siccome non manifestamente infondata, alla stregua dei canoni degli artt. 3, comma 1, 24 e 111, comma 2 Cost.

3.1. — La più importante delle innovazioni riguarda senza dubbio l'eliminazione dell'ordinaria impugnabilità della sentenza che definisce l'opposizione, resa manifesta dall'espresso inciso, inserito a guisa di ultimo periodo nell'unitario comma dello stesso art. 616 cod. proc. civ., per il quale una detta sentenza è «non impugnabile».

Analoghe espressioni sono state, nel vigore della Costituzione repubblicana, univocamente interpretate nel senso dell'esclusione assoluta dell'appello e della sola esperibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., limitatamente quindi all'ipotesi di violazione di legge.

3.2. — Importante questione da affrontare è quella dell'applicabilità di tale norma novellata anche ai processi già in corso al momento della sua entrata in vigore.

3.2.1. — Orbene, la complessa vicenda normativa della riforma del processo civile del 2005/2006, portata avanti con le leggi nn. 80/2005, 263/2005 e 52/2006, ha visto notevoli oscillazioni in ordine alla disciplina transitoria.

Per quel che qui rileva, la disciplina transitoria dei primi due interventi legislativi (leggi n. 80/2005 e n. 263/2005) è stata riorganizzata, non solo spostandola al 1° marzo 2006, ma anche specificandosi il principio generale per il quale la riforma complessiva come introdotta dai medesimi interventi normativi non si applica alle cause di cognizione già pendenti, ma si applica invece anche ai processi esecutivi già in corso (salve le sole deroghe, che qui non rilevano, del regime degli interventi e della disciplina delle vendite già fissate): e tanto ai sensi dei commi 3-*quater*, 3-*quinquies* e 3-*sexies* dell'art. 2 del d.-l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituiti ed introdotti dall'art. 8 del d.-l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e, successivamente, dall'art. 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, ulteriormente modificato dall'art. 1 del d.-l. n. 271/2005, decaduto sì, ma trasfuso nell'art. 39-*quater* della legge n. 51/2006 (recante «Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative»).

3.2.2. — Se la situazione è abbastanza chiara, almeno per le cause di cognizione, circa le modifiche introdotte complessivamente con le leggi nn. 80/2005 e 263/2005, nessuna normativa transitoria è stata invece emanata per la successiva legge n. 52/2006.

Quest'ultima prevede almeno due serie di interventi normativi:

una prima, che interviene ancora una volta sulle norme già novellate dalle due precedenti leggi;

una seconda, che interviene per la prima volta su articoli del codice di rito che non erano stati oggetto di precedenti modifiche ad opera delle leggi nn. 80/2005 e 263/2005.

3.2.3. — Per la prima serie di interventi, la normativa transitoria dovrebbe senza problemi individuarsi in quella dettata — e sopra complessivamente ricostruita — per le leggi nn. 80 e 263 del 2005, con la conseguenza che le cause di cognizione vi saranno assoggettate solo in quanto instaurate dopo il 1° marzo 2006.

Per la seconda serie di interventi, cioè quelli che modificano per la prima volta il testo degli articoli del codice, proprio come è il caso dell'art. 616 cod. proc. civ., la carenza di normativa transitoria comporta la necessità di ricavare il regime transitorio dai principi generali del processo.

3.2.4. — In primo luogo, una normativa transitoria, siccome eccezionale, non può essere applicata per analogia. Ogni intervento legislativo può legittimamente provvedere per i rapporti — anche, come nel caso in esame, processuali — pendenti; e, proprio in un medesimo contesto, non solo le leggi nn. 80/2005 e 263/2005, ma anche ulteriori e sensibili modifiche sul processo civile, relative al grado di impugnazione per legittimità, sono state espressamente definite applicabili, con esplicita normativa transitoria, solo a determinate tipologie di processi: è il caso del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (recante «modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 2006 — supplemento ordinario n. 40), che, al suo art. 27 (rubricato «disciplina transitoria»), detta in modo articolato ed espresso il regime della sua stessa applica-

bilità ai processi già pendenti. Ma anche la complessiva riforma del processo civile di cui alla legge n. 353/1990 (e successive modifiche e integrazioni), ha espressamente previsto una disciplina transitoria, con la quale l'intero rito novellato è applicabile esclusivamente ai processi instaurati (in primo grado, come chiarito dalla giurisprudenza consolidata del supremo Collegio) dopo l'entrata in vigore della riforma stessa, cioè dopo il 1° maggio 1995 (art. 90, comma 1, legge n. 353/1990, come sostituito dall'art. 1, d.-l. 21 aprile 1995, n. 121, più volte reiterato, da ultimo dall'art. 9, d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534, a mente del quale «ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data», mentre soltanto altri articoli, specificamente indicati, «come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1993»).

3.2.5. — In secondo luogo, la disciplina processuale è generalmente retta dal principio generale *tempus regit actum*, vale a dire dell'immediata applicabilità della legge processuale.

Un tale principio generale in materia di procedimento, generalmente applicato anche al processo civile che di quello è una specie, è quello per il quale, in caso di sopravvenienza di nuove normative, ciascun atto di ogni serie o fase all'interno del procedimento deve uniformarsi alla disciplina vigente al momento della sua adozione; la normativa sopravvenuta resta inapplicabile soltanto ai procedimenti già conclusi, ovvero in riferimento ai quali sia stato già emanato l'atto conclusivo, o sia maturato il termine entro il quale questo doveva essere adottato.

3.2.6. — Il principio *tempus regit actum* è talmente generale che solo per le questioni di giurisdizione e di competenza è appunto prevista una esplicita deroga dall'art. 5 del codice di rito civile: dalla quale cosa è lecito inferire, sulla base di principi altrettanto generali in tema di interpretazione delle leggi (*inclusio unius exclusio alterius, ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit*, e così via), la assoluta eccezionalità della c.d. *perpetuatio iurisdictionis* e l'impossibilità di una applicazione analogica della normativa che la prevede.

Il principio è stato anche di recente riaffermato con riguardo ad ipotesi di nuovi termini per il compimento di singoli atti procedurali (Cass. 17 marzo 2005, n. 5820, ovvero, con la distinzione tra procedimenti amministrativi in senso stretto e procedimenti amministrativi in senso lato ovvero articolati in più subprocedimenti, Cass. 1° aprile 1996, n. 2973), con riferimento alle procedure per gli appalti pubblici (Cass. 4 settembre 2004, n. 17906), in relazione a modifiche sul regime di procedibilità di impugnazioni previste da normative per le regioni a statuto speciale (Cass. 14 aprile 2004, n. 7053), circa le modifiche sugli effetti della proposizione della revocazione (Cass. 12 maggio 2000, n. 6099), in ordine alla immediata applicabilità dell'art. 654 nuovo codice procedura penale (efficacia di giudicato, nei confronti del responsabile civile non costituitosi in sede penale, della sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione a conclusione del dibattimento in ordine all'accertamento dei fatti materiali: Cass. 12 agosto 1994, n. 7405).

3.2.7. — Di un tale principio generalissimo è stata fatta applicazione ad altra — e recente — fattispecie di limitazione del regime originario di impugnabilità (e proprio di esclusione dell'appellabilità, singolarmente analoga a quella oggi all'esame di questa Corte), sia pure indiretta in quanto derivante dalla devoluzione al giudice di pace delle cause prima di competenza del pretore e quindi anche di quelle di valore inferiore a lire 2 milioni, ai sensi dell'art. 2, legge 16 dicembre 1999, n. 479: ne consegue che dette cause, perfino nel corso dello svolgimento del processo di primo grado, subiscono la sorte della limitazione della impugnazione al ricorso per cassazione (Cass. 6 maggio 2003, n. 6877).

3.2.8. — Il principio *tempus regit actum* è stato escluso, ma proprio per la diversità strutturale della fattispecie rispetto a quella dell'abrogazione per successione di leggi nel tempo, solo per l'ipotesi di declaratoria di illegittimità costituzionale, che determina l'immediata inapplicabilità *ex tunc* della norma colpita, con la sola salvezza del definitivo consolidamento dei rapporti giuridici e il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni nell'ambito del processo (per tutte e quanto alle più recenti: Cass. 14 novembre 2003, n. 17184, Cass. 7 maggio 2003, n. 6926, Cass. 23 settembre 2002, n. 13839). Ed è del pari stato escluso soltanto in presenza di norme esplicite in tal senso (v. Cass. s.u. 7 novembre 2000, n. 1153, in materia di trasferimento al giudice ordinario delle controversie di pubblico impiego privatizzato) o di nullità assolute ed insanabili (Cass. 3 febbraio 1999, n. 944 e Cass. 28 luglio 1998, n. 7412, in tema di esercizio delle funzioni di procuratore *extra districtum*).

3.3. — Va dunque affermato che, in difetto di esplicite previsioni, il principio dell'immediata applicazione della sopravvenuta legge processuale ha riguardo «soltanto agli atti processuali successivi all'entrata in vigore della legge stessa». Questa non incide, invece, su quelli anteriormente compiuti, i cui effetti restano regolati, secondo il fondamentale principio *tempus regit actum*, dalla legge sotto il cui imperio sono stati posti in essere.

3.4. — Non può, ad avviso di questa Corte, ritenersi che una sentenza emanata prima dell'entrata in vigore della norma (nel caso di specie, il nuovo testo dell'art. 616 cod. proc. civ.) che ne sopprime la appellabilità abbia come effetto il mantenimento del regime delle sue impugnazioni.

La normativa sulle impugnazioni, nell'individuare i mezzi in concreto esperibili, stabilisce i presupposti processuali dei relativi giudizi di gravame, i quali ultimi quindi non sono certamente effetti della sentenza, che possano rimanere fermi (per un caso, v. Cass. n. 6099/2000) anche dinanzi alla normativa sopravvenuta che regola l'impugnazione.

Ora, un giudizio di appello vede senza dubbio, quale suo presupposto processuale specifico, la vigenza di una norma che l'appello stesso consenta: ne consegue che è al momento in cui l'appello è proposto che va verificato se esso sia previsto — e quindi ammissibile — in riferimento ad una determinata pronuncia.

La conclusione è che, senza potere distinguere tra procedure e giudizi civili già in corso, hanno immediata applicazione — tra le altre — le norme sostitutive degli artt. 616, 618, 618-*bis*, 619 del codice di rito, nonché all'art. 185 disp. att. cod. proc. civ.: pertanto, una sentenza che decide un'opposizione ad esecuzione, soprattutto se dispiegata dopo l'inizio della procedura esecutiva, non è impugnabile e, per quel che qui rileva, non è appellabile.

3.5. — E, nel caso di specie, l'appello è stato proposto con atto di citazione notificato il 30 maggio 2006, vale a dire successivamente alla data di entrata in vigore della norma modificativa dell'art. 616 cod. proc. civ., sopra richiamata. Ne consegue che, in applicazione di quanto fin qui argomentato, l'appello andrebbe dichiarato inammissibile per l'immediata applicabilità della nuova norma: ma proprio una tale interpretazione di quest'ultima rende immediatamente rilevante (siccome idonea a definire in rito il presente giudizio di impugnazione) la questione della conformità di quest'ultima alla Carta costituzionale, in riferimento agli artt. 3 comma 1, 24 e 111, comma 2 Cost.

4. — Ritieni questa Corte che una tale questione è, oltre — per quanto detto — rilevante, altresì non manifestamente infondata.

4.1. — In un sistema che introduce sensibili innovazioni legislative, intervenendo su quasi la metà della disciplina del processo esecutivo previsto dal codice di rito e rendendolo — coerentemente con la nuova impostazione di una funzionalizzazione del processo civile alle esigenze dell'economia moderna — molto più efficiente a vantaggio del creditore, si limita sensibilmente la tutela del debitore — e, benché tanto non rilevi immediatamente nel presente giudizio, del terzo *ex* art. 619 cod. proc. civ. — con la soppressione di un grado di giudizio di merito e l'equiparazione delle opposizioni ad esecuzione a quelle ad atti esecutivi, nonostante l'ontologica diversità dei presupposti e degli oggetti delle prime e delle seconde.

4.2. — In particolare, nonostante l'ampliamento del catalogo dei titoli esecutivi stragiudiziali (come si evince dal nuovo testo dell'art. 474 cod. proc. civ.) con l'inclusione — tra essi — delle scritture private autenticate (susceptibili di essere poste in esecuzione con la loro mera trascrizione nel testo del precetto) e quindi la notevole agevolazione dell'avvio della procedura esecutiva (o della partecipazione ad essa attraverso l'intervento) a favore del titolare del credito anche prima ed a prescindere da un controllo giurisdizionale sul contenuto del titolo, le possibilità, per il debitore, di contestare il merito del rapporto — che potrebbe non essere mai stato appunto in precedenza sottoposto al vaglio del giudice, come invece accade normalmente nell'ipotesi di un titolo esecutivo giudiziale — vengono drasticamente ridotte e limitate ad un solo grado, potendo semmai egli dolersi per esclusivi motivi di legittimità (e quindi, stando alla consolidata giurisprudenza del supremo Collegio, solo per violazione di legge e non anche per gli altri motivi di cui all'art. 360 cod. proc. civ.) dell'unica pronuncia di merito che potrà conseguire sul punto.

4.3. — La questione, però, non viene affatto posta in riferimento alla pretesa di un doppio grado di giurisdizione di merito in assoluto, ma in relazione al rapporto tra la soppressione di un grado di merito con il complessivo contesto normativo del processo esecutivo riformato.

4.3.1. — Infatti, non ignora questa corte che la giurisprudenza del giudice delle leggi è ferma nell'escludere che il principio del doppio grado di giurisdizione di merito sia coperto da garanzia costituzionale (di recente: Corte cost., ord. n. 585/2000; ma il principio è affermato già in Corte cost., sent. n. 238/1976 e, via via, in Corte cost. sent. n. 62/1981, sent. n. 8/1982, sent. n. 69/1982, sent. n. 52/1984, sent. n. 301/1986, ord. n. 395/1988).

4.3.2. — In particolare, si afferma che il diritto di difesa è comunque adeguatamente tutelato quando la causa sia sottoposta alla cognizione anche solo di due giudici diversi in gradi successivi, a nulla rilevando che uno di essi abbia esaminato soltanto questioni pregiudiziali o di rito ovvero che il merito sia stato preso in considerazione solo da uno, alla stregua di situazioni processuali preclusive, ma soltanto dall'altro (quale più recente asserzione del principio, si veda Corte cost., ord. n. 585/2000, cit.; per una fattispecie analoga di modifica restrittiva del regime di impugnabilità di categorie di sentenze — legge 30 luglio 1984, n. 399, recante l'aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore — in modo espresso Corte cost., sent. n. 301/1986, che richiamava ampi stralci della motivazione di Corte cost. n. 52/1984 e la sua precedente pronuncia n. 69/1982).

4.3.3. — Né può tacersi il fatto che, nel contesto di generale riaffermazione della esclusione di una garanzia costituzionale del secondo grado di merito nel processo civile, la Corte costituzionale giustifica anzi l'unicità del grado finanche nella materia del procedimento giurisdizionale amministrativo, in ragione della peculiarità dell'oggetto (nel caso di specie, i ricorsi per ottemperanza del giudicato civile ed amministrativo: ord. n. 395/1988; *a contrario*, la duplicità del grado di merito nella sola giurisdizione amministrativa aveva fondato la diversa pronuncia di Corte cost. n. 8/1982, con la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'esclusione della appellabilità al Consiglio di Stato delle ordinanze dei tribunali amministrativi regionali con cui si pronunciava in ordine alla sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati).

4.3.4. — Anche nella giurisprudenza di legittimità si esclude l'esistenza di una garanzia costituzionale di un doppio grado di merito nel processo civile, spesso soggiungendosi che il principio di uguaglianza consente il trattamento diverso di fattispecie differenti: per limitarsi ad alcune delle pronunce dell'ultimo decennio, basti un richiamo a Cass. 13 dicembre 2005, n. 27411, Cass. 15 settembre 2004, n. 18571, Cass. 20 luglio 2004, n. 13426, Cass. s.u. 9 luglio 2004, n. 12749, Cass. s.u. 15 ottobre 2003, n. 15399, Cass. 5 giugno 2003, n. 8993, Cass. 3 agosto 2000, n. 10190, Cass. 6 aprile 2000, n. 4326, Cass. s.u. 26 febbraio 1999, n. 104, Cass. 13 marzo 1997, n. 2251, Cass. 10 agosto 1996, n. 7436, Cass. 20 marzo 1996, n. 2361.

4.4. — Eppure, il principio per il quale il doppio grado di giurisdizione nel merito è privo di usbergo costituzionale non ha natura assoluta.

4.4.1. — In particolare, esso è talvolta temperato, ad escludere i sospetti di non conformità ai principi degli artt. 3 e 24 della Carta fondamentale, dalla necessità del riscontro di ulteriori elementi, come la correlazione alla scarsa consistenza economica della controversia ed alla sua decisione secondo equità: solo in tal modo l'inappellabilità non si espone a sospetti di violazione delle citate norme costituzionali, tenendo conto che il parametro del valore, quale possa essere la rilevanza del dibattito, rende giustificata e ragionevole l'opzione di accelerare il procedimento (negando il rimedio dell'appello) sulla scorta di un apprezzamento di predominanza dell'interesse (individuale e generale) ad una sollecita definizione della causa, e che inoltre la tutela del diritto di difesa va coordinata con l'esigenza, di pari livello costituzionale, di disciplinare i modi ed i limiti del suo esercizio in concreto, al fine di assicurare la conclusione della lite entro un congruo termine (Cass. s.u. 12749/2004 cit.).

4.4.2. — Del resto, la stessa Corte costituzionale, in relazione al regime di impugnabilità delle sentenze di opposizione a stato passivo, aveva, in tempi più remoti, ritenuto possibile un sindacato della razionalità dell'ambito dell'appellabilità in riferimento all'art. 3 Cost., dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui sanciva l'inappellabilità delle sentenze rese su crediti di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, contemplati negli artt. 409 e 442 c.p.c. (Corte cost., sent. n. 69/1982). In quest'occasione, invero, una tale esclusione non è stata ritenuta giustificata da esigenze di celerità intrinseche alla peculiarità della procedura (nella specie, quella concorsuale) e idonea ad integrare una disparità di trattamento.

4.5. — Ritiene questa Corte che i principi elaborati dall'appena richiamata pronuncia della Corte costituzionale possano attagliarsi anche al caso di specie, alla stregua di quelli in base ai quali anche la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni richiesto la presenza di particolarità delle fattispecie per giustificare l'inappellabilità di categorie di sentenze.

4.5.1. — Certo, lo spirito dei complessivi interventi riformatori del 2005/2006 va certamente nel recupero di snellezza, velocità ed efficienza del processo esecutivo ed in questa chiave potrebbe suggestivamente leggersi la scelta di abolire un grado di merito nelle parentesi cognitive più importanti, quali proprio le cause di opposizione ad esecuzione (ma la stessa sorte è toccata alle opposizioni di terzo e, a ben vedere, alle controversie distributive, ridotte ad un subprocedimento sommario endoesecutivo concluso con ordinanza impugnabile *ex art.* 617 cod. proc. civ.).

Ed altro, pure suggestivo argomento, è la presenza; nel sistema dei rimedi impugnatori endoesecutivi, di un'altra azione, già — e da sempre — articolata su di un solo grado di merito, quale l'opposizione ad atti esecutivi.

4.5.2. — A cominciare dal primo argomento, va però osservato in contrario che, con l'opposizione ad esecuzione e secondo un'interpretazione consolidata, il debitore potrebbe comunque soltanto:

a) quando si tratta di titolo esecutivo giudiziale (provvisoriamente esecutivo o definitivo poco importa), fare valere fatti impeditivi o modificativi o estintivi del diritto azionato, che siano successivi alla formazione del titolo esecutivo (o alla conclusione del processo in cui esso si è formato e avrebbe potuto essere modificato): ma non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale (sul punto, v. per tutte: Cass. 25 settembre 2000, n. 12664, Cass. 28 agosto 1999, n. 9061, Cass. 25 febbraio 1994, n. 1935, Cass. 12 marzo 1992, n. 3007, Cass. 18 giugno 1991, n. 6893, Cass. 5 dicembre 1988, nn. 6605-6608, Cass. 15 ottobre 1985, n. 5062, Cass. 20 maggio

1987, n. 4617, Cass. 22 aprile 1981, n. 2385, Cass. 23 novembre 1978, n. 5496; nonché, con ampie note di riferimenti: Pret. Chioggia 13 dicembre 1990, in *Foro it.* 1991, I, 3253; Pret. Buccino 20 giugno 1989, in *Arch. civ.* 1990, 172; Pret. Catania 28 gennaio 1991, *ibid.* 1991, 736; Pret. Torino, ord. 6 marzo 1996, in *Foro it.* 1997, I, 3072);

b) quando si tratta di titolo esecutivo stragiudiziale, contestare per la prima volta i fatti costitutivi del diritto consacrato nel titolo o dedurre fatti impeditivi o modificativi o estintivi, proprio perché — trattandosi di titolo formatosi al di fuori di un processo — in precedenza bene potrebbe non essersi mai data l'occasione di dedurre in giudizio gli uni o persino l'altro.

4.5.3. — Deve allora osservarsi che la semplice sussistenza, in favore del creditore, del titolo esecutivo, ricostruito oltretutto quale condizione dell'azione esecutiva necessaria ma anche sufficiente, non garantisce affatto il debitore proprio per i casi in cui egli debba fare valere queste particolarissime situazioni, ancora più delicate se si pensa che oramai l'aggressione al suo patrimonio, dopo la notifica del precetto, è prossima, quando non già iniziata con il pignoramento.

Il semplice possesso del titolo esecutivo, insomma, reso oltretutto sensibilmente più semplice dagli interventi riformatori del 2005/2006, non rende certo la posizione del debitore più garantita proprio quando egli avrebbe bisogno di una tutela cognitiva piena avente ad oggetto diritti.

4.5.4. — Anzi, al debitore competerebbe comunque, prima dell'opposizione *ex art.* 615 cod. proc. civ., una ordinaria azione di cognizione, strutturata negli ordinari due gradi di merito e in quello successivo di legittimità, volta all'accertamento dell'estinzione del diritto del creditore in caso di titolo giudiziale e per fatti ad esso successivi ovvero alla contestazione del diritto stesso in caso di titolo stragiudiziali.

La semplice circostanza dell'avvenuto avvio della esecuzione non giustifica, ad avviso di questa corte, il diverso trattamento che alle ragioni di merito del debitore deriverebbe con il dimezzamento dei gradi di cognizione di merito riservato alle opposizioni ad esecuzione.

4.5.5. — Il suggestivo argomento dell'esigenza di celerità è a questo riguardo inconferente: questa è garantita oramai da un compiuto sistema di strumenti interinali o persino cautelari in senso lato, del tutto idoneo a garantire le ragioni delle parti, e strutturati anche su di un sistema di impugnazioni e di anticipazione del finale effetto della cancellazione del vincolo imposto con il pignoramento, di cui alla nuova formulazione dell'art. 624 cod. proc. civ.; la stessa pendenza del giudizio di opposizione e di un suo secondo grado di merito è quindi inidonea a produrre effetti sulla prosecuzione della procedura esecutiva, il cui celere svolgimento, se non precluso dai detti strumenti interinali o cautelari, è indipendente dalla causa di opposizione in quanto tale.

4.5.6. — Né potrebbe pensarsi, in applicazione del brocardo per il quale *vigilantibus non dormientibus iura succurrunt*, ad un onere del debitore di precipitarsi ad avviare un'ordinaria azione di accertamento negativo, ogniqualvolta abbia sentore della possibilità di una esecuzione in suo danno, per fare valere le due tipologie di fattispecie sopra ricordate (deduzione di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del diritto del creditore, ma successivi al titolo ed al processo in cui si è formato, se il titolo è giudiziale; deduzione degli stessi fatti senza limiti, se il titolo è stragiudiziale): si tratterebbe con tutta evidenza di imporre al debitore un gravoso onere di prevenzione giudiziale delle avverse iniziative, sanzionato oltretutto con la perdita di un grado di giudizio di merito, comunque sproporzionato rispetto ai risultati in quanto renderebbe certo e necessario un giudizio, ad iniziativa del debitore.

4.5.7. — Risulta quindi un trattamento obiettivamente ed ingiustificatamente differenziato per fattispecie sostanzialmente identiche: con evidente violazione del canone dell'uguaglianza formale di cui all'art. 3 della Carta fondamentale.

4.5.8. — Ma risulta violato anche il medesimo canone sotto il profilo dell'incongrua equiparazione delle opposizioni ad esecuzione a quelle ad atti esecutivi: eppure, le prime hanno ad oggetto, per quanto detto, diritti soggettivi, mentre le seconde riguardano irregolarità formali di atti della procedura e difficilmente possono riverberare effetti sul diritto posto a base dell'esecuzione. La sottoposizione delle due categorie di azioni di cognizione, ontologicamente diverse, al medesimo regime processuale risulta quindi incongrua e non rispettosa del canone richiamato, che impone il trattamento differenziato di fattispecie diverse.

5. — In definitiva, nel complessivo contesto della riforma del processo esecutivo, la soppressione di un grado di giudizio di merito potrebbe porsi in contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma della Carta fondamentale.

5.1. — Quanto al primo profilo, la norma qui sospettata di incostituzionalità:

tratta incongruamente in modo diverso situazioni oggettivamente uguali, quali le modalità, per il debitore, di fare valere fatti impeditivi o modificativi o estintivi del fatto costitutivo del credito azionato (successivi al titolo giudiziale od al processo in cui esso si è formato e va consolidato, ovvero anche anteriori, se si tratta di titolo stragiudiziale), a seconda che non sia stato nemmeno ancora intimato il precetto (caso in cui il debitore potrebbe

ottenere un ordinario giudizio di accertamento in due gradi di merito ed uno di legittimità) oppure sì (caso in cui, ex artt. 615-6 cod. proc. civ., il debitore potrebbe ottenere soltanto un giudizio di cognizione in un solo grado di merito);

equipara incongruamente le opposizioni ad esecuzione a quelle ad atti esecutivi nonostante la complessità dei rapporti sottesi alle prime (soprattutto nel mutato regime di ampliamento del catalogo dei titoli esecutivi stragiudiziali, come nel caso di specie) e la limitazione delle seconde ad aspetti meramente formali della procedura esecutiva giustifichino con tutta evidenza un trattamento diverso.

5.2. — Quanto al secondo ed al terzo profilo (contrasto con gli artt. 24 e 111, comma 2 Cost.), congiuntamente esaminati, la norma qui sospettata di incostituzionalità comporta la compressione del diritto del debitore alla piena tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive in modo da garantirne l'effettività, in un processo equo e giusto, nonostante a suo danno sia grandemente incrementata l'efficienza del processo esecutivo nel suo complesso e, in particolare, siano aumentate le ipotesi di aggressione del suo patrimonio in forza di titoli esecutivi non giudiziali e quindi senza un preventivo controllo da parte del giudice: e tanto nonostante la semplice presenza del titolo esecutivo, quale condizione dell'azione esecutiva, non possa in alcun modo garantire al debitore un'adeguata tutela dei suoi diritti proprio per le fattispecie generalmente riservate alla opposizione ad esecuzione, tutte generalmente non sorrette da una previa verifica giurisdizionale.

5.3. — Di conseguenza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 616, ultimo periodo, cod. proc. civ., come novellato dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, in riferimento ad un possibile contrasto con gli artt. 3, 24 e 111, comma 2 della Costituzione, va qualificata rilevante e non manifestamente infondata.

Ne deriva la necessità di rimetterne la risoluzione e la disamina al giudice delle leggi, con le modalità e gli adempimenti di cui in dispositivo e con la conseguente sospensione del presente giudizio — una volta esaurita la fase relativa alla disamina dell'istanza di sospensione con il suo rigetto per il difetto del *periculum in mora* e per l'intrinseca natura dichiarativa della pronuncia — fino alla decisione della Corte costituzionale.

È appena il caso di precisare che la sospensione della presente opposizione ad esecuzione, una volta conclusa la fase della delibazione dell'istanza di sospensione della sentenza gravata di appello, non comporta alcun effetto né su quest'ultima, né — tanto meno — sull'esecuzione oggetto di opposizione, attesa la richiamata e ribadita natura dichiarativa della sentenza che oggi è oggetto di impugnazione.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 351 cod. proc. civ., 134 Cost., 1, legge Cost. 9 febbraio 1948, n. 1, 1 e 23 ss., legge 11 marzo 1953, n. 87:*

- 1) rigetta l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'appellata sentenza;*
- 2) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'ultimo periodo dell'art. 616 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma della Costituzione;*
- 3) ordina la notificazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza alle parti e al sig. Presidente del Consiglio dei ministri;*
- 4) dispone la comunicazione della presente al sig. Presidente della Camera dei deputati e al sig. Presidente del Senato della Repubblica;*
- 5) ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in uno alle prove degli adempimenti di cui ai precedenti 3) e 4);*
- 6) sospende il presente giudizio di appello avverso la sentenza resa sull'opposizione ad esecuzione di cui in motivazione fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.*

Salerno, addì 17 ottobre 2006

*Il Presidente: CRESPI*

*Il relatore: DE STEFANO*

N. 513

*Ordinanza del 14 novembre 2006 emessa dal Tribunale di Prato  
nel procedimento penale a carico di Santoro Ignazio*

**Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Contrasto con il principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena, quale accezione del principio di uguaglianza - Violazione del principio della funzione rieducativa della pena.**

- Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

## IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Letti gli atti del procedimento penale n. 3161/2006 R.G.N.R. e n. 752/2006 R.G. Dib. a carico di Santoro Ignazio, nato ad Acireale il 2 dicembre 1962, imputato:

a) del delitto p. e p. dagli artt. 73, comma 1° e 1°-bis d.P.R. n. 309/1990 perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 stessa legge e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 stessa legge, illecitamente deteneva ad evidente fine di successiva rivendita gr 7,06 lordi di eroina (suddivisi in tre involucri del peso ciascuno di gr 0,26, gr 4,44 e gr 2,36, gli ultimi due occultati all'interno di un pacchetto di sigarette vuoto), sostanza stupefacente di cui alla tabella I, prevista dall'art. 14 della legge medesima.

Accertato in Prato l'8 settembre 2006.

b) del reato p. e p. dall'art. 707 c.p. per essere stato colto nel possesso ingiustificato di un paio di tenaglie da carpentiere marca Lux, oggetto notoriamente utilizzato per lo scasso, essendo gravato da un precedente penale per reati contro il patrimonio.

Accertato in Prato l'8 settembre 2006.

c) del reato p. e p. dall'art. 2, legge n. 1423/1956 per essere stato sorpreso nel territorio del comune di Prato pur essendo indirizzatario di un provvedimento emesso dal Questore di Prato il 21 luglio 2005 con cui si ingiungeva il rimpatrio nel comune di Montecatini Terme a mezzo di F.V.O.

Accertato in Prato l'8 settembre 2006.

Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.

Il Santoro veniva arrestato e portato avanti a questo giudice per la convalida nelle forme del rito direttissimo. L'arresto veniva convalidato e quindi l'imputato veniva ristretto in via cautelare in carcere. Veniva frattanto disposta perizia sullo stupefacente sequestrato che accertava la presenza di «n. 3 polveri del peso netto complessivo di grammi 6,591 contenenti oppiacei stupefacenti per complessivi milligrammi 878 (ovvero grammi 0,878) pari a milligrammi 799 (pari a 0,7999) di eroina non salificata; quantitativo esauribile in circa 6-8 giorni da un tossicodipendente medio». Il processo proseguiva con la richiesta dell'imputato di procedere nelle forme del rito abbreviato. Ammesso l'imputato al rito speciale, all'esito della discussione il p.m. concludeva chiedendo la condanna dell'imputato alla pena di anni 4 e mesi 1 di reclusione mentre il difensore chiedeva in tesi l'assoluzione. dal reato di cui al capo A) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e la restituzione degli atti al p.m. in relazione ai capi B) e C) perché estranei al giudizio di convalida dell'arresto ex art. 391 del c.p.p. e perché l'imputato non aveva dato il consenso alla loro trattazione con rito direttissimo; in ipotesi, condanna al minimo della pena con riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 legge stupefacenti da ritenersi prevalente sulla recidiva contestata. Ove l'attenuante del fatto di lieve entità non fosse stata ritenuta applicabile, la difesa eccepiva la legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma del c.p. nella misura in cui non differenziava la figura dello «spacciatore» da quella del tossicodipendente che avesse riportato precedenti condanne per fatti di droga.

Poiché, secondo questo giudice, gli elementi raccolti a carico del Santoro sono sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità penale, passando alla fase della determinazione della pena si evidenzia che, nonostante il

modestissimo quantitativo di principio attivo imputabile al Santoro, non è possibile per l'imputato — recidivo reiterato — usufruire concretamente dell'attenuante della lieve entità del fatto tipizzata al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per effetto della modifica apportata dal legislatore del 2005 al comma 4 dell'art. 69 del c.p.

Quanto alla qualificazione giuridica del fatto di lieve entità nel quadro della legge stupefacenti, la giurisprudenza di legittimità è univoca<sup>1)</sup> nel considerarla ipotesi circostanziata attenuata di quella descritta al comma 1° dell'art. 73, stessa legge. Nè la situazione può dirsi mutata per effetto del comma 5-*bis* dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 introdotto dalla novella del 21 febbraio 2006 con legge n. 49 per il sol fatto che la disposizione riferendosi al comma 5 parla genericamente di «ipotesi» e non specificatamente di circostanza attenuante<sup>2)</sup>. Da questa prima conclusione ne consegue che il fatto di lieve entità previsto nell'art. 73 della legge stupefacenti, in quanto circostanza attenuante, non può essere esclusa da un eventuale giudizio di bilanciamento disciplinato dall'art. 69 del c.p. visto che è dal 1974 che nel nostro ordinamento penale il giudizio di bilanciamento è esteso a tutte le circostanze e quindi anche a quelle ad effetto speciale<sup>3)</sup>. Ciò premesso è certo che in considerazione del modestissimo quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata all'imputato (ovvero poco più di 6,5 grammi lordi di eroina con quantità di principio attivo inferiore a un grammo) e avuto riguardo agli altri criteri elencati al quinto comma, dell'art. 73 legge stupefacenti, all'imputato andrebbe riconosciuta e applicata l'attenuante della lieve entità del fatto. Procedendo oltre, va considerato che è stata contestata la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.

La contestazione è fondata sotto tutti i profili poiché dal certificato del casellario giudiziale dell'imputato risultano i seguenti precedenti:

il Tribunale di Pistoia con sentenza emessa il 20 aprile 2001 e divenuta irrevocabile il 18 maggio 2001 ha applicato all'imputato la pena di mesi sei di reclusione e di lire 3.000.000 di multa per detenzione illecita di sostanze stupefacenti;

il Tribunale di Pistoia con sentenza del 23 gennaio 2001 divenuta irrevocabile l'11 marzo 2001 ha applicato all'imputato la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione e lire 3.000.000 di multa sempre per detenzione illecita di sostanze stupefacenti;

il Tribunale di Prato con sentenza del 2 marzo 1993 divenuta irrevocabile il 25 aprile 1993 ha applicato all'imputato la pena di mesi 11 di reclusione e di lire 2.000.000 di multa sempre per analoghi delitti;

la Corte d'appello di Firenze con sentenza del 21 maggio 1987 divenuta irrevocabile il 7 aprile 1989 condannava l'imputato alla pena anni 1 e mesi 8 di reclusione e lire 3.100.000 di multa per violazione della disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.

Ebbene, ripeterlo è opportuno, a seguito della modifica introdotta dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 99 (recidiva cosiddetta reiterata) è stato introdotto il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute aggravanti ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. Ciò significa che nell'attuale formulazione dell'art. 69, quarto comma del c.p. gli imputati recidivi reiterati all'esito di un giudizio di bilanciamento a loro favorevole (nei limiti consentiti dalla legge) potranno tutt'al più ottenere un «ritorno» alla fattispecie incriminatrice di base. In dettaglio, l'odierno imputato, siccome recidivo reiterato, anche in caso di bilanciamento delle circostanze *in favor rei*, dovrebbe rispondere della fattispecie del comma primo dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 che, nella sua attuale formulazione, prevede una pena da sei a vent'anni di reclusione e una multa da euro 26.000 ad euro 300.000.

<sup>1)</sup> Cfr. da ultimo *Cass. sez. 4*, sentenza n. 18377 del 12 aprile 2006 Ud. (dep. 25 maggio 2006) ed ancora *Cass. sez. 4*, sentenza n. 38879 del 29 settembre 2005 Ud. (dep. 21 ottobre 2005) Rv. 232429 che ha espressamente affermato come, «in tema di stupefacenti, la concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità (art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) non modifica il titolo del reato, ma incide solo sulla valutazione della gravità del fatto»;

<sup>2)</sup> Si richiamano le osservazioni esposte dal Giudice Paternostro di questo tribunale nell'ordinanza di rimessione del 20 luglio 2006 nel procedimento penale n. 2301/2006 R.G.N.R. e n. 567/2006 R.G. Dib. a carico di Cherraki Said.

<sup>3)</sup> Solo in particolari ipotesi il legislatore ha inteso espressamente sottrarre talune circostanze aggravanti al predetto bilanciamento: è il caso dell'art. 7, comma 2 del d.l. n. 152 del 1991 che vieta la prevalenza o l'equivalenza delle attenuanti sull'aggravante per aver commesso un delitto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; è ancora il caso del terzo comma dell'art. 1, legge n. 15 del 1980 in relazione all'aggravante della commissione di un reato per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Partendo dalla pena minima, il Santoro dovrebbe essere condannato a non meno di 4 anni di reclusione e a circa 18.000,00 euro di multa per aver detenuto per poi rivendere gr 7,06 lordi di eroina contenenti oppiacei stupefacenti per complessivi milligrammi 878 (ovvero grammi 0,878) pari a milligrammi 799 (pari a 0,799) di eroina non salificata; e questo senza calcolare l'aumento minimo di pena previsto per i recidivi reiterati dall'u.c. dell'art. 81 del c.p., anch'esso novellato dalla stessa legge n. 251 del 2005, art. 5, in relazione ai reati che si suppongono commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. In conclusione, il Santoro dovrebbe essere condannato ad una pena che, *ictu oculi*, appare microscopicamente sproporzionata rispetto alla gravità del fatto e, in ultima analisi, al suo disvalore sociale.

Prima della novella del 2005 questo giudice avrebbe certamente ritenuto il fatto di «lieve entità» e detta attenuante — peraltro rigorosamente oggettiva — sarebbe stata ritenuta prevalente in sede di bilanciamento rispetto ad un'aggravante strettamente «inerente alla persona del colpevole» quale la recidiva. D'altronde, i limiti edittali della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ricompresi tra uno a sei anni di reclusione e tra 3.000 e 26.000 euro di multa, sarebbero stati sicuramente idonei ad esaurire il disvalore penale del fatto per cui è processo.

Aspetti di incostituzionalità paiono pertanto profilarsi in relazione alle seguenti norme:

a) all'art. 3 della Costituzione e quindi al principio di ragionevolezza e proporzionalità della pena, quale accezione del principio di uguaglianza.

Può darsi per acquisito che il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, Cost., esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia al contempo alla funzione di difesa sociale e a quella di tutela delle posizioni individuali (*cf.* Corte costituzionale n. 408/1989 e nello stesso senso sentenze nn. 343 e 422 del 1993). Il legislatore del 2005, precludendo ai recidivi reiterati ogni possibilità di ottenere un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, pare avere oltrepassato il limite della ragionevolezza nell'esercizio del proprio potere discrezionale dando luogo ad una disparità di trattamento che viola il principio di uguaglianza. L'attuale disciplina del quarto comma dell'art. 69 del c.p. impedisce il riconoscimento dell'attenuante di cui al comma quinto dell'art. 73 d.P.R. a prescindere dal dato quantitativo e qualitativo della sostanza stupefacente detenuta illecitamente, facendo dipendere siffatta valutazione dalla ricorrenza di elementi personalistici che nulla hanno a che vedere con la struttura di una circostanza che il legislatore aveva definito facendo esclusivo riferimento ad indicatori di tipo oggettivo (ovvero: mezzi, modalità, circostanze dell'azione, ovvero qualità e quantità delle sostanze).

Dalla previsione normativa novellata nel 2005 possono conseguire non solo disparità di trattamento sanzionatorio per situazioni fattuali obiettivamente omogenee: è il caso di un quantitativo minimo di sostanza stupefacente detenuta in concorso da due soggetti di cui uno sia recidivo reiterato e che quindi non potrebbe usufruire dell'attenuante della lieve entità; ma, financo, risposte sanzionatorie più gravi per casi indiscutibilmente meno gravi: è il caso di chi, recidivo reiterato, pur detenendo quantitativi minimi di stupefacente non possa usufruire del trattamento sanzionatorio previsto dall'attenuante più volte citata rispetto a chi, incensurato, ne detenga quantitativi assolutamente superiori.

Nel caso in esame, ad esempio, non c'è dubbio che potrebbero fruire dell'attenuante della lieve entità del fatto coloro che detenessero illecitamente anche quantitativi di stupefacente cento volte superiori a quelli detenuti dall'imputato odierno sol perché incensurati (si consideri infatti che nel caso in esame la percentuale di principio attivo presente nella sostanza sequestrata è inferiore a un grammo).

Ancora, in linea con l'eccezione difensiva, si consideri che analoga preclusione vale per i tossicodipendenti e per gli assuntori di sostanze stupefacenti o psicotrope che abbiano riportato precedenti condanne e ai quali sia stata contestata la recidiva reiterata. Parità di trattamento imposta dalla disposizione di cui al comma 4 dell'art. 69 del c.p. e che prescinde dalla particolare situazione personale di questi soggetti, che il legislatore ha già dimostrato di considerare in altre disposizioni a fondamento di previsioni più miti volte ad agevolare il recupero sociale di queste particolari categorie di rei.

Situazione quest'ultima che potrebbe ricorrere nel caso concreto dato che l'imputato si è dichiarato da subito tossicodipendente e quindi vi sarebbero valide ragioni per ritenere che parte dello stupefacente sequestrato al Santoro fosse destinato al proprio consumo personale.

b) all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

La Consulta in diverse pronunce ha riconosciuto la costituzionalizzazione del principio di necessaria lesività dell'illecito penale<sup>4)</sup>. In mancanza di una norma espressa in tal senso, detto principio è stato ricavato dalle lettura combinata non solo dagli artt. 25 e 27 Cost. ma anche da un complesso di altri principi, quale in specie quello di inviolabilità della libertà personale *ex art.* 13 Cost., di libertà di manifestazione del pensiero *ex art.* 21 Cost., di libertà morale sul piano politico, religioso ed etico e via dicendo. In tal senso si è posto l'accento sulla locuzione «fatto commesso» contenuta nell'art. 25, secondo comma Cost. valorizzando il suo stretto collegamento sia con l'art. 27, primo comma che, sancendo il carattere personale della responsabilità penale, impone altresì un limite strutturale dell'illecito penale<sup>5)</sup>, sia con il terzo comma che, attribuendo alla pena funzione rieducativa, implica necessariamente una delimitazione dell'illiceità penale ad una sfera selezionata di valori.

In relazione alle conseguenze del reato, mentre l'art. 25 Cost. distingue le pene (secondo comma) dalle misure di sicurezza (terzo comma), l'art. 27, terzo comma pone in luce la funzione rieducativa della pena complementare alla ineliminabile funzione retributiva. Un illustre insegnamento<sup>6)</sup> ha segnalato da tempo l'incostituzionalità delle norme che configurino ipotesi di criminosità tali da compromettere la duplice funzione della pena e, in particolare, di norme che creino fattispecie tali da impedire o rendere più difficoltoso il reinserimento sociale di determinate categorie di soggetti già sottoposti a sanzione penale.

Benché nel caso di specie non venga direttamente in rilievo una sanzione penale bensì la preclusione imposta al giudice di formulare un giudizio di prevalenza di una o più circostanze: attenuanti rispetto alla recidiva reiterata, nondimeno la nuova formulazione dell'art. 69, quarto comma del c.p. pare censurabile sotto il profilo della violazione della funzione rieducativa della pena. È palese infatti lo squilibrio tra le due funzioni presente nel nuovo disposto normativo dove alla contrazione dell'aspetto retributivo è corrisposta una vera e propria invasione della sfera di operatività delle misure di sicurezza e/o, finanche, di prevenzione. Ora, poiché il potere discrezionale conferito al giudice nella scelta e nella quantificazione della pena da irrogare in concreto è strettamente funzionale a garantire l'adeguamento della sanzione alle condizioni personali del reo e alla sua colpevolezza e quindi, in ultima analisi, a garantire il perseguimento della funzione rieducativa indicata dal terzo comma dell'art. 27 Cost., una riduzione del potere in questione trova il suo limite naturale nell'impossibilità per il giudice di irrogare o applicare al reo una pena proporzionata alla gravità del fatto commesso. Si intende significare che una pena sproporzionata non può ontologicamente assolvere a quella particolare funzione che la Carta costituzionale le demanda ma, al contrario, la compromette irrimediabilmente.

Pare a questo giudice che codesta Corte, sulla scorta di considerazioni similari, sia giunta a dichiarare costituzionalmente illegittime previsioni di sanzioni penali ritenendo che la loro manifesta mancanza di proporzionalità rispetto ai fatti-reato si traducesse in violazioni dell'art. 27, terzo comma, Cost. In particolare, la sentenza n. 343 del 1993 ha affermato che «la palese sproporzione del sacrificio della libertà personale», provocata dalla previsione di una sanzione penale manifestamente eccessiva rispetto al disvalore dell'illecito, «produce (...) una vanificazione del fine rieducativo della pena prescritto dall'art. 27, terzo comma, che di quella libertà costituisce una garanzia istituzionale in relazione allo stato di detenzione». A partire almeno dalla sentenza della Corte cost. 2 luglio 1990, n. 313 la finalità rieducativa della pena non è «limitata alla sola fase dell'esecuzione» ma deve ritenersi costituire «una delle qualità essenziali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue».

Ciò implica che la finalità rieducativa impronta di sé anche il momento applicativo della pena che è presidiato dagli strumenti normativi offerti al giudice per adeguare, con la maggiore puntualità e rispondenza al fatto e alle caratteristiche del soggetto, il trattamento sanzionatorio. Confligge quindi, a parere di chi scrive, con tale finalità la norma dell'art. 69, quarto comma del c.p. che, privando il giudice di un fondamentale strumento attuativo della finalità rieducativa della pena, comporta l'applicazione di pene microscopicamente inique e irragionevoli rispetto al reale disvalore del fatto-reato commesso.

<sup>4)</sup> *Cfr.* da ultimo Corte cost. sent. n. 0265 del 2005 che ha ribadito come il principio di offensività operi su due piani, rispettivamente, della previsione normativa sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo e dell'applicazione giurisprudenziale (offensività in concreto), quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice (vedi pure le sentenze citate nn. 360/1995, 263 e 519/2000, ove viene definita la duplice sfera di operatività in astratto e in concreto, del principio di necessaria offensività, quale criterio di conformazione legislativa delle fattispecie incriminatrici e quale canone interpretativo per il giudice).

<sup>5)</sup> Detto limite si traduce nell'esigenza di ricorrere alla responsabilità da illecito civile (o amministrativo) per realizzare esigenze di tutela incompatibili con l'esigenza di colpevolezza.

<sup>6)</sup> *Cfr.* F. BRICOLA, *Teoria Generale del reato*, p. 82.

La questione sollevata appare rilevante nel giudizio *de quo* dato che questo giudicante ritiene microscopicamente sproporzionata la pena che dovrebbe essere irrogata al Santoro rispetto alla gravità del fatto commesso; iniquità determinata dall'impossibilità di applicare il trattamento sanzionatorio previsto dall'attenuante del comma quinto dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 a causa della modifica apportata al quarto comma, dell'art. 69 del c.p. dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma del c.p., come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole, nel caso previsto dall'art. 99 quarto comma del c.p.*

*Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Dispone che la cancelleria provveda alla notifica del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri ed alla sua comunicazione ai Presidenti della Camera e del Senato.*

Prato, addì 14 novembre 2006

*Il giudice: PETRAGNANI GELOSI*

07C0901

N. 514

*Ordinanza del 14 novembre 2006 emessa dal Tribunale di Prato  
nel procedimento penale a carico di Tfah Afit*

**Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Contrasto con il principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena, quale accezione del principio di uguaglianza - Violazione del principio della funzione rieducativa della pena.**

- Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 3686/06 R.G.N.R. e n. 837/06 R.G. Dib. a carico di Tfah Afit, nato in Marocco il 1° gennaio 1981, imputato:

*A)* del delitto p. e p. dall'art. 73, quinto comma d.P.R. n. 309/1990 per avere illecitamente detenuto, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso — senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 stessa legge — al fine di cederla a terzi, duplice sostanza stupefacente, del tipo cocaina ed eroina, di cui alla tabella I, per grammi complessivi pari a 0,8, contenuta in due involucri termosaldati (ciascuno per sostanza diversa del peso di grammi 0,4).

In Prato l'11 luglio 2006.

*B)* del reato di cui all'art. 648, II comma c.p. (fattispecie di lieve entità) per avere ricevuto, detenuto o comunque utilizzato una targa per ciclomotore n. 28ZMJ proveniente da delitto contro il patrimonio (art. 647 c.p. - appropriazione di cosa smarrita o art. 625 n. 7 c.p. - furto aggravato di cosa esposta alla pubblica fede) della quale era stato denunciato lo smarrimento dalla proprietaria Leone Rosa in data 24 luglio 2006 alla Stazione dei C.C. di Montecatini.

Accertato in Prato l'11 ottobre 2006.

Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, con riferimento anche al nominativo (*alias*: Hafid Mohamid).

Tfah Afrit veniva arrestato e portato avanti a questo giudice per la convalida nelle forme del rito direttissimo. L'arresto veniva convalidato e quindi l'imputato veniva ristretto in via cautelare in carcere. Il processo proseguiva con la richiesta del difensore e l'adesione del p.m., di applicazione della pena di mesi dieci di reclusione e di € 2.000,00 di multa, così calcolata: previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva contestata; pena base: anni uno e mesi tre di reclusione ed € 2.700 di multa; aumentata per la continuazione ad € 3.000 di multa; ridotta di un terzo per la diminuzione prevista dal rito.

In relazione della richiesta di applicazione della pena si evidenziano tre problematiche:

1) — il p.m. ha considerato l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 come autonoma fattispecie di reato;

2) — le attenuanti e in particolare il fatto di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 non possono prevalere sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p. in sede di giudizio di bilanciamento per effetto della modifica apportata dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 al quarto comma dell'art. 69 c.p.

3) — la congruità della pena proposta.

Anzitutto va precisato che in base alle indagini svolte e in particolare alla luce delle s.i.t. rese da Affinito Luigi (al quale l'imputato aveva prospettato di acquistare lo stupefacente sequestrato), non sono emerse in concreto situazioni che comportino il proscioglimento immediato dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

Quanto alla fattispecie incriminatrice contestata, si rileva che la giurisprudenza di legittimità è univoca<sup>1)</sup> nel qualificare l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 come circostanza attenuante dell'ipotesi base descritta al primo comma dell'art. 73 stessa legge.

Né la situazione può dirsi mutata per effetto del comma 5-bis dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 introdotto dalla novella del 21 febbraio 2006 con legge n. 49<sup>2)</sup> per il solo fatto che la disposizione riferendosi al comma 5 parla genericamente di «ipotesi» e non specificatamente di circostanza attenuante. Da questa prima conclusione ne consegue che, se è vero che nulla vieta al p.m. di contestare un reato nella sua forma circostanziata attenuata o aggravata, non per questo detta circostanza può essere esclusa da un eventuale giudizio di bilanciamento disciplinato dall'art. 69 del c.p.

Peraltro, è dal 1974 che nel nostro ordinamento penale il giudizio di bilanciamento è esteso a tutte le circostanze e quindi anche a quelle ad effetto speciale, ad eccezione di quelle singole ipotesi<sup>3)</sup> che il legislatore ha inteso espressamente sottrarre al predetto bilanciamento. Ciò premesso, è certo che in considerazione del modestissimo quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata all'imputato (ovvero 0,4 grammi lordi di cocaina e 0,4 grammi lordi di eroina) e avuto riguardo agli altri criteri elencati al comma 5 dell'art. 73 legge stupefacenti, il fatto di ascrivere all'imputato sarebbe da considerarsi di lieve entità. Procedendo oltre, va considerato che all'imputato è stata contestata la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. La contestazione è fondata sotto tutti i profili poiché risulta che all'imputato, con il nome di Hafid Mohamid, è stata applicata dal Tribunale di Prato la pena di mesi nove di reclusione e di lire 4.000.000 di multa per detenzione illecita di sostanze stupefacenti con sentenza emessa il 12 novembre 2001 e divenuta irrevocabile il 5 febbraio 2002 ed è stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed € 400,00 di multa per ricettazione ed altro (reati commessi il 12 marzo 2003) con sentenza della Corte d'appello di Firenze del 15 ottobre 2004 divenuta irrevocabile il 20 gennaio 2005.

Ebbene, a seguito della modifica introdotta dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 99 (recidiva cosiddetta reiterata) è stato introdotto il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute aggravanti ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. Ciò significa che nell'attuale formulazione dell'art. 69, quarto comma c.p. gli imputati recidivi reiterati all'esito di un giudizio di bilanciamento a loro favorevole (nei limiti consentiti dalla legge) potranno tutt'al più ottenere un «ritorno» alla fattispecie

<sup>1)</sup> Cfr. da ultimo Cass. sez. 4, Sentenza n. 18377 del 12 aprile 2006 Ud. (dep. 25 maggio 2006) ed ancora Cass. sez. 4, sentenza n. 38879 del 29 settembre 2005 Ud. (dep. 21 ottobre 2005) R.v. 232429 che ha espressamente affermato come, «in tema di stupefacenti, la concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità (articolo 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) non modifica il titolo del reato, ma incide solo sulla valutazione della gravità del fatto».

<sup>2)</sup> Vedi sul punto le osservazioni espresse dal giudice Paternostro di questo tribunale nell'ordinanza di rimessione del 20 luglio 2006 nel procedimento penale n. 2301/06 R.G.N.R. e n. 567/06 R.G. Dib. a carico di Cherraki Said.

<sup>3)</sup> È il caso dell'art. 7 comma 2 del d.l. n. 152 del 1991 che vieta la prevalenza o l'equivalenza delle attenuanti sull'aggravante per aver commesso un delitto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; è ancora il caso del terzo comma dell'art. 1 legge n. 15 del 1980 in relazione all'aggravante della commissione di un reato per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

incriminatrice di base. In dettaglio, l'odierno imputato, siccome recidivo reiterato, anche in caso di bilanciamento delle circostanze *in favor rei*, dovrebbe rispondere della fattispecie del comma primo dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 che, nella sua attuale formulazione, prevede una pena da sei a vent'anni di reclusione e una multa da euro 26.000 ad euro 300.000: tutto questo per 0,4 grammi di cocaina + 0,4 grammi di eroina, quantitativi lordi si intende. A questa pena andrebbero aggiunti almeno altri due anni di reclusione e poco meno di 9.000,00 E di multa per la continuazione che per i recidivi reiterati comporta un aumento non inferiore a un terzo della pena prevista per il reato più grave.

Anche partendo dal minimo della pena edittale (sei anni e 26.000 euro), con l'aumento minimo di continuazione predeterminato per legge e con la riduzione massima prevista dal primo comma dell'art. 444 c.p.p., si perviene a una pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione e di quasi euro 24.000 di multa. Una pena siffatta non può non apparire manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti contestati e, in ultima analisi, al loro disvalore sociale. Prima della novella del 2005 questo giudice avrebbe certamente ritenuto i fatti di «lieve entità» e dette attenuanti — peraltro rigorosamente oggettive — sarebbero state ritenute prevalenti in sede di bilanciamento rispetto ad un'aggravante strettamente «inerente alla persona del colpevole» quale la recidiva. D'altronde, i limiti edittali della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, ricompresi tra uno a sei anni di reclusione e tra 3.000 e 26.000 € di multa, ed un minimo aumento di continuazione per la ricettazione di una targa per ciclomotore, sarebbero stati sicuramente idonei ad esaurire il disvalore penale dei fatti per cui è processo. Quindi, la pena proposta dalle parti sarebbe, secondo questo giudice, congrua e proporzionata rispetto alla gravità dei reati contestati nonché alla finalità rieducativa della pena, ma non è applicabile a causa della novella del 2005 che ha parzialmente «blindato» il giudizio di bilanciamento delle circostanze in relazione ad una certa categoria di rei (*rectius*: recidivi reiterati) e che non consente a costoro di «adire» in concreto l'attenuante della lieve entità del fatto ai sensi del comma quinto dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 e del cpv. dell'art. 648 del c.p.

Aspetti di incostituzionalità paiono profilarsi in relazione alle seguenti norme:

a) all'art. 3 della Costituzione e quindi al principio di ragionevolezza e proporzionalità della pena, quale accezione del principio di uguaglianza.

Può darsi per acquisito che il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, Cost., esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia al contempo alla funzione di difesa sociale e a quella di tutela delle posizioni individuali (*cf.* Corte costituzionale n. 408/1989 e nello stesso senso sentenze nn. 343 e 422 del 1993). Il legislatore del 2005, precludendo ai recidivi reiterati ogni possibilità di ottenere un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, pare avere oltrepassato il limite della ragionevolezza nell'esercizio del proprio potere discrezionale dando luogo ad una disparità di trattamento che viola il principio di uguaglianza. L'attuale disciplina del quarto comma dell'art. 69 c.p. impedisce il riconoscimento dell'attenuante di cui al comma quinto dell'art. 73, d.P.R. a prescindere dal dato quantitativo e qualitativo della sostanza stupefacente detenuta illecitamente, facendo dipendere siffatta valutazione dalla ricorrenza di elementi personalistici che nulla hanno a che vedere con la struttura di una circostanza che il legislatore aveva definito facendo esclusivo riferimento ad indicatori di tipo oggettivo (ovvero: mezzi, modalità, circostanze dell'azione, ovvero qualità e quantità delle sostanze).

Dalla previsione normativa novellata nel 2005 possono conseguire non solo disparità di trattamento sanzionatorio per situazioni fattuali obiettivamente omogenee: è il caso di un quantitativo minimo di sostanza stupefacente detenuta in concorso da due soggetti di cui uno sia recidivo reiterato e che quindi non potrebbe usufruire dell'attenuante della lieve entità; ma, financo, risposte sanzionatorie più gravi per casi indiscutibilmente meno gravi: è il caso di chi, recidivo reiterato, pur detenendo quantitativi minimi di stupefacente non possa ottenere il riconoscimento dell'attenuante più volte citata rispetto a chi, incensurato, ne detenga quantitativi assolutamente superiori. Nel caso in esame, ad esempio, non c'è dubbio che potrebbero usufruire dell'attenuante della lieve entità del fatto coloro che detenessero illecitamente anche quantitativi cento volte superiori (i.e. 60 grammi lordi che di norma contengono una percentuale di principio attivo molto più limitata) dell'imputato odierno sol perché incensurati. Ancora, in linea con l'eccezione difensiva, si consideri che analoga preclusione vale per i tossicodipendenti e per gli assuntori di sostanze stupefacenti o psicotrope che abbiano riportato precedenti condanne e ai quali sia stata contestata la recidiva reiterata. Parità di trattamento imposta dalla disposizione di cui al comma 4 dell'art. 69 c.p. e che prescinde dalla particolare situazione personale di questi soggetti, che il legislatore ha già dimostrato di considerare in altre disposizioni a fondamento di previsioni più miti volte ad agevolare il recupero sociale di queste particolari categorie di rei.

b) all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

La Consulta in diverse pronunce ha riconosciuto la costituzionalizzazione del principio di necessaria lesività dell'illecito penale<sup>4)</sup>. In mancanza di una norma espressa in tal senso, detto principio è stato ricavato dalle lettura combinata non solo dagli artt. 25 e 27 Cost. ma anche da un complesso di altri principi, quale in specie quello di inviolabilità della libertà personale *ex* art. 13 Cost., di libertà di manifestazione del pensiero *ex* art. 21 Cost., di libertà morale sul piano politico, religioso ed etico e via dicendo. In tal senso si è posto l'accento sulla locuzione «fatto commesso» contenuta nell'art. 25, secondo comma Cost. valorizzando il suo stretto collegamento sia con l'art. 27, primo comma che, sancendo il carattere personale della responsabilità penale, impone altresì un limite strutturale dell'illecito penale<sup>5)</sup>, sia con il terzo comma che, attribuendo alla pena funzione rieducativa, implica necessariamente una delimitazione dell'illeceità penale ad una sfera selezionata di valori.

In relazione alle conseguenze del reato, mentre l'art. 25 Cost. distingue le pene (secondo comma) dalle misure di sicurezza (terzo comma), l'art. 27, terzo comma pone in luce la funzione rieducativa della pena complementare alla ineliminabile funzione retributiva. Un illustre insegnamento<sup>6)</sup> ha segnalato da tempo l'incostituzionalità delle norme che configurino ipotesi di criminosità tali da compromettere la duplice funzione della pena e, in particolare, di norme che creino fattispecie tali da impedire o rendere più difficoltoso il reinserimento sociale di determinate categorie di soggetti già sottoposti a sanzione penale. Benché nel caso di specie non venga direttamente in rilievo una sanzione penale bensì la preclusione imposta al giudice di formulare un giudizio di prevalenza di una o più circostanze attenuanti rispetto alla recidiva reiterata, nondimeno la nuova formulazione dell'art. 69 comma 4 c.p. pare censurabile sotto il profilo della violazione della funzione rieducativa della pena. È palese infatti lo squilibrio tra le due funzioni presente nel nuovo disposto normativo dove alla contrazione dell'aspetto retributivo è corrisposta una vera e propria invasione della sfera di operatività delle misure di sicurezza e/o, finanche, di prevenzione.

Ora, poiché il potere discrezionale conferito al giudice nella scelta e nella quantificazione della pena da irrogare in concreto è strettamente funzionale a garantire l'adeguamento della sanzione alle condizioni personali del reo e alla sua colpevolezza e quindi, in ultima analisi, a garantire il perseguimento della funzione rieducativa indicata dal terzo comma dell'art. 27 Cost., una riduzione del potere in questione trova il suo limite naturale nell'impossibilità per il giudice di irrogare o applicare al reo una pena proporzionata alla gravità del fatto commesso. Si intende significare che una pena sproporzionata non può ontologicamente assolvere a quella particolare funzione che la Carta costituzionale le demanda ma, al contrario, la compromette irrimediabilmente.

Pare a questo giudice che codesta corte, sulla scorta di considerazioni simili, sia giunta a dichiarare costituzionalmente illegittime previsioni di sanzioni penali ritenendo che la loro manifesta mancanza di proporzionalità rispetto ai fatti-reato si traducesse in violazioni dell'art. 27, terzo comma, Cost. In particolare, la sentenza n. 343 del 1993 ha affermato che «la palese sproporzione del sacrificio della libertà personale», provocata dalla previsione di una sanzione penale manifestamente eccessiva rispetto al disvalore dell'illecito, «produce (...) una vanificazione del fine rieducativo della pena prescritto dall'art. 27, terzo comma, che di quella libertà costituisce una garanzia istituzionale in relazione allo stato di detenzione». A partire almeno dalla sentenza della Corte cost. 2 luglio 1990, n. 313 la finalità rieducativa della pena non è «limitata alla sola fase dell'esecuzione» ma deve ritenersi costituire «una delle qualità essenziali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue».

Ciò implica che la finalità rieducativa impronta di sé anche il momento applicativo della pena che è presidiato dagli strumenti normativi offerti al giudice per adeguare, con la maggiore puntualità e rispondenza al fatto e alle caratteristiche del soggetto, il trattamento sanzionatorio. Confligge quindi, a parere di chi scrive, con tale finalità la norma dell'art. 69 comma 4, c.p. che, privando il giudice di un fondamentale strumento attuativo della finalità rieducativa della pena, comporta l'applicazione di pene microscopicamente inique e irragionevoli rispetto al reale disvalore del fatto-reato commesso.

<sup>4)</sup> *Cfr.* da ultimo Corte cost. sent. n. 0265 del 2005 che ha ribadito come il principio di offensività operi su due piani, rispettivamente, della previsione nonnativa sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo e dell'applicazione giurisprudenziale (offensività in concreto), quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice (vedi pure le sentenze citate nn. 360/1995, 263 e 519/2000, ove viene definita la duplice sfera di operatività in astratto e in concreto, del principio di necessaria offensività, quale criterio di conformazione legislativa delle fattispecie incriminative e quale canone interpretativo per il giudice.

<sup>5)</sup> Detto limite si traduce nell'esigenza di ricorrere alla responsabilità da illecito civile (o amministrativo) per realizzare esigenze di tutela incompatibili con l'esigenza di colpevolezza.

<sup>6)</sup> *Cfr.* F. BRICOLA, *Teoria Generale del reato* p. 82.

La questione sollevata appare rilevante nel giudizio *de quo* dato che questo giudicante ritiene congrua la pena richiesta dalle parti che hanno adottato come cornice edittale di base quella prevista dal comma quinto dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 ma che non può trovare applicazione per effetto della modifica del quarto comma dell'art. 69 del c.p. operata dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/53;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma c.p., come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole, nel caso previsto dall'art. 99 quarto comma c.p.*

*Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Dispone che la cancelleria provveda alla notifica del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri ed alla sua comunicazione ai Presidenti della Camera e del Senato.*

Prato, addì 14 novembre 2006

*Il giudice:* PETRAGNANI GELOSI

07C0902

N. 515

*Ordinanza del 28 novembre 2006 emessa dal Tribunale di Prato  
nel procedimento penale a carico di Adil Abid*

**Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Contrasto con il principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena, quale accezione del principio di uguaglianza - Violazione del principio della funzione rieducativa della pena.**

- Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

## IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza

Letti gli atti del procedimento penale n. 4498/06 R.G.N.R. e n. 1002/06 R.G. Dib. a carico di Abil Adid, nato in Marocco il 3 gennaio 1980, imputato:

*a)* del delitto p. e p. dall'art. 73, comma 1 e 1-*bis* d.P.R. n. 309/1990 perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 stessa legge e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 stessa legge, illecitamente cedeva a Bucelli Alessandro 4,7 gr. di eroina al prezzo di 100 euro complessivamente, sostanza stupefacente di cui alla tab. I prevista dall'art. 14 della legge medesima. Accertato in Prato il 22 novembre 2006;

*b)* del delitto p. e p. dall'art. 73, comma 1 e 1-*bis* d.P.R. n. 309/1990 perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 stessa legge e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 stessa legge, illecitamente deteneva ad evidente fine di successiva rivendita, un imprecisato quantitativo di eroina, contenuta in un sacchetto gettato nel water al momento dell'intervento della p.g., in cui residuavano 0,87 gr. della medesima sostanza, sostanza stupefacente di cui alla tab. I prevista dall'art. 14 della legge medesima. Accertato in Prato il 22 novembre 2006;

c) del delitto p. e p. dall'art. 73, comma 1 e 1-bis d.P.R. n. 309/1990 perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 stessa legge e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75, stessa legge, illecitamente cedeva a Bucelli Alessandro in dieci occasioni 5 gr. di eroina al prezzo di 100 euro ad acquisto, sostanza stupefacente di cui alla tab. I prevista dall'art. 14 della legge medesima. In Prato dai primi di novembre fino al 22 novembre 2006.

Con la recidiva specifica, intraquinquennale e reiterata.

Abil Adid veniva arrestato e portato avanti a questo giudice per la convalida nelle forme del rito direttissimo. L'arresto veniva convalidato in relazione al capo a) e quindi l'imputato veniva ristretto in via cautelare in carcere. Il processo proseguiva con la richiesta del difensore e l'adesione del p.m., di applicazione della pena di anni 2 di reclusione e di € 5.000,00 di multa, così calcolata: pena base calcolata partendo dal fatto di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990: anni 1 e mesi 6 di reclusione ed € 3.000 di multa; aumentata per la recidiva ad anni 2 di reclusione ed € 5.000,00 di multa; aumentata per la continuazione (capi b e c), ad anni 3 di reclusione ed € 7.500,00 di multa; definitivamente ridotta di un terzo per la diminuzione prevista dal rito.

In relazione della richiesta di applicazione della pena si evidenziano tre problematiche:

1) le parti hanno considerato l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 come autonoma fattispecie di reato;

2) le attenuanti e in particolare il fatto di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 non possono prevalere sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p. in sede di giudizio di bilanciamento per effetto della modifica apportata dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005 n. 251 al comma 4 dell'art. 69 c.p.

3) la congruità della pena proposta.

Anzitutto va precisato che in base alle indagini svolte e in particolare alla luce dei sequestri operati e delle s.i.t. rese da Bucelli Alessandro (al quale l'imputato aveva ceduto gr. 4,7 di eroina in occasione dell'arresto e analoghi quantitativi dello stesso stupefacente sequestrato in altre dieci occasioni), non sono emerse in concreto situazioni che comportino il proscioglimento immediato dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

Atteso che le parti hanno ritenuto di riqualificare la fattispecie contestata nell'ipotesi attenuata contenuta al comma 5 dell'art. 73 della legge stupefacenti, si rileva che la giurisprudenza di legittimità è univoca<sup>1)</sup> nel considerarla ipotesi circostanziata attenuata di quella descritta al comma 1 dell'art. 73 stessa legge. Né la situazione può dirsi mutata per effetto del comma 5-bis dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 introdotto dalla novella del 21 febbraio 2006 con legge n. 49 per il sol fatto che la disposizione riferendosi al comma 5 parla genericamente di «ipotesi» e non specificatamente di circostanza attenuante<sup>2)</sup>. Da questa prima conclusione ne consegue che il fatto di lieve entità previsto nell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto circostanza attenuante, non può essere esclusa da un eventuale giudizio di bilanciamento disciplinato dall'art. 69 c.p. visto che è dal 1974 che nel nostro ordinamento penale il giudizio di bilanciamento è esteso a tutte le circostanze e quindi anche a quelle ad effetto speciale, ad eccezione di quelle singole ipotesi<sup>3)</sup> che il legislatore ha inteso espressamente sottrarre al predetto bilanciamento. Ciò premesso, è certo che in considerazione del quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato all'imputato e avuto riguardo agli altri criteri elencati al comma 5 dell'art. 73 legge stupefacenti, all'imputato andrebbe riconosciuta l'attenuante della lieve entità del fatto.

Procedendo oltre, va considerato che all'imputato è stata contestata la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. La contestazione è fondata sotto tutti i profili poiché risulta che all'imputato, con il nome di Abidel Kalid, è stata applicata dal G.i.p. del Tribunale di Firenze la pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione e di L. 8.000.000 di multa per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ed altri reati con sentenza emessa l'8 agosto 2001 e divenuta irrevocabile il 1° ottobre 2001; allo stesso imputato il Tribunale di Firenze applicava la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione e di L. 10.000.000,00 di multa per produzione illecita di sostanza stupefacenti e altro

<sup>1)</sup> Cfr. da ultimo Cass. sez. 4, sentenza n. 18377 del 12 aprile 2006 Ud. (dep. 25 maggio 2006) ed ancora Cass. sez. 4, sentenza n. 38879 del 29 settembre 2005 Ud. (dep. 21 ottobre 2005) Rv. 232429 che ha espressamente affermato come, «in tema di stupefacenti, la concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità (articolo 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) non modifica il titolo del reato, ma incide solo sulla valutazione della gravità del fatto»;

<sup>2)</sup> Si richiamano le osservazioni espresse dal giudice Paternostro di questo tribunale nell'ordinanza di rimessione del 20 luglio 2006 nel procedimento penale n. 2301/06 R.G.N.R. e n. 567/06 R.G. Dib. a carico di Cherraki Said.

<sup>3)</sup> Solo in particolari ipotesi il legislatore ha inteso espressamente sottrarre talune circostanze aggravanti al predetto bilanciamento: è il caso dell'art. 7, comma 2 del d.l. n. 152 del 1991 che vieta la prevalenza o l'equivalenza delle attenuanti sull'aggravante per aver commesso un delitto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; è ancora il caso del terzo comma dell'art. 1, legge n. 15 del 1980 in relazione all'aggravante della commissione di un reato per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

con sentenza del 29 settembre 2001 divenuta irrevocabile il 24 ottobre 2001); la Corte d'appello di Milano con sentenza del 26 settembre 2003 (irrevocabile l'8 novembre 2003) applicava all'imputato la pena di mesi 4 di reclusione ed € 771,68 di multa per detenzione e cessione illecite di sostanza stupefacente.

Ebbene, ripeterlo è opportuno, a seguito della modifica introdotta dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 99 (recidiva cosiddetta reiterata) è stato introdotto il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute aggravanti ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. Ciò significa che nell'attuale formulazione dell'art. 69, quarto comma c.p. gli imputati recidivi reiterati all'esito di un giudizio di bilanciamento a loro favorevole (nei limiti consentiti dalla legge) potranno tutt'al più ottenere un «ritorno» alla fattispecie incriminatrice di base. In dettaglio, l'odierno imputato, siccome recidivo reiterato, anche in caso di bilanciamento delle circostanze *in favor rei*, dovrebbe rispondere della fattispecie del primo comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 che, nella sua attuale formulazione, prevede una pena da sei a vent'anni di reclusione ed una multa da € 26.000 ad € 300.000.

Partendo dalla pena minima e operata la riduzione massima prevista dal primo comma dell'art. 444 c.p.p., all'imputato potrebbe essere applicata una pena non inferiore a 4 anni di reclusione e a circa € 18.000,00. Secondo questo giudice, una pena di questa entità e che non tiene nemmeno conto degli aumenti di pena obbligatori (e predeterminati nel caso dei recidivi c.d. reiterati) per la continuazione, appare già di per sé manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità del fatto e, in ultima analisi, al suo disvalore sociale. Prima della novella del 2005 questo giudice avrebbe certamente ritenuto il fatto di «lieve entità» e detta attenuante — peraltro rigorosamente oggettiva — sarebbe stata ritenuta prevalente in sede di bilanciamento rispetto ad un'aggravante strettamente «inerente alla persona del colpevole» quale la recidiva. D'altronde, i limiti edittali della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, ricompresi tra uno e sei anni di reclusione e tra 3.000 e 26.000 euro di multa, sarebbero stati sicuramente idonei ad esaurire il disvalore penale del fatto per cui è processo.

In conclusione, secondo questo giudice, la pena proposta dalle parti sarebbe congrua e proporzionata rispetto alla gravità del fatto e alle finalità rieducative della pena, ma non risulta applicabile a causa della novella del 2005 che ha parzialmente «blindato» il giudizio di bilanciamento delle circostanze in relazione ad una certa categoria di rei (*rectius*: recidivi reiterati) e che non consente a costoro di «adire» in concreto l'attenuante della lieve entità del fatto disciplinata dal comma quinto dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990.

Aspetti di incostituzionalità paiono quindi profilarsi in relazione alle seguenti norme:

a) all'art. 3 della Costituzione e quindi al principio di ragionevolezza e proporzionalità della pena, quale accezione del principio di uguaglianza.

Può darsi per acquisito che il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, Cost., esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale e a quella di tutela delle posizioni individuali (*efr.* Corte costituzionale n. 408/1989 e nello stesso senso sentenze nn. 343 e 422 del 1993). Il legislatore del 2005, precludendo ai recidivi reiterati ogni possibilità di ottenere un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, pare avere oltrepassato il limite della ragionevolezza nell'esercizio del proprio potere discrezionale ponendo in essere una disparità di trattamento che viola il principio di uguaglianza.

L'attuale disciplina del quarto comma dell'art. 69 c.p. impedisce il riconoscimento dell'attenuante di cui al comma quinto dell'art. 73, d.P.R. a prescindere dal dato quantitativo e qualitativo della sostanza stupefacente detenuta illecitamente, facendo dipendere siffatta valutazione dalla ricorrenza di elementi personalistici che nulla hanno a che vedere con la struttura di una circostanza che il legislatore aveva definito facendo esclusivo riferimento ad indicatori di tipo oggettivo (ovvero: mezzi, modalità, circostanze dell'azione, ovvero qualità e quantità delle sostanze). Dalla previsione normativa novellata nel 2005 possono conseguire non solo disparità di trattamento sanzionatorio per situazioni fattuali obiettivamente omogenee: è il caso di un quantitativo minimo di sostanza stupefacente detenuta in concorso da due soggetti di cui uno sia recidivo reiterato e che quindi non potrebbe usufruire dell'attenuante della lieve entità; ma, financo, risposte sanzionatorie più gravi per casi di detenzione illecita di stupefacente meno gravi: è il caso di chi, recidivo reiterato, pur detenendo quantitativi minimi di stupefacente non possa ottenere il riconoscimento dell'attenuante più volte citata rispetto a chi, incensurato, ne detenga quantitativi assolutamente superiori.

Nel caso in esame, ad esempio, non c'è dubbio che potrebbero usufruire dell'attenuante della lieve entità del fatto coloro che detenessero illecitamente anche quantitativi ben superiori a quelli detenuti dell'imputato odierno solo perché incensurati. Ancora, si consideri che analoga preclusione vale per i tossicodipendenti e per gli assuntori di sostanze stupefacenti o psicotrope che abbiano riportato precedenti condanne e ai quali sia stata contestata la recidiva reiterata. Parità di trattamento imposta dalla disposizione di cui al comma 4 dell'art. 69 c.p. e che pre-

scinde dalla particolare situazione personale di questi soggetti, che il legislatore ha già dimostrato di considerare in altre disposizioni a fondamento di previsioni più miti volte ad agevolare il recupero sociale di queste particolari categorie di rei.

b) all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

La Consulta in diverse pronunce ha riconosciuto la costituzionalizzazione del principio di necessaria lesività dell'illecito penale<sup>4)</sup>. In mancanza di una norma espressa in tal senso, detto principio è stato ricavato dalle lettura combinata non solo dagli artt. 25 e 27 Cost. ma anche da un complesso di altri principi, quale in specie quello di inviolabilità della libertà personale *ex* art. 13 Cost., di libertà di manifestazione del pensiero *ex* art. 21 Cost., di libertà morale sul piano politico, religioso ed etico e via dicendo. In tal senso si è posto l'accento sulla locuzione «fatto commesso» contenuta nell'art. 25, secondo comma Cost. valorizzando il suo stretto collegamento sia con l'art. 27, primo comma che, sancendo il carattere personale della responsabilità penale, impone altresì un limite strutturale dell'illecito penale<sup>5)</sup>, sia con il terzo comma che, attribuendo alla pena funzione rieducativa, implica necessariamente una delimitazione dell'illiceità penale ad una sfera selezionata di valori.

In relazione alle conseguenze del reato, mentre l'art. 25 Cost. distingue le pene (secondo comma) dalle misure di sicurezza (terzo comma), l'art. 27, terzo comma pone in luce la funzione rieducativa della pena complementare alla ineliminabile funzione retributiva. Un illustre insegnamento<sup>6)</sup> ha segnalato da tempo l'incostituzionalità delle norme che configurino ipotesi di criminosità tali da compromettere la duplice funzione della pena e, in particolare, di norme che creino fattispecie tali da impedire o rendere più difficoltoso il reinserimento sociale di determinate categorie di soggetti già sottoposti a sanzione penale. Benché nel caso di specie non venga direttamente in rilievo una sanzione penale bensì la preclusione imposta al giudice di formulare un giudizio di prevalenza di una o più circostanze attenuanti rispetto alla recidiva reiterata, nondimeno la nuova formulazione dell'art. 69, comma 4, c.p. pare censurabile sotto il profilo della violazione della funzione rieducativa della pena.

È palese infatti lo squilibrio tra le due funzioni presente nel nuovo disposto normativo dove alla contrazione dell'aspetto retributivo è corrisposta una vera e propria invasione della sfera di operatività delle misure di sicurezza e/o, finanche, di prevenzione.

Ora, poiché il potere discrezionale conferito al giudice nella scelta e nella quantificazione della pena da irrogare in concreto è strettamente funzionale a garantire l'adeguamento della sanzione alle condizioni personali del reo e alla sua colpevolezza e quindi, in ultima analisi, a garantire il perseguimento della funzione rieducativa indicata dal comma 3 dell'art. 27 Cost., una riduzione del potere in questione trova il suo limite naturale nell'impossibilità per il giudice di irrogare o applicare al reo una pena proporzionata alla gravità del fatto commesso.

Pare a questo giudice che codesta Corte, sulla scorta di considerazioni simili, sia giunta a dichiarare costituzionalmente illegittime previsioni di sanzioni penali ritenendo che la loro manifesta mancanza di proporzionalità rispetto ai fatti-reato si traducesse in violazioni dell'art. 27 terzo comma Cost. In particolare, la sentenza n. 343 del 1993 ha affermato che «la palese sproporzione del sacrificio della libertà personale», provocata dalla previsione di una sanzione penale manifestamente eccessiva rispetto al disvalore dell'illecito, «produce (...) una vanificazione del fine rieducativo della pena prescritto dall'art. 27, terzo comma, che di quella libertà costituisce una garanzia istituzionale in relazione allo stato di detenzione». A partire almeno dalla sentenza della Corte cost. 2 luglio 1990 n. 313 la finalità rieducativa della pena non è «limitata alla sola fase dell'esecuzione» ma deve ritenersi costituire «una delle qualità essenziali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue». Ciò implica che la finalità rieducativa impronta di per sé anche il momento applicativo della pena che è presidiato dagli strumenti normativi offerti al giudice per adeguare, con la maggiore puntualità e rispondenza al fatto e alle caratteristiche del soggetto, il trattamento sanzionatorio. Confligge quindi, a parere di chi scrive, con tale finalità la norma dell'art. 69, comma 4, c.p. che, privando il giudice di un fondamentale strumento attuativo della finalità rieducativa della pena, comporta l'applicazione di pene microscopicamente inique e irragionevoli rispetto al reale disvalore del fatto-reato commesso.

<sup>4)</sup> Cfr. da ultimo Corte Cost. sent. n. 0265 del 2005 che ha ribadito come il principio di offensività operi su due piani, rispettivamente, della previsione normativa sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo e dell'applicazione giurisprudenziale (offensività in concreto), quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice (vedi pure le sentenze citate nn. 360/1995, 263 e 519/2000, ove viene definita la duplice sfera di operatività in astratto e in concreto, del principio di necessaria offensività, quale criterio di conformazione legislativa delle fattispecie incriminatrici e quale canone interpretativo per il giudice.

<sup>5)</sup> Detto limite si traduce nell'esigenza di ricorrere alla responsabilità da illecito civile (o amministrativo) per realizzare esigenze di tutela incompatibili con l'esigenza di colpevolezza.

<sup>6)</sup> Cfr. F. BRICOLA, *Teoria Generale del reato* p. 82.

La questione sollevata appare rilevante nel giudizio *de quo* dato che questo giudicante ritiene congrua la pena richiesta dalle parti che hanno adottato come cornice edittale di base quella prevista dal comma quinto dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ma che per effetto della modifica del quarto comma dell'art. 69 c.p. non può trovare applicazione.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma c.p., come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole, nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma c.p.*

*Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Dispone che la cancelleria provveda alla notifica del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri ed alla sua comunicazione ai presidenti della Camera e del Senato.*

Prato, addì 28 novembre 2006

*Il giudice: PETRAGNANI GELOSI*

07C0903

N. 516

*Ordinanza del 5 dicembre 2006 emessa dal Tribunale di Prato  
nel procedimento penale a carico di Haxhia Naim*

**Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Contrasto con il principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena, quale accezione del principio di uguaglianza - Violazione del principio della funzione rieducativa della pena.**

- Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Letti gli atti del procedimento penale n. 3841/06 R.G.N.R. e n. 887/06 R.G. Dib. a carico di Haxhia Naim, nato in Albania il 2 gennaio 1978, imputato:

a) del delitto p. e p. dall'art. 73, comma 1 e 1-bis d.P.R. n. 309/1990 perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 stessa legge, illecitamente deteneva ad evidente fine di successiva rivendita 49,9 grammi lordi di cocaina, sostanza stupefacente di cui alla tabella 1<sup>^</sup> prevista dall'art. 14 della legge medesima.

Accertato in Prato il 20 ottobre 2006.

Con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale.

Haxhia Naim veniva arrestato e portato avanti a questo giudice per la convalida nelle forme del rito direttissimo. L'arresto veniva convalidato e quindi l'imputato veniva ristretto in custodia cautelare. Il giudice dispone immediata perizia sullo stupefacente sequestrato all'imputato. La perizia determinava in grammi 15,06 la quantità di principio attivo presente nella sostanza sequestrata (pari a circa 100 dosi medie singole). Il processo proseguiva con la richiesta del difensore e l'adesione del p.m., di applicazione della pena di anni 2 di reclusione e di

€ 6.000,00 di multa, così calcolata previa concessione dell'attenuante del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 ritenuta prevalente sulla contestata recidiva, pena base: anni 3 di reclusione ed € 9.000 di multa; pena ridotta ad anni 2 di reclusione ed € 6.000,00 di multa per la diminuzione del rito.

In relazione della richiesta di applicazione della pena si evidenziano le seguenti problematiche:

1) il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee nel caso dei recidivi reiterati di cui all'art. 99 comma 4 c.p. a seguito della modifica apportata dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005 n. 251 al comma 40 dell'art. 69 c.p.

2) la congruità della pena proposta.

Anzitutto va precisato che in base alle indagini svolte non sono emerse in concreto situazioni che comportino il proscioglimento immediato dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

Atteso che le parti hanno ritenuto di riqualificare la fattispecie contestata nell'ipotesi attenuata contenuta al comma 5 dell'art. 73 della legge stupefacenti, si rileva che la giurisprudenza di legittimità è univoca<sup>1)</sup> nel considerarla ipotesi circostanziata attenuata di quella descritta al comma 1 dell'art. 73 stessa legge. Né la situazione può dirsi mutata per effetto del comma 5-bis dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 introdotto dalla novella del 21 febbraio 2006 con legge n. 49 per il sol fatto che la disposizione riferendosi al comma 5 parla genericamente di «ipotesi» e non specificatamente di circostanza attenuante<sup>2)</sup>. Da questa prima conclusione ne consegue che il fatto di lieve entità previsto nell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, in quanto circostanza attenuante, non può essere esclusa da un eventuale giudizio di bilanciamento disciplinato dall'art. 69 c.p. visto che è dal 1974 che nel nostro ordinamento penale il giudizio di bilanciamento è esteso a tutte le circostanze e quindi anche a quelle ad effetto speciale, ad eccezione di quelle singole ipotesi<sup>3)</sup> che il legislatore ha inteso espressamente sottrarre al predetto bilanciamento. Ciò premesso, è certo che in considerazione del quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato all'imputato e avuto riguardo agli altri criteri elencati al comma 5 dell'art. 73 legge stupefacenti, all'imputato andrebbe riconosciuta l'attenuante della lieve entità del fatto.

Procedendo oltre, va considerato che all'imputato è stata contestata la recidiva specifica, reiterata ed infra-quinquennale. La contestazione è fondata sotto tutti i profili poiché risulta che l'imputato è stato condannato dalla Corte d'appello di Firenze con sentenza emessa il 19 novembre 2002 e divenuta irrevocabile il 4 gennaio 2003 alla pena di anni 2 di reclusione ed € 10.000,00 di multa per detenzione illecita di sostanza stupefacente ed è stato condannato dalla stessa Corte alla pena di mesi 1 di reclusione ed € 150,00 di multa per invasione di edifici con sentenza del 20 aprile 2003 divenuta irrevocabile il 19 giugno 2003.

Ebbene, ripeterlo è opportuno, a seguito della modifica introdotta dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005 n. 251, nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 99 (recidiva cosiddetta reiterata) è stato introdotto il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute aggravanti ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. Ciò significa che nell'attuale formulazione dell'art. 69, quarto comma c.p. gli imputati recidivi reiterati all'esito di un giudizio di bilanciamento a loro favorevole (nei limiti consentiti dalla legge) potranno tutt'al più ottenere un «ritorno» alla fattispecie incriminatrice di base. In dettaglio, l'odierno imputato, siccome recidivo reiterato, anche in caso di bilanciamento delle circostanze *in favor rei*, dovrebbe rispondere della fattispecie del comma primo dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 che, nella sua attuale formulazione, prevede una pena da sei a vent'anni di reclusione ed una multa da euro 26.000 ad euro 300.000.

Partendo dalla pena minima e operata la riduzione massima prevista dal primo comma dell'art. 444 c.p.p., all'imputato potrebbe essere applicata una pena non inferiore a 4 anni di reclusione e a circa euro 18.000,00. Secondo questo giudice, una pena di questa entità appare manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità del fatto e, in ultima analisi, al suo disvalore sociale.

<sup>1)</sup> Cfr. da ultimo Cass. sez. 4, sentenza n. 18377 del 12 aprile 2006 Ud. (dep. 25 maggio 2006) ed ancora Cass. sez. 4, sentenza n. 38879 del 29 settembre 2005 Ud. (dep. 21 ottobre 2005) Rv. 232429 che ha espressamente affermato come, «in tema di stupefacenti, la concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità (art. 73, conima quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) non modifica il titolo del reato, ma incide solo sulla valutazione della gravità del fatto»;

<sup>2)</sup> Si richiamano le osservazioni espresse dal giudice Paternostro di questo tribunale nell'ordinanza di rimessione del 20 luglio 2006 nel procedimento penale n. 2301/06 R.G.N.R. e n. 567/06 R.G. Dib. a carico di Cherraki Said.

<sup>3)</sup> Solo in particolari ipotesi il legislatore ha inteso espressamente sottrarre talune circostanze aggravanti al predetto bilanciamento: è il caso dell'art. 7 comma 2 del d.l. n. 152 del 1991 che vieta la prevalenza o l'equivalenza delle attenuanti sull'aggravante per aver commesso un delitto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; è ancora il caso del terzo comma dell'art. 1 legge n. 15 del 1980 in relazione all'aggravante della commissione di un reato per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Prima della novella del 2005 questo giudice avrebbe certamente ritenuto il fatto di «lieve entità» e detta attenuante — peraltro rigorosamente oggettiva — sarebbe stata ritenuta prevalente in sede di bilanciamento rispetto ad un'aggravante strettamente «inerente alla persona del colpevole» quale la recidiva. D'altronde, i limiti edittali della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ricompresi tra uno e sei anni di reclusione e tra 3.000 e 26.000 € di multa, sarebbero stati sicuramente idonei ad esaurire il disvalore penale del fatto per cui è processo.

In conclusione, secondo questo giudice, la pena proposta dalle parti sarebbe congrua e proporzionata rispetto alla gravità del fatto e alle finalità rieducative della pena, ma non risulta applicabile a causa della novella del 2005 che ha parzialmente «blindato» il giudizio di bilanciamento delle circostanze in relazione ad una certa categoria di rei (*rectius*: recidivi reiterati) e che non consente a costoro di «adire» in concreto l'attenuante della lieve entità del fatto disciplinata dal comma quinto dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Aspetti di incostituzionalità paiono profilarsi in relazione alle seguenti norme:

a) all'art. 3 della Costituzione e quindi al principio di ragionevolezza e proporzionalità della pena, quale accezione del principio di uguaglianza.

Può darsi per acquisito che il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, Cost., esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale e a quella di tutela delle posizioni individuali (cfr. Corte costituzionale n. 408/1989 e nello stesso senso sentenze nn. 343 e 422 del 1993). Il legislatore del 2005, precludendo ai recidivi reiterati ogni possibilità di ottenere un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, pare avere oltrepassato il limite della ragionevolezza nell'esercizio del proprio potere discrezionale ponendo in essere una disparità di trattamento che viola il principio di uguaglianza.

L'attuale disciplina del quarto comma dell'art. 69 c.p. impedisce il riconoscimento dell'attenuante di cui al comma quinto dell'art. 73 d.P.R. a prescindere dal dato quantitativo e qualitativo della sostanza stupefacente detenuta illecitamente, facendo dipendere siffatta valutazione dalla ricorrenza di elementi personalistici che nulla hanno a che vedere con la struttura di una circostanza che il legislatore aveva definito facendo esclusivo riferimento ad indicatori di tipo oggettivo (ovvero: mezzi, modalità, circostanze dell'azione, qualità e quantità delle sostanze).

Dalla previsione normativa novellata nel 2005 possono conseguire non solo disparità di trattamento sanzionatorio per situazioni fattuali obiettivamente omogenee: è il caso di un quantitativo minimo di sostanza stupefacente detenuta in concorso da due soggetti di cui uno sia recidivo reiterato e che quindi non potrebbe usufruire dell'attenuante della lieve entità; ma, financo, risposte sanzionatorie più gravi per casi indiscutibilmente meno gravi: è il caso di chi, recidivo reiterato, pur detenendo quantitativi minimi di stupefacente non possa usufruire del trattamento sanzionatorio previsto dall'attenuante più volte citata rispetto a chi, incensurato, ne detenga quantitativi assolutamente superiori.

Nel caso in esame, ad esempio, non c'è dubbio che potrebbero usufruire dell'attenuante della lieve entità del fatto coloro che detenessero illecitamente quantitativi anche superiori a quelli detenuti dall'imputato odierno sol perché incensurati. Ancora, si consideri che analoga preclusione vale per i tossicodipendenti e per gli assuntori di sostanze stupefacenti o psicotrope che abbiano riportato precedenti condanne e ai quali sia stata contestata la recidiva reiterata; e ciò nonostante il legislatore abbia considerato lo stato di tossicodipendenza quale fondamento di tutta una serie di previsioni normative più miti volte ad agevolare il recupero sociale di queste particolari categorie di rei.

Questa «iniqua parità» di trattamento è dunque imposta dalla disposizione di cui al comma 4 dell'art. 69 c.p. che prescinde dalla particolare situazione personale di questi soggetti tra cui pare rientrare l'odierno imputato dato che il suo stato di tossicodipendenza pare comprovato dalle analisi effettuate presso la A.U.S.L. in data 24 ottobre 2006 e che ha accertato l'assunzione di metadone da parte dell'imputato. Ne consegue che almeno una parte dello stupefacente sequestrato è da ritenersi destinato al consumo personale dell'imputato.

b) all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

La Consulta in diverse pronunce ha riconosciuto la costituzionalizzazione del principio di necessaria lesività dell'illecito penale<sup>4)</sup>. In mancanza di una norma espressa in tal senso, detto principio è stato ricavato dalle lettura

<sup>4)</sup> Cfr. da ultimo Corte cost. sent. n. 0265 del 2005 che ha ribadito come il principio di offensività operi su due piani, rispettivamente, della previsione normativa sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo e dell'applicazione giurisprudenziale (offensività in concreto), quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice (vedi pure le sentenze citate un. 360/1995, 263 e 519/2000, ove viene definita la duplice sfera di operatività in astratto e in concreto, del principio di necessaria offensività, quale criterio di conformazione legislativa delle fattispecie incriminatrici e quale canone interpretativo per il giudice.

combinata non solo dagli artt. 25 e 27 Cost. ma anche da un complesso di altri principi, quale in specie quello di inviolabilità della libertà personale *ex art. 13 Cost.*, di libertà di manifestazione del pensiero *ex art. 21 Cost.*, di libertà morale sul piano politico, religioso ed etico e via dicendo. In tal senso si è posto l'accento sulla locuzione «fatto commesso» contenuta nell'art. 25, secondo comma Cost. valorizzando il suo stretto collegamento sia con l'art. 27, primo comma che, sancendo il carattere personale della responsabilità penale, impone altresì un limite strutturale dell'illecito penale<sup>5)</sup>, sia con il terzo comma che, attribuendo alla pena funzione rieducativa, implica necessariamente una delimitazione dell'illiceità penale ad una sfera selezionata di valori.

In relazione alle conseguenze del reato, mentre l'art. 25 Cost. distingue le pene (secondo comma) dalle misure di sicurezza (terzo comma), l'art. 27, terzo comma, pone in luce la funzione rieducativa della pena complementare alla ineliminabile funzione retributiva. Un illustre insegnamento<sup>6)</sup> ha segnalato da tempo l'incostituzionalità delle norme che configurino ipotesi di criminosi tali da compromettere la duplice funzione della pena e, in particolare, di norme che creino fattispecie tali da impedire o rendere più difficoltoso il reinserimento sociale di determinate categorie di soggetti già sottoposti a sanzione penale. Benché nel caso di specie non venga direttamente in rilievo una sanzione penale bensì la preclusione imposta al giudice di formulare un giudizio di prevalenza di una o più circostanze attenuanti rispetto alla recidiva reiterata, nondimeno la nuova formulazione dell'art. 69, comma 4 c.p. pare censurabile sotto il profilo della violazione della funzione rieducativa della pena.

È palese infatti lo squilibrio tra le due funzioni presente nel nuovo disposto normativo dove alla contrazione dell'aspetto retributivo è corrisposta una vera e propria invasione della sfera di operatività delle misure di sicurezza e/o, finanche, di prevenzione.

Ora, poiché il potere discrezionale conferito al giudice nella scelta e nella quantificazione della pena da irrogare in concreto è strettamente funzionale a garantire l'adeguamento della sanzione alle condizioni personali del reo e alla sua colpevolezza e quindi, in ultima analisi, a garantire il perseguimento della funzione rieducativa indicata dal terzo comma dell'art. 27 Cost., una riduzione del potere in questione trova il suo limite naturale nell'impossibilità per il giudice di irrogare o applicare al reo una pena proporzionata alla gravità del fatto commesso.

Si intende significare che una pena sproporzionata alla gravità del fatto commesso non può ontologicamente assolvere a quella particolare funzione che la Carta costituzionale le demanda ma, al contrario, la compromette irrimediabilmente.

Pare a questo giudice che codesta corte, sulla scorta di considerazioni simili, sia giunta a dichiarare costituzionalmente illegittime previsioni di sanzioni penali ritenendo che la loro manifesta mancanza di proporzionalità rispetto ai fatti-reato si traducesse in violazioni dell'art. 27, terzo comma Cost. In particolare, la sentenza n. 343 del 1993 ha affermato che «la palese sproporzione del sacrificio della libertà personale», provocata dalla previsione di una sanzione penale manifestamente eccessiva rispetto al disvalore dell'illecito, «produce (...) una vanificazione del fine rieducativo della pena prescritto dall'art. 27, terzo comma, che di quella libertà costituisce una garanzia istituzionale in relazione allo stato di detenzione. A partire almeno dalla sentenza della Corte Cost. 2 luglio 1990 n. 313, la finalità rieducativa della pena non è «limitata alla sola fase dell'esecuzione» ma deve ritenersi costituire «una delle qualità essenziali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue». Ciò implica che la finalità rieducativa impronta di sé anche il momento applicativo della pena che è presidiato dagli strumenti normativi offerti al giudice per adeguare, con la maggiore puntualità e rispondenza al fatto e alle caratteristiche del soggetto, il trattamento sanzionatorio. Confligge quindi, a parere di chi scrive, con tale finalità la norma dell'art. 69, comma 4 c.p. che, privando il giudice di un fondamentale strumento attuativo della finalità rieducativa della pena, comporta l'applicazione di pene microscopicamente inique e irragionevoli rispetto al reale disvalore del fatto-reato commesso.

La questione sollevata appare rilevante nel giudizio *de quo* dato che questo giudicante ritiene congrua la pena richiesta dalle parti che hanno adottato come cornice edittale di base quella prevista dal comma quinto dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ma che per effetto della modifica del quarto comma dell'art. 69 c.p. non può trovare applicazione.

<sup>5)</sup> Detto limite si traduce nell'esigenza di ricorrere alla responsabilità da illecito civile (o amministrativo) per realizzare esigenze di tutela incompatibili con l'esigenza di colpevolezza.

<sup>6)</sup> Cfr. F. BRICOLA, *Teoria Generale del reato*, p. 82.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma c.p., come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole, nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, c.p.

Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la cancelleria provveda alla notifica del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri ed alla sua comunicazione ai Presidenti della Camera e del Senato.

Prato, addì 5 dicembre 2006

Il giudice: PETRAGNANI GELOSI

07C0904

N. 517

Ordinanza del 21 dicembre 2006 emessa dal Tribunale di Prato  
nel procedimento penale a carico di Yonas Mohamed

**Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Contrasto con il principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena, quale accezione del principio di uguaglianza - Violazione del principio della funzione rieducativa della pena.**

- Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Letti gli atti del procedimento penale n. 4752/06 R.G.N.R. e n. 1058/06 R.G. Dib. a carico di Yonas Mohamed, nato a Beirut il 10 ottobre 1955, imputato (vedi foglio allegato);

Nell'ambito del giudizio abbreviato instaurato a seguito di convalida dell'arresto di Yonas Mohamed, come sopra generalizzato, operato dai C.C. di Prato in data 9 dicembre 2006, all'odierna udienza, le parti hanno così concluso nel merito: p.m., ritenuta l'ipotesi del quinto comma, art. 73, d.P.R. n. 309/1990 e ritenute concedibili le attenuanti generiche conclude per condanna alla pena di anni quattro e mesi uno di reclusione e 18.000,00 euro di multa, ritenuta l'equivalenza tra la recidiva contestata e le attenuanti suindicate; la difesa, in tesi, assoluzione, in ipotesi applicazione dell'attenuante del quinto comma, art. 73, d.P.R. n. 309/1990 nonché delle attenuanti generiche, sollecita valutazione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, c.p. laddove non consente di valutare come prevalenti le circostanze attenuanti in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.

All'esito del giudizio, dubita il tribunale della conformità dell'art. 69, quarto comma, nella nuova formulazione risultante dalla modifica introdotta dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.

Ritiene il giudicante che alla luce delle risultanze processuali (*cf.* verbale di arresto, di perquisizione e sequestro in atti, verbale *sit rese* da Levoli Luca, accertamento tecnico sulla sostanza), la pubblica accusa abbia dimostrato la fondatezza della contestazione a carico dell'imputato. Tuttavia, pare chiaro a chi scrive che il fatto sia da sussumere nella previsione del quinto comma, dell'art. 73, del d.P.R. n. 309/1990, avuto riguardo al modesto quantitativo detenuto dall'imputato. Se a ciò si aggiunge che, con buona verosimiglianza, parte dello stupefacente era destinato all'uso personale dello Yonas, atteso lo stato di tossicodipendenza dallo stesso dichiarato, l'episodio deve essere sicuramente qualificato come «minore» in relazione alla minima offensività per la collettività.

Tanto premesso, nella fattispecie, è stata contestata all'imputato la recidiva reiterata (specifica infraquinquennale). Recidiva, che risulta effettivamente dai precedenti già riportati dall'imputato.

In diritto, corrisponde all'orientamento assolutamente univoco e costante della giurisprudenza di legittimità, tanto da poter definirsi «diritto vivente», quello secondo cui la previsione del quinto comma, dell'art. 73, del d.P.R. n. 309/1990 integrerebbe non una fattispecie autonoma di reato bensì una circostanza attenuante ad effetto speciale, soggetta come tale — nel concorso con una o più circostanze aggravanti — al giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 c.p. (*cf.* su tutte Cass. ss.uu. n. 9148 del 12 settembre 1991; da ultimo, *incidenter tantum*, Cass. ss.uu. n. 17 del 21 settembre 2000). Osserva anche la scrivente come su tale inquadramento, frutto di elaborazione giurisprudenziale, non sembri in alcun modo incidere l'attuale previsione di cui al comma 5-*bis* dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 (introdotto dalla novella legge n. 48 del 27 febbraio 2006), per effetto della quale non può ritenersi che il quinto comma, dell'art. 73, cit. contempra oggi un'autonoma fattispecie di reato.

Invero, il potere da ultimo riconosciuto al giudice di applicare, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del d.l.vo 28 agosto 2000, n. 274, in luogo delle pene detentive e pecuniarie, interviene in un momento in cui l'obiettività giuridica del fatto di reato deve ritenersi già accertata in tutti i suoi elementi essenziali ed accidentali.

Non a caso il potere del giudice è subordinato alla ritenuta esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Di talché deve reputarsi non venire in alcun modo alterata, in quanto operante dall'esterno della stessa, la struttura del reato che rimane tipica ed unitaria, anche nella ricorrenza dei presupposti applicativi del quinto comma dell'art. 73. D'altra parte, la configurazione come autonoma fattispecie di reato si scontra con un dettato normativo che vorrebbe la stessa ancorata non a criteri generalmente validi bensì all'appartenenza dell'autore della condotta ad una particolare categoria di soggetti (tossicodipendenti o assuntori di sostanze stupefacenti o psicotrope) finendo così per delineare una sorta di binario trasversale nell'ambito dello stesso quinto comma dell'art. 73.

L'art. 69, quarto comma c.p., nell'attuale formulazione risultante dalla modifica introdotta dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, prevede che nel caso di recidiva reiterata, eventuali circostanze attenuanti potranno tutt'al più essere valutate equivalenti rispetto alla recidiva medesima.

La conseguenza è che in questi casi, anche laddove si ravvisassero circostanze attenuanti, la pena dovrebbe essere determinata senza tenerne conto, atteso il disposto dell'art. 69, terzo comma c.p.

Nel caso di specie, prima della novella del 2005, l'attenuante del quinto comma, dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 sarebbe stata ritenuta da questo giudicante prevalente rispetto alla recidiva contestata. Nella piena esplicazione del potere discrezionale riconosciuto dall'art. 133 c.p. di adeguare l'entità della pena alla valutazione del fatto nella sua complessità — potere di cui il giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 c.p. costituisce corollario inflessibile — sarebbe prevalsa la considerazione della non gravità dell'episodio delittuoso: il modesto quantitativo di stupefacente detenuto (circa un grammo lordo), unito alla condizione di tossicodipendenza del soggetto, è sicuramente indice di tenue disvalore del fatto e di contenuta pericolosità sociale della condotta. Tutto ciò anche in considerazione della forbice di pena prevista dal quinto comma, dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, che fra il minimo di un anno ed il massimo di sei anni di reclusione, consente di modulare con assoluta adeguatezza il trattamento sanzionatorio all'effettivo disvalore del fatto.

La preclusione ora imposta alla formulazione di un tale giudizio, comporta che, nel caso di specie, la pena minima da infliggere all'imputato, prima dell'applicazione della diminuzione per il rito, sarebbe quella di sei anni di reclusione ed euro 26.000 di multa pena che appare manifestamente sproporzionata e non adeguata rispetto alla condotta posta in essere dall'imputato.

Dubbi di costituzionalità appaiono profilarsi in relazione:

a) all'art. 3 della Costituzione e quindi al principio di ragionevolezza e proporzionalità della pena, quale accezione del principio di uguaglianza. È stato definitivamente chiarito (*cf.* Corte costituzionale n. 408/1989) «che il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, Cost., esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale e a quella di tutela delle posizioni individuali; (...) le valutazioni all'uopo necessarie rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato, sotto il profilo della legittimità costituzionale, soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza» (nello stesso senso sentenze nn. 343 e 422 del 1993).

Qui si evidenzia come la preclusione del giudizio di prevalenza posta dal legislatore con la novella del 2005 in un caso come quello in esame — dove è assai significativa la diversità del trattamento sanzionatorio fra chi può godere dell'attenuante del quinto comma, dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 e chi, essendo recidivo reiterato, non può goderne — si traduca in ultima analisi in un chiaro *vulnus* ai principi della proporzionalità e della ragionevolezza della pena. È altrettanto evidente come la connotazione soggettiva di recidivo — laddove il *range* sanziona-

torio del quinto comma, dell'art. 73, consente modulazioni adeguate e proporzionali della pena per il caso di soggetto già attinto da precedenti penali, non sia in grado di fornire valida giustificazione ad una diversificazione che appare discostarsi da qualunque criterio di ragionevolezza e di proporzionalità.

Sotto questo profilo non appare superfluo considerare come si possa arrivare al paradosso di infliggere, per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, una pena molto più severa ad un recidivo reiterato, attinto per ipotesi da precedenti per ingiuria e minaccia e/o di lesioni, che non ad un soggetto incensurato che tuttavia abbia detenuto un quantitativo di molto superiore al primo. Considerazioni, queste ultime, parimenti estensibili a tutti i casi nei quali il legislatore ha ritenuto di attenersi alla particolare — e non infrequente — tecnica normativa caratterizzata dalla commisurazione della pena-base in relazione alla fattispecie di reato più grave e dal passaggio al trattamento sanzionatorio più mite attraverso il meccanismo dell'attenuante speciale (ad esempio, art. 648, secondo comma, c.p. e art. 73, d.P.R. n. 309/1990, comma 7). Il che porta ulteriormente a ravvisare disparità di trattamento tra queste ipotesi e i casi nei quali invece è stata adottata da parte del legislatore la diversa tecnica normativa attraverso la quale, partendo dall'ipotesi più lieve, abbia conformato la pena in aumento in ragione della ricorrenza di circostanze aggravanti (ad esempio, art. 624 c.p.). Ipotesi queste ultime, dove anche un mero giudizio di equivalenza fra la recidiva reiterata e una o più circostanze attenuanti, consentirebbe al reo di ottenere il più mite trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie semplice.

b) all'art. 27 della Costituzione, comma terzo. Codesta corte è giunta negli ultimi anni a dichiarare costituzionalmente illegittime previsioni di sanzioni penali ritenendo che la loro manifesta mancanza di proporzionalità rispetto ai fatti-reato si traducesse in violazioni dell'art. 27, terzo comma Cost. In particolare, la sentenza n. 343 del 1993 ha affermato che «la palese sproporzione del sacrificio della libertà personale», provocata dalla previsione di una sanzione penale manifestamente eccessiva rispetto al disvalore dell'illecito, «produce (...) una vanificazione del fine rieducativo della pena prescritto dall'art. 27, terzo comma, che di quella libertà costituisce una garanzia istituzionale in relazione allo stato di detenzione». Ciò premesso, benché nel caso di specie non venga direttamente in rilievo una sanzione penale in relazione ad un fatto illecito bensì la preclusione imposta al giudice di formulare un giudizio di prevalenza di una o più circostanze attenuanti rispetto alla recidiva reiterata, nondimeno sembrano formulabili censure di costituzionalità sotto il profilo della violazione della funzione rieducativa della pena.

Si richiama al riguardo il convincimento maturato da codesta Corte a proposito della finalità rieducativa della pena che non è «limitata alla sola fase dell'esecuzione» ma deve ritenersi costituire «una delle qualità essenziali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue». Ciò implica che la finalità rieducativa impronta di sé anche il momento applicativo della pena che è presidiato dagli strumenti normativi offerti al giudice per adeguare, con la maggiore puntualità e rispondenza al fatto e alle caratteristiche del soggetto, il trattamento sanzionatorio. Confligge quindi, a parere di chi scrive, con tale finalità la norma dell'art. 69, quarto comma, che privando il giudice, in sede di comminatoria della pena, di un fondamentale strumento attuativo della finalità rieducativa della pena conduce a conseguenze aberranti imponendo una sanzione penale manifestamente eccessiva rispetto al disvalore dell'illecito.

La questione proposta appare rilevante nel giudizio *de quo*, essendo chiamato questo giudicante ad emettere una sentenza di condanna ad una pena non inferiore a quella prevista dall'art. 73, primo comma d.P.R. n. 309/09, e non manifestamente infondata per le considerazioni brevemente svolte.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/53;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, c.p., come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole, nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, c.p.*

*Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Dispone che la cancelleria provveda alla notifica del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri ed alla sua comunicazione ai presidenti della Camera e del Senato.*

Prato, addì 21 dicembre 2006

*Il giudice: PATERNOSTRO*

07C0905

## N. 518

*Ordinanza del 29 gennaio 2007 emessa dal Tribunale di Prato  
nel procedimento penale a carico di Mastafa Ahmed*

**Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti per il recidivo reiterato - Violazione del principio di uguaglianza e, conseguentemente, di ragionevolezza e di proporzionalità della pena.**

- Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

## IL TRIBUNALE

Esaminati gli atti del procedimento sopra indicato in epigrafe, a carico di Mastafa Ahmed, meglio identificato in atti; imputato del delitto previsto e punito dall'art. 73, comma 1-*bis* d.P.R. n. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49/2006 per avere illecitamente detenuto all'interno della propria abitazione gr 5,67 di sostanza stupefacente del tipo eroina rinvenuti all'interno di un involucro in nylon, nonché ulteriori gr 1,28 della medesima sostanza avvolti in un involucro di carta stagnola.

In Prato il 23 dicembre 2007.

Con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

Ha emesso la seguente ordinanza.

L'imputato viene giudicato con rito direttissimo per il reato sopra indicato, per il quale è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere.

Il difensore ha sollecitato il giudice a sollevare la questione di costituzionalità dell'art. 69, quarto comma del c.p., nella parte in cui non consente il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti per il recidivo reiterato.

A tale riguardo, si osserva quanto segue.

La questione è certamente rilevante: nel caso in esame la esigua quantità dello stupefacente rinvenuto, nonché l'assenza di ulteriori elementi che inducano a ritenere provata una più rilevante attività di spaccio, fanno senza dubbio propendere per la configurabilità dell'ipotesi di lieve entità del fatto contestato, ai sensi del quarto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990; sarebbe sicuramente iniqua e sproporzionata una pena commisurata al primo comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990.

La questione è anche fondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione e quindi al principio di uguaglianza e, conseguentemente, di ragionevolezza e proporzionalità della pena. La generalizzata preclusione del giudizio di prevalenza sopra ricordato, introdotta dal legislatore del 2005, sembra certamente irragionevole, laddove preclude una valutazione concreta e specifica del singolo caso.

Tale rigorosa previsione, di fatto, determina che:

due soggetti che detengano in concorso lo stesso minimo quantitativo di stupefacente vengano puniti in maniera estremamente diversa (se uno dei due è recidivo reiterato);

un recidivo reiterato che detenga un minimo quantitativo di stupefacente venga punito in maniera estremamente più severa di un incensurato che detenga un quantitativo sensibilmente maggiore.

Non sembra sufficiente, per controbattere a tali considerazioni, osservare che il recidivo reiterato, proprio perché tale, è particolarmente pericoloso e merita quindi un trattamento sanzionatorio più rigoroso. Ma tali argomenti, astrattamente ineccepibili, possono essere fatti valere, nell'esame attento del caso specifico, proprio con gli ordinari strumenti legislativi, che consentono al giudice (ma non impongono) di ritenere le aggravanti prevalenti sulle attenuanti, o viceversa, oppure equivalenti.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134, Costituzione e 23, legge n. 87/1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma del c.p., così come modificato dall'art. 3 della legge n. 251/2005, in relazione all'art. 3 Cost.;*

*Dispone la sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone, altresì, che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Prato, addì 29 gennaio 2007

*Il giudice:* FEDELINO

**07C0906**

---

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

---

(GU-2007-GUR-027) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

**ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	<b>ALBANO LAZIALE (RM)</b>	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	<b>ANCONA</b>	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	<b>AVERSA (CE)</b>	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	<b>BARI</b>	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	<b>BARI</b>	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	<b>BIELLA</b>	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	<b>BUSTO ARSIZIO (VA)</b>	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	<b>CASTELVETRANO (TP)</b>	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	<b>CATANIA</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	<b>CATANZARO</b>	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	<b>CHIETI</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	<b>COMO</b>	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	<b>COSENZA</b>	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	<b>FIRENZE</b>	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	<b>FOGGIA</b>	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	<b>GENOVA</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	<b>GIARRE (CT)</b>	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	<b>LECCE</b>	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	<b>MARTINA FRANCA (TA)</b>	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	<b>MESSINA</b>	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	<b>MILANO</b>	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	<b>NOVARA</b>	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregoriotti, 6	091	6859904	6859904
90133	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	<b>PARMA</b>	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	<b>PERUGIA</b>	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	<b>PIACENZA</b>	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	<b>PRATO</b>	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	<b>ROMA</b>	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	<b>ROMA</b>	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	<b>ROMA</b>	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	<b>SAN BENEDETTO D/T (AP)</b>	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	<b>TORINO</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	<b>VICENZA</b>	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

### MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it))

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
 fax: 06-8508-4117  
 e-mail: [editoriale@ipzs.it](mailto:editoriale@ipzs.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
 ☎ 800-864035

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

### CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (\*)

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 132,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 66,28)</i>	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 264,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 132,22)</i>	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

#### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

#### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

#### 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)* - annuale € **295,00**  
*(di cui spese di spedizione € 73,00)* - semestrale € **162,00**

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)* - annuale € **85,00**  
*(di cui spese di spedizione € 20,60)* - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

#### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

#### ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 7 0 7 1 1 \*

€ 12,00